

# MASSIMARIO

**2023** RACCOLTA DEI PROVVEDIMENTI  
ADOTTATI NEL 2022

a cura di Augusto Goio

prefazione di Carlo Bartoli

**Massimario 2023**  
a cura di Augusto Goio

© 2023 Consiglio nazionale Ordine dei Giornalisti  
I edizione agosto 2023

Realizzazione All Around srl

# MASSIMARIO

## 2023 RACCOLTA DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI NEL 2022

a cura di Augusto Goio

prefazione di Carlo Bartoli

## INDICE

Prefazione di <i>Carlo Bartoli</i>	7
Introduzione di <i>Augusto Goio</i>	9

---

### I - Diritto e deontologia

I.1 Legge n. 69/1963 Ordinamento della professione di giornalista	15
I.2 D.P.R. n. 115/1965 Regolamento per l'esecuzione della L. 3 Febbraio 1963, n. 69	40
I.3 Regolamento per l'organizzazione, la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti	74
I.4 Regolamento delle funzioni disciplinari	90
I.5 Testo Unico dei doveri del giornalista	93
I.6 Regolamento per la formazione professionale continua	117

---

### II - Attività del Consiglio di disciplina nazionale

II.1 Questioni procedurali – Massime	127
II.2 Questioni procedurali – Decisioni richiamate	129
II.3 Questioni di merito – Massime	146
II.4 Questioni di merito – Decisioni richiamate	161

---

### III - Attività del Consiglio nazionale dell'Ordine – Tenuta Albo

III.1 Questioni procedurali – Massime	263
III.2 Elenco Pubblicisti – Massime	267
III.3 Registro praticanti – Massime	269
III.4 Materia elettorale – Massime	270
III.5 Decisioni richiamate nelle massime	274

---

### IV - Massime giurisprudenziali

IV.1 Giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di diffamazione a mezzo stampa	317
---	-----

---

## PREFAZIONE

*di Carlo Bartoli\**

La libertà di stampa è un caposaldo della democrazia. Lo ripetiamo in ogni sede e in ogni occasione e lo afferma puntualmente il Presidente della Repubblica ricordandoci il valore costituzionale della nostra professione. Così come papa Francesco non cessa di sottolineare il valore sociale del giornalismo.

Il diritto ad informare e ad essere informati deve essere difeso come un bene supremo, ma bisogna essere consapevoli del fatto che anche il diritto di cronaca ha dei limiti: in primo luogo nel diritto al rispetto della persona. Si tratta di limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, dalle normative europee e dalle nostre stesse regole professionali.

Nell'era digitale questi confini sono diventati più incerti, spesso si sovrappongono e a volte confliggono, molto più di prima. Sta quindi ai giornalisti operare un corretto bilanciamento tra differenti diritti costituzionali. Ed è importante che siano gli stessi giornalisti ad osservare le norme per un corretto esercizio della professione, in modo da evitare che "soggetti terzi" possano interferire o che interessi particolari spingano il legislatore a norme restrittive per la nostra attività.

Per muoversi in questo mare agitato occorre una bussola, un faro che illumini il percorso. Ed è qui l'importanza e l'utilità del Massimario. Uno strumento prezioso per capire l'evoluzione delle regole deontologiche, a partire dai temi "caldi" come la diffamazione e le intercettazioni.

È un lavoro meticoloso, attento e puntuale per il quale devo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa diciottesima edizione: il curatore Augusto Goio; il presidente del Consiglio di disciplina nazionale Elio Donno; Laura Trovellesi Cesana e Maria Zegarelli, autrici delle massime del Consiglio di disciplina nazionale; Alessandra Torchia e Mario Gallucci per la parte che riguarda la raccolta normativa e la giurisprudenza; tutti i dipendenti dell'Ordine nazionale che hanno contribuito alla realizzazione del volume.

Il Massimario ci aiuta a navigare nelle turbolenze e ci consiglia di volta in volta la rotta migliore per portare a termine la nostra missione: raccontare la verità sostanziale dei fatti nel rispetto delle persone.

*\*Presidente Consiglio Nazionale  
Ordine dei Giornalisti*

## INTRODUZIONE

### *di Augusto Goio*

Taccuino, penna e sguardo: con efficace sintesi, papa Francesco - ricevendo il 24 giugno 2023 una delegazione della XV edizione del Premio Internazionale di giornalismo e informazione intitolato a Biagio Agnes - ha richiamato tre elementi del lavoro giornalistico che “hanno ancora tanto da insegnare” a chi è chiamato a “consumare le suole delle scarpe”, oggi anche metaforicamente, percorrendo le strade digitali.

Il taccuino “ricorda l’importanza dell’ascolto, ma soprattutto del lasciarsi trafiggere da ciò che avviene”, perché “il giornalista non è mai un contabile della storia, ma una persona che ha deciso di viverne i risvolti con partecipazione”.

La penna, anche quando assume le forme dello smartphone o del tablet, “evoca il lavoro artigianale cui il giornalista è sempre chiamato” (la verifica dei dettagli, il vaglio delle ipotesi, la ricostruzione dei singoli passaggi): tutta l’attività di ricerca, di raccolta ed elaborazione, potremmo dire, preliminare alla diffusione della notizia “secondo la verità sostanziale dei fatti”, alla quale ci richiamano la legge istitutiva dell’Ordine e l’Articolo 2 del Testo unico dei doveri del giornalista.

Ma perché taccuino e penna non rimangano semplici “accessori” serve lo sguardo: “Uno sguardo reale, non solo virtuale”, tanto più oggi con il diffondersi dei sistemi di intelligenza artificiale generativa che moltiplicano le possibilità di disinformare e manipolare. È vero che algoritmi e reti neurali possono consentire di scoprire e interrompere la propagazione di notizie false, ma gli stessi sono utilizzati pure per diffonderle (pensiamo ai bot, quei programmi autonomi che sui social ci fanno credere di comunicare con un’altra persona).

Nel vorticoso mutare delle espressioni e degli strumenti per la diffusione delle informazioni rimangono quale caposaldo imprescindibile le norme deontologiche per l’esercizio della professione giornalistica, fissate nel Testo Unico dei doveri del giornalista (riportato al capitolo I così come la Legge n. 69/1963 “Ordinamento della professione di giornalista”, il Regolamento per l’esecuzione della stessa (D.P.R. n. 115/1965), il Regolamento per l’organizzazione del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, il Regolamento delle funzioni disciplinari e quello per la formazione professionale continua). Ma tali norme deontologiche si declinano poi nella realtà concreta, quotidiana, della professione giornalistica. E se è vero che, parlando di diritto dell’informazione, la libertà è la regola e i limiti sono l’eccezione (vedi Malavenda, Merzi d’Eril, Vigevani, *Le regole dei giornalisti. Istruzioni per un mestiere pericoloso*, 2021), pure questi limiti esistono e con essi bisogna fare i conti. Entra qui in gioco il faticoso e prezioso lavoro del Consiglio di Disciplina Nazionale, delle cui decisioni periodicamente pubblicate sul sito dell’Ordine è qui proposta una selezione ragionata al capitolo II.

Oltre alle decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale sul rispetto delle norme deontologiche, l'edizione 2023 del Massimario al capitolo III riporta, come di consueto, alcune decisioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine relative alla tenuta dell'Albo.

Per quanto attiene al rispetto della deontologia, viene riaffermato tra l'altro il principio che il giornalista è tenuto al rispetto delle regole deontologiche anche quando utilizza i social network, evitando di proporre marchi e brand pubblicitari quando si presenta sui propri canali social assumendo in qualche modo la veste di influencer; viene riaffermato il principio della continenza espressiva nell'esercizio, legittimo, di critica e, a maggior ragione, quando si narrano episodi di violenza sui minori; è ribadita la necessità della rettifica di notizie rivelatesi errate, anche in assenza di una specifica richiesta.

Per quanto riguarda la tenuta dell'Albo, le decisioni pubblicate riguardano le modalità di accesso alla professione, il rispetto dei criteri per il mantenimento dell'iscrizione all'Ordine, alcune pronunce in materia elettorale.

L'ultimo capitolo, il IV, contiene una rassegna giurisprudenziale della Corte di Cassazione in materia di diffamazione a mezzo stampa; argomento quanto mai "caldo", anche per l'aumento progressivo di azioni legali avviate per censurare, intimidire e mettere a tacere le voci critiche di giornalisti e difensori dei diritti umani, documentato dalla Coalition Against Slapps in Europe (negli ultimi tre anni si è registrato il record di casi di azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica - Slapp): dopo la proposta della Commissione europea di una direttiva anti Slapp nell'aprile 2022 e la convergenza il 9 giugno 2023 dei ministri della Giustizia dei 27 Paesi membri su una posizione comune per combattere i procedimenti giudiziari temerari che minano la libertà d'espressione, l'11 luglio il Parlamento europeo ha dato il via libera al testo negoziale sulle nuove norme per tutelare giornalisti media e attivisti dalle querele vessatorie.

Un'ultima, conclusiva considerazione: nel 2023 il Massimario diventa maggiorenne (è l'edizione numero 18) e si rivela sempre più frutto di un lavoro collettivo, che merita di essere sottolineato.

Il capitolo I relativo a Diritto e Deontologia è stato curato, come nell'edizione 2022, da Alessandra Torchia, che si è preoccupata di raccogliere il materiale normativo e regolamentare vigente.

Il capitolo II relativo all'Attività del Consiglio di Disciplina Nazionale raccoglie le massime icastiche redatte con esemplare chiarezza da Laura Trovellesi Cesana e Maria Annunziata Zegarelli, e pubblicate via via nel corso dell'anno sul sito istituzionale dell'Ordine. A queste si aggiunge una selezione (da me curata) delle decisioni che sono state editate e rese anonime con pazienza da Ilenia Abbondanza.

Nel capitolo III relativo all'Attività del Consiglio nazionale, autore delle massime

dei provvedimenti del Consiglio nazionale in materia di tenuta dell'Albo ed elettorale è il sottoscritto, che ha anche selezionato i provvedimenti sia disciplinari sia amministrativi da pubblicare per esteso (tenuto conto di quelli impugnati davanti all'Autorità giudiziaria).

Nel capitolo IV autore delle massime giurisprudenziali in materia di diffamazione a mezzo stampa è Mario Gallucci.

Come curatore del Massimario 2023 esprimo a ciascuno il ringraziamento per il prezioso lavoro svolto estendendolo anche al personale degli uffici dell'Ordine. Un impegno di squadra, come ho sopra rimarcato, che mi auguro possa essere di supporto a quanti dovessero in futuro occuparsi di questioni di carattere ordinistico e che confido possa anche, più in generale, facilitare la diffusione di una corretta informazione, attenta a non tradire la fiducia dei lettori.



I

DIRITTO E  
DEONTOLOGIA

# **Legge 3 febbraio 1963, n. 69**

## **Ordinamento della professione di giornalista**

### **———— TITOLO I ————**

#### **Dell'Ordine dei giornalisti**

#### **CAPO I**

##### **DEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI**

##### **Art. 1.**

##### **Ordine dei giornalisti**

È istituito l'Ordine dei giornalisti.

Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.

Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.

Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.

Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione e provincia autonoma o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.

Tanto gli Ordini regionali e interregionali, quanto l'Ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.

##### **Art. 2.**

##### **Diritti e doveri**

È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.

Devono essere rettificcate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori.

Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

### Art. 3.

#### Composizione dei Consigli regionali o interregionali

I Consigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'Albo ed in regola, con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.

### Art. 4.

#### Elezione dei Consigli dell'Ordine

L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta raccomandata almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione.

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

### Art. 5.

#### Votazioni

Il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti. Il più anziano fra i cinque, per iscrizione, esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione, prevale l'anzianità di nascita.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale. Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.

### Art. 6.

#### Scrutinio e proclamazione degli eletti

Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e proclama eletti coloro

che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede in un'assemblea successiva, da convocarsi entro otto giorni, a votazione di ballottaggio, fra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei consiglieri ancora da eleggere.

Dopo l'elezione, il presidente dell'assemblea comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti.

#### Art. 7.

##### Durata in carica del Consiglio. Sostituzioni

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

#### Art. 8.

##### Reclamo contro le operazioni elettorali

Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.

Quando il reclamo investa l'elezione di tutto il Consiglio e sia

accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che saranno indicate nel Regolamento, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.

#### Art. 9.

##### Cariche del Consiglio

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

Ove il presidente sia iscritto nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente deve essere scelto tra i pubblicisti, e reciprocamente.

#### Art. 10.

##### Attribuzioni del presidente

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine; convoca e presiede l'assemblea degli iscritti, ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Se il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'Albo, e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

**Art. 11.****Attribuzioni del Consiglio**

Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

- a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;
- b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- c) cura la tenuta dell'Albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
- d) adotta i provvedimenti disciplinari;
- e) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;
- g) dispone la convocazione dell'assemblea;
- h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per la iscrizione nell'Albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;
- i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

**Art. 12.****Collegio dei revisori dei conti**

Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti.

Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea.

L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprono o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

**Art. 13.****Assemblea per l'approvazione dei conti**

L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.

**Art. 14.****Assemblea straordinaria**

Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo precedente, convoca l'assemblea ogni volta che lo delibere il Consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per

iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'Albo dell'Ordine.

Tale convocazione deve essere fatta non oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.

#### Art. 15.

##### **Norme comuni per le assemblee**

Il presidente e il segretario del Consiglio dell'Ordine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'articolo 10; in caso di impedimento del segretario, la assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per quant'altro il disposto dell'articolo 4.

## CAPO II DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE

#### Art. 16.

##### **Consiglio nazionale: composizione**

È istituito, con sede presso il Ministero della giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessanta membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

Ai fini delle elezioni di cui al secondo comma, ciascun Ordine regionale o interregionale costituisce collegio elettorale. Gli Ordini delle Province autonome di Trento e Bolzano, ove istituiti, costituiscono un unico collegio elettorale. Ciascun Ordine regionale o interregionale elegge un consigliere nazionale iscritto all'Albo, rispettivamente negli Elenchi dei professionisti e dei pubblicisti. Nessun iscritto agli elenchi può votare o essere eletto in più di un collegio.

Al collegio elettorale corrispondente all'Ordine regionale o interregionale che ha un numero di giornalisti professionisti iscritti superiore a mille è assegnato un seggio ulteriore per la quota di giornalisti professionisti, in ragione di ogni mille professionisti iscrit-

ti o frazione di mille, fermi restando i limiti proporzionali e numerici di cui al secondo comma e la rappresentanza delle minoranze linguistiche. L'ultimo seggio è attribuito, nel rispetto dei predetti limiti e della rappresentanza linguistica, all'Ordine regionale o interregionale con la frazione di mille più elevata. Nessun Ordine regionale o interregionale può ottenere più di un quinto dei rappresentanti dei giornalisti professionisti. Ai fini della sua composizione, il Consiglio nazionale, con propria determinazione da adottare previo parere vincolante del Ministro della giustizia, assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute, prevedendo criteri e modalità che tengono conto della diffusione della lingua presso le rispettive comunità territoriali, del numero dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti appartenenti alle aree linguistiche tutelate nonché, ove necessario, secondo un principio di rotazione. Per le medesime finalità, in sede di prima applicazione è costituito un collegio unico nazionale per l'elezione dei rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute, al quale possono partecipare gli iscritti appartenenti a tali minoranze che ne facciano richiesta entro venti giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'assemblea elettiva e che autocertifichino l'appartenenza ad esse ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Il rappresentante dei giornalisti professionisti eletto deve appartenere ad una minoranza linguistica diversa da quella di appartenenza del rappresentante dei pubblicisti. Nel caso in cui riportino il maggior numero di voti un giornalista professionista e un giornalista pubblicista appartenenti alla medesima minoranza linguistica, è proclamato eletto il candidato che ha riportato più voti; per la categoria per la quale non è stato proclamato il rappresentante della minoranza linguistica, è proclamato eletto il candidato che ha riportato più voti tra quelli appartenenti alla minoranza linguistica che ha conseguito il secondo miglior risultato. In ogni caso, deve essere assicurato il principio della rotazione nella rappresentanza tra le minoranze linguistiche presenti nel territorio. Al fine di assicurare all'interno del Consiglio nazionale la rappresentanza del giornalista pubblicista appartenente alla minoranza linguistica, al medesimo è attribuito il seggio dell'eletto che ha riportato in assoluto il minor numero di voti tra i venti giornalisti pubblicisti eletti dagli iscritti a ciascuno dei venti Ordini regionali.

L'elezione avviene a norma degli articoli 3 e seguenti, in quanto applicabili.

Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica.

Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a 30 giorni, perché da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.

**Art. 17.****Durata in carica del Consiglio nazionale. Sostituzioni**

I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica tre anni, e possono essere rieletti.

Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 7.

**Art. 18.****Incompatibilità**

Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio regionale o interregionale e del Consiglio nazionale.

Il componente di un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato membro del Consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunci alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale.

**Art. 19.****Cariche**

Il Consiglio nazionale dell'Ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da sei professionisti e tre pubblicitisti, tra gli stessi sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

Designa pure tre giornalisti perché esercitino le funzioni di revisore dei conti.

Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti nello elenco dei professionisti, il vicepresidente tra gli iscritti nell'elenco dei pubblicitisti, i revisori di conti tra gli iscritti che non ricoprono o non abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale.

**Art. 20.****Attribuzioni del Consiglio**

Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

- a) dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista;
- b) coordina e promuove le attività culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
- c) dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivo articolo 24;



- d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'Albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori;
- e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia;
- f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;
- g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti.

#### Art. 20-bis.

##### Attribuzioni del Consiglio nazionale in materia di formazione

1. Ai fini dell'esercizio delle competenze attribuite dall'articolo 20, comma 1, lettera b), e a garanzia del conseguimento di livelli di formazione uniformi sul territorio nazionale e di elevata qualità per un esercizio professionale rispondente agli interessi della collettività e ai principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, il Consiglio nazionale esercita le seguenti attribuzioni:
  - a) promuove, coordina e autorizza l'attività di formazione professionale continua svolta dagli Ordini regionali assicurando criteri uniformi e livelli qualitativi omogenei su tutto il territorio nazionale;
  - b) stabilisce i requisiti e i titoli di cui devono essere in possesso i soggetti terzi che intendono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di formazione professionale continua a favore degli iscritti agli Albi, previo parere vincolante del Ministro della giustizia;
  - c) individua gli standard minimi dei contenuti formativi e deontologici degli eventi e delle iniziative che concorrono al programma formativo;
  - d) stabilisce parametri oggettivi e predeterminati ai fini della valutazione dell'attività formativa proposta e della conseguente determinazione dei crediti da parte degli Ordini regionali;
  - e) verifica che i piani di offerta formativa predisposti dagli Ordini regionali siano conformi agli standard e ai parametri di cui alle lettere c) e d);
  - f) disciplina con propria determinazione, da emanarsi previo parere vincolante del Ministro della giustizia, le modalità per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento degli iscritti all'Albo, per la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione a cura degli Ordini regionali e dei soggetti terzi, nonché quelle di accertamento dell'effettivo assolvimento dell'obbligo formativo.

2. Il Consiglio nazionale promuove la formazione finalizzata all'accesso alla professione giornalistica attraverso l'autorizzazione di apposite strutture, di seguito denominate scuole, come sedi idonee allo svolgimento della pratica giornalistica prevista dall'articolo 34 della presente legge. A tal fine, il Consiglio con propria determinazione, da emanarsi previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, disciplina:

- a) le condizioni e i requisiti ai fini dell'autorizzazione delle scuole di giornalismo;
- b) il contenuto precettivo minimo delle convenzioni che lo stesso Consiglio nazionale può stipulare con le scuole;
- c) gli indirizzi per la didattica e la formazione professionale;
- d) la durata dei corsi di formazione e del relativo carico didattico;
- e) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante;
- f) l'istituzione e le competenze di un Comitato tecnico scientifico avente funzione di consulenza ed assistenza in materia di accesso e formazione professionale, orientamento didattico ed organizzativo delle scuole nonché di verifica per la valutazione di ciascuna scuola sotto il profilo della funzionalità e della rispondenza agli indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal Consiglio stesso;
- g) la vigilanza e le misure da adottare nei confronti delle scuole inadempienti agli obblighi indicati nelle convenzioni o agli indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal Consiglio anche attraverso la previsione di una procedura di revoca dell'autorizzazione, garantendo, ove possibile, il regolare compimento dei corsi formativi autorizzati.

#### Art. 21.

##### Attribuzioni al Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell'Ordine. Adotta, altresì, in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del Consiglio stesso escluse quelle previste nelle lettere a), d) ed e) dell'articolo 20, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.

#### Art. 22.

##### Attribuzioni del presidente

Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, dà disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme.

In caso di sua assenza od impedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 10, secondo e terzo comma.

### CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI

#### Art. 23.

##### Riunioni dei Consigli e del Comitato esecutivo

Per la validità delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio nazionale dell'Ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente.

Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.

#### Art. 24.

##### Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia

Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine.

Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza, degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo tra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.

#### Art. 25.

##### Ineleggibilità

Non sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 9 e 19 i pubblicisti iscritti anche ad altri albi professionali o che siano funzionari dello Stato.

## —TITOLO II— Dell'albo professionale

### CAPO I DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

#### Art. 26.

##### Albo: istituzione

Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale e delle province autonome è istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio.

L'albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altro dei pubblicisti.

I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'Albo di Roma.

#### Art. 27.

##### Albo: contenuto

L'Albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza o il domicilio professionale e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'Albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'Albo.

A ciascun iscritto nell'Albo è rilasciata la tessera.

#### Art. 28.

##### Elenchi speciali

All'Albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalità straniera, e di coloro che, pur non esercitando l'attività di giornalista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici.

Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il Consiglio nazionale dell'Ordine.

#### Art. 29.

##### Iscrizione nell'elenco dei professionisti

Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'età non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica gior-

nalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 31, e l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'art. 32.

Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'Albo. L'iscrizione è deliberata dal componente Consiglio regionale o interregionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine, inutilmente il richiedente può ricorrere al procedimento per l'iscrizione nell'Albo si applica l'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE<sup>1/2</sup>.

### Art. 30.

#### Rigetto della domanda

Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'Albo o al registro dei praticanti dev'essere motivato, e dev'essere notificato all'interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione.

### Art. 31.

#### Modalità di iscrizione nell'elenco dei professionisti

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato di residenza;
- 3) dichiarazione di cui all'articolo 34;
- 4) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli albi professionali.

---

1) *Art. 54, comma 3, lett. b), d. lgs. 59/2010: al secondo comma, le parole da: "entro" a: "iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE".*

2) *Art. 45 (Procedimento per l'iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate)*

1. *La domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate è presentata al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento.*

2. *Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda.*

3. *Il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che il richiedente è stato invitato a comparire davanti al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente.*

4. *Qualora il Consiglio o il Collegio non abbia provveduto sulla domanda di iscrizione nel termine stabilito dal comma 2 del presente articolo, si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

5. *L'iscrizione all'albo o all'elenco speciale per l'esercizio di una professione regolamentata, in mancanza di provvedimento espresso, si perfeziona al momento della scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso.*

6. *Dallo stesso momento decorre il termine, ove previsto, per la notificazione o comunicazione del provvedimento agli aventi diritto.*

7. *I principi contenuti nel presente articolo non si applicano alle disposizioni nazionali di attuazioni di norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni.*

Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali del richiedente si provvede d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine. Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata della interdizione, salvo che, sia intervenuta riabilitazione.

Nel caso di condanna, che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il Consiglio dell'Ordine può concedere la iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole della iscrizione.

#### **Art. 31-bis**

##### **Iscrizione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti**

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35.

#### **Art. 32.**

##### **Prova di idoneità professionale**

L'accertamento dell'idoneità professionale, di cui al precedente articolo 29, consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo.

L'esame dovrà sostenersi in Roma, innanzi ad una Commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell'Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati dal presidente della Corte d'appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumerà le funzioni di presidente della Commissione di esame.

Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali, saranno determinate dal regolamento.

Per lo svolgimento della prova scritta è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) cui sia inibito l'accesso alla memoria secondo le modalità tecniche indicate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia.

#### **Art. 33.**

##### **Registro dei praticanti**

Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di età.

La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 31. Deve essere altresì corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'articolo 34.

Si applica il disposto del comma secondo dell'articolo 31.

Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario altresì avere superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione.

Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una Commissione, composta da 5 membri di cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti tra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumerà le funzioni di presidente della Commissione, sarà scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o interregionale.

Le modalità di svolgimento dell'esame saranno determinate dal regolamento.

Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore.

#### **Art. 34.**

##### **Pratica giornalistica**

La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.

Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull'attività giornalistica svolta, per i fini di cui al comma primo n. 3) del precedente articolo 31.

Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro.

#### **Art. 35.**

##### **Modalità d'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti**

Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti la domanda dev'essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1) 2) e 4) del primo comma dell'articolo 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovano l'attività pubblicistica regolarmente retribuita dai almeno due anni. Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.

#### **Art. 36.**

##### **Giornalisti stranieri**

I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco spe-

ziale di cui all'articolo 28, se abbiano compiuto i 21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratici il trattamento di reciprocità. Tale condizione non è richiesta nei confronti del giornalista straniero, che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico.

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 31 oltre che da una attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente è cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità. Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.

## CAPO II DEI TRASFERIMENTI E DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO

### Art. 37.

#### Trasferimenti

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un Albo. In caso di cambiamento di residenza o domicilio professionale, il giornalista deve chiedere il trasferimento nell'Albo del luogo della nuova residenza o domicilio professionale; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine procede di ufficio alla cancellazioni dall'Albo del giornalista che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione A compreso il luogo della nuova residenza o domicilio professionale, che provvederà ad iscrivere il giornalista nel proprio Albo.

### Art. 38.

#### Cancellazione dall'Albo

Il Consiglio dell'Ordine delibera di ufficio la cancellazione dall'Albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana.

In questo secondo caso, tuttavia, il giornalista è iscritto nell'elenco speciale per gli stranieri, qualora concorrano le condizioni previste dall'articolo 36, e ne faccia domanda.

### Art. 39.

#### Condanna penale

Debbono essere cancellati dall'Albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine o



mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine.

Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell'Ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 48.

#### **Art. 40.**

##### **Cessazione dell'attività professionale**

Il giornalista è cancellato dall'elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell'esclusività professionale.

In tal caso il professionista può essere trasferito nell'elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 35, e ne faccia domanda.

#### **Art. 41.**

##### **Inattività**

È disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione.

Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche; o allo espletamento degli obblighi militari.

Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'Albo, salvo i casi di iscrizione in altro Albo, o di svolgimento d'altra attività continuativa e lucrativa.

#### **Art. 42.**

##### **Reiscrizione**

Il giornalista cancellato dall'Albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna, penale, ai sensi dell'articolo 39, primo comma, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

#### **Art. 43.**

##### **Notificazione delle deliberazioni del Consiglio**

Le deliberazioni del Consiglio regionale o interregionale di cancellazione dall'Albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo 30.

**Art. 44.****Comunicazioni**

Una copia dell'Albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la Cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il Consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e presso il Ministero della giustizia.

Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrà essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia, alla Cancelleria della Corte d'appello, al procuratore generale della stessa Corte d'appello ed al Consiglio nazionale.

**CAPO III****DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA****Art. 45.****Esercizio della professione**

1. Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'Albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave<sup>3</sup>.

**Art. 46.****Direzione dei giornali**

Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa; di cui, al primo comma, dell'articolo 34 devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti, salvo quanto stabilito nel successivo articolo 47<sup>4</sup>. Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione dell'articolo 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.

---

3) La Corte costituzionale con sentenza 21 - 23 marzo 1968 n. 11 (in G.U. 1a s.s. 30/3/1968, n. 84) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, relativa all'ordinamento della professione giornalistica, limitatamente alla sua applicabilità allo straniero al quale sia impedito nel paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana".

4) La Corte costituzionale con sentenza 2 - 10 luglio 1968, n. 98 (in G.U. 1a s.s. 13/7/1968, n. 177) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti".

**Art. 47.****Direzione affidata a persone non iscritta nell'Albo**

La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, può essere affidata a persona non iscritta all'Albo dei giornalisti. Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione o l'annotazione di mutamento ai sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani, o nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli articoli 31, 34 e 35 della presente legge; ed alla contemporanea nomina a vicedirettore del periodico di un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all'articolo 35 della presente legge.

Resta ferma la responsabilità stabilita dalle leggi civili e penali per il direttore non professionista, iscritto a titolo provvisorio nell'albo<sup>5</sup>.

———— TITOLO III ————  
**Della disciplina degli iscritti**

**Art. 48.****Procedimento disciplinare**

Gli iscritti nell'Albo, negli elenchi o nel registro, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'articolo 44.

**Art. 49.****Competenza**

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto l'incolpato.

---

*5) La Corte costituzionale con sentenza 2 - 10 luglio 1968, n. 98 (in G.U. 1a s.s. 13/7/1968, n. 177) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, "la illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della citata legge, nella parte in cui, nell'ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude che possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista iscritto nell'elenco dei professionisti".*

Se l'incolpato è membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

#### Art. 50.

##### Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio dell'Ordine

L'astensione e la ricusazione dei componenti del Consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.

Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale, il presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale. Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

#### Art. 51.

##### Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell'incolpato.

Esse sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'Albo.

#### Art. 52.

##### Avvertimento

L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi e mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri.

Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del Consiglio dell'Ordine.

L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.

Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

**Art. 53.****Censura**

La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

**Art. 54.****Sospensione**

La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale.

**Art. 55.****Radiazione**

La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'Albo, negli elenchi o nel registro.

**Art. 56.****Procedimento**

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio.

Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

**Art. 57.****Provvedimenti disciplinari: notificazione**

I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.

Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.

**Art. 58.****Prescrizione**

L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.

Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento.

La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguir-

si nei modi di cui all'articolo precedente, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.

La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se più sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma può e può essere prolungato oltre la metà.

L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

#### Art. 59.

##### Reiscrizione dei radiati

Il giornalista radiato dall'Albo, dagli elenchi o dal registro a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.

Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda: la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 57.

### TITOLO IV

#### Dei reclami contro le deliberazioni degli organi professionali

#### Art. 60.

##### Ricorso al consiglio nazionale

Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'Albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni.

Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 44 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.

I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16, non hanno effetto sospensivo.

#### Art. 61.

##### Procedimenti disciplinari

Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico ministero. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'articolo 56.

Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57, primo comma.

#### Art. 62.

##### Deliberazioni del Consiglio nazionale

Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'Albo, negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonché in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni, agli interessati, al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione, nonché al procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto ha sede il Consiglio.

#### Art. 63.

##### Azione giudiziaria

Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150<sup>6</sup>.

**(Comma abrogato dal D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)**

Possono proporre il reclamo all'Autorità giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.

#### Art. 64.

**[Articolo abrogato dal D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150]<sup>7</sup>**

#### Art. 65.

**[Articolo abrogato dal D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150]<sup>8</sup>**

---

6) Articolo 27 del D. Lgs. 150/2011: "Le deliberazioni indicate nell'articolo 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

E' competente il tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dei giornalisti presso cui il giornalista è iscritto o dove la elezione contestata si è svolta e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

Presso il tribunale e presso la corte d'appello il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della corte d'appello su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati.

Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

L'ordinanza che accoglie il ricorso può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata".

7) Abrogato dall'articolo 34, comma 31, lettera d), del D. Lgs. 150/2011.

8) Abrogato dall'articolo 34, comma 31, lettera d), del D. Lgs. 150/2011.

## ———— TITOLO V ———— Disposizioni finali e transitorie

### Art. 66.

#### Costituzione dei primi Consigli

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento, di cui all' articolo 73, si dovrà procedere alla elezione dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale.

A tale scopo la Commissione unica per la tenuta degli Albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti, istituita, dall' articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, attualmente in carica provvede alla convocazione dell' assemblea dei giornalisti iscritti, e residenti in ciascuna regione o gruppo di regioni. Il presidente della Corte di appello competente ai sensi dell' articolo 44 provvede, entro cinque giorni dalla convocazione, a nominare il presidente dell' assemblea, scegliendolo fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione all' Albo.

Il presidente dell' assemblea, entro 8 giorni dalla proclamazione, comunica alla Commissione unica i nominativi degli eletti a componenti del Consiglio nazionale.

Il Consiglio regionale o interregionale sarà convocato la prima volta, ai fini della sua costituzione e della elezione delle cariche, a cura, del consigliere che ha riportato maggior numero di voti e, in caso di parità, dal più anziano d' età. La convocazione stessa dovrà aver luogo non oltre i 15 giorni dalla proclamazione.

Il Consiglio nazionale sarà convocato allo stesso scopo dalla Commissione unica, entro 15 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma precedente.

Le spese per le convocazioni, previste ai commi precedenti, faranno carico ai Consigli regionali o interregionali cui si riferiscono.

### Art. 67.

#### Commissione unica Devoluzione

Fino all' insediamento del primo Consiglio nazionale le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge saranno espletate dalla Commissione unica.

Nel periodo intercorrente tra l' entrata in vigore della presente legge e la assunzione delle funzioni da parte dei singoli Consigli regionali o interregionali la Commissione unica non potrà procedere a nuove iscrizioni, salva l' applicazione del disposto dell' articolo 28.

La Commissione unica procede alla iscrizione nell' elenco dei professionisti di quei praticanti che abbiano compiuto diciotto mesi di tirocinio tra l' entrata in vigore della presente legge e l' entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 73.

Fermo restando il disposto del primo comma del presente articolo, regione per regione o per gruppo di regioni le funzioni espletate dalla Commissione unica ai sensi dell' ar-



articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, cessano al momento dell'insediamento del Consiglio regionale o interregionale, il quale, al fine, darà notizia della propria costituzione alla Commissione medesima. Questa, avuta tale notizia, rimetterà a ciascun Consiglio tutte le istanze ad essa presentate per le funzioni previste dal citato decreto, sulle quali non abbia provveduto.

A ciascun Consiglio regionale o interregionale, all'atto del proprio insediamento, debbono essere consegnati i fascicoli personali degli iscritti, di cui al successivo articolo 71. Insediatosi il primo Consiglio nazionale, la Commissione unica cessa dalle proprie funzioni e trasmette al Consiglio medesimo l'attività patrimoniale e l'archivio.

#### **Art. 68.**

##### **Ricorsi**

Contro le deliberazioni della Commissione unica in materia disciplinare e di tenuta dell'Albo dei giornalisti, è ammesso il ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il termine di trenta giorni dalla prima elezione di detto Consiglio se, alla data predetta, non è ancora decorso il termine di cui al precedente articolo 60.

#### **Art. 69.**

##### **Termini di decadenza**

Il termine di decadenza previsto dall'articolo 63, per proporre la domanda innanzi all'Autorità giudiziaria, comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a tale data sia stata già notificata la deliberazione della Commissione unica.

#### **Art. 70.**

##### **Azione giudiziaria**

Spetta alla Corte d'appello di Roma conoscere dei reclami avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, emesse ai sensi dell'articolo 68, e avverso le deliberazioni della Commissione unica per la tutela degli Albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti.

Anche ai giudizi di cui al comma precedente si applicano, per quanto in esso non previsto, le disposizioni degli articoli 64 e 65.

#### **Art. 71.**

##### **Anzianità**

I giornalisti iscritti negli Albi dei professionisti e negli elenchi dei pubblicisti vi rimangono iscritti conservando l'anzianità di cui godono in base al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Le persone iscritte in base al regio decreto predetto negli attuali registri dei praticanti,

o negli elenchi speciali e per stranieri alla data di entrata in vigore della presente legge vengono trasferite, con la rispettiva anzianità, negli elenchi previsti dall'articolo 28. Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Albo anteriormente al 30 novembre 1962, possono essere iscritti dal Consiglio nazionale anche in base ai requisiti previsti dalle leggi precedenti.

#### Art. 72.

##### Personale degli Ordini o del Consiglio nazionale

Per la disciplina giuridica ed economica del personale degli Ordini e del Consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349. Il personale dipendente dalla Commissione unica, in servizio all'atto della cessazione d'attività della stessa, sarà assunto dal Consiglio nazionale, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente.

#### Art. 73.

##### Norme regolamentari

Il Governo provvederà all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

In sede di regolamento e in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, non potrà farsi luogo alla istituzione di circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano almeno 40 giornalisti di cui non meno di 20 professionisti.

#### Art. 74.

##### Abrogazione

Sono abrogati il regio decreto 26 febbraio 1928, numero 384, il decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

#### Art. 75.

##### Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
**4 febbraio 1965, n. 115**

*Regolamento per l'esecuzione della L. 3 febbraio 1963, n. 69,  
sull'ordinamento della professione di giornalista*

——— **TITOLO I** ———  
**Ordine dei giornalisti**

**CAPO I**  
**DEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI**

**Art. 1.**

**Circoscrizioni territoriali**

Le regioni di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed i comuni sede dei Consigli dei relativi Ordini sono determinati come segue:

- 1) Piemonte; sede del consiglio: Torino;
- 2) Valle d'Aosta; sede del consiglio: Aosta;
- 3) Lombardia; sede del consiglio: Milano;
- 4) Veneto; sede del consiglio: Venezia;
- 5) Trentino-Alto Adige; sede del consiglio: Trento;
- 6) Friuli-Venezia Giulia; sede del consiglio: Trieste;
- 7) Liguria; sede del consiglio: Genova;
- 8) Emilia-Romagna; sede del consiglio: Bologna;
- 9) Marche; sede del consiglio: Ancona;
- 10) Toscana; sede del consiglio: Firenze;
- 11) Umbria; sede del consiglio: Perugia;
- 12) Abruzzo; sede del consiglio: L'Aquila;
- 13) Lazio; sede del consiglio: Roma;
- 14) Campania; sede del consiglio: Napoli;
- 15) Calabria; sede del consiglio: Catanzaro;
- 16) Puglia; sede del consiglio: Bari;
- 17) Basilicata; sede del consiglio: Potenza;
- 18) Sicilia; sede del consiglio: Palermo;
- 19) Sardegna; sede del consiglio: Cagliari;
- 20) Molise; sede del consiglio: Campobasso.

**Art. 2.****Modifica delle circoscrizioni territoriali**

Alla modifica delle circoscrizioni territoriali di cui al precedente art. 1 si procede con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti il Consiglio dei Ministri e il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia e uditi in proposito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e i Consigli regionali o interregionali Interessati.

**Art. 3.****Costituzione di nuovi Ordini regionali o interregionali**

Il Ministro per la grazia e giustizia, nel caso di costituzione di un nuovo Ordine regionale o interregionale, provveda alla nomina di un commissario con l'incarico di procedere alla prima formazione dell'Albo e di indire le prime elezioni del Consiglio. Il commissario è scelto tra una terna di giornalisti con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo, all'uopo designati dal Consiglio nazionale dell'Ordine.

Nelle elezioni previste dal comma, precedente, le funzioni di presidente dell'assemblea sono svolte dal commissario.

**Art. 4.****Fusione di Ordini**

Qualora in un Ordine regionale o interregionale venga a mancare il numero minimo di professionisti o di pubblicisti indicato nell'art. 73 della legge, può essere disposta la fusione con altro Ordine, osservate le forme previste dal precedente art. 2.

**Art. 5.****Assemblea per l'elezione del Consigli regionali o interregionali - Durata**

L'avviso di convocazione dell'assemblea per la elezione del Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine e del relativo collegio dei revisori dei conti è inviato con lettera raccomandata dal presidente del Consiglio regionale o interregionale, almeno 15 giorni prima, a tutti gli iscritti negli elenchi dell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, e deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, del luogo, dei giorni e delle ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione, nonché del seggio o sezione di seggio presso il quale ciascun elettore esercita il proprio diritto di voto.

Nello stesso avviso il presidente provvede a fissare, per la eventuale votazione di ballottaggio di cui all'art. 6, quarto comma, della legge, una data che dovrà cadere in un giorno compreso entro gli otto successivi alla prima votazione, nell'ipotesi che questa risulti valida a norma dell'art. 4, ultimo comma, della legge, e, nell'ipotesi che questa non risulti valida, un'altra data in un giorno compreso negli otto successivi alla seconda votazione. Per coloro che non siano in regola con il pagamento dei contributi previsti dagli articoli

11, lettera h) e 20, lettera f) della legge, l'avviso di cui al comma precedente deve contenere l'invito a provvedere al pagamento dei contributi dovuti, senza ritardo e, in ogni caso, prima della chiusura delle votazioni relative alla, eventuale seconda convocazione.

#### **Art. 6.**

##### **Assemblea per l'elezione dei Consigli regionali o interregionali dell'Ordine - Sede**

Per la elezione dei componenti e dei revisori dei conti dei consigli regionali o interregionali, i consigli stessi istituiscono uno o più seggi elettorali, in considerazione del numero complessivo degli iscritti nei rispettivi elenchi sei mesi prima della data delle elezioni. Possono essere istituiti due seggi elettorali per i primi 500 iscritti ed un ulteriore seggio per ogni successiva quota di 500 iscritti; seggi elettorali, fino ad un massimo di due, possono essere istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, ove nei centri vicini risiedano almeno 50 iscritti e possono, altresì, essere istituite, presso ciascun seggio elettorale, più sezioni. Nei seggi istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, le funzioni esercitate, ai sensi dell'art. 5 della legge, dal presidente e dal segretario dell'Ordine sono svolte da consiglieri designati dal presidente del consiglio interessato.

#### **Art. 7.**

##### **Elettorato passivo**

L'anzianità di iscrizione richiesta dall'art. 3 della legge, per la elezione dei componenti dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale dell'Ordine, si computa con riferimento alla data stabilita per la convocazione dell'assemblea elettorale.

#### **Art. 8.**

##### **Schede di votazione**

Le schede, predisposte in unico modello col timbro del Consiglio dell'Ordine, debbono essere, immediatamente prima dell'inizio delle votazioni, firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 5, primo comma, del presente regolamento.

Le schede per le elezioni dei professionisti e per le elezioni dei pubblicisti debbono essere di colore diverso e contenere in alto l'indicazione del numero dei componenti il Consiglio ed in basso, distintamente, la indicazione del numero dei componenti il Collegio dei revisori dei conti da eleggere.

#### **Art. 9.**

##### **Seggio elettorale**

Cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di votazione, il presidente del Consiglio regionale o interregionale dispone la compilazione di distinti elenchi dei profes-

sionisti e dei pubblicisti aventi diritto al voto.

Gli elenchi devono contenere per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, data di iscrizione nel relativo elenco dell'Albo nonché l'indicazione che il medesimo è in regola col pagamento dei contributi.

Il seggio, a cura del presidente del Consiglio, deve essere istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

In caso di assenza, il presidente ed il segretario del seggio sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori e da un altro consigliere designato dal presidente del Consiglio regionale o interregionale.

I componenti di ogni seggio debbono essere compresi nei relativi elenchi degli elettori, in regola con i pagamenti.

#### **Art. 10.**

##### **Identificazione dell'elettore**

L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale da compiersi mediante l'esibizione della tessera personale di cui all'art. 30 del presente regolamento o di altro documento di identificazione, ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

Gli iscritti negli elenchi dell'Albo non in regola con il pagamento dei contributi di cui agli articoli 11, lettera h) e 20 lettera f) della legge, sono ammessi a votare su presentazione di un certificato attestante l'avvenuto pagamento.

#### **Art. 11.**

##### **Votazione**

L'elettore, ritirata la scheda, provvede immediatamente alla sua compilazione, nella parte della sala a ciò destinata, in modo tale da assicurare la segretezza del voto quindi la chiude inumidendone la parte gommata e la riconsegna al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

Dell'avvenuta votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori il quale appone la propria Urina accanto al nome del votante nel rispettivo elenco degli elettori. Per i votanti di cui al secondo comma del precedente articolo viene altresì presa nota dell'avvenuto pagamento dei contributi; i certificati relativi sono allegati al verbale delle operazioni elettorali.

Il numero di ore fissato, per le operazioni di votazione, dall'art. 6, secondo comma, della legge può, ove il numero degli aventi diritto al voto lo riveli opportuno, essere suddiviso tra due giorni consecutivi e la relativa indicazione è contenuta nell'avviso di convocazione.

Tanto nel primo che nel secondo giorno sono ammessi a votare gli elettori che, alla scadenza dell'orario, si trovino nella sala.

Dopo le votazioni del primo giorno, le urne contenenti le schede votate vengono sigillate e, il giorno successivo, riaperte alla presenza di un notaio.

#### Art. 12.

##### Validità dell'assemblea

Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, accerta distintamente per i professionisti ed i pubblicisti il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti risultanti dai rispettivi elenchi.

Qualora, in prima convocazione, il numero dei votanti professionisti o pubblicisti risulti inferiore alla metà degli elettori aventi diritto al voto, il presidente non procede allo spoglio delle schede, ma le chiude in un plico sigillato. Dichiarata, quindi, non valida l'assemblea e rinvia le operazioni elettorali in seconda convocazione.

Nel caso in cui soltanto il numero dei votanti professionisti, o quello dei pubblicisti, risulti non inferiore alla metà di coloro che in base ai rispettivi elenchi hanno diritto al voto, il presidente del seggio provvede unicamente allo spoglio delle relative schede. Per gli iscritti nell'altro elenco rinvia la votazione in seconda convocazione, dopo aver chiuso in plico sigillato le relative schede.

In seconda convocazione e nella votazione per il ballottaggio il presidente del seggio accerta unicamente il numero dei votanti professionisti e pubblicisti.

#### Art. 13.

##### Scrutinio

Accertata la validità dell'assemblea, il presidente del seggio dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere svolte pubblicamente e senza interruzione.

Sono considerate nulle le schede diverse da quelle previste dall'art. 8 del presente regolamento o che contengano segni o indicazioni destinati a far riconoscere il votante. Sono nulli i voti relativi ai giornalisti non in possesso dei requisiti prescritti, nonché quelli eccedenti il numero dei candidati da eleggere.

Terminato lo spoglio delle schede, il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, le graduatorie dei professionisti e dei pubblicisti: in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione nel rispettivo elenco e, tra coloro che abbiano eguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

Il presidente del seggio proclama eletti, nell'ordine delle rispettive graduatorie, sei professionisti e tre pubblicisti per il Consiglio e due professionisti ed un pubblicista per il Collegio dei revisori dei conti, che abbiano conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, quarto comma, della legge, il presidente del seggio determina, sulla base delle graduatorie, per quanti candidati debba procedersi, alla data all'uopo fissata nell'avviso di convocazione, a votazione di ballottaggio.

Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni ed all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario medesimo.

#### **Art. 14.**

##### **Elezione del Collegio dei revisori dei conti**

L'elezione del Collegio dei revisori dei conti, nella composizione indicata dal quinto comma, dell'art. 13 del presente regolamento, ha luogo secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti, in quanto applicabili.

#### **Art. 15.**

##### **Comunicazione dell'esito delle elezioni**

Il presidente dell'assemblea, immediatamente dopo l'avvenuta proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione delle graduatorie e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio regionale o Interregionale.

## **CAPO II DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE**

#### **Art. 16.**

##### **Elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti**

Quaranta giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale il presidente fissa il giorno in cui dovranno aver luogo le elezioni e ne dà immediata comunicazione ai presidenti dei Consigli regionali e interregionali.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee per l'elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti di cui all'art. 16 della legge sono inviati, per ciascun Ordine regionale o interregionale, dai rispettivi presidenti a norma dell'art. 5 del presente regolamento.

Il numero dei componenti del Consiglio nazionale che ciascun Ordine elegge viene stabilito dal rispettivo presidente sulla base del numero dei professionisti e dei pubblicitari che risultano iscritti nei rispettivi elenchi dell'Albo alla data di invio dell'avviso di convocazione della assemblea elettorale, e secondo il disposto dell'art. 16 della legge. Il numero dei consiglieri da eleggere deve essere indicato nelle schede di votazione.



L'elezione avviene secondo le disposizioni degli articoli 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

#### **Art. 17.**

##### **Reclamo contro le operazioni elettorali**

I reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli regionali o Interregionali e dal Consiglio nazionale dell'Ordine, previsti dagli articoli 8 e 16 della legge, sono regolati dagli articoli 59 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

#### **Art. 18.**

##### **Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio regionale o interregionale e del Collegio dei revisori dei conti - Sostituzione - Rinnovo della elezione.**

Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo proposto contro la elezione di singoli componenti di un Consiglio regionale o interregionale, invita detto Consiglio a provvedere, a norma dell'art. 7, comma secondo della legge, alla sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta, e che seguono nell'ordine, se l'elezione è avvenuta senza ballottaggio; i candidati che seguono nella graduatoria, nel secondo caso.

In mancanza di tali candidati, il Consiglio nazionale fissa, con la osservanza del termine previsto dall'art. 8, secondo comma, della legge, la data per la rinnovazione da parte del Consiglio regionale o interregionale della elezione dichiarata nulla.

La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

In caso di accoglimento da parte del Consiglio nazionale del reclamo proposto contro l'elezione di componenti del Collegio dei revisori dei conti di un ordine regionale o interregionale, si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.

#### **Art. 19.**

##### **Rinnovo delle elezioni del Consiglio regionale o interregionale**

Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo che investa la elezione di tutto il Consiglio regionale o interregionale, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio interessato ed ai ricorrenti. Provvede altresì a fare analogha comunicazione al Ministro per la Grazia e Giustizia, indicando una terna di nomi di giornalisti professionisti per la nomina del commissario straordinario.

Il Ministro per la Grazia e Giustizia nomina il commissario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio nazionale ed al commissario stesso.

Il Consiglio nazionale fissa, con l'osservanza del termine previsto dall'art. 8, ultimo comma, della legge, la data delle nuove elezioni e ne dà immediata comunicazione al

commissario straordinario, il quale provvede alla convocazione dell'assemblea per la rinnovazione del Consiglio con le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento.

Qualora il Consiglio nazionale, nell'ipotesi prevista dal primo comma, dichiarerà nulla anche l'elezione dei componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ordine regionale o interregionale, il commissario straordinario provvede alla sostituzione di detti componenti o alla rinnovazione dell'elezione a norma dell'articolo precedente.

#### **Art. 20.**

##### **Rinnovo delle elezioni per il Consiglio nazionale**

Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo proposto a norma dell'art. 16 della legge contro la elezione di propri componenti, invita il competente Consiglio regionale o interregionale a provvedere al rinnovo della elezione dichiarata nulla, fissando a tal fine un termine a norma dello stesso art. 16.

L'elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

#### **Art. 20-bis.**

##### **Attribuzioni del Consiglio Nazionale**

Il Consiglio nazionale, in relazione alla attività di cui alla lettera b) dell'art. 20 della legge:

a) riunisce i presidenti e i vicepresidenti dei consigli regionali e interregionali tutte le volte che lo ritenga opportuno per il coordinamento delle rispettive iniziative ed attività, anche al fine di promuovere l'istituzione della Scuola nazionale di giornalismo, alla quale sovrintende;

b) collabora, direttamente o di concerto con i Consigli regionali o interregionali, con Università, Facoltà o Scuole nazionali universitarie e non universitarie di giornalismo ai fini della organizzazione dei programmi e degli esami per la migliore formazione e specializzazione professionale dei giornalisti.

Il Consiglio nazionale, inoltre, per contribuire alla concordanza degli indirizzi giurisprudenziali e per la migliore tutela della categoria, cura il massimario delle proprie deliberazioni e di quelle dei consigli regionali o interregionali e provvede annualmente alla pubblicazione, in un unico Albo nazionale, dei singoli Albi regionali o interregionali.

#### **Art. 20-ter.**

##### **Commissioni del Consiglio Nazionale**

Per l'esercizio delle funzioni cui è preposto, il Consiglio nazionale si avvale, in sede consultiva o referente, delle seguenti commissioni:

- a) commissione giuridica, composta da sette consiglieri nazionali, con funzioni consultive, competente - con riferimento all'attività di studio in funzione dei compiti di cui alla lettera a) dell'art. 20 della legge - sulle iniziative dirette alla tutela delle attribuzioni, della dignità e dell'esercizio della professione, alla salvaguardia della libertà di stampa ed alla determinazione degli onorari, diritti e relative tariffe;
- b) commissione istruttoria per i ricorsi, composta da sette consiglieri nazionali, con funzioni istruttorie o referenti sui ricorsi avverso le delibere dei consigli degli Ordini di cui all'art. 20, lettera d), della legge;
- c) commissione per le attività culturali e professionali, composta da sette consiglieri nazionali, con funzioni consultive per tutte le attività o iniziative intese a favorire la migliore qualificazione culturale e professionale del giornalista;
- d) commissione amministrativa, composta da cinque consiglieri nazionali, con funzioni consultive per le questioni tecniche concernenti l'assetto patrimoniale e la gestione amministrativa del Consiglio nazionale.

Le commissioni durano in carica un anno e i loro componenti sono rieleggibili.

### CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI

#### Art. 21.

**Durata in carica del Consiglio nazionale, del Consiglio regionale o interregionale e del Collegio dei revisori dei conti.**

Il termine triennale previsto dagli articoli 7, primo comma, 12, ultimo comma, e 17 primo comma, della legge, per la durata in carica dei componenti, rispettivamente, il Consiglio regionale o Interregionale, il Collegio dei revisori dei conti e il Consiglio nazionale, decorre dalla data di insediamento di detti organi.

#### Art. 22.

**Riunione del Consiglio regionale o interregionale per la elezione delle cariche**

Entro otto giorni dalla proclamazione, il presidente del Consiglio uscente ovvero, nei casi previsti dall'art. 24 della legge e dall'art. 19 del presente regolamento, il commissario straordinario, convoca il nuovo Consiglio per l'elezione delle cariche indicate dall'art. 9 della legge.

La riunione è presieduta dal membro più anziano per iscrizione negli elenchi dell'Albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro che ha minore anzianità di iscrizione e, in caso di pari anzianità, dal più giovane per età.

Le elezioni per le varie cariche hanno luogo separatamente con votazione segreta. Alla riunione si applicano le disposizioni dell'art. 23 della legge.

#### **Art. 23.**

##### **Dichiarazione delle cause di ineleggibilità**

Il pubblicista eletto alla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale che si trovi in una delle condizioni d'ineleggibilità previste dall'art. 25 della legge, deve renderne edotto il Consiglio nella riunione prevista dall'articolo precedente prima dell'inizio delle operazioni di votazione.

#### **Art. 24.**

##### **Riunione del Consiglio nazionale per l'elezione delle cariche**

Per l'elezione, in seno al Consiglio nazionale dell'Ordine, delle cariche previste dall'art. 19 della legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 22 e 23 del presente regolamento.

#### **Art. 25.**

##### **Revisori dei conti presso il Consiglio nazionale dell'Ordine**

Ad esercitare le funzioni di revisori dei conti presso il Consiglio nazionale dell'Ordine di cui all'art. 19, terzo comma, della legge sono designati due professionisti ed un pubblicista, iscritti negli elenchi di tre distinti Ordini regionali o interregionali.

Il collegio dei revisori dei conti, all'atto dell'insediamento, elegge il proprio presidente. Il collegio dei revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio nazionale e del comitato esecutivo.

#### **Art. 26.**

##### **Verbale delle sedute**

Il segretario redige processo verbale delle sedute. Il processo verbale deve contenere:

- a) il numero del verbale, il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
- b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
- c) l'ordine del giorno della seduta, l'indicazione delle materie esaminate e dei provvedimenti adottati;
- d) le firme del presidente e delle segretarie.

#### **Art. 27.**

##### **Quote annuali - Contributi**

Il Consiglio nazionale dell'Ordine stabilisce, con deliberazione da adottarsi entro il mese di dicembre di ciascun anno, la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti

negli elenchi dell'Albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, nonché la misura dei diritti dovuti per le altre prestazioni ad esso richieste.

Con le modalità di cui al comma precedente, il Consiglio regionale o interregionale provvede a stabilire la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti negli elenchi dell'Albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, ed a determinare la misura dei contributi per l'iscrizione nell'Albo e nel registro dei praticanti, nonché la misura dei diritti per il rilascio delle tessere e dei certificati e per le altre prestazioni.

#### **Art. 28.**

##### **Quote annuali - Riduzione**

Le quote annuali dovute, a norma degli articoli 11, lettera h), e 20 lettera f) della legge, ai Consigli regionali o interregionali e al Consiglio nazionale dell'Ordine sono ridotte alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.

#### **Art. 29.**

##### **Riscossione delle quote annuali**

Le quote annuali previste dagli articoli 11 lettera h) e 20, lettera f) della legge, debbono essere versate in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno. I nuovi iscritti corrispondono le quote per l'anno in corso al momento dell'iscrizione.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine può delegare alla riscossione delle quote di cui all'art. 20, lettera f) della legge, i Consigli regionali o interregionali che, in tal caso, sono tenuti a rimetterne l'importo al Consiglio nazionale entro il successivo mese di febbraio.

## ———— **TITOLO II** ———— **Dell'Albo professionale**

#### **Art. 30.**

##### **Albo - Revisione - Comunicazione**

Il Consiglio regionale o interregionale provvede alla tenuta dell'Albo e deve almeno ogni anno curarne la revisione.

Il Consiglio provvede al deposito dell'Albo, a norma dell'art. 44, primo comma della legge, e trasmette annualmente copia dell'Albo stesso al procuratore generale della Corte di appello, ai presidenti dei Tribunali ed ai procuratori della Repubblica del distretto nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine.

Il presidente del Consiglio regionale o interregionale rilascia a ciascun iscritto negli elenchi dell'Albo, in regola con il pagamento delle quote annuali, a richiesta ed a spese

dell'interessato, una tessera di riconoscimento.

La tessera è firmata dal presidente e dal segretario del Consiglio e deve essere munita di fotografia recante il timbro a secco dell'Ordine.

Il Consiglio dispone il ritiro della tessera quando l'iscritto venga cancellato dall'Albo.

### Art. 31.

#### Domanda di iscrizione

Le domande di iscrizione negli elenchi dell'Albo, negli elenchi speciali di cui all'art. 28 della legge e nel registro dei praticanti, debbono essere redatte in carta dal bollo ed essere corredate dall'attestazione di versamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 204, lettera a), della tabella allegato A al vigente testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

Alla domanda di iscrizione deve essere, altresì, allegata la ricevuta di versamento, al Consiglio regionale o interregionale, dei contributi previsti dall'art. 11, lettera h) della legge.

### Art. 32.

#### Modalità d'iscrizione nell'elenco speciale dei direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico professionale o scientifico.

Per l'iscrizione nell'elenco speciale dei direttori responsabili delle pubblicazioni di cui all'art. 28 della legge è richiesto il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

La domanda di iscrizione è diretta al Consiglio regionale o interregionale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Alla domanda devono essere allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al primo comma ed una dichiarazione nella quale risultino dettagliatamente precisati, agli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 28 della legge, gli elementi occorrenti alla determinazione della natura specializzata della pubblicazione stessa.

Non è conosciuta la contemporanea iscrizione in più di un elenco speciale il Consiglio regionale o interregionale rilascia al richiedente, ai fini della registrazione, un certificato nel quale viene specificamente indicato il carattere della pubblicazione per la quale è stata disposta l'iscrizione del direttore nell'elenco speciale.

Il Consiglio provvede alla cancellazione dall'elenco speciale, sentito l'interessato, nel caso in cui vengano a cessare i requisiti di cui al primo comma, nonché in caso di decadenza della registrazione, a norma dell'art. 7 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, di mutamento intervenuto nella natura della pubblicazione ovvero quando l'iscritto sia sostituito nella direzione responsabile della pubblicazione stessa.

Le cancellazioni per i motivi di cui al precedente comma sono comunicate dal Consiglio regionale o interregionale ai tribunali compresi nella propria circoscrizione, per gli adempimenti di competenza.

### **Art. 33.**

#### **Modalità di iscrizione nell'elenco speciale dei giornalisti stranieri**

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 23 della legge, il giornalista straniero deve presentare i documenti previsti dal secondo comma dell'art. 36 della legge, e deve altresì comprovare il possesso della qualificazione professionale mediante esibizione, al Consiglio regionale o interregionale di residenza, di una documentazione da cui risulti che il richiedente abbia esercitato la professione giornalistica in conformità alle leggi dello Stato di appartenenza.

### **Art. 34.**

#### **Modalità di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti Documentazione**

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, la documentazione prevista dall'art. 35 della legge deve contenere elementi circa l'effettivo svolgimento dell'attività giornalistica nell'ultimo biennio.

Coloro che esplicano la propria attività con corrispondenze o articoli non firmati debbono allegare alla domanda, unitamente ai giornali e periodici previsti dall'art. 35 della legge, ogni documentazione, ivi compresa l'attestazione del direttore della pubblicazione, atta a dimostrare in modo certo l'effettiva redazione di dette corrispondenze o articoli.

I collaboratori dei servizi giornalistici della radio televisione, delle agenzie di stampa e dei cinegiornali, i quali non siano in grado di allegare alla domanda i giornali e periodici previsti dall'art. 35 della legge, debbono comprovare, con idonea documentazione ovvero mediante l'attestazione del direttore del rispettivo servizio giornalistico, la concreta ed il Consiglio regionale o interregionale può richiedere gli ulteriori elementi che riterrà opportuni in merito all'esercizio dell'attività giornalistica da parte degli interessati.

Coloro i quali svolgono attività di tele-cine-foto operatori per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, devono allegare alla domanda la necessaria documentazione e l'attestazione del direttore prevista dall'art. 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

Il Consiglio regionale o interregionale può richiedere gli ulteriori elementi che riterrà opportuni in merito all'esercizio dell'attività giornalistica da parte degli interessati.

**Art. 35.****Registro dei praticanti**

Il registro dei praticanti di cui all'art. 33 della legge è istituito presso ogni Ordine regionale o interregionale.

Il registro deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo del praticante, la data d'iscrizione, il titolo in base al quale è avvenuta nonché la pubblicazione o servizio giornalistico presso il quale viene svolta la pratica giornalistica.

**Art. 36.****Iscrizione nel registro dei praticanti**

Coloro che intendano essere iscritti nel registro dei praticanti debbono, all'inizio delle attività previste dall'art. 31 della legge, inoltrare al Consiglio regionale o interregionale di residenza domanda di iscrizione, allegando, oltre i documenti previsti dal secondo comma dell'art. 33 della legge, la dichiarazione del direttore dell'organo di stampa comprovante l'effettivo inizio della pratica.

Essi debbono, inoltre, presentare il titolo di studio previsto dall'ultimo comma dell'art. 33 della legge oppure dichiarare nella domanda che intendono sostenere l'esame di cultura generale di cui al quarto comma del medesimo art. 33.

Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico è tenuto, a richiesta dell'interessato, al tempestivo rilascio della dichiarazione di cui al primo comma.

**Art. 37.****Esame di cultura generale**

Le prove dell'esame previsto dall'art. 33 quarto comma, della legge, per la iscrizione nel registro dei praticanti, sono, scritte e orali.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un argomento di interesse attuale scelto dal candidato tra quelli indicati, in numero di quattro, dalla Commissione esaminatrice su materie diverse.

Il candidato, nella prova scritta, deve soprattutto dimostrare di possedere la formazione culturale generale indispensabile per chi intende avviarsi all'esercizio dell'attività giornalistica.

Per l'espletamento della prova scritta sono assegnate al candidato tre ore.

La prova orale consiste in una conversazione su argomenti di cultura generale che presentino carattere di attualità. In particolare, è richiesta la conoscenza dei seguenti argomenti e materie:

- a) principi di diritto costituzionale;
- b) nozioni di storia del ventesimo secolo;



- c) problemi ed orientamenti della politica italiana del dopoguerra;
- d) elementi di geopolitica;
- e) il sindacalismo ieri ed oggi;
- f) orientamenti della letteratura e dell'arte contemporanee;
- g) storia del giornalismo ed ordinamento della professione;
- h) fonti di informazione italiane e straniere (agenzie di stampa, giornali, etc.) e principali mezzi bibliografici di consultazione e ricerca;
- i) i più importanti avvenimenti che hanno fornito materia ai giornali negli ultimi 12 mesi.

### **Art. 38.**

#### **Esame di cultura generale - Sessioni e Commissioni**

Il Consiglio nazionale dell'Ordine, con deliberazione da adottarsi entro il mese di ottobre di ogni anno, stabilisce il giorno in cui, nei mesi di gennaio, di maggio e di settembre dell'anno successivo, dovrà aver luogo la prova scritta. La deliberazione è immediatamente comunicata a tutti i Consigli regionali o interregionali.

Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, il Consiglio regionale o interregionale richiede al locale provveditore agli studi la nomina del membro, scelto tra gli insegnanti di ruolo di materie letterarie nella scuola media superiore, che assumerà le funzioni di presidente della Commissione, e provvede alla nomina degli altri membri con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 33 della legge.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente si provvede alla nomina di componenti supplenti in numero eguale a quello degli effettivi ed aventi i medesimi requisiti. Le funzioni di segretario presso ciascuna Commissione sono esercitate da un professionista o da un pubblicitista, Iscritto da cinque anni nel rispettivo elenco dell'Albo, nominato dal Consiglio regionale o interregionale.

Il segretario si avvale per i suoi lavori della segreteria del Consiglio dell'Ordine.

### **Art. 39.**

#### **Ammissione all'esame di cultura generale**

I candidati all'esame di cultura generale debbono sostenere la prova davanti alla Commissione esaminatrice istituita presso il Consiglio regionale o interregionale nella cui circoscrizione il praticante ha la residenza. I residenti all'estero debbono sostenere l'esame davanti alla Commissione esaminatrice istituita presso il Consiglio interregionale dell'Ordine che ha sede in Roma.

Il segretario del Consiglio regionale o interregionale invia ad ogni praticante che abbia presentato la dichiarazione prevista dal secondo comma del precedente art. 36 la comunicazione dell'ammissione all'esame, e del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi

per la prova scritta, con lettera raccomandata spedita almeno 20 giorni prima di tale data. Per essere ammessi all'esame i candidati debbono comprovare di aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data stabilita per lo svolgimento della prova scritta.

#### **Art. 40.**

##### **Modalità di ammissione e svolgimento dell'esame di cultura generale**

Per lo svolgimento dell'esame di cultura, generale si osservano le disposizioni degli articoli 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del presente regolamento, in quanto applicabili. L'elenco dei candidati dichiarati idonei, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è depositato senza ritardo presso il Consiglio regionale o interregionale, il quale provvede nei dieci giorni successivi, previo accertamento dell'esistenza degli altri requisiti richiesti dall'art. 31, secondo comma, della legge, ad iscrivere il richiedente nel registro dei praticanti dandogliene immediata comunicazione.

#### **Art. 41.**

##### **Pratica - Decorrenza e durata**

La pratica, nell'ambito dei tre anni di iscrizione nel registro, deve essere continuativa ed effettiva: del periodo di interruzione dipendente da cause di forza maggiore non si tiene conto agli effetti della decorrenza del termine di cui all'art. 34, ultimo comma, della legge.

Decorso un triennio di iscrizione nel registro, il Consiglio regionale o interregionale, sentito l'interessato, delibera la cancellazione del praticante. La deliberazione è notificata entro 10 giorni all'interessato ed al direttore o ai direttori delle pubblicazioni o dei servizi giornalistici presso i quali è svolta la pratica.

La pratica giornalistica si effettua continuamente ed attraverso un'effettiva attività nei quadri organici dei servizi redazionali centrali degli organismi giornalistici previsti dall'art. 34 della legge.

Il praticantato può svolgersi per un periodo non superiore ai 16 mesi anche presso la redazione distaccata di uno dei suddetti organismi giornalistici quando la responsabilità della redazione distaccata sia affidata ad un redattore professionista.

Le modalità di svolgimento del praticantato, concordate ai fini della migliore formazione professionale degli aspiranti giornalisti fra gli organismi professionali e quelli editoriali, sono fissate dal Consiglio nazionale.

Può essere, ammesso a sostenere l'esame di idoneità professionale di cui all'art. 32 della legge il cittadino italiano che abbia svolto la pratica giornalistica presso pubblicazioni italiane edile all'estero o pubblicazioni estere aventi caratteristiche analoghe alle pubblicazioni previste dall'art. 34 della legge, e ciò anche se il praticantato sia stato svolto prima dell'acquisto della cittadinanza italiana.

**Art. 42.****Divieto di iscrizione in più registri  
Trasferimenti - Comunicazioni**

Il praticante non può essere contemporaneamente iscritto in più registri.

Il praticante è tenuto a comunicare immediatamente al relativo Consiglio regionale o interregionale ogni variazione intervenuta nel corso dello svolgimento della pratica.

In caso di cambiamento di residenza del praticante si osservano le disposizioni degli articoli 37 della legge e 56 del presente regolamento, in quanto applicabili.

Il Consiglio, nel caso in cui il praticante svolga l'attività giornalistica presso una pubblicazione od un servizio giornalistico avente sede nella circoscrizione di altro Ordine, provvede a comunicare a questo ultimo le indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 35 del presente regolamento.

**Art. 43.****Dichiarazione di compiuta pratica**

La dichiarazione di cui all'art. 34, secondo comma, della legge consiste in una indicazione motivata dell'attività svolta e non deve contenere alcun giudizio sulla idoneità professionale del praticante.

Ove la pratica sia stata svolta presso più pubblicazioni, la dichiarazione è rilasciata dai direttori delle pubblicazioni o dei servizi giornalistici presso cui il praticante ha svolto la sua attività.

Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico è tenuto, a richiesta dell'interessato, all'immediato rilascio della dichiarazione. Ove il direttore, senza giustificato motivo, ometta o ritardi l'adempimento di tale obbligo il Consiglio regionale o interregionale competente, informato tempestivamente dall'interessato, adotta le iniziative del caso per il rilascio della dichiarazione, ricorrendone le condizioni.

È fatta, comunque, salva - ove ne ricorrano gli estremi - l'azione disciplinare prevista dall'art. 48 della legge.

**Art. 44.****Prova di idoneità professionale**

1. La prova scritta prevista dall'art. 32, primo comma, della legge, consiste:

- a) nello svolgimento di una prova di sintesi di un articolo o di altro testo scelto dal candidato tra quelli forniti dalla commissione in un massimo di 30 righe di 60 caratteri ciascuna, per un totale di 1.800 caratteri compresi gli spazi;
- b) nello svolgimento di una prova di attualità e di cultura politico-economico-sociale riguardanti l'esercizio della professione mediante questionari articolati in domande di cui il candidato è tenuto a rispondere per iscritto;

- c) nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli, in numero non inferiore a sei (interni, esteri, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura- spettacolo) proposti dalla commissione, anche sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita.
- Tale articolo non deve superare le 45 righe da 60 caratteri ciascuna per un totale di 2.700 caratteri compresi gli spazi;
2. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza dei principi dell'etica professionale, delle norme giuridiche attinenti al giornalismo e specificamente delle tecniche e pratiche inerenti all'esercizio della professione. In particolare, è richiesta la conoscenza delle seguenti materie:
- a) elementi di storia del giornalismo;
  - b) elementi di sociologia e di psicologia dell'opinione pubblica;
  - c) tecnica e pratica del giornalismo: elementi teorici e tecnici fondamentali; esercitazione di pratica giornalistica;
  - d) norme giuridiche attinenti al giornalismo: elementi di diritto pubblico; ordinamento giuridico della professione di giornalista e norme contrattuali e previdenziali; norme amministrative e penali concernenti la stampa; elementi di legislazione sul diritto d'autore;
  - e) etica professionale;
  - f) i media nel sistema economico italiano.
3. Lo svolgimento della prova orale comprende anche la discussione di un argomento di attualità, liberamente scelto dal candidato, nel settore della politica interna, della politica estera, dell'economia, del costume, dell'arte, dello spettacolo, dello sport, della moda o in qualsiasi altro campo specifico nel quale egli abbia acquisito una particolare conoscenza professionale durante il praticantato. Analoga scelta può essere compiuta dal candidato nella materia delle norme giuridiche attinenti al giornalismo. L'argomento o gli argomenti prescelti, compendati in un breve sommario, debbono essere comunicati alla commissione almeno tre giorni prima della prova, e da essi può prendere l'avvio il colloquio allo scopo sia di mettere il candidato a suo completo agio sia di valutarne le capacità di ricerca e di indagine, di attitudine alla inchiesta e di acume critico, di discernimento e di sintesi.
4. A conclusione della prova orale il presidente comunica al candidato il giudizio della commissione sulla prova scritta e, a richiesta del candidato, gli mostra l'elaborato sottolineandone in breve i limiti e/o i pregi e/o fornendo eventuali chiarimenti.

**Art. 44-bis.****Svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici  
[personal computer]**

1. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 44 è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) nella disponibilità dei candidati, o eventualmente forniti dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, in cui sia inibito l'accesso a qualunque memoria che non sia preposta alle funzionalità dell'elaboratore necessarie per l'effettuazione della prova, nonché a qualunque dispositivo di comunicazione con l'esterno e il cui programma di videoscrittura, fornito dalla commissione su supporto informatico privo di qualsiasi altro dato al fine di garantire l'anonimato dell'elaborato, assicuri uniformità di carattere e di spaziatura.
2. Le modalità tecniche richieste per gli adempimenti di cui al comma 1 sono indicate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, inserito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 2008, n. 16.

**Art. 45.****Sessioni e commissioni**

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il mese di febbraio e di agosto di ciascun anno, provvede ad indire le due sessioni della prova di idoneità professionale che si svolgono rispettivamente nei mesi di aprile e di ottobre, fissando all'uopo, per ciascuna sessione, il giorno della prova scritta e il termine di presentazione delle domande di ammissione.
2. Almeno quaranta giorni prima della data fissata per la prova scritta, il Consiglio nazionale richiede al presidente della corte di appello di Roma la nomina, a norma dell'art. 32 della legge, dei due magistrati chiamati a far parte della commissione esaminatrice e, almeno venti giorni prima, provvede a nominare gli altri cinque componenti tra i giornalisti professionisti, iscritti nel relativo elenco da non meno di dieci anni, non facenti parte del Consiglio nazionale o di consigli regionali o interregionali dell'Ordine, dei quali almeno quattro esercitino la propria attività presso quotidiani, periodici, agenzie di stampa di cui all'art. 34 della legge e presso un servizio giornalistico radio-televisivo, in ragione di uno per ciascuno di detti settori di attività.
3. Con gli stessi criteri di cui al comma precedente si provvede alla nomina di componenti supplenti in numero eguale a quello degli effettivi.
4. Ogni consiglio regionale o interregionale formula, all'inizio di ogni anno, l'elenco dei giornalisti professionisti che abbiano dichiarato la loro disponibilità a far parte delle commissioni d'esami e lo trasmette, entro e non oltre il 1° febbraio, al Consiglio nazionale dell'Ordine, corredando ciascun nominativo di un breve curriculum professionale.

5. I giornalisti componenti la commissione d'esame sono nominati dal Consiglio nazionale, sulla base delle proposte congiunte formulate dal Consiglio dell'Ordine ai sensi del comma precedente, nonché direttamente dai consiglieri nazionali.
6. Entro il termine di venti giorni di cui al secondo comma, il Consiglio nazionale nomina il segretario della commissione tra i professionisti iscritti nel relativo elenco da almeno cinque anni.
7. La commissione non può esaminare un numero di candidati superiore alle quattrocento unità. Qualora il numero dei candidati che abbiano espletato le prove scritte, ecceda tale limite si provvede, prima dell'inizio della correzione degli elaborati, alla nomina di tante sottocommissioni quante ne occorrono per rispettare il limite anzidetto.
8. Ciascuna sottocommissione, composta da un numero di membri pari a quello della commissione principale ed aventi le stesse qualifiche, è presieduta dal magistrato di appello, ferma restando la titolarità della presidenza dell'intera commissione esaminatrice in capo al presidente di quella principale, al quale spetta anche la distribuzione dei candidati tra quest'ultima e le eventuali sottocommissioni.
9. Ciascun componente della commissione principale o di una sottocommissione può essere sostituito da altro componente che rivesta la stessa qualifica.
10. Nel caso di costituzione di sottocommissioni, il presidente titolare convoca, prima dell'inizio della correzione degli elaborati, la commissione in seduta plenaria, al fine di stabilire i criteri di massima da seguire nella valutazione dei candidati.
11. La segreteria del Consiglio nazionale espleta i lavori di segreteria della commissione esaminatrice.
12. Le deliberazioni con le quali sono indette le sessioni, ed i provvedimenti di nomina di componenti le commissioni esaminatrici sono, entro quindici giorni, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicate a tutti i consigli regionali o interregionali.
13. Il Consiglio nazionale, ove ne ravvisi l'opportunità, può indire altre sessioni di esame oltre quelle sopra indicate.

#### Art. 46.

##### Ammissione alla prova di idoneità professionale

1. Sono ammessi a sostenere la prova di idoneità professionale i candidati che documentino di essere iscritti nel registro dei praticanti da almeno diciotto mesi e di aver compiuto presso una o più testate la pratica giornalistica prevista dall'art. 29, primo comma, della legge.
2. L'iscrizione nel registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo inizio del tiro-

cinio dichiarata dal direttore o accertata dal competente consiglio regionale o in seconda istanza dal Consiglio nazionale.

3. La domanda di ammissione, diretta al Consiglio nazionale dell'Ordine, deve essere consegnata o inoltrata, nel termine stabilito dalla deliberazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, alla segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine. La prova della tempestiva spedizione della domanda è costituita dal timbro postale, nel caso di inoltro a mezzo posta; nel caso di consegna diretta, la data di presentazione è annotata in calce o a margine della domanda a cura della segreteria, che ne rilascia ricevuta.
- 3-bis. I candidati che intendono sostenere la prova scritta mediante l'utilizzo di personal computer ne fanno esplicita menzione nella domanda di ammissione.
4. Alla domanda debbono essere allegati un certificato di iscrizione nel registro dei praticanti rilasciato dal competente consiglio regionale o interregionale e la dichiarazione motivata di cui all'art. 34, secondo comma, della legge ed all'art. 43 del presente regolamento.
5. Alla domanda va altresì allegato un curriculum concernente le esperienze professionali svolte durante il praticantato; in particolare il candidato deve indicare in quali servizi redazionali ha svolto il tirocinio. Il candidato può altresì indicare i corsi di formazione professionale teorica seguiti e presso quali strutture.
6. I candidati che compiano la prescritta pratica giornalistica nel periodo compreso tra la data stabilita per la presentazione della domanda e quella fissata per la prova scritta, possono produrre la documentazione di cui al comma precedente prima dell'inizio della prova scritta.
7. La commissione esaminatrice forma senza ritardo l'elenco degli ammessi: i candidati di cui al comma precedente sono inclusi nell'elenco con riserva di definitiva ammissione subordinata alla produzione dei prescritti documenti.
8. Ai candidati inclusi nell'elenco è data comunicazione dell'ammissione, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolge la prova scritta, con lettera raccomandata, ricevuta dai candidati almeno venti giorni prima di tale data.
9. La lettera di comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova scritta.

#### Art. 47.

##### Identificazione dei candidati

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale prima di ciascuna prova d'esame presentando un documento di identificazione.

**Art. 48.****Svolgimento della prova scritta**

1. La commissione esaminatrice, immediatamente prima dell'inizio della prova scritta formula tre diverse ipotesi di argomenti da indicare ai candidati scegliendo per ciascuna la relativa documentazione; ogni proposta viene chiusa in una busta sigillata dopo essere stata sottoscritta dal presidente e dal segretario.
2. La commissione invita uno dei candidati presenti nell'aula di esame a scegliere una tra le tre buste anzidette che viene immediatamente aperta, procedendo quindi alla lettura dei testi in essa contenuti; la commissione può fornire ai candidati che ne facciano richiesta copia fotostatica dei testi di cui si è data lettura, ove richiesta la commissione previa apertura delle stesse, dà lettura anche dei testi contenuti nelle altre due buste sigillate. Di dette operazioni è fatta menzione nel verbale.
3. Immediatamente dopo effettuate le operazioni di cui al comma precedente si dà inizio alla prova di esame.
4. Il termine per la prova scritta decorre dalla assegnazione, da parte della commissione, degli argomenti da trattare.
5. Durante il tempo in cui si svolge la prova devono essere presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione ai quali è affidata la vigilanza sul regolare svolgimento della prova.
6. I candidati, ove non si avvalgono della facoltà di utilizzo dell'elaboratore elettronico (personal computer) per lo svolgimento della prova scritta, devono usare, per la stesura dell'elaborato, esclusivamente carta munita della firma del presidente della commissione o di un componente da lui delegato. Essi, durante la prova, non possono conferire tra loro o comunicare in qualsiasi modo con estranei, né portare nella sede dell'esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie nonché mezzi di comunicazione portatili o macchine per scrivere elettroniche con memoria.
- 6-bis. Per lo svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) la commissione consegna al candidato il CD-ROM con il sistema operativo e la penna USB con il programma da inserire nell'elaboratore elettronico (personal computer). Il sistema operativo ad ogni avvio registra sulla penna USB la data e l'ora. L'elaboratore è riavviato dal candidato al fine di caricare il sistema operativo nella memoria RAM, e di attivare automaticamente il programma di videoscrittura con il quale elaborare e salvare periodicamente i testi della prova scritta. Il programma di videoscrittura deve consentire l'individuazione autonoma di ciascun elaborato relativo alle tre prove previste dall'articolo 44, comma 1.
- 6-ter. Durante lo svolgimento della prova scritta la commissione, anche tramite un incaricato, controlla che nessun candidato abbia riavviato il sistema operativo e che consulti altre fonti documentali.



- 6-quater. In caso di non corretto funzionamento dell'elaboratore elettronico (personal computer) la commissione ne fornisce al candidato uno di riserva dotato delle stesse funzionalità previste dall'articolo 44-bis, nel rispetto delle modalità operative di cui al comma 7. In ogni caso non è concesso il recupero del tempo trascorso dall'inizio della prova.
7. È escluso dalla prova chi contravviene a tali divieti ed in genere alle disposizioni impartite dalla commissione per assicurare la regolarità dell'esame.
8. L'esclusione è disposta dai commissari presenti e, in caso di disaccordo, la decisione spetta al presidente.

#### **Art. 49.**

##### **Termine della prova e consegna dei lavori**

1. Il candidato, compiuto il proprio lavoro lo chiude, senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, in una busta assieme ad un'altra busta contenente un foglio nel quale avrà indicato il proprio nome cognome e residenza.
2. In caso di utilizzo dell'elaboratore elettronico (personal computer), il candidato, completata la redazione dei testi relativi a ciascuna prova, disattiva il programma di videoscrittura premendo sul comando "concludi" del menu "file", estrae il CD e la penna USB dal computer e li consegna alla Commissione d'esame, previa esibizione di un documento di riconoscimento. Un incaricato della Commissione identifica il candidato, decodifica il testo degli elaborati scritti con la chiave riferita al candidato e provvede alla relativa stampa utilizzando il supporto cartaceo di cui all'articolo 48, comma 6, primo periodo. Terminata la procedura di stampa dell'elaborato, lo stesso viene riconsegnato all'interessato, previa cancellazione del contenuto della chiave USB in modo non recuperabile. Si applicano le disposizioni di cui al primo comma.
3. Nell'ipotesi di mancata decodifica dell'elaborato riconducibile ad una irregolare sostituzione della penna USB, la stessa viene consegnata dal candidato e riposta in un'apposita busta, unitamente al CD, sigillata e siglata dal Presidente della Commissione. Dell'operato viene redatto apposito verbale. La commissione decide ai sensi dell'articolo 48, commi 7 e 8.
4. Il lavoro è consegnato ad uno dei componenti della commissione, il quale appone sulla busta esterna e sui margini incollati la propria sottoscrizione.
5. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi sigillati con cera lacca e firmati all'esterno da due componenti della commissione e dal segretario.

**Art. 50.****Valutazione dei lavori**

1. La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie, nel più breve tempo e comunque non più tardi di quattro mesi dalla conclusione delle prove scritte, la valutazione delle stesse. Il prolungamento di detto termine può essere disposto una sola volta e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente del Consiglio nazionale, per motivi eccezionali e debitamente accertati.
2. Verificata la integrità dei pacchi e delle buste, la commissione procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste contenenti i lavori dei candidati. Il segretario appone immediatamente sulla busta aperta, nonché su quella contenente il nome del candidato e sulla testata di ogni foglio del lavoro, uno stesso numero d'ordine.
3. Tale numero viene trascritto anche sulla scheda di cui è dotato ogni membro della commissione, composta di tre sezioni: la prima è riservata alla valutazione e al voto personale del commissario e a quelli collegiali della commissione su ogni prova scritta; la seconda alla valutazione e al voto personale e a quelli collegiali sulla prova orale, la terza alla complessiva valutazione finale.
4. Ogni componente la commissione esprime nella apposita sezione della scheda, la sua valutazione e la sua votazione in sessantesimi su ognuno dei tre elaborati, letti collegialmente. Il presidente o un membro della commissione da lui incaricato raccoglie le valutazioni espresse singolarmente e formula la valutazione collegiale e la media dei voti riportati, dai quali scaturisce l'ammissione o la non ammissione del candidato alla prova orale. Tali valutazioni e votazioni sono trascritte nell'apposito spazio della scheda di ciascun candidato e riportate nel verbale della seduta.
5. La commissione, ove accerti che il lavoro sia stato in tutto o in parte copiato da altro elaborato o da qualche pubblicazione, annulla la prova. È pure annullata la prova dei candidati che si siano comunque fatti riconoscere.
6. Al termine della correzione di tutti gli elaborati la commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati e ne forma l'elenco generale, indicando accanto a ciascun nome le relative valutazioni e votazioni. Tale elenco è sottoscritto dal presidente e dal segretario e ne viene affissa copia nella sede del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

**Art. 51.****Ammissione alla prova orale**

1. Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano nelle prove scritte la valutazione positiva di ammissione indicata nel precedente art. 50.
2. A ciascuno degli ammessi è data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si tiene la prova orale, fissata a distanza di non meno di trenta giorni dalla data

di affissione dell'elenco degli ammessi. La comunicazione deve essere ricevuta dal candidato almeno venti giorni prima della data della prova.

3. La comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere, da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova orale.

#### **Art. 52.**

##### **Svolgimento della prova orale. Giudizio finale**

1. La prova orale è pubblica.
2. Ogni componente la commissione esprime, nella apposita sezione della scheda, la propria valutazione e votazione sulla prova orale. Come per la prova scritta, il presidente o un membro della commissione da lui incaricato raccoglie le valutazioni e votazioni espresse singolarmente e formula la valutazione collegiale e un voto che esprime la media dei voti assegnati da ciascun commissario.
3. Allontanati il candidato e gli eventuali presenti alla prova orale, il presidente propone quindi una valutazione complessiva finale e la dichiarazione di idoneità o non idoneità all'esercizio della professione, tenendo conto delle valutazioni e delle votazioni espresse dalla commissione per la prova scritta e la prova orale.
4. Le valutazioni collegiali e i voti di sintesi della commissione, nonché le valutazioni complessive finali sono trascritti negli appositi spazi della scheda e riportati nel verbale della seduta. Subito dopo, in seduta pubblica, al candidato viene comunicato il risultato dell'esame.
5. Al candidato, che non si sia presentato a sostenere la prova orale nel giorno stabilito ed abbia dimostrata l'esistenza di un legittimo impedimento, viene fissata una nuova data di presentazione.

#### **Art. 53.**

##### **Elenco dei candidati dichiarati idonei - Verbale**

L'elenco dei candidati dichiarati idonei, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è depositato presso il Consiglio nazionale dell'Ordine, il quale provvede nei dieci giorni successivi a darne comunicazione agli interessati.

Di tutte le operazioni attinenti allo svolgimento degli esami è redatto verbale a cura del segretario. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dallo stesso segretario. Il candidato dichiarato non idoneo ha facoltà di ripresentarsi a sostenere la prova nelle successive sessioni di esame, nel corso del triennio previsto dall'ultimo comma dell'art. 34 della legge.

**Art. 54.****Norme speciali per gli esami dei candidati appartenenti alle minoranze linguistiche ed agli altri Stati della CEE**

1. I candidati appartenenti alle minoranze linguistiche contemplate e tutelate negli statuti delle regioni e province autonome, e relative norme di attuazione, sono ammessi, ove ne facciano richiesta, a sostenere le prove degli esami previsti dagli articoli 32 e 33 della legge nella propria lingua.
2. Analogamente è concessa ai candidati cittadini di uno Stato membro della CEE la facoltà di sostenere la prova di esame nella propria lingua madre.
3. In questi casi le commissioni d'esame sono assistite da uno o più esperti nelle lingue di cui ai commi che precedono, nominati dal Consiglio nazionale dei giornalisti, con funzioni di interprete.

**Art. 55.****Iscrizione nell'elenco dei professionisti**

Coloro che intendono essere Iscritti nell'elenco dei professionisti debbono presentare al Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale nella cui circoscrizione hanno la residenza, domanda di iscrizione corredata, oltre che dai documenti previsti dall'art. 31, primo comma, della legge, dal certificato rilasciato dal Consiglio nazionale attestante l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'art. 32 della legge.

La domanda di iscrizione deve contenere inoltre esplicita dichiarazione che, dal momento dell'avvenuta iscrizione, il professionista cesserà da ogni altra attività professionale o impiegatizia prima eventualmente svolta. Il Consiglio regionale o interregionale, previo accertamento degli altri requisiti previsti dall'art. 31, secondo comma, della legge, delibera, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, l'iscrizione nell'elenco dei professionisti con decorrenza dalla data del superamento della prova orale degli esami di idoneità professionale. La comunicazione del provvedimento è fatta all'interessato con lettera raccomandata, entro 15 giorni dalla deliberazione.

**Art. 56.****Modalità per il trasferimento di iscrizione**

Il giornalista che intenda trasferire la propria iscrizione deve presentare al Consiglio dell'Ordine di nuova residenza, unitamente alla domanda, il nulla osta del Consiglio dell'Ordine di provenienza: quest'ultimo trasmette al Consiglio di nuova iscrizione il fascicolo personale relativo all'iscritto.

Non è consentito il trasferimento della iscrizione previsto dall'art. 37 della legge quando l'interessato sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero sia sospeso dall'esercizio della professione.

Il giornalista che abbia ottenuto il trasferimento della propria iscrizione nell'albo del luogo di nuova residenza conserva l'anzianità che aveva nell'Albo di provenienza. Il trasferimento dell'iscrizione comporta la decadenza delle cariche eventualmente ricoperte dal giornalista nell'Ordine di provenienza o nel Consiglio nazionale.

#### **Art. 57.**

##### **Reiscrizione**

Per ottenere la reiscrizione di cui all'art. 42 della legge, l'interessato deve produrre, oltre alla documentazione necessaria a dimostrare il diritto alla reiscrizione, anche i documenti richiesti per la iscrizione, ad eccezione di quelli già presentati e tuttora validi. Il giornalista rescritto ha l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata dell'interruzione.

#### **Art. 58.**

##### **Direzione delle pubblicazioni di partiti, movimenti politici ed organizzazioni sindacali**

La domanda per l'iscrizione provvisoria dei direttori delle pubblicazioni di cui all'art. 47 della legge negli elenchi dell'Albo deve essere diretta al Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Il Consiglio accerta che il quotidiano o periodico risponda ai requisiti dell'art. 47 della legge. Alla domanda deve essere allegata la documentazione relativa alla nomina del richiedente a direttore del quotidiano o periodico, nonché quella relativa alla nomina, a vicedirettore della pubblicazione, di un giornalista professionista, se trattasi di quotidiano, o anche di un pubblicitario se trattasi di periodico.

Il Consiglio deve far risultare il titolo provvisorio della iscrizione sia nell'Albo che nei certificati rilasciati all'iscritto.

Gli iscritti contemplati nei commi precedenti sono tenuti, all'atto della cessazione dell'incarico di direttore, a darne immediata comunicazione al Consiglio regionale o interregionale, il quale provvede, anche d'ufficio, alla cancellazione degli iscritti non appena abbia avuto notizia della cessazione stessa.

### ———— **TITOLO III** ———— **Dei ricorsi al Consiglio nazionale**

#### **Art. 59.**

##### **Ricorso al Consiglio nazionale**

Le impugnazioni previste dagli articoli 8, 16, ultimo comma, e 60, primo comma, della legge, escluse quelle proposte dal pubblico ministero, si propongono con ricorso redatto

su carta da bollo, entro i termini rispettivamente indicati nei suddetti articoli della legge. I termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori.

Nei ricorsi in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16 della legge, su domanda del ricorrente, proposta nel ricorso o in successiva istanza, il Consiglio nazionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

#### **Art. 60.**

##### **Contenuto del ricorso**

Il ricorso di cui all'articolo precedente deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

- a) dall'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, ove il ricorso riguardi la materia elettorale, degli estremi della proclamazione dei risultati elettorali;
- b) dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;
- c) dalla ricevuta del versamento della somma di L. 800 stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261. Tale versamento non è richiesto per i ricorsi proposti dal pubblico ministero. In caso di mancato deposito della ricevuta, viene assegnato al ricorrente un termine per presentarla;
- d) dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni vengono depositate ad ogni effetto presso la segreteria del Consiglio nazionale.

#### **Art. 61.**

##### **Presentazione, notificazione e comunicazione del ricorso**

Il ricorso è presentato o notificato al Consiglio regionale o interregionale che ha emesso la deliberazione impugnata se ricorrente è il giornalista, all'originale vanno allegate tre copie del ricorso in carta libera.

La data di presentazione è annotata in margine al ricorso a cura della segreteria del Consiglio, che ne rilascia ricevuta.

Nei casi previsti dall'art. 60, primo comma, della legge, la segreteria del Consiglio comunica, senza indugio, con lettera raccomandata, copia del ricorso al pubblico ministero competente, se ricorrente è il giornalista, o al giornalista, se ricorrente è il pubblico ministero.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso: durante detto periodo il pubblico ministero, per i ricorsi in materia disciplinare, e l'interessato, in tutti i casi, possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti.

Il Consiglio, decorsi i termini di cui al comma precedente, deve, nei cinque giorni suc-

cessivi, trasmettere al Consiglio nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, alle deduzioni ed ai documenti di cui al comma precedente ed al fascicolo degli atti, nonché, in fascicolo separato, copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata.

#### **Art. 62.**

##### **Trattazione del ricorso**

La seduta per la trattazione del ricorso, fissata dal presidente del Consiglio nazionale, ha luogo entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso stesso: a tal fine, tutti gli atti e documenti relativi al ricorso sono trasmessi tempestivamente alla commissione referente, la quale istruisce il ricorso e redige una relazione che comunica al presidente del Consiglio nazionale almeno cinque giorni prima della seduta fissata per la discussione.

La commissione, salva comunque la facoltà concessa al Consiglio medesimo dal terzo comma del successivo art. 63, può disporre indagini, acquisire nuovi elementi e richiedere le notizie che ritenga opportune.

#### **Art. 63.**

##### **Esame del ricorso**

Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche.

Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso o presentata entro i termini di cui al quarto comma dell'art. 61 del presente regolamento.

Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo di lettera raccomandata, con le modalità previste dal precedente art. 60, lettera d), fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale.

Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il segretario del Consiglio nazionale redige verbale delle sedute, osservate le modalità di cui all'art. 26 del presente regolamento.

#### **Art. 64.**

##### **Decisione del ricorso**

La decisione deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

La decisione è depositata in originale nella segreteria del Consiglio nazionale ed è notificata al ricorrente, a norma dell'art. 62 della legge, nel recapito dichiarato; ove sia stata omessa tale dichiarazione, la notifica si esegue presso il domicilio risultante dagli Albi, dai registri o dagli elenchi speciali e, per i non iscritti, mediante deposito nella segreteria del Consiglio nazionale.

Le decisioni del Consiglio nazionale sono immediatamente esecutive anche se impugnate davanti all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 65.**

##### **Ricorso in materia disciplinare**

Per i ricorsi in materia disciplinare il pubblico ministero deve, entro la scadenza dei termini previsti dal comma quarto del precedente art. 61, presentare per iscritto le proprie conclusioni.

Il Consiglio nazionale, ricevuti dal Consiglio regionale o interregionale il ricorso e gli atti relativi, comunica senza indugio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le conclusioni del pubblico ministero all'incolpato, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per le sue discolpe.

Scaduto detto termine, il Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono adottate a votazione segreta; in caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'incolpato.

Si osservano le disposizioni degli articoli 59, 60, 61, 62, 63 e 64 del presente regolamento, in quanto applicabili.

#### **Art. 66.**

##### **Ricorso contro la elezione a componente del Consiglio nazionale**

Il ricorso contro il risultato delle elezioni di cui all'art. 16 della legge, redatto in carta da bollo, è presentato o notificato al Consiglio nazionale. La data della presentazione è annotata a margine del ricorso a cura della segreteria del Consiglio nazionale che ne rilascia ricevuta. All'originale vanno allegate quattro copie del ricorso in carta libera.

Il Consiglio nazionale richiede - nei cinque giorni successivi alla data di presentazione o di notificazione del ricorso - al Consiglio regionale o interregionale competente, di trasmettere entro dieci giorni gli atti relativi alla elezione impugnata.

Gli atti restano depositati per trenta giorni presso la segreteria del Consiglio nazionale ed entro tale termine gli interessati possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti. Per la trattazione e decisione dei ricorsi di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 60, 62, 63 e 64 del presente regolamento.



## — TITOLO IV — Disposizioni finali e transitorie

### Art. 67.

#### Prima elezione dei Consigli. Adempimenti della Commissione unica

La Commissione unica, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente regolamento:

- a) forma gli elenchi dei giornalisti, iscritti nell'Albo, residenti in ciascuna delle regioni o gruppi di regioni di cui all'art. 1 del presente regolamento. Gli elenchi sono compilati con le modalità stabilite dall'art. 9 del presente regolamento e debbono, per ciascun iscritto, contenere l'indicazione dell'avvenuta riscossione, da parte della Commissione unica, delle quote dovute per il semestre in corso alla data di pubblicazione del presente regolamento. Per i giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica verrà indicata, negli elenchi relativi all'Ordine che ha sede in Roma, tale residenza;
- b) stabilisce la sede del seggio elettorale per ciascun Consiglio regionale o interregionale. Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione unica:
  - a) predispone le schede di votazione, debitamente timbrate, occorrenti per la elezione del Consiglio regionale o interregionale, del relativo Collegio dei revisori dei conti, nonché del Consiglio nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento in quanto applicabili;
  - b) trasmette a ciascun presidente di Corte di appello nel cui distretto ha sede l'Ordine, gli elenchi di cui alla lettera a) del comma precedente, unitamente agli esemplari degli elenchi destinati al seggio elettorale dell'Ordine, dando nel contempo notizia della data in cui verrà convocata l'assemblea elettorale.

Negli elenchi di cui ai commi precedenti i giornalisti sono iscritti sulla base della loro residenza alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non si tiene conto dei cambiamenti di residenza successivamente intervenuti.

### Art. 68.

#### Convocazione delle assemblee elettorali

#### Trasmissione delle schede

La Commissione unica provvede, nei quaranta giorni successivi alla pubblicazione del presente regolamento; a convocare le assemblee elettorali di cui all'art. 66, secondo comma, della legge.

L'avviso di convocazione è inviato per lettera raccomandata a tutti gli iscritti nell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, e deve contenere le indicazioni previste nell'art. 4 della legge e nell'art. 5 del presente regolamento.

Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termina di cui al primo comma, la Commissione unica cura la trasmissione delle schede di votazione alla Cancelleria di ciascuna Corte di appello, che provvede alla custodia ed alla successiva consegna delle schede medesime al presidente dell'assemblea a norma dell'art. 69 del presente regolamento.

#### **Art. 69.**

##### **Nomina del presidente dell'assemblea**

Il presidente della Corte di appello, entro cinque giorni dalla convocazione, provvede alla nomina del presidente dell'assemblea scegliendolo tra i giornalisti professionisti, compresi negli elenchi trasmessigli, che siano in possesso dell'anzianità richiesta dall'art. 66, comma terzo, della legge ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti alla Commissione unica.

La Cancelleria della Corte di appello comunica immediatamente la nomina all'interessato e cura la trasmissione a medesimo degli elenchi previsti dalla lettera b), secondo comma, del precedente art. 67, trattenendone un esemplare, nonché delle schede di votazione.

#### **Art. 70.**

##### **Adempimenti del presidente dell'assemblea**

Il presidente dell'assemblea, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di votazione, adempie alle formalità relative alla sistemazione del seggio, a norma dell'art. 9, terzo comma, del presente regolamento; svolge, altresì gli adempimenti demandati al presidente del Consiglio dell'Ordine dall'art. 5 della legge.

Il presidente dell'assemblea provvede, inoltre, a comunicare alla Commissione unica, entro otto giorni dalla proclamazione, i nominativi degli eletti a componenti del Consiglio nazionale.

#### **Art. 71.**

##### **Norme regolatrici delle prime elezioni**

Nelle prime elezioni dei Consigli regionali o interregionali e relativi Collegi dei revisori dei conti, nonché del Consiglio nazionale, si osservano le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge e del Titolo I del presente regolamento, in quanto applicabili.

Il certificato previsto dall'art. 10, secondo comma, del presente regolamento è sostituito da una dichiarazione della Commissione unica attestante l'avvenuto pagamento delle quote dovute per il semestre in corso alla data di pubblicazione del regolamento stesso.

**Art. 72.****Convocazione dei primi Consigli regionali o interregionali**

Il presidente dell'assemblea elettorale, entro tre giorni dalla proclamazione di tutti i componenti del Consiglio regionale o interregionale trasmette al consigliere che ha riportato il maggior numero di voti - o in caso di parità di voti al più anziano di età - l'estratto del verbale di proclamazione degli eletti e lo invita a convocare il Consiglio, ai fini della costituzione e della elezione delle cariche, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 66, quinto comma della legge.

La Commissione unica dispone che, all'atto dell'insediamento del Consigli regionali o interregionali, siano ad essi consegnati i fascicoli personali dei rispettivi iscritti nell'Albo negli elenchi speciali e nel registro dei praticanti, nonché ogni documentazione concernente le pratiche in corso di loro competenza.

Delle operazioni di consegna viene redatto apposito verbale.

**Art. 73.****Convocazione del primo Consiglio nazionale dell'Ordine**

La Commissione unica - entro quindici giorni dalla ricezione delle comunicazioni dei nominativi di tutti i componenti eletti - convoca il Consiglio nazionale ai fini della sua costituzione e delle elezioni delle cariche.

Per l'elezione delle cariche del primo Consiglio nazionale si osservano le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del presente regolamento.

Dell'avvenuto insediamento del Consiglio nazionale è data immediata comunicazione, a cura del segretario, alla Commissione unica, la quale provvede senza indugio a trasmettere le attività patrimoniali esistenti, nonché l'archivio ed ogni documentazione concernente le pratiche in corso di competenza del Consiglio nazionale.

Delle operazioni di consegna viene redatto apposito verbale.

**Art. 74.****Ricorsi contro i risultati delle elezioni dei primi Consigli regionali o interregionali e del primo Consiglio nazionale**

Per i ricorsi contro i risultati delle elezioni dei primi Consigli regionali o interregionali e del primo Consiglio nazionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute rispettivamente negli articoli 59 e seguenti e 66 del presente regolamento.

I ricorsi di cui al comma precedente vanno presentati o notificati alla segreteria della Commissione unica, che ne cura la trasmissione al competente Consiglio regionale o interregionale ovvero al Consiglio nazionale subito dopo il loro insediamento.

**Art. 75.****Norme transitorie per gli iscritti negli elenchi speciali**

Le persone iscritte alla data di entrata in vigore della legge, negli elenchi speciali di cui all'art. 4, quinto comma, all'art 7, ultimo comma del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 334, sono iscritte dai competenti Consigli regionali o interregionali, nei rispettivi elenchi speciali previsti dall'art. 28 alla legge; esse conservano la precedente anzianità.

## **REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA TRATTAZIONE DEI RICORSI E DEGLI AFFARI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI**

*Testo adottato dal Consiglio Nazionale in data 4 ottobre 2022  
e pubblicato sul B.U. del Ministero della giustizia n. 22 del 30 novembre 2022*

### **Capo I Insediamento ed elezioni**

#### **Art. 1. Normativa di riferimento**

1. Il presente Regolamento si conforma alla L. 3 febbraio 1963 n. 69, al Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115 e ss.mm.ii e al D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

#### **Art. 2. Insediamento**

1. I consiglieri nazionali entrano immediatamente nell'esercizio delle loro funzioni con l'insediamento del Consiglio nazionale, che ha luogo nella riunione per l'elezione delle cariche ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 115/1965 e ss.mm.ii.
2. In tale riunione chi intende candidarsi alla presidenza del Consiglio nazionale lo dichiara alla presidenza provvisoria di cui all'art. 22 del D.P.R. 115/1965 e ss.mm.ii e può, prima dell'apertura del seggio e in un tempo massimo di 15 minuti, esprimere i propri intenti programmatici ed eventualmente presentare le candidature alle cariche di vicepresidente, di segretario, di tesoriere nonché le candidature a componente del Comitato esecutivo.
3. Ogni altro consigliere che intenda candidarsi per le cariche di vicepresidente, di segretario, di tesoriere o per il ruolo di componente dell'esecutivo può comunicarlo al presidente provvisorio che ne informa l'assemblea.

#### **Art. 3. Criteri di elezione delle cariche del Consiglio nazionale**

1. L'elezione del presidente e del vicepresidente avviene separatamente e a scrutinio segreto. È eletto al primo scrutinio il candidato che raggiunge la maggioranza dei tre quinti dei voti dei componenti del Consiglio. Qualora nessun consigliere raggiunga tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione nella quale è sufficiente la metà più uno dei voti dei componenti del Consiglio. Se nessun consigliere ottiene tale maggioranza si procede ad una terza votazione, di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene più voti.

2. L'elezione del segretario e del tesoriere avviene separatamente con due diverse schede e a scrutinio segreto. È eletto al primo scrutinio il consigliere che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.
3. Se nessun consigliere raggiunge tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione, di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene più voti.
4. Nelle votazioni di ballottaggio le schede bianche e nulle si computano solo ai fini del *quorum* degli aventi diritto al voto.
5. Le votazioni per il presidente si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali professionisti in ordine alfabetico, salvo la terza votazione che si effettua votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.
6. Le votazioni per il vicepresidente si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali pubblicisti in ordine alfabetico, salvo la terza votazione che si effettua votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.
7. Le votazioni per il segretario e per il tesoriere si effettuano la prima volta mediante segno preferenziale su schede recanti il cognome e il nome di tutti i consiglieri nazionali in ordine alfabetico, mentre la seconda volta si effettuano votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.

#### Art. 4. Comitato esecutivo

1. Il Consiglio nazionale procede quindi all'elezione dei cinque membri che integrano il Comitato esecutivo. La votazione si svolge contestualmente e a scrutinio segreto, ferma restando la composizione di sei professionisti e tre pubblicisti. Vengono eletti al primo scrutinio i candidati che raggiungano la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.
2. Se non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuni dei candidati si procede ad una seconda votazione per i posti da attribuire.
3. Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza relativa dei voti.
4. Le votazioni per i membri che integrano il Comitato esecutivo si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali, distinti per elenco di appartenenza, in ordine alfabetico.

#### Art. 5. Spoglio e modalità di attribuzione dei voti

1. Lo spoglio delle schede è fatto dall'ufficio provvisorio di presidenza integrato da tre consiglieri scrutatori designati dal presidente.
2. Nelle elezioni di cui ai precedenti articoli e comunque in ogni altro caso di elezione

di consiglieri a particolari incarichi, qualora vi sia parità di voti tra uno o più candidati, è eletto il più anziano per iscrizione all'Albo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano per età anagrafica.

3. In caso di passaggio dall'elenco professionisti all'elenco pubblicisti, o viceversa, l'anzianità si calcola a partire dalla data della prima iscrizione ad uno dei due elenchi dell'Albo.

#### **Art. 6. Revisori**

1. Il Consiglio nazionale, nella prima seduta utile, elegge i revisori dei conti, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 19 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 nonché dell'art. 25 del regolamento di esecuzione e con i criteri di cui all'art. 3 del presente regolamento in quanto compatibili.
2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il proprio compito nell'ambito dei poteri assegnatigli dalla legge ordinaria e dal regolamento di esecuzione della legge professionale.
3. I revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.

#### **Art. 7. Elezione del Consiglio di disciplina nazionale**

1. Terminata l'elezione delle cariche di presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, degli altri membri del Comitato esecutivo e dei revisori dei conti, si procede agli adempimenti relativi all'elezione del Consiglio di disciplina nazionale istituito ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 137/2012, che si compone di sette membri.
2. Il presidente del Consiglio nazionale comunica al Consiglio le candidature pervenute. Si procede quindi all'elezione, a maggioranza semplice, dei componenti del Consiglio di disciplina nazionale. La votazione avviene esprimendo un massimo di cinque preferenze, non tutte dello stesso genere.
3. I componenti del Consiglio di disciplina nazionale sono eletti salvaguardando la rappresentanza di genere, in un rapporto di almeno 5 a 2.
4. Il componente del Consiglio di disciplina che per qualsiasi ragione cessa dalle funzioni disciplinari non può assumere nuovamente quelle amministrative di consigliere nazionale dell'Ordine nel corso della consiliatura.

#### **Art. 8. Il presidente**

1. Ultimati gli adempimenti elettorali il presidente assume le sue funzioni immediatamente, nella stessa seduta in cui è avvenuta l'elezione, e così pure avviene di volta in volta per le altre cariche interne.
2. Il presidente rappresenta il Consiglio nazionale, lo convoca e lo presiede, ne dirige

e disciplina le sedute, pone all'ordine del giorno gli argomenti da trattare, fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine e assicura il buon andamento dei lavori, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni.

#### Art. 9. Il segretario

1. Il segretario provvede alla redazione del processo verbale delle sedute del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo, tiene nota delle deliberazioni adottate, procede all'appello nominale, accerta il risultato delle votazioni e coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio.
2. Una sintesi del processo verbale della riunione del Comitato esecutivo viene pubblicata a cura del segretario nell'area telematica riservata ai consiglieri nazionali.
3. Il segretario cura inoltre il normale svolgimento delle attività istituzionali e degli adempimenti di ufficio, in attuazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.

#### Art. 10. Il tesoriere

1. Il tesoriere redige il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e il rendiconto dell'esercizio e cura l'amministrazione in attuazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.

#### Art. 11. Commissioni permanenti

1. Le Commissioni del Consiglio nazionale previste dall'art. 20-ter del D.P.R. 115/1965 sono organi preparatori delle deliberazioni del Consiglio nazionale e, nel quadro degli affari ad esse assegnati, hanno il compito di predisporre per il Consiglio nazionale, tramite il Comitato esecutivo, pareri, relazioni o proposte di deliberazioni.
2. Trattano gli argomenti trasmessi dalla segreteria del Consiglio nazionale ove non sia diversamente disposto da apposite deliberazioni del Consiglio stesso. In caso di rinnovo le Commissioni sono investite degli affari già pendenti davanti alle precedenti Commissioni.
3. Il Consiglio nazionale procede alla elezione delle Commissioni consultive e referenti con votazione a scrutinio segreto.
4. Le votazioni per le Commissioni consultive e referenti si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali in ordine alfabetico.
5. Per le Commissioni ricorsi, giuridica e culturale ogni consigliere può esprimere un massimo di cinque preferenze, per la Commissione amministrativa un massimo di quattro preferenze.



6. I consiglieri che intendano candidarsi per le commissioni lo comunicano al presidente che ne informa il Consiglio.
7. Sono eletti i consiglieri che al primo scrutinio ottengono il maggior numero dei voti dei presenti. Ogni consigliere può far parte soltanto di una delle Commissioni permanenti.

#### Art. 12. Commissioni speciali e gruppi di lavoro

1. Il Consiglio nazionale, per indagini relative alla professione o agli iscritti, può deliberare la nomina per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabile solo una volta, di commissioni speciali o di inchiesta, che sono composte esclusivamente da consiglieri nazionali.
2. Esse, di concerto con il Comitato esecutivo, possono avvalersi, di volta in volta, di esperti di particolare competenza nella materia che è oggetto della discussione. Gli esperti possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio nazionale e comunque non hanno diritto di voto.
3. Per l'esame di particolari argomenti e per una durata determinata, il Consiglio nazionale può altresì nominare gruppi di lavoro con l'eventuale integrazione di membri esterni il cui numero deve essere inferiore rispetto a quello dei consiglieri nazionali designati. Analoga facoltà è data al Comitato esecutivo con obbligo di sottoporre a ratifica del Consiglio nazionale.
4. Gli incarichi esterni deliberati dal Comitato esecutivo che comportino rapporti retribuiti o compensi per la collaborazione devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio nazionale nella prima seduta utile. In caso di mancata ratifica sono salvi gli effetti prodotti.

#### Art. 13. Funzionamento delle Commissioni permanenti

1. Le Commissioni permanenti sono convocate separatamente per la prima volta dal presidente del Consiglio nazionale per procedere all'elezione disgiunta del presidente, del vicepresidente e del segretario.
2. Successivamente vengono convocate dai rispettivi presidenti, d'intesa e per mezzo del segretario del Consiglio nazionale dell'Ordine.
3. Nella elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario risultano eletti a scrutinio segreto i candidati che ottengono la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancato raggiungimento del quorum si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra uno o più candidati, è eletto il più anziano per iscrizione all'Albo e in caso di ulteriore parità il più anziano per età anagrafica. In caso di passaggio dall'elenco professionisti all'elenco pubblicitari, o viceversa, l'anzianità si calcola a partire dalla data della prima iscrizione ad uno dei due elenchi dell'Albo.

4. Le convocazioni delle Commissioni vengono comunicate al presidente, al vicepresidente, al segretario e al tesoriere, i quali possono intervenire ai lavori senza diritto di voto.
5. Le sedute di ciascuna Commissione sono valide purché sia presente la maggioranza dei componenti.
6. Dei lavori delle Commissioni viene redatto per ogni seduta un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, che viene trasmesso al presidente e al segretario del Consiglio nazionale, nonché agli uffici per gli adempimenti di competenza.
7. I verbali sono consultabili da ciascun consigliere nazionale.
8. Il presidente della Commissione può nominare per ciascun argomento uno o più relatori. La Commissione presenta le relazioni all'organo che ne ha fatto richiesta o che è competente ad esaminarle.
9. Le Commissioni, di concerto con il Comitato esecutivo, possono avvalersi, di volta in volta, di esperti di particolare competenza nella materia che è oggetto della discussione. Gli esperti possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio nazionale e comunque non hanno diritto di voto.

#### Art. 14. Decadenza

1. Qualora un componente di Commissione sia assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto e sostituito con un altro componente eletto con una nuova votazione del Consiglio nazionale.
2. Con le stesse modalità si procede alla sostituzione di un componente della Commissione dimissionario o che venga a mancare per qualsiasi altra causa.
3. Se una Commissione non raggiunge per tre volte consecutive il numero legale, il presidente del Consiglio nazionale pone all'ordine del giorno del Consiglio stesso il rinnovo della Commissione.

#### Art. 15. Consulta dei presidenti e dei vicepresidenti dei Consigli regionali

1. Quando il Consiglio nazionale si avvale della facoltà di cui all'art. 20 bis lett. a) del D.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115 di riunire, con funzioni consultive, i presidenti e i vicepresidenti dei Consigli regionali, ai lavori della riunione partecipano i componenti del Comitato esecutivo e i presidenti delle Commissioni consultive o loro rappresentanti componenti delle commissioni stesse in relazione ai temi da trattare.
2. Possono altresì partecipare ai lavori consiglieri o esperti designati dal presidente del Consiglio nazionale.
3. La Consulta può essere convocata dal presidente del Consiglio nazionale di sua iniziativa o su richiesta del Comitato esecutivo o del Consiglio nazionale.

## Capo II

### Procedura e disciplina delle sedute, della discussione e delle votazioni del Consiglio nazionale

#### Art. 16. Convocazione del Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata e posta elettronica ordinaria, inviata almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione. Nei casi di urgenza il termine è ridotto a 5 giorni.
2. Il presidente convoca il Consiglio nazionale anche quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere inviato entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, secondo le modalità previste dal primo comma per i casi di urgenza.

#### Art. 17. Validità delle sedute

1. Il presidente, all'inizio della seduta del Consiglio nazionale, indice l'appello nominale dei consiglieri per verificare l'esistenza del numero legale. I nomi dei consiglieri presenti e degli assenti, giustificati e non, sono indicati nel verbale della seduta e pubblicati sul sito internet dell'Ordine.
2. Nel corso dei lavori del Consiglio nazionale il numero legale è presunto. Si procede all'accertamento qualora sia richiesto da un consigliere. In mancanza del numero legale, il presidente sospende la seduta per non meno di quindici minuti. Nel caso in cui il numero legale non sia nuovamente raggiunto il presidente rinvia la seduta per non meno di trenta minuti oppure la toglie.

#### Art. 18. Disciplina delle sedute del Consiglio nazionale

1. La riunione del Consiglio nazionale ha inizio con l'approvazione del processo verbale della seduta precedente, messo a disposizione almeno il giorno prima della sessione. Se non vi sono osservazioni, il verbale si considera approvato. Se richiesta, la votazione avviene per alzata di mano.
2. Sul processo verbale nessun consigliere può avere la parola se non per chiedere la lettura delle parti su cui intende intervenire per farvi inserire una rettifica, o per chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente o, infine, per fatto personale.
3. Le rettifiche e le osservazioni vengono trascritte nel verbale della seduta in corso. Di ogni seduta viene anche redatto il resoconto registrato ad uso degli uffici.
4. Nessun consigliere può prendere la parola senza averla chiesta e ottenuta dal presidente. Se tiene un atteggiamento e un linguaggio tali da turbare l'ordine e l'andamento dei lavori il presidente lo richiama nominandolo. Il consigliere richiamato

- può chiedere di presentare le sue spiegazioni. Se chiede di respingere il richiamo all'ordine, il presidente invita il Consiglio a decidere, con votazione segreta, senza discussione. Qualora il consigliere richiamato persista nel proprio comportamento, il presidente ne dispone l'allontanamento dalla riunione.
5. Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
  6. L'inversione dei punti all'ordine del giorno può essere proposta all'inizio della sessione. Il presidente chiede al Consiglio nazionale di decidere per alzata di mano. Il presidente può sottoporre al Consiglio nazionale eventuali altre proposte di inversione che dovessero emergere nel corso della seduta.
  7. Ulteriori modifiche nell'ordine dei lavori possono essere apportate solo per audizioni già fissate per la trattazione dei ricorsi.
  8. Durante la discussione il presidente ha facoltà di interpellare il Consiglio perché decida se debbano ritenersi chiuse da quel momento le iscrizioni a parlare.
  9. I consiglieri che non siano presenti in aula quando è il loro turno, decadono dal diritto alla parola.
  10. Prima che abbia inizio la discussione su un argomento, un consigliere può proporre la questione pregiudiziale, cioè che dell'argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione venga rinviata.
  11. Nel caso della proposizione di questioni pregiudiziali o sospensive, il presidente dà la parola ad un consigliere a favore e ad uno contro e quindi pone ai voti dell'assemblea la questione con votazione per alzata di mano.
  12. Ogni consigliere ha il diritto di proporre ordini del giorno ed emendamenti a proposte di deliberare i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione. Non si possono proporre emendamenti contrastanti con precedenti decisioni del Consiglio su un argomento.
  13. Ogni consigliere può presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte dell'assemblea.

#### Art. 19. Disciplina degli interventi

1. Ad eccezione dei relatori per l'introduzione e l'eventuale replica, durante la discussione i consiglieri possono intervenire una sola volta su ciascun argomento all'ordine del giorno, per non più di cinque minuti, tranne che per richiamo al regolamento o per fatto personale.
2. Il presidente decide se concedere la parola dopo la richiesta del consigliere in merito al fatto personale.
3. Il presidente ha facoltà di togliere la parola ai consiglieri che, ripresi, abbiano superato il limite di cinque minuti.

4. Chiusa la discussione generale e prima della votazione i consiglieri possono intervenire per dichiarazione di voto per non più di tre minuti. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse dichiarazioni per spiegare i motivi dell'astensione, sempre nel tempo massimo di tre minuti.

#### Art. 20. Disciplina delle votazioni

1. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo proposto.
2. Qualora siano stati presentati più emendamenti essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario; prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi.
3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.
4. I provvedimenti vengono posti in votazione finale dal presidente. Le votazioni possono aver luogo per alzata di mano, per appello nominale e per scrutinio segreto.
5. Nel concorso di diverse domande quella per scrutinio segreto prevale, se sostenuta da almeno sei consiglieri in carica, su quella per appello nominale, e quella per appello nominale prevale su quella per alzata di mano.
6. Nelle questioni riguardanti persone la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo quanto disposto da legge e regolamento in materia di ricorsi.
7. Nelle votazioni a scrutinio segreto lo spoglio è effettuato dall'ufficio di presidenza del Consiglio nazionale integrato dal segretario e da due scrutatori designati dal presidente.
8. I provvedimenti riguardanti l'approvazione del bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e il rendiconto dell'esercizio devono essere votati nel loro complesso per appello nominale.
9. Tutti gli atti contabili e la relativa documentazione devono essere a disposizione dei consiglieri, che hanno facoltà di consultare anche i giustificativi, almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio nazionale convocato per l'approvazione dell'esercizio.
10. Le decisioni del Consiglio nazionale vengono pubblicizzate per estratto, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Analogamente le decisioni sui ricorsi saranno rese pubbliche dopo l'avvenuta notifica alle parti.

#### Art 20-bis. Riunioni in videoconferenza e in modalità mista

1. Le riunioni del Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo, delle Commissioni permanenti, del Consiglio di Disciplina Nazionale e degli altri organi collegiali possono svolgersi, oltre che in presenza, in videoconferenza oppure in modalità mista in videoconferenza e in presenza. Per riunioni in modalità in videoconferenza si in-

tendono quelle in cui tutti i componenti dell'organo partecipino a distanza. Per riunioni in modalità mista si intendono quelle in cui alcuni componenti siano in presenza e alcuni si colleghino a distanza.

2. Sono considerati sistemi telematici idonei quelli che garantiscono la certezza nell'identificazione dei partecipanti, la condivisione di documenti, la possibilità di intervenire, la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni nonché, per quanto concerne le votazioni a scrutinio segreto, la libertà, la segretezza del voto e la verifica della sua integrità. Le tipologie di sistemi telematici utilizzabili sono deliberate dal Comitato Esecutivo.
3. La modalità di svolgimento in presenza, in videoconferenza oppure mista è indicata nella convocazione della riunione.
4. Ove la convocazione preveda lo svolgimento della riunione in videoconferenza o in modalità mista, è necessario che il partecipante trasmetta in via telematica la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modello sub A, unitamente a copia del documento di identità, al fine di garantire l'identificazione e l'obbligo di riservatezza. La dichiarazione sostitutiva deve essere interamente compilata e sottoscritta e indica il domicilio digitale del partecipante. Durante le sedute lo schermo deve essere tenuto acceso e consentire la costante visualizzazione del partecipante. In difetto lo stesso sarà considerato assente, con ogni conseguenza.
5. Ai fini dell'identificazione e della verifica dell'esistenza del numero legale, all'inizio della riunione il Segretario effettua l'appello nominale dei componenti e verifica che ciascun partecipante abbia strumenti telematici idonei a consentire l'interazione in tempo reale audio-video e il collegamento simultaneo fra tutti i membri.
6. La sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni sono assicurate dal sistema di videoconferenza che permetta solo ai destinatari della convocazione via mail ovvero via pec di collegarsi alla piattaforma telematica della riunione.
7. Nei casi di svolgimento della riunione in modalità videoconferenza o mista il processo verbale della seduta precedente è reso disponibile con invio al domicilio digitale ovvero con altro strumento telematico almeno il giorno prima della sessione.
8. Ai fini della redazione del verbale delle sedute svolte in modalità videoconferenza o mista si applica, in quanto compatibile, l'art. 26 del D.P.R. 115/1965. In caso di riunione in videoconferenza, la verbalizzazione è curata con modalità digitale dal Segretario. In caso di riunione in modalità mista la verbalizzazione avviene su supporto analogico e nel luogo della riunione sono presenti il Presidente e il Segretario.

#### Art. 21. Validità delle deliberazioni

1. Ogni deliberazione del Consiglio è presa a maggioranza dei voti validi, salvo che per quelle materie per le quali sia prescritta una maggioranza diversa. I voti espressi me-

dianche schede bianche e nulle nonché le astensioni si computano solo ai fini del quorum degli aventi diritto al voto. Nelle votazioni a scrutinio segreto il consigliere che non intende partecipare al voto deve dichiararlo. In caso di parità di voti e con il sistema di votazione palese prevale il voto del presidente. In caso di parità di voti con l'adozione dello scrutinio segreto la proposta è respinta. Il risultato della votazione è proclamato dal presidente.

2. Nelle votazioni per alzata di mano e per appello nominale vengono verbalizzati i nominativi dei consiglieri che hanno espresso voto contrario e di quelli che si sono astenuti.

#### **Art. 22. Mozioni di fiducia e di sfiducia**

1. Le mozioni di fiducia e di sfiducia al Comitato esecutivo e alle singole cariche interne vengono discusse nella seduta successiva a quella di presentazione, da convocarsi secondo quanto disposto dall'art. 16 del presente regolamento per i casi di urgenza. Devono essere motivate e votate per appello nominale. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno dodici consiglieri.

### **Capo III Ricorsi al Consiglio nazionale**

#### **Art. 23. Ricorsi relativi ad iscrizioni o cancellazioni**

1. Le impugnazioni relative a deliberazioni dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti in tema di iscrizione all'Albo, o di cancellazione dagli elenchi o dai registri di cui all'art. 59 del D.P.R. 115/1965 devono essere proposte al Consiglio nazionale. Il ricorso deve essere presentato, corredato da contributi e tasse, presso il Consiglio regionale che ha emesso il provvedimento impugnato nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica. Il ricorso in bollo con 3 copie in carta libera deve essere depositato unitamente alla documentazione in esso menzionata e a margine del ricorso, a cura della segreteria, è annotata la data di presentazione.
2. I ricorsi avverso le delibere di cancellazione dall'Albo, dagli elenchi e dal registro hanno effetto sospensivo.
3. In caso di accoglimento del ricorso il Consiglio nazionale delibera anche in merito alla restituzione della quota tassa di pertinenza del Consiglio, dedotte le spese di notifica.
4. La presentazione può avvenire con deposito a mano, nel qual caso la segreteria rilascerà ricevuta, o mediante notificazione, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tali ultimi casi la data di spedizione vale come data di presentazione.

5. Decorsi i termini di deposito di cui all'art. 61 del regolamento di esecuzione, il ricorso è inoltrato con i prescritti allegati al Consiglio nazionale nei termini previsti dal medesimo art. 61. Una volta pervenuto al Consiglio nazionale il ricorso è messo a disposizione della presidenza della Commissione istruttoria dei ricorsi. Il presidente del Consiglio nazionale, su proposta del presidente della Commissione, nomina il relatore tra i componenti della Commissione stessa. Il consigliere istruttore ha a disposizione tutti gli atti e documenti relativi al ricorso nonché gli atti riguardanti le indagini eventualmente disposte a norma dell'art. 63 del regolamento di esecuzione.
6. Il soggetto che abbia presentato istanza di iscrizione o di reinscrizione all'Albo, al Registro dei praticanti e agli elenchi annessi ha facoltà di ricorrere al Consiglio nazionale quando siano trascorsi 60 giorni dalla presentazione senza che il Consiglio regionale abbia provveduto a deliberare o a emettere un provvedimento istruttorio.

#### Art. 24. Istruttoria dei ricorsi

1. Il relatore, nei 5 giorni successivi alla nomina, comunica al presidente del Consiglio nazionale la propria accettazione o fa presente il proprio impedimento giustificandone i motivi.
2. Il presidente del Consiglio nazionale, ove ritenga fondati i motivi dell'impedimento, provvede alla nomina di un nuovo relatore.
3. Il relatore redige una relazione sul ricorso, che deve essere sottoposta all'esame collegiale della Commissione istruttoria.
4. In caso di vizi procedurali dedotti o rilevati d'ufficio e ritenuti insanabili, la Commissione, senza entrare nel merito, redige una relazione che trasmette al presidente del Consiglio nazionale affinché la ponga all'ordine del giorno della prima riunione utile.
5. Il Consiglio decide se:
  - a) annullare la delibera e rinviare gli atti al Consiglio regionale dell'Ordine perché rinnovi il procedimento nel caso di vizi procedurali essenziali quali i vizi del contraddittorio ovvero di violazione del diritto di difesa, qualora non siano stati nel frattempo sanati;
  - b) rinviare gli atti alla Commissione in caso di vizi formali diversi dai precedenti perché si pronunci sul merito.
6. Le relazioni da sottoporre al Consiglio nazionale sono approvate dalla Commissione a maggioranza semplice e trasmesse al presidente del Consiglio nazionale che, almeno 5 giorni prima della seduta fissata per la discussione, le mette a disposizione dei consiglieri.
7. Nell'esame dei ricorsi hanno priorità le istanze per il riconoscimento del praticantato.



### Art. 25. Convocazione delle parti

1. La Commissione istruttoria per i ricorsi o il Consiglio nazionale possono sentire le parti che lo abbiano richiesto ai sensi dell'art. 63 del regolamento di esecuzione.
2. L'eventuale convocazione avviene mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, spedita almeno dieci giorni prima della seduta fissata per la discussione. Nella convocazione debbono essere indicati il giorno e l'ora della seduta.
3. Il ricorrente, in caso di assenza o di impedimento o comunque qualora lo ritenga opportuno, può essere rappresentato da un avvocato iscritto nell'Albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.
4. Nell'assenza non motivata del soggetto convocato, la Commissione o il Consiglio nazionale possono procedere sulla base degli atti in loro possesso.
5. La mancata presentazione di testi iscritti all'Albo verrà segnalata all'Ordine di appartenenza per eventuali provvedimenti.
6. Il ricorrente o il suo legale rappresentante possono essere interrogati soltanto dal presidente della Commissione istruttoria e dal relatore.
7. In Consiglio nazionale i consiglieri che intendono porre domande al ricorrente o al suo legale rappresentante possono farlo per il tramite del presidente del Consiglio nazionale. Sono ammesse le sole domande pertinenti all'argomento di discussione.

### Art. 26. Trattazione dei ricorsi

1. La segreteria del Consiglio nazionale invia per posta elettronica l'elenco dei ricorsi a tutti i componenti del Consiglio, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la trattazione. La segreteria mette a loro disposizione, almeno 5 giorni prima, copie degli stessi e delle deliberazioni impugnate, gli atti relativi, nonché la proposta della Commissione, se già disponibile.
2. Ai sensi della normativa vigente i consiglieri hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti inseriti nei fascicoli e relativi ai ricorsi posti all'ordine del giorno del Consiglio nazionale.
3. Entro 30 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio nazionale verrà trasmesso a tutti i consiglieri l'elenco dei procedimenti pendenti.
4. L'elenco dovrà comprendere: nome del ricorrente, data e numero di protocollo del ricorso, materia a cui si riferisce, nome del relatore, se già nominato, e proposta della Commissione istruttoria, se già deliberata.
5. Sui ricorsi pervenuti successivamente dovrà essere fornito ai consiglieri l'aggiornamento, con gli elementi disponibili, prima di ogni sessione del Consiglio nazionale. I consiglieri sono tenuti al mantenimento del segreto d'ufficio.
6. La discussione del ricorso ha inizio con la lettura, da parte del consigliere istruttore o,

in sua assenza, da parte di altro membro della Commissione, della relazione e delle conclusioni della Commissione.

7. La proposta della Commissione istruttoria può essere votata immediatamente salvo che uno o più consiglieri chiedano di intervenire. Se nel corso della discussione vengono avanzate proposte diverse da quelle della Commissione, le più favorevoli al ricorrente vanno poste in votazione per prime.
8. Qualora la proposta sia formulata dalla Commissione istruttoria all'unanimità, è ammesso solo un intervento a favore e uno contro prima della votazione. Resta salvo il diritto di ciascun consigliere di esprimere la propria dichiarazione di voto secondo l'art. 19 del presente regolamento.
9. Le proposte iscritte all'ordine del giorno e non votate per qualsiasi motivo vanno iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo che il Consiglio non abbia chiesto ulteriori atti istruttori.

#### Art. 27. Decisioni sui ricorsi

1. Ogni deliberazione del Consiglio nazionale comunque attinente al ricorso è adottata secondo la procedura prevista dagli artt. 63 e 64 del regolamento di esecuzione.
2. La decisione del ricorso è redatta dal consigliere istruttore a norma dell'art. 64 del regolamento di esecuzione e quindi depositata presso la segreteria del Consiglio nazionale.
3. La decisione del Consiglio nazionale, nell'accogliere o respingere il ricorso, può annullare, revocare o modificare la delibera impugnata nei limiti dei motivi di ricorso.
4. In tema d'iscrizione d'ufficio nel registro dei praticanti, la decisione di accoglimento del ricorso da parte del Consiglio nazionale contiene il mandato al Consiglio regionale di iscrivere il ricorrente nel registro dei praticanti con decorrenza dalla data fissata nella decisione, in analogia a quanto previsto dall'art. 43 del regolamento di esecuzione, e vale come dichiarazione di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del D.P.R. 21 settembre 1993 n. 384.
5. In caso di accoglimento del ricorso da parte del Consiglio nazionale per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti o negli elenchi speciali, l'iscrizione decorre dalla data di presentazione dell'istanza al Consiglio regionale.

### Capo IV Attività del Consiglio nazionale

#### Art. 28. Funzioni del Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale determina con proprio regolamento:
  - a) le norme contabili e tecniche per l'amministrazione del Consiglio stesso;

- b) le modalità e i criteri per l'organizzazione dei corsi di formazione continua e per l'assolvimento del medesimo obbligo da parte degli iscritti, previo parere favorevole del Ministero della Giustizia;
  - c) i criteri di autorizzazione per lo svolgimento del tirocinio, previo parere vincolante del Ministero della Giustizia.
2. Il Consiglio nazionale provvede:
- a) al coordinamento delle iniziative e attività degli Ordini regionali anche attraverso incontri bilaterali o richieste di atti e notizie ritenuti necessari;
  - b) alla organizzazione e alle modalità di funzionamento della Consulta dei presidenti e vicepresidenti e al rispetto degli indirizzi formulati in sede nazionale in materia di scuola di giornalismo per le finalità di cui all'art. 20-bis del D.P.R. 115/1965 e ss.mm.ii.;
  - c) alla promozione e coordinamento di iniziative, ricerche, incontri e seminari di studio a carattere professionale, con particolare riferimento a quelli intesi a favorire la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento tecnico e culturale della categoria;
  - d) alla definizione e aggiornamento dei principi e delle norme di comportamento che devono essere osservati nell'esercizio della professione;
  - e) alla raccolta sistematica dei provvedimenti professionali in materia deontologica;
  - f) alla segnalazione ai Consigli regionali di fatti riguardanti l'osservanza delle regole della deontologia professionale;
  - g) a far osservare ai Consigli regionali dell'Ordine l'obbligo di tenere e pubblicare l'anagrafe degli iscritti conformemente alla normativa vigente e di trasmettere in via telematica tutti i dati dell'Albo regionale rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'Albo nazionale;
  - h) a determinare ai sensi dell'art. 20-bis della legge 69/1963 il quadro di indirizzi per lo svolgimento del praticantato nelle strutture di formazione al giornalismo promosse dalle università o da enti pubblici o privati e a riconoscere la conformità agli indirizzi predefiniti mediante apposite convenzioni;
  - i) a stipulare convenzioni collettive negoziate per l'assicurazione degli iscritti;
  - l) a stipulare convenzioni quadro con i ministeri competenti per lo svolgimento del tirocinio nell'ambito di corsi di studi universitari o gestiti da pubbliche amministrazioni;
  - m) a formulare proposte al Ministero della Giustizia, al fine di acquisirne il parere vincolante, per l'autorizzazione all'organizzazione di corsi di formazione continua.
3. Restano ferme le ulteriori attribuzioni del Consiglio nazionale stabilite dalle norme vigenti.

### Art. 29. Indennità e rimborsi

1. Il Consiglio nazionale, a norma dell'art. 20 lettera f) della legge istitutiva, fissa con propria deliberazione, i criteri e la misura delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondere alle cariche istituzionali, ai componenti del Comitato esecutivo, ai com-

ponenti del Consiglio nazionale, ai componenti del Collegio dei revisori, ai componenti delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro, ai commissari d'esame e ai componenti del Consiglio di disciplina nazionale.

2. Ai consiglieri nazionali presenti al momento dell'appello nominale e che risultino assenti in sede di verifica del numero legale, sia attraverso un nuovo appello che nelle votazioni a scrutinio segreto, senza avere preventivamente giustificato l'assenza al segretario o senza aver dichiarato la volontà di allontanarsi dall'aula ovvero di non partecipare al voto, l'indennità di presenza per quella specifica seduta viene dimezzata.

### **Art. 30. Quote annuali e diritti di segreteria**

1. Il Consiglio nazionale stabilisce, con deliberazione da adottarsi entro il mese di dicembre, la misura delle quote dovute dagli iscritti ai sensi dell'art. 20 lettere f) e g) della legge istitutiva nonché determina la misura dei diritti di segreteria dovuti per prestazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 27, primo comma, del regolamento di esecuzione.

### **Art. 31. Modifiche al regolamento**

1. Tutte le modifiche al presente regolamento devono essere approvate dal Ministero della Giustizia.

## REGOLAMENTO DELLE FUNZIONI DISCIPLINARI DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

*Testo adottato dal Consiglio Nazionale in data 4 ottobre 2022  
e pubblicato sul B.U. del Ministero della giustizia n. 22  
del 30 novembre 2022*

### CAPO I DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI

#### 1. Composizione del Consiglio di disciplina territoriale

Presso ogni Ordine regionale è istituito il Consiglio di disciplina territoriale. Ne fanno parte nove consiglieri che formano uno o più Collegi di disciplina territoriali. A ogni rinnovo, il Consiglio regionale dell'Ordine, entro trenta giorni dall'insediamento, segnala al Presidente del Tribunale del capoluogo dove ha sede, una lista di nomi pari al doppio dei componenti da nominare.

Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all'Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d'età.

Per ogni procedimento, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un Collegio di tre componenti, di cui due professionisti e un pubblicista. Almeno uno dei componenti il Collegio deve essere donna. Presidente e segretario sono nominati secondo le disposizioni del comma precedente; entrambi non devono essere iscritti ad altri Ordini professionali.

Le riunioni del Collegio di disciplina territoriale si svolgono a porte chiuse e sono valide solo con la presenza di tutti i componenti. Può prendervi parte il personale dell'Ordine incaricato alle funzioni di assistenza tecnica.

In caso di due riunioni consecutive del Collegio invalidate per assenza di uno o più consiglieri, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un nuovo Collegio.

Presso ciascun Consiglio di disciplina territoriale è adottato un protocollo unico relativo alle questioni disciplinari.

Le spese di funzionamento dei Consigli di disciplina territoriale sono a carico dei Consigli regionali dell'Ordine.

Ogni anno il presidente del Consiglio di disciplina territoriale relaziona al Consiglio dell'Ordine sull'attività svolta e riferisce agli iscritti in occasione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio.

## 2. Incompatibilità

La funzione di consigliere di disciplina territoriale è incompatibile con qualsiasi incarico nell'Ordine dei Giornalisti, in tutti gli organismi di categoria e in altri Ordini professionali, nonché con l'esercizio di cariche pubbliche elettive.

## 3. Sostituzione del consigliere di disciplina territoriale

Se per qualsiasi ragione sia necessario sostituire un consigliere di disciplina, il Consiglio regionale dell'Ordine segnalerà al Presidente del Tribunale una rosa di nomi in numero doppio, rispettando la composizione iniziale del Consiglio di disciplina.

## 4. Requisiti dei candidati alla carica di Consigliere di disciplina territoriale

I giornalisti segnalati al presidente del Tribunale devono possedere i seguenti requisiti:

- a) anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore a 10 anni;
- b) assenza di condanne penali per reati non colposi;
- c) assenza negli ultimi dieci anni di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex art. 52, Legge 69/1963;
- d) assenza di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex artt. 53, 54, 55 Legge 69/1963. Non si terrà conto della radiazione per morosità;
- e) essere in regola con gli obblighi della formazione permanente e con il pagamento delle quote;
- f) essere iscritto all'Albo nella Regione in cui ha sede il Consiglio di disciplina territoriale.

## 5. Astensione o ricusazione dei componenti il Consiglio di disciplina territoriale

I consiglieri territoriali di disciplina hanno l'obbligo di astenersi nei casi indicati dall'art. 51 c.p.c. e possono essere ricusati nei casi indicati dall'art. 52 c.p.c., in quanto applicabili.

# CAPO II DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

## 6. Consiglio di disciplina nazionale

Presso il Consiglio nazionale dell'Ordine è istituito il Consiglio di disciplina nazionale cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione dei ricorsi in materia disciplinare. Esso si compone di sette membri che possono essere indifferentemente consiglieri nazionali oppure membri esterni. I membri del Consiglio di disciplina nazionale devono possedere i requisiti previsti dalle lettere a) b), c), d), e) dell'art. 4 del presente Rego-

lamento oltre che avere in precedenza già fatto parte, per almeno un'intera consiliatura, o del Consiglio nazionale di disciplina o di un Consiglio territoriale di disciplina o del Cnogo di un Consiglio regionale dell'Ordine e sono eletti a maggioranza dal Consiglio nazionale. Dal momento dell'elezione e per tutta la durata della consiliatura i consiglieri nazionali dell'Ordine che siano stati eletti nel Consiglio di disciplina nazionale devono svolgere unicamente le funzioni disciplinari e non possono svolgere attività amministrativa in seno al Consiglio nazionale dell'Ordine.

Le funzioni di presidente sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all'Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d'età.

Entrambi non devono essere iscritti in altri Ordini professionali.

Le riunioni del Consiglio di disciplina nazionale si svolgono a porte chiuse presso la sede indicata dal Consiglio nazionale dell'Ordine e sono valide purché sia presente la metà più uno dei componenti.

Le spese sono a carico del Consiglio nazionale che pone a disposizione il personale necessario per lo svolgimento dell'attività del Consiglio di disciplina nazionale.

### 7. Funzioni del presidente

Il presidente è responsabile del funzionamento del Consiglio di disciplina nazionale e cura l'organizzazione dei lavori. In particolare, convoca e presiede le riunioni del Consiglio, assegna le pratiche a ciascun relatore che da quel momento è responsabile del procedimento, verifica il rispetto delle procedure; dispone, su richiesta del relatore o di un terzo dei consiglieri, l'audizione di incolpati e testimoni; sottoscrive il provvedimento finale insieme con il segretario e il relatore; organizza il lavoro del personale di segreteria messo a disposizione dal Consiglio nazionale dell'Ordine.

In caso di ingiustificato ritardo, il presidente può revocare il relatore e assegnare il ricorso a un altro consigliere.

Alla prima riunione il Consiglio elegge un vicepresidente che svolge le funzioni del presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

### 8. Funzioni del segretario

Il segretario del Consiglio di disciplina nazionale redige il verbale delle riunioni; provvede alla classificazione dei ricorsi secondo l'ordine di presentazione; verifica la regolarità formale della documentazione prima che la pratica sia trasmessa al presidente per l'assegnazione.

## **TESTO UNICO DEI DOVERI DEL GIORNALISTA** *In vigore dal 1° gennaio 2021*

### Premessa

Il «Testo unico dei doveri del giornalista» nasce dall'esigenza di armonizzare i precedenti documenti deontologici al fine di consentire una maggiore chiarezza di interpretazione e facilitare l'applicazione di tutte le norme, la cui inosservanza può determinare la responsabilità disciplinare dell'iscritto all'Ordine.

Recepisce i contenuti dei seguenti documenti: Carta dei doveri del giornalista; Carta dei doveri del giornalista degli Uffici stampa; Carta dei doveri dell'informazione economica; Carta di Firenze; Carta di Milano; Carta di Perugia; Carta di Roma; Carta di Treviso; Carta informazione e pubblicità; Carta informazione e sondaggi; Codice di deontologia relativo alle attività giornalistiche; Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive; Decalogo del giornalismo sportivo.

### ———— TITOLO I ———— **PRINCIPI E DOVERI**

#### Articolo 1

##### Libertà d'informazione e di critica

L'attività del giornalista, attraverso qualunque strumento di comunicazione svolta, si ispira alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione italiana ed è regolata dall'articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963:

«È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori».

#### Articolo 2

##### Fondamenti deontologici

Il giornalista:

a) difende il diritto all'informazione e la libertà di opinione di ogni persona; per questo



- ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti;
- b) rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia;
  - c) tutela la dignità del lavoro giornalistico e promuove la solidarietà fra colleghi attivandosi affinché la prestazione di ogni iscritto sia equamente retribuita;
  - d) accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali, purché le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, al Contratto nazionale di lavoro e alla deontologia professionale;
  - e) non aderisce ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione né accetta privilegi, favori, incarichi, premi sotto qualsiasi forma (pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, regali, vacanze e viaggi gratuiti) che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità;
  - f) rispetta il prestigio e il decoro dell'Ordine e delle sue istituzioni e osserva le norme contenute nel Testo unico;
  - g) applica i principi deontologici nell'uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i *social network*;
  - h) cura l'aggiornamento professionale secondo gli obblighi della formazione continua.

2. Il giornalista si riconosce nei principi del presente Testo unico ed è incolpabile a titolo di manifesto disconoscimento dei principi deontologici che regolano l'esercizio della professione, quando sia stato sanzionato con una decisione non più impugnabile e sia nuovamente incolpato, nell'arco di un quinquennio dal precedente provvedimento disciplinare, per aver violato il medesimo principio con il proprio comportamento. Se ricorrono tali condizioni, l'accertamento della reiterazione della stessa violazione disciplinare comporta l'applicazione almeno della sanzione immediatamente più grave.

## ———— TITOLO II ———— DOVERI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE

### Articolo 3

#### Identità personale e diritto all'oblio

Il giornalista:

- a) rispetta il diritto all'identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell'informazione;
- b) nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato valuta anche l'incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell'interessato

- e sulla famiglia, specialmente se congiunto (padre, madre, fratello) di persone di minore età;
- c) considera che il reinserimento sociale è un passaggio complesso, che può avvenire a fine pena oppure gradualmente, e usa termini appropriati in tutti i casi in cui un detenuto usufruisce di misure alternative al carcere o di benefici penitenziari;
  - d) tutela il condannato che sceglie di esporsi ai media, evitando di identificarlo solo con il reato commesso e valorizzando il percorso di reinserimento che sta compiendo;
  - e) non pubblica i nomi di chi ha subito violenze sessuali né fornisce particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime;
  - f) non pubblica i nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca, a meno che ciò sia indispensabile alla comprensione dei fatti, e comunque non li rende noti nel caso in cui si metta a rischio la loro incolumità; non diffonde altri elementi che ne rendano possibile l'identificazione o l'individuazione della residenza;
  - g) presta cautela nel diffondere ogni elemento che possa condurre all'identificazione dei collaboratori dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, soprattutto quando ciò possa mettere a rischio l'incolumità loro e delle famiglie.

#### Articolo 4

##### Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica

Nei confronti delle persone il giornalista applica le «Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicate, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. (Delibera n. 491)», previste dal dlgs 196/2003 e SS.II. sulla protezione dei dati personali, che fanno parte integrante del Testo unico al quale viene allegato. (ALLEGATO 1)

#### Articolo 5

##### Doveri nei confronti dei minori

Nei confronti delle persone minorenni il giornalista applica la «Carta di Treviso» che fa parte integrante del Testo unico, al quale viene allegato. (ALLEGATO 2)

#### Articolo 5-bis

##### Rispetto delle differenze di genere

Nei casi di femmicidio, violenza, molestie, discriminazioni e fatti di cronaca, che coinvolgono aspetti legati all'orientamento e all'identità sessuale, il giornalista:

- a) presta attenzione a evitare stereotipi di genere, espressioni e immagini lesive della dignità della persona;

- b) si attiene a un linguaggio rispettoso, corretto e consapevole. Si attiene all'essenzialità della notizia e alla continenza. Presta attenzione a non alimentare la spettacolarizzazione della violenza. Non usa espressioni, termini e immagini che sminuiscano la gravità del fatto commesso;
- c) assicura, valutato l'interesse pubblico alla notizia, una narrazione rispettosa anche dei familiari delle persone coinvolte.

### Articolo 6

#### Doveri nei confronti dei soggetti deboli. Informazione scientifica e sanitaria

Il giornalista:

- a) rispetta diritti e la dignità delle persone malate o con disabilità siano esse portatrici di menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, in analogia con quanto già sancito per i minori dalla «Carta di Treviso»;
- b) evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate avendo cura di segnalare i tempi necessari per ulteriori ricerche e sperimentazioni; dà conto, inoltre, se non v'è certezza relativamente ad un argomento, delle diverse posizioni in campo e delle diverse analisi nel rispetto del principio di completezza della notizia;
- c) diffonde notizie sanitarie e scientifiche solo se verificate con fonti qualificate sia di carattere nazionale che internazionale nonché con enti di ricerca italiani e internazionali provvedendo a evidenziare eventuali notizie rivelatesi non veritiere;
- d) non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorirne il consumo e fornisce tempestivamente notizie su quelli ritirati o sospesi perché nocivi alla salute

### Articolo 7

#### Doveri nei confronti degli stranieri

Il giornalista:

- a) nei confronti delle persone straniere adotta termini giuridicamente appropriati seguendo le indicazioni del «Glossario», allegato al presente documento (ALLEGATO 3), evitando la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti;
- b) tutela l'identità e l'immagine, non consentendo l'identificazione della persona, dei richiedenti asilo, dei rifugiati, delle vittime della tratta e dei migranti che accettano di esporsi ai media.

### ———— TITOLO III ———— DOVERI IN TEMA DI INFORMAZIONE

#### Articolo 8

##### Cronaca giudiziaria e processi in tv

Il giornalista:

- a) rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione di non colpevolezza. In caso di assoluzione o proscioglimento, ne dà notizia sempre con appropriato rilievo e aggiorna quanto pubblicato precedentemente, in special modo per quanto riguarda le testate online;
- b) osserva la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone incriminate per reati minori o condannate a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale;
- c) evita, nel riportare il contenuto di qualunque atto processuale o d'indagine, di citare persone il cui ruolo non sia essenziale per la comprensione dei fatti;
- d) nelle trasmissioni televisive rispetta il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono – comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo – garantendo il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti;
- e) cura che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell'evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi.

#### Articolo 9

##### Doveri in tema di rettifica e di rispetto delle fonti

Il giornalista:

- a) rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate;
- b) non dà notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica. Nel caso in cui ciò si riveli impossibile, ne informa il pubblico;
- c) verifica, prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia che ne sia a conoscenza l'interessato. Se non fosse possibile ne informa il pubblico;
- d) controlla le informazioni ottenute per accertarne l'attendibilità;
- e) rispetta il segreto professionale e dà notizia di tale circostanza nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate; in tutti gli altri casi le cita sempre e tale obbligo per-

- siste anche quando si usino materiali – testi, immagini, sonoro – delle agenzie, di altri mezzi d'informazione o dei social network;
- f) non accetta condizionamenti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione;
  - g) non omette fatti, dichiarazioni o dettagli essenziali alla completa ricostruzione di un avvenimento.

### Articolo 10

#### Doveri in tema di pubblicità e sondaggi

Il giornalista:

- a) assicura ai cittadini il diritto di ricevere un'informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario attraverso chiare indicazioni;
  - b) non presta il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie. Sono consentite, a titolo gratuito e previa comunicazione scritta all'Ordine di appartenenza, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali.
2. Il giornalista s'impegna affinché la pubblicazione di sondaggi attraverso i media contenga sempre:
- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
  - b) criteri seguiti per l'individuazione del campione;
  - c) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
  - d) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
  - e) il numero delle domande rivolte;
  - f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
  - g) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

### Articolo 11

#### Doveri in tema di informazione economica

Il giornalista applica la «Carta dei doveri dell'informazione economica e finanziaria» che costituisce parte integrante del Testo unico, al quale è allegata. (ALLEGATO 4)

### Articolo 12

#### Doveri in tema di informazione sportiva

Il giornalista

- a) non utilizza immagini ed espressioni violente o aggressive. Se ciò non fosse possibile, fa presente che le sequenze che saranno diffuse non sono adatte al pubblico dei minori;
- b) evita di favorire atteggiamenti che possano provocare incidenti, atti di violenza o violazioni di leggi e regolamenti da parte del pubblico o dei tifosi.

- c) se conduce un programma in diretta si dissocia immediatamente da atteggiamenti minacciosi, scorretti, razzistici di ospiti, colleghi, protagonisti interessati all'avvenimento, interlocutori telefonici, via internet o via sms.

## ———— TITOLO IV ———— LAVORO GIORNALISTICO

### Articolo 13 Solidarietà ed equa retribuzione

In tema di lavoro il giornalista rispetta la «Carta di Firenze» che fa parte integrante del Testo unico, al quale viene allegata (ALLEGATO 5).

### Articolo 14 Uffici stampa

Il giornalista che opera negli uffici stampa:

- a) separa il proprio compito da quello di altri soggetti che operano nel campo della comunicazione;
- b) non assume collaborazioni che determinino conflitti d'interesse con il suo incarico;
- c) garantisce nelle istituzioni di natura assembleare il pieno rispetto della dialettica e del pluralismo delle posizioni politiche.

## ———— TITOLO V ———— SANZIONI

### Articolo 15 Norme applicabili

La violazione delle regole e dei principi contenuti nel «Testo unico» e integranti lo spirito dell'art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 comporta per tutti gli iscritti all'Ordine dei giornalisti l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.

### Articolo 16 Norma transitoria

Il «Testo unico» entra in vigore il 3 febbraio 2016. I procedimenti disciplinari avviati prima di tale data sono definiti mantenendo il riferimento ai precedenti documenti deontologici.

## ALLEGATO 1

Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica  
Decreto del Ministro della Giustizia del 31 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 35 dell'11 febbraio 2019

### Art. 1.

#### Principi generali

1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.
2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dal considerando 153 e dall'art. 85 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito «regolamento») e dal decreto legislativo 30 giugno, 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito «Codice»), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

### Art. 2.

#### Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti

1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 4, n. 2, del regolamento rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento.
2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dal regolamento. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal regolamento.

3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art. 14, par. 5, lett. d), del regolamento, nonché dell'art. 138 del Codice.
4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

### Art. 3.

#### Tutela del domicilio

1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.

### Art. 4.

#### Rettifica

1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

### Art. 5.

#### Diritto all'informazione e dati personali

1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.
2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

### Art. 6.

#### Essenzialità dell'informazione

1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.



2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

#### Art. 7.

##### Tutela del minore

1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla «Carta di Treviso».

#### Art. 8.

##### Tutela della dignità delle persone

1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

#### Art. 9.

##### Tutela del diritto alla non discriminazione

1. Nell'esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

**Art. 10.****Tutela della dignità delle persone malate**

1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.
2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

**Art. 11.****Tutela della sfera sessuale della persona**

1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.
2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

**Art. 12.****Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali**

1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 10 del regolamento, nonché dall'art. 2-octies del Codice. 2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale<sup>1</sup> è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.

**Art. 13.****Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari**

1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica. 2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69/1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.

---

1) L'art. 686 c.p.p. è stato abrogato e sostituito dall'art. 3 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, al quale occorre fare riferimento ai fini dell'individuazione dei provvedimenti giudiziari cui la disposizione si riferisce.

## ALLEGATO 2

### CARTA DI TREVISO

Ordine dei giornalisti e FNSI, nella convinzione che l'informazione debba ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale in particolare:

- il riconoscimento che valore supremo dell'esperienza statale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti, ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;
- l'impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali, a proteggere l'infanzia e la gioventù per attuare il diritto alla educazione ed una adeguata crescita umana;  
dichiarano di assumere i principi ribaditi nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e nelle Convenzioni europee che trattano della materia, prevedendo le cautele per garantire l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita e al loro processo di maturazione, ed in particolare:
  - che il bambino deve crescere in una atmosfera di comprensione e che "per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza";
  - che in tutte le azioni riguardanti i minori deve costituire oggetto di primaria considerazione "il maggiore interesse del bambino" e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;
  - che nessun bambino dovrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua "privacy" né ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione;
  - che le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto che la rappresentazione dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio può non sussistere quando il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando;
  - che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e messaggi multimediali dannosi al suo benessere psico-fisico;
  - che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, abuso, sfruttamento e danno.

Ordine dei giornalisti e FNSI sono consapevoli che il fondamentale diritto all'informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata. Pertanto, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, va ricercato un equilibrio con il diritto del minore ad

una specifica e superiore tutela della sua integrità psico-fisica, affettiva e di vita di relazione.

Si richiamano di conseguenza le norme previste dalle leggi in vigore.

Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti, nonché di quanto previsto dal codice deontologico allegato al Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), ai fini di sviluppare una informazione sui minori più funzionale alla crescita di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Ordine dei giornalisti e la FNSI individuano le seguenti norme vincolanti per gli operatori dell'informazione:

- 1) i giornalisti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni penali, civili ed amministrative che regolano l'attività di informazione e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli coinvolti in procedimenti giudiziari;
- 2) va garantito l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando;
- 3) va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere;
- 4) per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli o inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione;
- 5) il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano lederne la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori;
- 6) nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi, suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc., posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l'individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei particolari che possano provocare effetti di suggestione o emulazione;
- 7) nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evi-

- tare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona;
- 8) se, nell'interesse del minore, esempio i casi di rapimento o di bambini scomparsi, si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andranno tenuti comunque in considerazione il parere dei genitori e delle autorità competenti;
  - 9) particolare attenzione andrà posta nei confronti di strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse, l'immagine, l'attività o la personalità del minore;
  - 10) tali norme vanno applicate anche al giornalismo on-line, multimediale e ad altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo;
  - 11) tutti i giornalisti sono tenuti all'osservanza di tali regole per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge istitutiva dell'Ordine.

Ordine dei giornalisti e FNSI raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l'opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione; sottolineano l'opportunità che, in casi di soggetti deboli, l'informazione sia il più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l'apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni modo da assicurare un approccio al problema dell'infanzia che non si limiti all'eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca, con inchieste, speciali, dibattiti, la condizione del minore e le sue difficoltà, nella quotidianità.

Ordine dei giornalisti e FNSI si impegnano, per le rispettive competenze:

- 1) a individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura professionale;
- 2) ad evidenziare nei testi di preparazione all'esame professionale i temi dell'informazione sui minori e i modi di rappresentazione dell'infanzia;
- 3) a invitare i Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti e le Associazioni regionali di stampa, con l'eventuale contributo di altri soggetti della categoria, a promuovere seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli;
- 4) ad attivare un filo diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino e dell'adolescente;
- 5) a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori;
- 6) a consolidare il rapporto di collaborazione con gli organismi preposti all'ottemperanza delle leggi e delle normative in materia radiotelevisiva e multimediale;
- 7) ad auspicare, da parte di tutte le associazioni dei comunicatori, un impegno comune a tutelare l'interesse dell'infanzia nel nostro Paese;

- 8) a proseguire la collaborazione con la FIEG per un impegno comune a difesa dei diritti dei minori;
- 9) a richiamare i responsabili delle reti radiotelevisive, i provider, gli operatori di ogni forma di multimedialità ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento, pubblicitarie e nei contenuti dei siti Internet.

### NORME ATTUATIVE

L'Ordine dei giornalisti e la FNSI si impegnano a:

- a) promuovere l'Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso 1990;
- b) diffondere la normativa esistente;
- c) contemplare la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento disciplinare;
- d) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di sensibilizzazione delle problematiche inerenti ai minori.

### VADEMECUM DELLA CARTA DI TREVISO

I giornalisti italiani, d'intesa con Telefono Azzurro, a cinque anni dall'approvazione della Carta di Treviso, ne riconfermano il valore e ne ribadiscono i principi a salvaguardia della dignità e di uno sviluppo equilibrato dei bambini e degli adolescenti – senza distinzioni di sesso, razza, etnia e religione -, anche in funzione di uno sviluppo della conoscenza dei problemi minorili e per ampliare nell'opinione pubblica una cultura dell'infanzia pur prendendo spunto dai fatti di cronaca.

In considerazione delle ripetute violazioni della "Carta", ritengono utile sottolineare alcune regole di comportamento, peraltro non esaustive dell'impegno, anche in applicazione delle norme nazionali ed internazionali in vigore.

- 1) Al bambino coinvolto come autore, vittima o teste – in fatti di cronaca, la cui diffusione possa influenzare negativamente la sua crescita, deve essere garantito l'assoluto anonimato. Per esempio deve essere evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o il Comune di residenza nel caso di piccoli centri, l'indicazione della scuola cui appartenga.
- 2) Per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli e inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità.
- 3) Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la sua dignità né turbato nella sua privacy o coinvolto in una pub-

blicità che possa ledere l'armonico sviluppo della sua personalità e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori.

- 4) Nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi (come suicidi, lanci di sassi, fughe da casa, ecc....) posti in essere da minorenni, occorre non enfatizzare quei particolari di cronaca che possano provocare effetti di suggestione o emulazione.
- 5) Nel caso di bambini malati, feriti o disabili, occorre porre particolare attenzione nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona.

I giornalisti riuniti a Venezia e Treviso il 23-24-25 novembre 1995 per la chiusura del Convegno "Il Bambino e l'informazione" impegnano inoltre

– il Comitato Nazionale di Garanzia a:

- a) diffondere la normativa esistente;
- b) pubblicizzare i propri provvedimenti anche attraverso un bollettino;
- c) attuare l'Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso: Rai, Fieg e Fininvest;
- d) organizzare una conferenza annuale di verifica dell'attività svolta e di presentazione dei dati dell'Osservatorio;
- e) coinvolgere nell'applicazione della Carta di Treviso in modo più diretto i direttori di quotidiani, agenzie di stampa periodici, notiziari televisivi e radiofonici;
- f) sollecitare la creazione di uffici stampa presso i Tribunali per i minorenni;
- g) sviluppare in positivo la creazione di spazi informativi e di comunicazione per i minori affinché se ne possa parlare nella loro normalità e non soltanto nell'emergenza.

– il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti a:

- a) prevedere che nella riforma dell'Ordine sia semplificata la procedura disciplinare e contemplata la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento;
- b) organizzare seminari e incontri e quanto sia utile per confrontare l'iniziativa dei Consigli regionali dell'Ordine;
- c) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di monitoraggio.

## ALLEGATO 3

### GLOSSARIO DELLA CARTA DI ROMA

Un richiedente asilo è colui che è fuori dal proprio paese e presenta, in un altro stato, domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, o per ottenere altre forme di protezione internazionale. Fino al momento della decisione finale da parte delle autorità compe-

tenti, egli è un richiedente asilo ed ha diritto di soggiorno regolare nel paese di destinazione. Il richiedente asilo non è quindi assimilabile al migrante irregolare, anche se può giungere nel paese d'asilo senza documenti d'identità o in maniera irregolare, attraverso i cosiddetti 'flussi migratori misti', composti, cioè, sia da migranti irregolari che da potenziali rifugiati.

Un rifugiato è colui al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, alla quale l'Italia ha aderito insieme ad altri 143 Paesi. Nell'articolo 1 della Convenzione il rifugiato viene definito come una persona che: 'temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese'. Lo status di rifugiato viene riconosciuto a chi può dimostrare una persecuzione individuale.

Un beneficiario di protezione umanitaria è colui che – pur non rientrando nella definizione di 'rifugiato' ai sensi della Convenzione del 1951 poiché non sussiste una persecuzione individuale – necessita comunque di una forma di protezione in quanto, in caso di rimpatrio nel paese di origine, sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenze generalizzate e/o massicce violazioni dei diritti umani. In base alle direttive europee questo tipo di protezione viene definita 'sussidiaria'. La maggior parte delle persone che sono riconosciute bisognose di protezione in Italia (oltre l'80% nel 2007) riceve un permesso di soggiorno per motivi umanitari anziché lo status di rifugiato.

Una vittima della tratta è una persona che, a differenza dei migranti irregolari che si affidano di propria volontà ai trafficanti, non ha mai acconsentito ad essere condotta in un altro paese o, se lo ha fatto, l'aver dato il proprio consenso è stato reso nullo dalle azioni coercitive e/o ingannevoli dei trafficanti o dai maltrattamenti praticati o minacciati ai danni della vittima. Scopo della tratta è ottenere il controllo su di un'altra persona ai fini dello sfruttamento. Per 'sfruttamento' s'intendono lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo degli organi.

Un migrante/immigrato è colui che sceglie di lasciare volontariamente il proprio paese d'origine per cercare un lavoro e migliori condizioni economiche altrove. Contrariamente al rifugiato può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza.

Un migrante irregolare è colui che a) ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera; b) è entrato regolarmente nel paese di destinazione, ad esempio con un visto turistico, e vi è rimasto dopo la scadenza del visto d'ingresso (diventando un cosiddetto 'over-stayer'); o c) non ha lasciato il territorio del paese di destinazione a seguito di un provvedimento di allontanamento.



## ALLEGATO 4

### CARTA DEI DOVERI DELL'INFORMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Documento approvato dal Consiglio Nazionale il 6 giugno 2018 e pubblicato sulla G.U. n. 158 del 10 luglio 2018

- 1) Il giornalista riferisce correttamente, cioè senza alterazioni e omissioni che ne modifichino il vero significato, le informazioni di cui dispone. L'obbligo sussiste anche quando la notizia riguarda il suo editore o il referente politico o economico dell'organo di informazione.
- 2) Il giornalista deve verificare le informazioni di cui dispone rivolgendosi a più fonti affidabili.
- 3) Il giornalista può utilizzare o diffondere esclusivamente nell'ambito dell'esercizio della professione informazioni economiche e finanziarie riservate di cui sia venuto a conoscenza. Non può utilizzarle o diffonderle per finalità connesse al profitto personale o di terzi, né può influenzare o cercare di influenzare l'andamento del mercato diffondendo elementi o circostanze subordinati agli interessi propri o di terzi.
- 4) Il giornalista non può diffondere notizie che contengano valutazioni relative ad azioni o altri strumenti finanziari sul cui andamento abbia in qualunque modo un significativo interesse finanziario, né può vendere o acquistare titoli di cui si stia occupando professionalmente o sia stato già incaricato di occuparsi.
- 5) Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, regali, facilitazioni o prebende da privati o enti pubblici che possano condizionare il suo lavoro e la sua autonomia o ledere la sua credibilità e dignità professionale.
- 6) Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né può prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la credibilità e autonomia professionale. Sono consentite, invece, a titolo gratuito, analoghe iniziative volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.
- 7) Il giornalista, tanto più se ha responsabilità direttive, deve assicurare un adeguato standard di trasparenza sulla proprietà editoriale dell'organo di informazione e sull'identità e gli eventuali interessi di cui siano portatori i suoi analisti e commentatori anche esterni in relazione allo specifico argomento della notizia. In particolare va ricordato chi è l'editore della testata quando una notizia tratti problemi economici e finanziari che direttamente lo riguardano o possano in qualche modo favorirlo o danneggiarlo.
- 8) Se il giornalista redige un servizio con raccomandazioni di investimento, oltre ad indicare la propria identità, deve citare le fonti delle informazioni rilevanti, salvo che non si tratti di fonti confidenziali.

I fatti devono essere tenuti distinti da interpretazioni, stime, opinioni. Le previsioni e gli obiettivi di prezzo devono essere presentati come tali e devono essere indicate le principali ipotesi elaborate nel formularli o nell'utilizzarli.

Il giornalista deve astenersi dal redigere servizi con raccomandazioni di investimento su strumenti finanziari o emittenti, connessi a propri interessi o di persone a lui strettamente legate.

È tenuto agli ulteriori obblighi informativi previsti nel Regolamento Delegato (Ue) 2016/958 il giornalista che rientra nella figura di "esperto", come ivi definita all'art. 1.

- 9) Se un giornalista presenta raccomandazioni di investimento elaborate da terzi, deve fornire piena informazione sull'identità degli autori e rispettare nella sostanza il contenuto delle raccomandazioni stesse.

Se pubblica una sintesi o un estratto di una raccomandazione di investimento elaborata da terzi, oltre a citare le fonti, il giornalista è tenuto a specificare che si tratta di una sintesi e a fare rinvio al testo originale

Il giornalista deve rendere noti eventuali interessi o conflitti di interesse propri o dell'autore della raccomandazione, se a lui conosciuti.

Se pubblica con modifiche sostanziali una raccomandazione di investimento elaborata da terzi, il giornalista è anche tenuto a segnalare le modifiche apportate, attenendosi, limitatamente ad esse, agli obblighi di cui al punto 8.

- 10) Il giornalista e le testate assicurano, con ogni mezzo, la diffusione della presente Carta dei doveri dell'informazione economica e finanziaria, anche ai fini degli obblighi informativi in materia di abusi di mercato.
- 11) La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della Legge 3.2.1963 n. 69 comporta l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.

## ALLEGATO 5

### CARTA DI FIRENZE DELLA DEONTOLOGIA SULLA PRECARIETÀ NEL LAVORO GIORNALISTICO APPROVATA DAL CONSIGLIO NAZIONALE L'8 NOVEMBRE 2011 IN MEMORIA DI PIERPAOLO FAGGIANO

#### PREMESSA – Lo scenario della precarietà lavorativa nel giornalismo

Mai come negli ultimi anni il tema della qualità del lavoro si è offerto alla riflessione pubblica quale argomento di straordinaria e, talvolta, drammatica attualità. A preoccupare, in particolare, è la crescente precarizzazione lavorativa di intere fasce della popolazione che, per periodi sempre più lunghi, vengono costrette ai margini del sistema produttivo e professionale, con pesanti ricadute economiche, sociali, psicologiche ed esi-

stenziali. Il giornalista infatti, costretto nel limbo di opportunità capestro, per lo più prive di prospettive a lungo termine, è a tutti gli effetti un cittadino di serie B, che non può costruire il proprio futuro, e nemmeno contribuire allo sviluppo del Paese, e ciò in netto contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione:

*Art. 3, comma 2: È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.*

Nello specifico del lavoro giornalistico, in qualsiasi forma e mezzo sia declinato (stampa, radio, TV, web, uffici stampa, etc.) la situazione appare anche più grave. Un giornalista precarizzato, poco pagato, con scarse certezze e prospettive e talvolta, per carenza di risorse economiche, anche poco professionalizzato, è un lavoratore facilmente ricattabile e condizionabile, che difficilmente può mantenere vivo quel diritto insopprimibile d'informazione e di critica posto alla base dell'ordinamento professionale.

Un giornalista precario e sottopagato – soprattutto se tale condizione si protrae nel tempo – viene di fatto sospinto a lavorare puntando alla quantità piuttosto che alla qualità del prodotto informativo, e con poca indipendenza, sotto l'ombra di un costante ricatto che dal piano economico e professionale passa presto a quello dei più elementari diritti, a partire da quelli costituzionalmente riconosciuti.

La condizionabilità e ricattabilità dei giornalisti sono inoltre strettamente correlate alla possibilità di trasmettere una buona e corretta informazione, andando a inficiare uno dei capisaldi del sistema democratico (Cfr. Corte Cost. n. 84 del 1969, Corte Cost. n. 172 del 1972, Corte Cost. n. 138 del 1985).

La professione giornalistica negli ultimi anni ha subito profondi mutamenti, e molti altri ne dovrà subire con il progredire della tecnologia e delle nuove aspettative delle aziende editoriali.

Quello che resta e resterà inalterato è però il ruolo del giornalista e gli obblighi che questi ha nei confronti dei lettori e della pubblica opinione.

In un mercato del lavoro giornalistico come quello attuale, sempre più caratterizzato dalla precarietà, è quindi necessario un maggior riconoscimento e rispetto della dignità e della qualità professionale di tutti i giornalisti, dipendenti o collaboratori esterni e free-lance.

È necessario ribadire con forza che il primo diritto del giornalista è la tutela della sua autonomia, che in caso di precarietà lavorativa, fenomeno sempre più espansivo, è troppo spesso lesa da inadeguate retribuzioni, da politiche aziendali più attente al risparmio economico che ad investimenti editoriali e qualità finale del prodotto giornalistico.

Ma anche da scelte di organizzazione del lavoro da parte di colleghi giornalisti collocati in posizioni gerarchicamente superiori.

Per queste ragioni l'Ordine dei Giornalisti e l'Fnsi, nel promulgare la presente carta deontologica sui rapporti di collaborazione e solidarietà tra giornalisti per una nuova dignità professionale, affermano che l'informazione deve ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori sui quali si radica la Carta costituzionale ed in particolare:

- Art. 1, comma 1: L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro.
- Art. 21, commi 1 e 2: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
- Art. 35, commi 1-3: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
- Art. 36: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
- Art. 41: L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Nell'enunciare una nuova disciplina dei comportamenti etici tra giornalisti si richiama con forza anche:

- Art. 2, comma 3, della legge 69/1963, istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti: Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori;
- Artt. 4 e 5 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (Strasburgo, 1989):
  - Art. 4: Ogni persona ha diritto alla libertà di scelta di esercizio di una professione, secondo le norme che disciplinano ciascuna professione.
  - Art. 5, commi 1 e 2: Ogni lavoro deve essere retribuito in modo equo. A tal fine è necessario che, in base alle modalità proprie di ciascun paese:
    - sia assicurata ai lavoratori una retribuzione sufficiente equa, cioè una retribuzione sufficiente per consentire loro un decoroso tenore di vita;
    - i lavoratori soggetti ad una regolamentazione del lavoro diversa dal contratto a tempo

pieno e di durata indeterminata beneficiano di un'equa retribuzione di riferimento.  
 – Art. 32, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza, 2000):

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione;

– Sentenza 11/1968 della Corte Costituzionale, ove si afferma:

[...] Il fatto che il giornalista esplica la sua attività divenendo parte di un rapporto di lavoro subordinato non rivela la superfluità di un apparato che [...] si giustificerebbe solo in presenza di una libera professione, tale il senso tradizionale. Quella circostanza, al contrario, mette in risalto l'opportunità che i giornalisti vengano associati in un organismo che, nei confronti del contrapposto potere economico del datori di lavoro, possa contribuire a garantire il rispetto della loro personalità e, quindi, della loro libertà: compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria e che perciò può essere assolto solo da un Ordine a struttura democratica che con i suoi poteri di ente pubblico vigili, nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla.

### Art. 1 – Politiche attive contro la precarietà

L'Ordine dei Giornalisti e la Fnsi, alla luce di quanto esposto in premessa, nell'ambito delle loro competenze, vigileranno affinché:

- sia garantita a tutti i giornalisti, siano essi lavoratori dipendenti o autonomi, un'equa retribuzione che permetta al giornalista e ai suoi familiari un'esistenza libera e dignitosa, secondo quanto previsto dal dettato costituzionale;
- venga posto un freno allo sfruttamento e alla precarietà, favorendo quelle condizioni tese ad assicurare un futuro professionale e personale ai tanti giornalisti oggi privi di tutele e garantire nel contempo un futuro alla buona e corretta informazione nel nostro Paese;
- vengano favoriti percorsi di regolarizzazione contrattuale e avviamento verso contratti a tempo indeterminato ed equi, e realizzate le condizioni per promuovere evoluzioni di carriera e progressioni professionali;
- vengano correttamente applicate le norme contrattuali sui trattamenti economici;
- siano valorizzate, in caso di nuove assunzioni, le professionalità già operanti in azienda e quelle dei colleghi già iscritti nelle liste di disoccupazione;
- vengano rispettati i limiti di legge e di contratto previsti per l'impiego di stagisti o tirocinanti;

- sia favorito il percorso di adesione alle casse previdenziali e di assistenza sanitaria e previdenza complementare della categoria, in modo da garantire le necessarie tutele sociali ed economiche anche a chi non è inquadrato come lavoratore dipendente.
- Il direttore responsabile deve promuovere il rispetto di questi principi.

## Art. 2 - Collaborazione tra giornalisti

Le forme di collaborazione e solidarietà tra giornalisti devono riguardare tutte le tipologie di lavoro giornalistico (stampa, radio, TV, web, uffici stampa, etc.).

Il direttore responsabile che rifiuti immotivatamente di riconoscere la compiuta pratica, è soggetto a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 48 della Legge 69/1963 e dell'art. 43 del D.P.R. 115/1965.

La richiesta di una prestazione giornalistica cui corrisponda un compenso incongruo in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione, lede non solo la dignità professionale ma pregiudica anche la qualità l'indipendenza dell'informazione, essenza del ruolo sociale del giornalista.

Ai fini della determinazione dell'adeguatezza dei compensi relativi a prestazioni di natura giornalistica, i consigli regionali dell'Ordine dei Giornalisti adottano e rendono pubblici criteri e parametri di riferimento.

Gli iscritti all'Ordine sono tenuti a non accettare corrispettivi inadeguati o indecorosi per il lavoro giornalistico prestato.

In conformità all'articolo 2 della legge 69/1963, Ordine dei giornalisti e Fnsi ribadiscono che tutti i giornalisti, senza distinzione di ruolo o incarico o posizione gerarchica attribuita, hanno pari dignità e sono tenuti alla solidarietà e al rispetto reciproco.

Tutti i giornalisti sono tenuti a segnalare ai Consigli regionali situazioni di esercizio abusivo della professione e di mancato rispetto della dignità professionale.

Tutti gli iscritti all'Ordine devono vigilare affinché non si verifichino situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 150/2000. Il giornalista degli Uffici stampa istituzionali non può assumere collaborazioni, incarichi o responsabilità che possano comunque inficiare la sua funzione di imparziale ed attendibile operatore dell'informazione.

Gli iscritti all'Ordine che rivestano a qualunque titolo ruoli di coordinamento del lavoro giornalistico sono tenuti a:

- a) non impiegare quei colleghi le cui condizioni lavorative prevedano compensi inadeguati;
- b) garantire il diritto a giorno di riposo, ferie, orari di lavoro compatibili con i contratti di riferimento della categoria;
- c) vigilare affinché a seguito del cambio delle gerarchie redazionali non ci siano ripercussioni dal punto di vista economico, morale e della dignità professionale per tutti i colleghi;

- d) impegnarsi affinché il lavoro commissionato sia retribuito anche se non pubblicato o trasmesso;
- e) vigilare sul rispetto del diritto di firma e del diritto d'autore.
- f) vigilare affinché i giornalisti titolari di un trattamento pensionistico Inpgi a qualunque titolo maturato non vengano nuovamente impiegati dal medesimo datore di lavoro con forme di lavoro autonomo ed inseriti nel ciclo produttivo nelle medesime condizioni e/o per l'espletamento delle medesime prestazioni che svolgevano in virtù del precedente rapporto;
- g) vigilare che non si verifichino situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 150/2000.

### **Art. 3 - Osservatorio sulla dignità professionale**

Al fine di garantire la corretta applicazione dei principi stabiliti in questa Carta, l'Ordine dei Giornalisti e la Fnsi promuovono la costituzione di un "Osservatorio permanente sulle condizioni professionali dei giornalisti" legato alle presenti e future dinamiche dell'informazione, anche in rapporto alle innovazioni tecnologiche.

L'Osservatorio ha il compito di vigilare sull'effettiva applicazione della presente carta, di avanzare proposte di aggiornamento nonché di segnalare quelle condizioni di sfruttamento della professione che ledano la dignità e la credibilità dei giornalisti anche nei confronti dell'opinione pubblica.

### **Art. 4 - Sanzioni**

La violazione di queste regole, applicative dell'art. 2 della Legge 69/1963, comporta l'avvio di un procedimento disciplinare ai sensi del Titolo III, citata legge.

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  
DEGLI ISCRITTI DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI EX ART. 7  
DEL D.P.R. 7 AGOSTO 2012, N. 137.  
NUOVO REGOLAMENTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO VIGENTE PUBBLICATO  
SUL B.U. DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 10 DEL 31 MAGGIO 2016.**

[Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 21 del 15 novembre 2020]

**Art. 1**

**Attività di formazione professionale continua**

1. La formazione professionale continua dei giornalisti (FPC) è un obbligo previsto dall'art. 3, comma 5, lett. b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 148/2011 e dal combinato disposto degli artt. 20 e 20-bis, comma 1, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per tutti gli iscritti all'Albo (elenco Professionisti ed elenco Pubblicisti).
2. Costituiscono attività di FPC gli eventi formativi, tenuti anche all'estero o nelle lingue delle minoranze, organizzati dall'Ordine dei Giornalisti nonché da aziende e altri soggetti autorizzati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (CNOG).
3. La tipologia degli eventi è indicata nella tabella allegata al presente regolamento.

**Art. 2**

**Periodo formativo e assolvimento dell'obbligo**

1. Il periodo di FPC si articola in trienni. L'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio successivo alla data della prima iscrizione all'Albo. Il credito formativo triennale e la relativa tipologia sono riproporzionati in ragione d'anno.
2. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per l'assolvimento della FPC e si basa sul parametro: 1 ora = 1 CFP. Al fine dell'attribuzione dei crediti (CFP) devono essere osservati i criteri indicati nell'ALLEGATO. Gli eventi interamente dedicati alla deontologia sono erogati a titolo gratuito e beneficiano di due crediti formativi aggiuntivi.
3. Per l'assolvimento dell'obbligo formativo l'iscritto è tenuto ad acquisire 60 crediti nel triennio (da distribuire in almeno due anni) dei quali almeno 20 deontologici. I crediti possono anche essere interamente conseguiti seguendo gli eventi formativi on-line.



4. Gli iscritti all'Albo da più di 30 anni sono tenuti ad assolvere l'obbligo formativo limitatamente all'acquisizione di 20 crediti nel triennio, di cui almeno 10 deontologici da distribuire in almeno due anni.
5. Fermo restando l'art. 13 del presente Regolamento, sono esentati dall'obbligo formativo coloro che sono in quiescenza a condizione che non svolgano alcuna attività giornalistica.
6. Non è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio quelli eccedenti maturati nel triennio precedente.
7. Il primo triennio di FPC si computa dal 1° gennaio 2014.

### Art. 3

#### Contenuti dei programmi formativi e modalità di svolgimento dei corsi

1. Ai sensi degli artt. 20, 1° comma, lett. b) e 20-bis, 1° comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 i corsi formativi proposti devono comportare l'acquisizione di competenze relative all'attività professionale. I corsi relativi alla deontologia devono prevedere la presenza tra i relatori di almeno un giornalista, che abbia specifica competenza in materia.
2. I corsi non possono essere associati o abbinati ad attività che esulano o che comunque non abbiano attinenza con la finalità formativa (ad es. attività turistiche, viaggi, degustazioni o altre forme di ristorazione).
3. Non sono riconosciuti corsi formativi le conferenze stampa, le visite a musei e mostre, la presentazione di libri, la promozione di prodotti o aziende ed in generale l'attività lavorativa ordinaria o straordinaria svolta dal giornalista.
4. Nel trattare le tematiche sono da escludere approcci di parte e tesi unilaterali. Le sedi degli eventi devono essere facilmente raggiungibili, senza che si rendano necessarie spese aggiuntive per la logistica e/o il pernottamento.
5. Eventuali sponsor, diretti o indiretti, non devono assumere ruoli nell'evento.
6. Le pause o interruzioni, a qualsiasi titolo, sono escluse dal calcolo orario per l'attribuzione dei crediti.
7. I corsi di durata superiore alle quattro ore devono prevedere almeno due relatori.

### Art. 4

#### Modalità e termini di presentazione dei programmi e accreditamento

1. I programmi degli eventi inviati al CNOG devono indicare:
  - a) Denominazione del Consiglio regionale dell'Ordine/Ente proponente;
  - b) Data di svolgimento;
  - c) Luogo di svolgimento (città e indirizzo della sede dell'evento);
  - d) Tipologia dell'evento;

- e) Enti cooperanti;
- f) Titolo dell'evento;
- g) Argomenti oggetto di trattazione;
- h) Qualifica e curriculum dei relatori;
- i) Durata in ore (minimo due);
- j) Numero minimo (venti) e massimo di partecipanti consentito, al fine di garantire l'adeguata qualità della formazione;
- k) Eventuali costi della quota di partecipazione;
- l) Eventuali finanziatori o sponsor dell'evento;
- m) Proposta sul numero di crediti da attribuire, in base all'ALLEGATO.

## Art. 5

### Attribuzioni e compiti del CNOG

1. Il CNOG, ai sensi degli artt. 20, lett. b) e 20-bis della L. 69/1963, coordina, promuove e autorizza lo svolgimento della FPC e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione.
2. In particolare il CNOG:
  - a) esamina e valuta le offerte formative inserite nei programmi dei Consigli regionali dell'Ordine e attribuisce o revoca i relativi crediti, garantendo criteri di uniformità su tutto il territorio nazionale;
  - b) valuta i requisiti dei soggetti terzi, ne esamina le offerte formative e attribuisce o revoca i relativi crediti;
  - c) valuta e riconosce la natura deontologica degli eventi;
  - d) individua, di concerto con altri Ordini, crediti formativi professionali interdisciplinari;
  - e) verifica la qualità degli eventi anche attraverso sistemi di rilevazione del gradimento.
3. Inoltre il CNOG può:
  - a) promuovere e organizzare proprie attività formative; tali iniziative possono svolgersi anche all'estero e di concerto con enti o istituzioni;
  - b) stipulare convenzioni con le Università per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari;
  - c) valutare proposte formative di alta specializzazione, su base individuale, che l'iscritto formula al Consiglio dell'Ordine regionale di appartenenza.
4. Per la valutazione delle offerte formative il Cnog si avvale del proprio Comitato Tecnico Scientifico (CTS).
5. Il Comitato Esecutivo del CNOG attribuisce i crediti formativi alle singole attività comprese nei Piani di Offerta Formativa (POF).
6. Quando sussistono giusti motivi, il Consiglio nazionale può riconoscere anche eventi

che siano stati comunicati successivamente all'approvazione del programma dell'offerta formativa, purché il Consiglio dell'Ordine regionale o i soggetti terzi formatori ne abbiano inoltrato la relativa richiesta di accreditamento prima dello svolgimento.

### **Art. 6**

#### **Attribuzioni e compiti dei Consigli regionali dell'Ordine**

##### **1. I Consigli regionali dell'Ordine:**

- a) organizzano eventi di formazione della durata minima di due ore, assicurando che i docenti giornalisti siano in regola con l'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua (FPC) e non abbiano ricevuto sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni, e che i docenti non giornalisti non abbiano riportato condanne penali per reati non colposi;
- b) garantiscono la gratuità degli eventi deontologici;
- c) rilevano le presenze dei partecipanti agli eventi formativi anche con strumenti elettronici;
- d) verificano l'assolvimento dell'obbligo della FPC dei propri iscritti;
- e) inviano al Consiglio nazionale, con cadenza bimestrale, i piani di offerta formativa (POF);
- f) prevedono un numero di posti non inferiore a 20 (15 nel caso di corsi ad alto contenuto tecnologico) al fine di garantire l'adeguatezza e la qualità della formazione.

### **Art. 7**

#### **Attribuzione e compiti dei soggetti terzi. Autorizzazione. Accreditamento degli eventi**

##### **1. Ai sensi dell'art. 20-bis, lett. b) della legge 69/1963, il CNOG stabilisce che per ottenere l'autorizzazione i soggetti terzi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:**

- a) atto costitutivo e/o statuto;
- b) codice fiscale e/o partita IVA;
- c) certificazione di abilitazione/accreditamento rilasciata da organismi di diritto pubblico;
- d) certificazione comprovante l'esperienza almeno triennale nella formazione;
- e) curriculum aggiornato dei formatori che, se giornalisti, devono essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua (FPC) e non aver ricevuto sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni; se non giornalisti non devono aver riportato condanne penali per reati non colposi;
- f) sede fisica idonea alla docenza in conformità con le normative vigenti;
- g) strumentazione appropriata.

2. La domanda di autorizzazione va presentata al CNOG. Essa, unitamente alla relativa proposta di delibera motivata del CNOG, viene trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere obbligatorio e vincolante, che sarà comunicato ai richiedenti unitamente alla delibera finale.
3. L'autorizzazione ha validità triennale e decorre dalla data del rilascio.
4. I soggetti terzi formatori devono dare tempestiva comunicazione al CNOG di ogni eventuale modifica organizzativa, statutaria o societaria, pena l'avvio della procedura di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
5. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione – fermo restando il permanere dei requisiti di cui al precedente comma 1, lett. a), c), d), e) – i soggetti terzi presentano, nei sei mesi che precedono la scadenza triennale, una specifica richiesta al Consiglio nazionale, accompagnata da una relazione dettagliata sull'attività autorizzata dal CNOG, ai sensi del presente articolo.
6. Le richieste di rinnovo successive alla scadenza sono irricevibili e pertanto l'interessato deve presentare una nuova domanda di autorizzazione.
7. È causa ostativa al rinnovo della autorizzazione l'annullamento per qualsiasi motivo dei corsi proposti e autorizzati in misura pari o superiore al 50% o l'assenza totale di proposte formative nel corso del triennio.
8. Sulla richiesta pervenuta, il CNOG formula proposta di delibera al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante.
9. Fermi restando gli artt. 3 e 4 del presente Regolamento ogni evento deve soddisfare le seguenti condizioni:
  - a) avere una durata effettiva di almeno 2 ore;
  - b) prevedere un numero di posti non inferiore a 20 (15 nel caso di corsi ad alto contenuto tecnologico) al fine di garantire l'adeguatezza e la qualità della formazione;
  - c) indicare il numero massimo di posti.
10. Ciascun soggetto terzo può presentare richiesta di autorizzazione per un numero massimo di 10 eventi a pagamento per ciascun anno di formazione. Gli eventi gratuiti non sono soggetti a limitazione di numero.
11. Per ciascun evento accreditato il soggetto terzo è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi:
  - a) comunicare al Consiglio dell'Ordine regionale il nominativo e i recapiti di un responsabile cui fare riferimento per tutti gli adempimenti relativi;
  - b) rilevare le presenze dei partecipanti e consentire agli incaricati dell'Ordine di verificarle nella sede dove si svolge l'evento;
  - c) inviare al Cnog i fogli presenza recanti le firme dei partecipanti in entrata e uscita (con l'indicazione degli orari) ovvero forme di attestazione e/o di rilevazione digitale definite dal Cnog;

- d) prevedere tra i docenti dei corsi almeno un giornalista il quale deve essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua (FPC) e non aver ricevuto sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni. Nel caso di docenti non giornalisti assenza di condanne penali per reati non colposi.

### Art. 8

#### Revoca autorizzazione soggetti terzi

1. Qualora il soggetto terzo non adempia agli obblighi di cui all'art. 7 del presente regolamento o venga meno uno dei requisiti di cui al medesimo articolo, il CNOG può sospendere l'autorizzazione a svolgere attività di formazione, dandone comunicazione all'ente interessato.
2. Entro un periodo massimo di 30 giorni dalla comunicazione di cui al 1° comma, il soggetto terzo può presentare opposizione alle contestazioni. Se le argomentazioni sono ritenute insufficienti, il CNOG - previa acquisizione del parere vincolante del Ministero vigilante - revoca l'autorizzazione concessa.

### Art. 9

#### La formazione aziendale

1. Le aziende possono svolgere attività formative dedicate ai propri dipendenti, previo accreditamento del Cnog.
2. La domanda di accreditamento va presentata, per il tramite dei Consigli dell'Ordine regionale in cui hanno luogo gli eventi, al Consiglio nazionale.
3. La domanda di accreditamento di corsi rivolti ai propri dipendenti giornalisti deve contenere:
  - a) Il titolo del corso;
  - b) L'articolazione e l'organizzazione dello stesso;
  - c) Il numero dei giornalisti interessati;
  - d) Date, orari e luogo di svolgimento;
  - e) Nominativi, posizione aziendale nonché curriculum dei docenti;
  - f) Dichiarazione di disponibilità ad accogliere incaricati dell'Ordine per i necessari controlli sullo svolgimento del corso;
  - g) Il nome e i recapiti di un referente aziendale per la gestione del corso.
4. Il Consiglio nazionale comunica al Consiglio regionale e per conoscenza all'azienda il numero di crediti attribuiti all'evento.
5. L'azienda è obbligata al rilevamento delle presenze degli iscritti al corso (entrata e uscita) con lettore ottico e/o in forma cartacea.
6. L'azienda trasmette un file formato Excel contenente i seguenti dati dei giornalisti partecipanti suddivisi in colonne: nome, cognome, codice fiscale, numero di tessera, ordine regionale di appartenenza.

7. Le domande di accreditamento presentate successivamente allo svolgimento del corso sono inammissibili.

#### Art. 10

##### Sostegno alle attività formative

1. Il Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato Esecutivo, delibera i sostegni economici da attribuire alle attività formative organizzate dai Consigli regionali dell'Ordine.

#### Art. 11 - Proposta

##### Inosservanza dell'obbligo formativo

1. A conclusione del triennio formativo il Consiglio regionale dell'Ordine, sulla base di quanto evidenziato dalla piattaforma informatica che gestisce la FPC, verifica il numero e la tipologia dei crediti maturati.
2. Qualora, a seguito dell'istruttoria compiuta, il Consiglio regionale dell'Ordine accerti l'inadempimento, ne dà segnalazione al Consiglio di disciplina territoriale.

#### Art. 12

##### Incompatibilità e divieti

1. Il ruolo di componente del CNOG è incompatibile con la presenza negli organi di indirizzo e di gestione dei soggetti terzi autorizzati.
2. È fatto divieto a tutti i componenti del Cnog, dei Consigli regionali dell'Ordine e dei Consigli di disciplina (territoriali e nazionale) di intervenire a titolo oneroso negli eventi formativi accreditati dal CNOG.

#### Art. 13

##### Esenzioni temporanee

1. Su richiesta dell'iscritto, il Consiglio regionale competente esenta il giornalista dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi:
  - a) maternità o congedo parentale;
  - b) malattia grave, infortunio e altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive;
  - c) assunzione di cariche pubbliche per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di aspettativa dal lavoro per la durata del mandato e limitatamente ad esso.
2. Nel riconoscere l'esenzione, il Consiglio regionale ridetermina la misura dell'obbligo formativo triennale.

**Art. 14****Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

**ALLEGATO - Conseguimento dei CFP**

Tipologia FPC	Crediti CFP
Eventi formativi accreditati dal CNOG	1 credito l'ora fino a un massimo di 8 crediti per evento. Gli eventi gratuiti interamente dedicati alla deontologia beneficiano di due crediti formativi aggiuntivi. Non è consentito attribuire più di 16 crediti nel caso di un evento organizzato in più giorni anche se con durata complessiva superiore a 16 ore.
Eventi formativi aziendali accreditati dal CNOG	1 credito l'ora per un massimo di 7 crediti per evento per un massimo di 30 nel triennio
Insegnamento di materie inerenti alla professione in corsi o master di livello accademico e in master o scuole riconosciuti dal CNOG	1 credito l'ora per un massimo di 16 crediti nel triennio
Eventi formativi individuali riconosciuti dal CNOG	massimo 6 crediti nel triennio

# II

## ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE



## II.1 – Attività del Consiglio di disciplina nazionale

### QUESTIONI PROCEDURALI – MASSIME

#### N. 1/2022 Irricevibile il ricorso presentato dopo i termini decadenziali

È irricevibile un ricorso presentato dopo la scadenza dei termini previsti dall'articolo art. 60, comma 1, della Legge n. 69/1963 – in combinato disposto con l'art. 8 del D.P.R. 137/2012 – che stabilisce che *le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine (rectius Consiglio di disciplina nazionale ex Dpr 137/2012) (...) possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente (...) nel termine di trenta giorni*; e dall'art. 59, comma 2, del D.P.R. 115/1965 che stabilisce altresì che *i termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori*. Nel caso esaminato dal Consiglio di disciplina nazionale, il giornalista che ha presentato ricorso avverso una deliberazione presa dal Cdt della Sardegna (che ha comminato la sanzione della sospensione di due mesi) non ha rispettato i termini decadenziali inviando l'atto di impugnazione sette giorni dopo la scadenza degli stessi.

*C.D.N. 16 febbraio 2022, n. 1 – Presidente Elio Donno – Segretario/Relatore Vincenzo Ciccone. Dichiarato irricevibile il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Sardegna (confermati 2 mesi sospensione).*

*CONFORME: C.D.N. 16 febbraio 2022, n. 5 – Presidente/Relatore Elio Donno Dichiarato irricevibile il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio (confermata censura).*



#### N. 7/2022 Va annullata la delibera se il fatto contestato è un collage di contenuti apparsi sull'edizione cartacea e sull'edizione online, errati anche nell'indicazione della data. I contenuti degli esposti non possono trasformarsi in capo di incolpazione

La delibera impugnata va annullata se si sono contestate al giornalista circostanze inesistenti meglio di seguito declinate: a) non uno o più articoli specifici, con tanto di data di pubblicazione e titoli ma un unico testo, frutto del collage – realizzato dall'esponente – di due diversi articoli, indicandolo come pubblicato in una giornata in cui il quotidiano cartaceo non avrebbe potuto contenere alcuna informazione sull'esito processuale, essendo intervenuta la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Roma proprio nella stessa data; b) il contenuto di un articolo pubblicato sul sito web diverso da quello effettivamente pubblicato nell'edizione telematica. La trasposizione dell'esposto ha determinato quindi l'impossibilità di ricondurre i brani contestati all'articolo, alla data di

pubblicazione e al titolo evidenziati nel capo d'inculpazione. Il fatto così come addebitato al ricorrente è risultato pertanto inesistente e il provvedimento dichiarato nullo.

*C.D.N. 16 marzo 2022, n. 7 – Presidente e Relatore Elio Donno – Annullata la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio.*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione.



### N. 8/2022 È atto inesistente il capo d'inculpazione che non indica i fatti contestati al giornalista

L'atto è inesistente se nella comunicazione di avvio di procedimento disciplinare il Cdt non indica con chiarezza e precisione i fatti contestati al fine di permettere all'inculpato di poter approntare la propria linea difensiva. La totale assenza dei requisiti minimi caratterizzanti il capo d'inculpazione ha dunque indotto il Cdn a qualificare la comunicazione in questione come "atto inesistente" non avendo essa un tasso di precisione tale da consentire all'inculpato di approntare la propria difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo disciplinare.

*C.D.N. 16 marzo 2022, n. 8 – Presidente Elio Donno – Relatrice Sara Salin – Annullata la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Campania.*



### N. 17/2022 Il manifesto disconoscimento dei principi deontologici [art. 2, comma 2, TU] va contestato nel capo d'inculpazione

La recidiva (*rectius*: il manifesto disconoscimento dei principi deontologici) va contestata nel capo d'inculpazione, non essendo uno strumento di misurazione della sanzione. È stata prevista nel TU come fatto deontologicamente rilevante di cui tenere conto nell'avvio del procedimento e non alla fine del procedimento per poi quantificare la sanzione. Nel caso sottoposto al CDN vi è menzione dell'applicazione della recidiva solo nel provvedimento impugnato. La mancata contestazione del manifesto disconoscimento dei principi deontologici (art. 2, comma 2, TU) nel capo di inculpazione non consente a questo CDN di confermare l'applicazione sanzionatoria inflitta dal Cdt.

*C.D.N. 16 giugno 2022, n. 17 – Presidente/Relatore Elio Donno – Accolto parzialmente il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige (ridotta sanzione: da 4 mesi di sospensione a censura).*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione.



**N. 27/2022 Vizi insanabili. L'avvio del procedimento non può limitarsi all'enunciazione di regole deontologiche. Il provvedimento finale deve essere motivato**

Nella comunicazione di avvio di un procedimento, l'organo disciplinare è tenuto a indicare il fatto contestato. La mera enunciazione delle regole deontologiche, non accompagnata dall'esplicazione del modo e dei luoghi in cui tali regole sono state violate, rende il capo di incolpazione generico. Nel caso esaminato, inoltre, la totale assenza di motivazione e di istruttoria esprimono un distorto esercizio del potere, con il rischio di sdoganare la prospettiva, altamente pericolosa, che i provvedimenti disciplinari possano essere assunti non al termine di uno scrupoloso accertamento della verità e dei fatti, ma a compiacimento di chi lamenta, in modo strumentale e fazioso, che il giornalista non abbia agito rispondendo ai propri doveri. La deliberazione è stata annullata.

*C.D.N. 12 ottobre 2022, n. 27 – Presidente Elio Donno – Relatrice Sara Salin. Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio. CONFORME: C.D.N. 16 novembre 2022, n. 31 – Presidente Elio Donno – Relatrice Sara Salin. Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio.*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione.

## II.2 – Attività del Consiglio di disciplina nazionale

### QUESTIONI PROCEDURALI – DECISIONI RICHIAMATE

**N. 7/2022 Va annullata la delibera se il fatto contestato è un collage di contenuti apparsi sull'edizione cartacea e sull'edizione online, errati anche nell'indicazione della data. I contenuti degli esposti non possono trasformarsi in capo di incolpazione**

#### Il fatto

L'(...) perveniva all'Ordine del Lazio, da parte dell'Ordine dei Medici della Provincia di (...) ((...)) la seguente nota: “È pervenuto all'attenzione di quest'Ordine, l'articolo di stampa pubblicato in data (...), sul quotidiano (...), a pag. (...), dal titolo “(...)” a firma di (...), che, ad ogni buon, fine alleghiamo in copia”.

Nel citato esposto viene riportato il testo dell'articolo posto a base della denuncia: "(...)". "Al riguardo - prosegue l'esposto - rappresentiamo che i toni denigratori usati nei confronti dei medici coinvolti nella ben nota e triste vicenda risultano poco conformi alla deontologia professionale nonché gettano discredito sull'intera categoria. Ciò premesso, chiediamo di conoscere se codesto Ordine ritenga di aprire un'istruttoria nei confronti dell'estensore dell'articolo *de quo*, tesa a stabilire se il comportamento del medesimo possa ritenersi, nella fattispecie sopra delineata, deontologicamente corretto". All'esposto erano allegate fotocopie di articolo apparso non sul quotidiano cartaceo ma sul sito web (...) del (...), sempre a firma di (...), dal titolo "(...)".

### Il procedimento del CDT

Con nota n. (...) del (...), a (...) perveniva lettera di contestazione, con invito a comparire dinanzi al Consiglio di disciplina territoriale del Lazio il (...), provvedimento poi annullato con nota dell'(...).

Con successiva nota n. (...) del (...) si invitava (...) a presentarsi dinanzi al Primo Collegio di Disciplina, il giorno (...), (data, poi, spostata, su richiesta della difesa al (...)) e si avvertiva il collega che si era deciso di aprire procedimento disciplinare, "in relazione all'esposto dell'(...) ((...)), pervenuto al Consiglio di disciplina l'(...) e assegnato al Primo Collegio con prot. n. (...), a firma del presidente Antonio Magi, sull'articolo apparso sul quotidiano (...) in data (...), dal titolo "(...)" da lei firmato, e riferito alle sentenze dei processi relativi alla morte di (...), nei confronti di militari dell'Arma dei Carabinieri e per i medici dell'ospedale (...) di (...), il Primo Collegio ritiene di aprire un procedimento disciplinare nei suoi confronti".

La contestazione così proseguiva: "Nell'articolo Lei, tra l'altro, scrive "(...)".

A (...) venivano pertanto contestate le violazioni dell'art. 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 e dell'art. 2 lett. b) del Testo Unico dei doveri del giornalista. La nota di contestazione così proseguiva dettagliando i fatti ed indicando le violazioni di cui si sarebbe reso responsabile il giornalista.

Seguiva una memoria difensiva in data (...) con la quale il legale di (...) riassumeva la complessa e lunga vicenda giudiziaria del caso (...) e così concludeva: "Nessuna censura può pertanto essere mossa al Dott. (...) e per questo, alla luce di quanto sopra esposto, si chiede che il procedimento disciplinare attivato nei confronti dello stesso venga archiviato".

Il (...) si procedeva all'audizione dell'incolpato e il (...) il primo collegio del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine del Lazio ha assunto la decisione di infliggere al giornalista (...) la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Tutta la prima parte della decisione ripercorre la storia dettagliata della complessa vicenda processuale, dall'esposto dell'Ordine dei Medici alla contestazione etc. sino all'audizione dopodiché così motiva il provvedimento sanzionatorio osservando, tra l'altro: "Innanzi-

tutto va osservato che in tutte le difese di (...) si tratta solo del proscioglimento per prescrizione di tre medici del (...) (*rectius* quattro medici, *ndr*) ma non si fa alcuna menzione della assoluzione di uno dei medici imputati, sicché, quanto meno il preteso contenuto sostanziale di condanna che (...) ed il suo legale vorrebbero ricavare dalla sentenza contrasta con la disposta assoluzione di cui non si è dato conto. L'articolo contrasta altresì con il dispositivo di proscioglimento per prescrizione che, con tutta evidenza, non è una sentenza di condanna. Il giornalista, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, ha pieno diritto di esercitare la sua critica, esprimendo la propria opinione e le sue valutazioni sull'accaduto ma questi nell'espone i fatti deve fornire al lettore, la loro rappresentazione reale e completa".

A parere dei primi giudici, "si omette di rappresentare l'interezza dell'accaduto, non citando il dispositivo della sentenza del (...) di assoluzione di un medico e di proscioglimento per prescrizione degli altri medici imputati".

Richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 18264 del 26.8.2014, il Consiglio di Disciplina Territoriale osserva, poi, che "il potere-dovere di raccontare e diffondere a mezzo stampa notizie e commenti, quale essenziale estrinsecazione del diritto di libertà di informazione e di pensiero, incontra non solo il limite del rispetto dell'onore e della reputazione della persona, ma segnatamente, in materia di cronaca giudiziaria, deve confrontarsi, altresì, con il presidio costituzionale della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost. Il principio è stato rimarcato dalla giurisprudenza civile della Cassazione, secondo cui, nel caso di notizie lesive mutate da provvedimenti giudiziari, il presupposto della verità dev'essere restrittivamente inteso (salva la possibilità di inesattezze secondarie o marginali, inidonee a determinarne o aggravarne la valenza diffamatoria), nel senso che la notizia deve essere fedele al contenuto del provvedimento e che deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto narrato e quello accaduto, senza alterazioni o travisamenti di sorta, non essendo sufficiente la mera verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di non colpevolezza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi (Cass. 20 ottobre 2009, n. 22190 e Cass. 17 luglio 2007, n. 15887).

Pertanto non risulterebbero rispettati da (...) i precetti di cui agli artt. 2 della legge ordinamentale e 2 lett. b) del T.U. dei doveri del giornalista, come contestatogli.

I primi giudici inoltre osservano che gli argomenti opposti dalla difesa prescindono "totalmente dai termini della contestazione con il risultato che la posizione del (...) in merito ad essa risulta priva di spiegazioni specifiche e contestualizzate".

### Il ricorso al Consiglio di disciplina nazionale

In data (...) (...) presentava ricorso al Consiglio di disciplina nazionale invocando l'annullamento della delibera del (...) per i seguenti motivi: in via preliminare, di dichiarare la nullità del provvedimento impugnato "per gravi vizi procedurali per violazione dei di-

ritti di difesa ed al contraddittorio del ricorrente ex art. 12 D.M. 21/02/2014; nel merito: annullare il suindicato provvedimento, in quanto infondato in fatto ed in diritto”.

La prima contestazione riguarda presunti vizi relativi nella formulazione del capo di incolpazione, nella contestazione dell'addebito e nello svolgimento dell'istruttoria. Rifatta la storia dell'esposto e dello sviluppo del procedimento, la difesa del (...) eccepisce che la contestazione relativa all'articolo “riprende pedissequamente quanto dell'articolo censurato da parte dell'Ordine dei Medici, senza farne un'autonoma valutazione”. A sostegno di ciò, fa rilevare che il brano oggetto di contestazione viene riportato come interamente estratto dall'articolo apparso sul quotidiano (...) in data (...) dal titolo “(...)”. Nella segnalazione dell'(...) si aggiungeva che tale articolo era stato pubblicato a pagina (...) del suddetto quotidiano. Da ciò si deduce che il capo di incolpazione e la segnalazione dell'(...) facciano riferimento all'articolo apparso sulla versione a stampa del quotidiano “(...)”.

In realtà, l'articolo pubblicato a pag. (...) della versione cartacea del quotidiano “(...)” in data (...) - e non in data (...) - non è intitolato “(...)” bensì “(...)”.

Inoltre, nella segnalazione dell'(...), trascritta nel capo di incolpazione, soltanto la seconda parte della citazione (“(...)”) è effettivamente tratta dall'articolo apparso sul quotidiano cartaceo. La prima parte (“(...)”) è tratta invece da un altro articolo, sempre a firma di (...), apparso sul sito web online de “(...)” dal titolo “(...)”.

La difesa si chiede quindi quale sia l'articolo in contestazione, visto che l'unico articolo allegato alla segnalazione dell'(...) e contenuto nel fascicolo degli atti relativo al procedimento disciplinare, è quello pubblicato online. Dell'articolo nella versione a stampa, invece, non vi è traccia. Si tratterebbe insomma di un'operazione di copia-incolla di due frasi estrapolate da due diversi articoli a firma (...) ma non specificamente individuati. Ciò costituirebbe, a parere del ricorrente, una violazione del diritto di difesa non potendo egli difendersi senza la corretta e puntuale individuazione dell'oggetto della presunta violazione.

La seconda eccezione riguarda invece la violazione del diritto al contraddittorio. La difesa del (...) infatti richiama delle frasi estrapolate (pagg. (...)) dalla trascrizione del dibattito in base alle quali, tra un sovrapporsi di voci, interruzioni etc, si legge quanto affermato dal Presidente del Collegio circa la redazione dell'atto di incolpazione: “*Abbiamo sottoposto la questione a dei legali, basta. Lei può essere d'accordo, può dire* (voci sovrapposte) (...); ed ancora: “*io ho chiesto un'assistenza legale per le questioni relative all'incolpazione*”; “*abbiamo avuto una consulenza legale, non un (incomp.) legale*”. Di tale consulenza legale, osserva la difesa, non vi è traccia negli atti istruttori.

La difesa di (...) quindi osserva che, qualunque sia l'articolo che si intendeva contestare al ricorrente, se quello apparso sulla versione a stampa del quotidiano o sulla versione online, il nucleo fattuale dello stesso risulta rispettoso tanto dell'art. 2 della L. 69/1963 che

dell'art. 2 del TU dei doveri del giornalista. Nello scrivere un articolo di critica a commento di un episodio di cronaca giudiziaria, complessa con due pronunce della Cassazione, si deve prendere in considerazione l'intera vicenda processuale. (...) ha tentato di redigere tale ricostruzione, tenendo a base la sentenza della terza Corte d'Assise d'Appello di Roma del 14 novembre.

Le sentenze che (...) ha commentato, infatti, venivano emesse nell'ambito di due distinti procedimenti aventi ad oggetto la morte di (...). In una di queste, venivano tratte a giudizio nel (...), anche cinque medici dell'Ospedale (...) di (...), originariamente accusati di abbandono di incapace, reato poi riqualificato in omicidio colposo ad esito del dibattimento di primo grado con sentenza emessa dalla III Corte di Assise di Roma. Tale sentenza veniva poi riformata dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma con sentenza del (...), la quale assolveva gli imputati dai reati loro ascritti. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con sentenza emessa in data (...) annullava la predetta sentenza in relazione all'assoluzione degli imputati per omicidio colposo, rinviando alla Corte d'Assise d'Appello per nuovo esame che tuttavia si pronunciava in data (...) nuovamente per l'assoluzione degli stessi. Anche tale sentenza, impugnata con ricorso per Cassazione, veniva poi annullata dai giudici di legittimità che a sua volta rinviava alla Corte d'Assise d'Appello per un nuovo giudizio nel merito. Giudizio che giungeva a sentenza proprio il (...), sancendo il proscioglimento per prescrizione per tre dei medici. A questa sentenza si riferivano gli articoli di (...).

Per ben due volte - prosegue la difesa - la Corte di Cassazione ha ritenuto che le evidenze probatorie andassero esattamente nella direzione opposta all'assoluzione dei medici, riformando ben due sentenze di appello assolutorie nei loro confronti. La Corte d'Assise d'Appello con la sentenza del (...) ha dovuto sancire proceduralmente la prescrizione del reato di omicidio colposo per i medici ma non ne ha sancito l'innocenza. Infatti, secondo la difesa, la prova sulla colpevolezza degli imputati è stata raggiunta nel (...) e mai espressamente negata; ma ancor di più la Corte d'Assise d'Appello nel novembre del (...) ha confermato le statuizioni civili di condanna per il risarcimento del danno causato da tale reato nei confronti dell'unica parte civile costituita ancora presente. Inoltre la difesa lamenta che i primi giudici non abbiano tenuto presente una parte del dispositivo della sentenza del (...) pubblicato il (...) ed esibita al CDT, che a pagina (...), tra l'altro, così si esprimeva: *“rimane il fatto che, nel caso di specie, non sono state seguite le più elementari buone pratiche clinico-assistenziali e l'atteggiamento colposo che tale condotta sottende non può essere considerato certamente lieve (...). I sanitari che operarono furono dunque in colpa, per imprudenza, imperizia e negligenza, non caratterizzabili in alcun modo e sotto alcun profilo come lieve”*.

Motivazioni, si lamenta nel ricorso, di cui il Consiglio di disciplina giudicante era in piena disponibilità ma del tutto neglette nel procedimento deliberato in data (...). Al-  
cun cenno ne viene fatto nel provvedimento con cui si applicava la sanzione dell'av-

vertimento. In definitiva, l'articolo contestato era un commento che riassumeva tutta la complessa vicenda. Pertanto avrebbe costituito una violazione dell'obbligo di verità limitarsi a riferire dell'intervenuta prescrizione ingenerando nel lettore la falsa convinzione di una mancanza di responsabilità dei medici imputati.

Era infatti compito del giornalista rispettoso della deontologia professionale, in un caso come questo evidenziare come la prescrizione del reato non fosse stata ostativa alla individuazione dei responsabili per la morte di (...).

Infine, relativamente a quando evidenziato nel provvedimento impugnato circa la mancata indicazione del medico assolto piuttosto che prescritto, si evidenzia in che gli articoli di critica redatti a commento della sentenza del (...) non costituivano il mezzo attraverso cui dare notizia dell'intervenuta sentenza. Si trattava, altresì, di un approfondimento di critica su una vicenda giudiziaria complessa, impossibile da riassumere in ogni articolo. Infatti, in data (...), sul sito web di (...), veniva pubblicato un articolo di mera cronaca giudiziaria, nel quale si dava compiutamente conto delle intervenute condanne dei carabinieri nonché dei proscioglimenti per prescrizione e dell'assoluzione di uno dei medici, articolo dal titolo "(...)". Tale articolo costituiva, la semplice cronaca dei provvedimenti emessi.

Invece i due articoli redatti dal ricorrente, nel pieno esercizio del suo diritto di critica, costituivano un commento ed un approfondimento alla vicenda, tanto sul piano processuale che umano e sociale; attività di commento fatta dal (...) mentre le risultanze della sentenza erano state già oggetto di diverso articolo.

### Il parere del Procuratore Generale

Con nota dell'(...) (prot. n. (...)), il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma ha espresso parere favorevole al rigetto del ricorso, *"ritenuto che la delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale risulta fondata sulla giurisprudenza di legittimità in essa correttamente richiamata"*.

Tale parere veniva trasmesso alla difesa del (...) per le eventuali controdeduzioni. Il difensore di (...) replicava con nota del (...) ritenendo riduttivo il parere della Procura Generale rispetto alla complessità della vicenda ed all'importanza pubblica e sociale dei fatti oggetto dell'articolo e ribadendo le ragioni ampiamente illustrate nel ricorso.

### Considerazioni e conclusioni

In via preliminare questo Consiglio di disciplina nazionale rileva che il fatto così come addebitato al ricorrente è inesistente e che pertanto la delibera impugnata dev'essere annullata per il seguente motivo.

La vicenda deontologica a carico di (...) nasce da una 'segnalazione' in data (...) con la quale l'Ordine dei Medici della Provincia di (...) lamenta il contenuto di un articolo a



firma di (...), che sarebbe apparso sul quotidiano ‘(...)’ del (...) dal titolo “(...)”, che “*ad ogni buon fine* - si aggiungeva nell’ esposto - *alleghiamo in copia*”.

In particolare l’ Ordine dei Medici, con riferimento a tale articolo che sarebbe stato pubblicato il (...), richiamava l’ attenzione dell’ Ordine dei Giornalisti sulle seguenti frasi che sarebbero apparse sull’ articolo: “(...)”.

Ebbene, il CDT Lazio senza fare alcuna previa verifica sommaria di quanto segnalato e senza nemmeno confrontare il contenuto della segnalazione e il testo allegato alla nota, si è limitato a recepire e far proprio quanto rappresentato dall’ Ordine dei Medici e ha avviato il procedimento disciplinare a carico di (...) contestandogli i contenuti su indicati, pubblicati sul quotidiano (...) in data (...), esattamente come da segnalazione.

Sta di fatto, però, che le frasi da “(...)” sino a “(...)” non compaiono nel testo allegato alla segnalazione - peraltro pubblicato sulla versione web de ‘(...)’ del (...) - bensì in apertura di un articolo, sempre a firma di (...), pubblicato il (...) sull’ edizione cartacea dello stesso quotidiano dal titolo: “(...)”.

Tale ultimo articolo (datato (...)) - è doveroso sottolinearlo - non era agli atti del fascicolo (...) quando il procedimento è stato avviato, ma è stato acquisito nella fase istruttoria solo perché consegnato dalla difesa.

Il Consiglio Territoriale del Lazio ha quindi avviato il procedimento disciplinare sul presupposto di un articolo pubblicato sull’ edizione cartacea de ‘(...)’ del (...), che in realtà non era mai stato redatto da (...) nei termini individuati dall’ organo ordinistico deputato a giudicare le vicende deontologiche degli iscritti.

Detto in altri termini, nel procedimento in esame, si sono contestate al giornalista (...) circostanze inesistenti meglio di seguito declinate: a) non uno o più articoli specifici, con tanto di data di pubblicazione e titoli ma un unico testo, frutto del *collage* - realizzato dall’ Ordine dei medici esponente - di due diversi articoli, indicandolo come pubblicato in una giornata (il (...)) in cui il quotidiano cartaceo non avrebbe potuto contenere alcuna informazione sull’ esito processuale della vicenda (...), essendo intervenuta la sentenza della Corte d’ Assise d’ Appello di Roma proprio nella stessa data; b) il contenuto di un articolo pubblicato sul sito web dal titolo “(...)”, il cui contenuto era diverso da quello effettivamente pubblicato nell’ edizione telematica.

A una attenta disamina degli atti, quindi, la contestazione rivolta a (...) non conteneva nessuna puntuale esposizione delle circostanze essenziali del fatto verificatosi (cfr. Cdn n. 13/2020, Cdn n. 48/2016) ma piuttosto ricostruiva tempistiche e contenuti del tutto differenti da quelli accaduti, che hanno inevitabilmente condizionato la valutazione della condotta deontologicamente rilevante ascritta a (...).

Ma c’ è di più: nell’ atto di incolpazione si devono solo contestare i fatti ed indicare le norme che si intendono violate con invito a discolparsi. Nel caso in questione, invece, il capo di incolpazione contiene argomentate valutazioni sulla condotta incompatibili con

lo stato iniziale del procedimento (avvio fase istruttoria). Nel contestare le presunte violazioni commesse il Cdt scrive, tra l'altro: *“In un altro articolo Lei ha dato conto della sentenza dei carabinieri, riportando le provvisori stabilite dalla Corte d' Appello, ma con estrema superficialità ha scritto l'articolo sui medici non tenendo conto della sentenza, su cui comunque neppure in seguito è intervenuto. E la sentenza, come è noto, ha deciso per la prescrizione per quattro medici e per l'assoluzione del quinto medico. Dunque non si può parlare di omicidio, o di cinismo dei medici del (...). L'applicazione della prescrizione in relazione ai principi dell'ordinamento significa che non sono apparse provate — nei tempi procedurali — le circostanze per pronunciare una sentenza assolutoria o di non luogo a procedere. Circa le responsabilità per omicidio colposo, per queste non è stata emessa alcuna decisione di merito che, accertati i fatti applicasse la relativa pena. A fronte di una sentenza di prescrizione (ed assolutoria per un medico), seguendo il dovere di cronaca (e il relativo diritto di commento dei fatti) Lei certamente non poteva che dar conto dell'accaduto, ma non avrebbe dovuto usare le espressioni di condanna dei medici come ha scritto nell'articolo succitato. Lei non è dunque stato rispettoso dei principi fondamentali che regolano l'esercizio della professione. Va altresì tenuto presente che nel diritto e nella procedura penale, la presunzione di non colpevolezza è il principio secondo cui un Imputato è innocente fino a prova contraria”*. Ed ancora: *“Posta la presunzione di innocenza, per poter dichiarare pubblicamente che un individuo è colpevole è quindi necessaria la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che egli è il responsabile del reato, dimostrando che ne è stato effettivamente l'autore. Nelle ipotesi in cui la prova manchi, sia insufficiente o contraddittoria, il giudice dovrà emettere sentenza di assoluzione”*.

Si tratta di valutazioni che, in caso di provata responsabilità, andrebbero inserite nel provvedimento sanzionatorio e non in quello col quale il giornalista è invitato a discolparsi.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine nazionale dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore delibera di annullare la decisione del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio il (...) con cui è stato sanzionato il giornalista (...).



**N. 17/2022 Il manifesto disconoscimento dei principi deontologici [art. 2, comma 2, TU] va contestato nel capo d'inculpazione**

**Il fatto**

In data (...) il sig. (...) faceva pervenire all'Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige un esposto segnalando un articolo apparso sulla testata on line '(...)', diretto dalla

giornalista (...), col quale la sera del (...) si annunciava la morte della (...), storica figura del territorio quale ex partigiana e senatrice, che invece, pur ricoverata in gravi condizioni per covid, era ancora viva.

Nell'esposto si faceva osservare che la notizia, poi rimossa ma ancora presente come 'anteprima Facebook', era stata condivisa in svariati gruppi social bolzanini. L'esponente allegava, inoltre, numerosi casi di quelle che, a suo parere, erano *fake news* apparse in precedenza sulla stessa testata.

Nella stessa giornata il consigliere provinciale di Bolzano del gruppo "Alto Adige Autonomia" (...) faceva pervenire all'Ordine dei Giornalisti analogo esposto lamentando la pubblicazione della falsa notizia anche da parte di testate provinciali e regionali.

### Il procedimento disciplinare

Il (...), nel quadro delle "sommarie informazioni" di cui all'articolo 56 della legge n. 69/1963, il Consiglio di Disciplina Territoriale del Trentino Alto Adige, aveva considerato tale notizia una fake news poiché la (...), peraltro ammalata di Covid-19, era scomparsa il giorno (...); ritenuto, quindi, che tale informazione, al momento della diffusione non veritiera, potesse costituire una violazione delle norme deontologiche relative alla professione di giornalista, in particolare una violazione dell'art. 2 della legge n. 69/1963 "obbligo inderogabile [del giornalista] è il rispetto della verità sostanziale dei fatti" e dell'art. 2 del Testo Unico dei Doveri del Giornalista, invitava la giornalista (...), a trasmettere entro 15 giorni gli opportuni chiarimenti sulla vicenda. A tale invito non seguiva alcun riscontro.

Con deliberazione n. (...) del (...) il CDT del Trentino Alto Adige deliberava di sottoporre a procedimento disciplinare ex art. 48 della legge n. 69/1963 la giornalista professionista (...) "per aver pubblicato una notizia falsa, in violazione dell'art. 2 della legge n. 69/1963 (obbligo inderogabile [del giornalista] è il rispetto della verità sostanziale dei fatti) e dell'art. 2 del Testo unico dei doveri del giornalista che afferma (Il giornalista ... ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggior accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti).

La stessa veniva invitata a comparire dinanzi a quel Collegio il (...) per essere ascoltata nelle sue discolpe.

Nel corso dell'audizione, la giornalista asseriva di aver appreso della morte di 'tale (...)' da una sua fonte, la quale aveva escluso che si potesse trattare di un caso di omonimia con il noto personaggio. Poiché, stante l'ora tarda, non era possibile verificare la notizia sia presso l'Ospedale che presso l'Ufficio Anagrafe, decise di pubblicarla anche perché - aggiungeva - "*ho visto dei colleghi che avevano già pubblicato questa cosa, per esempio (...). Poi ho visto che la notizia era stata ritirata e l'ho ritirata poco dopo*".

Per completare l'istruttoria successivamente il CdT aveva chiesto notizie all'Ufficio

Anagrafe del Comune il cui dirigente escluse che nel periodo di riferimento vi fossero stati decessi di persone col nome (...), anche perché il cognome della senatrice era (...). Con deliberazione n. (...) del (...) il CdT del Trentino Alto Adige decideva di infliggere alla giornalista (...) la sanzione della sospensione per quattro mesi sulla base di queste considerazioni:

- da quanto dichiarato dalla direttrice dell'Ufficio Anagrafe del comune di (...) risulta evidente che la giornalista (...) ha mentito al Collegio non controllando nemmeno ex post l'asserito caso di omonimia;
- in sede di audizione ha ammesso di aver levato la notizia dal web appena le è stato fatto notare che l'informazione era falsa, ma non ha osservato, dando le dovute e opportune spiegazioni al lettore, così come previsto dal punto a) dell'articolo 9 del Testo unico in tema di verifica e di rispetto delle fonti;
- di non aver nemmeno posto in atto, né prima né dopo l'infortunio informativo, la pratica basilare della professione che è quella di una verifica delle fonti (articolo 2 del Testo Unico);
- infine, già numerosi procedimenti disciplinari a suo carico hanno evidenziato, da parte dell'incolpata, la mancata verifica e l'omesso controllo su notizie diramate dalle testate da lei dirette e risultate poi delle fake news, per cui è stata 'valutata la recidiva dell'omesso controllo più volte sanzionato con avvertimento e censura'.

### Il ricorso dinanzi al CDN

Nel suo ricorso dinanzi al CDN (prot. (...)), la difesa della (...) ritiene preliminarmente infondata la punizione inflitta e, in ogni caso, sproporzionata rispetto ai fatti contestati.

Dopo aver rifatto la storia dell'impegno politico e sociale della senatrice (...) e la notorietà della stessa, la ricorrente ritiene legittimo che, a fronte di un "curriculum vitae" di tale caratura, le testate giornalistiche territoriali dessero ampia risonanza mediatica alla sua morte.

A tal proposito rimarca che proprio la sera del (...) e alcune ore prima della diffusione online della notizia da lei pubblicata, le principali testate "concorrenti" avevano a loro volta annunciato l'avvenuto decesso dell'ex-senatrice, incorrendo quindi nel medesimo errore. Cita, quindi, "(...)", "(...)" e "(...)", i quali avrebbero pubblicato i loro redazionali rispettivamente ben 18, 17 e 16 ore prima de "(...)o", evidentemente - osserva - *"senza essersi nemmeno premurati di appurarne la fondatezza o comunque sbagliando a loro volta"*.

Anche sulla base di tale circostanza, la (...) sarebbe stata indotta in totale buona fede a ritenere la validità della notizia.

In ogni caso - prosegue la difesa - *"appurata la infondatezza della notizia, provvedeva*

*immediatamente a rimuovere l'articolo, nonché a redigere una smentita che tuttavia non pubblicava in quanto di lì a poco sopraggiungeva l'effettivo decesso della signora (...); mentre però i colleghi giornalisti avevano lasciato postato l'articolo per un lasso di tempo molto ampio e pari a svariate ore, la prevenuta aveva già provveduto a rimuoverlo dopo un cinquantina di minuti”.*

L'errore sarebbe quindi giustificabile “non avendo rivestito la notizia alcun carattere di novità”, perché era già stata pubblicata da altri.

Con riferimento, poi, alla sanzione inflitta, la ritiene particolarmente penalizzante, lamentando che non vi sia stata la stessa severità con direttori di altre testate che – osserva - “non risultano allo stato colpiti da procedimenti disciplinari analoghi a quello per cui è vertenza”.

Peraltro, osserva la difesa, in base ad un principio di proporzionalità della sanzione, quest'ultima dovrebbe essere applicata tenuto conto della gravità del comportamento e delle sue conseguenze.

Orbene – si sostiene – la dott.ssa (...) ha pubblicato in assoluta buona fede e senza alcun intento doloso una notizia rivelatasi poi, così come del resto è accaduto a diversi suoi colleghi direttori di testate e detta notizia è rimasta sul sito per pochi minuti.

Quanto al comportamento tenuto durante l'audizione, la giornalista ha tentato di tutelare la riservatezza e il nome della fonte che le aveva passato la notizia e che aveva ingenerato il dubbio sulla omonimia.

Peraltro, persino l'Associazione culturale che porta il nome di (...), nelle concitate fasi degli eventi avvenuti la sera del (...), pubblicava un post su Facebook, nel quale si accennava ad un caso di omonimia (comunicato allegato al ricorso).

La difesa allega inoltre foto di titoli con cui altre testate davano la notizia e la seguente dichiarazione del sig. (...): “Durante il periodo covid si sono susseguite varie notizie di decessi di personaggi noti. Tra queste mi è giunta anche quella della scomparsa della Partigiana (...) che in buona fede ho trasmesso alla signora (...), direttore responsabile del quotidiano online “(...)”. In quella stessa occasione, all'atto della smentita della notizia, ho riferito alla signora (...) che il problema del fraintendimento sulla morte della senatrice era dovuto a un errore di omonimia che io stesso avevo letto su una pagina Facebook locale.”

Nessun ‘inganno’ - osserva la difesa - è stato quindi perpetrato dalla incolpata avanti al CDT territoriale e nessun “falso” è stato compiuto dalla ricorrente per non avere controllato la notizia all'Ufficio anagrafe: a parte il fatto che semmai e tutt'al più si sarebbe trattato di una mera omissione, la questione era già superata in primis dalla stessa smentita della “(...)” e successivamente dal sopraggiungere di lì a poco dell'evento luttuoso, che avrebbe reso superflua ogni ulteriore verifica e smentita.

Infine, quanto all'inciso finale relativo alla presenza di recidiva (che, a parere della di-

fesa, non appare essere specificamente riconducibile al caso di specie) scrive: “*lascia quasi di intravedere motivi basati più su opinioni e pregiudizi personali nei confronti dell'incolpata, piuttosto che su riscontri oggettivi ed inoppugnabili: non si spiegherebbe altrimenti una scelta tanto drastica ed immotivata*”.

In conclusione, per la difesa della (...), non sussistevano valide ragioni per instaurare un procedimento disciplinare sia per la particolare tenuità del fatto, maturato peraltro in un contesto assai equivoco, sia per la mancanza di analoghi provvedimenti nei confronti delle testate concorrenti (le quali avevano pubblicato la notizia molto tempo prima lasciandola online per quasi 20 ore!). E comunque non ricorrevano fondati motivi per la applicazione della sanzione della sospensione.

In conclusione, chiede in via principale l'archiviazione o comunque decisione di non luogo a provvedere; in subordine una sanzione meno affittiva.

#### Il parere del Procuratore Generale

Richiesto di esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 61, comma 1 della legge n.69/1963, il Procuratore generale della Corte d'Appello di (...), con nota del (...) ha chiesto che il ricorso venga rigettato.

Tale parere è stato inviato, per le eventuali controdeduzioni alla giornalista (...) il giorno (...), con nota prot. n. (...), ma non è pervenuto alcun riscontro.

#### Considerazioni e conclusioni

Per un riscontro circa l'affermazione fatta dalla difesa sulla “*mancanza di analoghi provvedimenti nei confronti delle testate concorrenti*” questo CdN ha chiesto notizie all'Ordine del Trentino Alto Adige, il quale ha invece informato che sono stati attivati tre procedimenti disciplinari, due presso lo stesso CdT del Trentino (il primo a carico del Direttore de “(...)”, concluso con l'archiviazione ‘*a seguito dei chiarimenti forniti dal collega*’, l'altro a carico della direttrice dell'emittente (...) non ancora definito); un terzo, a carico del direttore dell'emittente ‘(...)’ è stato rimesso, a seguito dell'astensione di tutti i componenti del CdT, a quello del (...), e si è concluso col proscioglimento del giornalista, dopo i chiarimenti dallo stesso forniti.

Accertato quindi che il CdT del Trentino Alto Adige ha attivato tre procedimenti disciplinari nei confronti di giornalisti interessati alla pubblicazione della notizia di cui ci si occupa, è totalmente privo di riscontro quanto sostenuto dalla difesa in merito al mancato avvio di procedimenti disciplinari analoghi a quello per il quale è stata presentata vertenza. Ciò appurato consente al Cdn di riaffermare il principio che ogni procedimento disciplinare fa storia a sé e non può essere condizionato da decisioni assunte da altri organi in piena autonomia e sulla base delle prove ed argomentazioni acquisite nei singoli procedimenti.

Nel caso in esame, quindi, si tratta di valutare se il comportamento della giornalista (...) sia stato in linea con gli obblighi previsti dall'art. 2 della Legge professionale, dall'art. 2 del T.U. dei doveri e dall'art. 9 dello stesso TU relative all'obbligo di verificare le notizie e di controllarne l'attendibilità prima di diffonderle.

Ebbene, a tali obblighi la giornalista (...) non si è attenuta: dinanzi ai primi giudici ha parlato di una fonte confidenziale che non intendeva rivelare e del presunto caso di omonimia di una (...) che sarebbe deceduta; notizia, quest'ultima, nettamente smentita dall'Ufficio Anagrafe del Comune.

Inoltre nel ricorso rivela la fonte, allegando la dichiarazione del sig. (...) sopra riportata e si difende affermando che anche altre testate avevano pubblicato la notizia prima della sua. A parte il fatto che non è possibile stabilire quale testata l'abbia pubblicata prima e quale dopo (cosa peraltro irrilevante) resta il principio base che un giornalista non può pubblicare solo quanto riferito da terzi per 'sentito dire'.

Nella sua dichiarazione infatti il sig. (...) afferma di aver trasmesso alla (...) una 'voce' che gli era giunta e poi di aver letto dell'omonimia su una pagina locale di (...): una voce ed una pagina locale di (...), insomma, hanno dato lo spunto per pubblicare una notizia di tale rilievo. Tutto ciò è inammissibile.

Quanto alla linea difensiva col richiamo alla identica pubblicazione fatta da altre testate, è opportuno ricordare che un giornalista non rispetta le regole deontologiche prendendo per buono quanto pubblicato da altri, ma deve comunque verificarlo ed accertarlo. Sull'argomento questo Cdn si è già espresso - in coerenza con la giurisprudenza di legittimità v. Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 396/2020 - affermando che ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca, il giornalista non può utilizzare come fonte informativa dei propri articoli le notizie pubblicate da altre testate senza sottoporle a un'attenta verifica (cfr. CDN 23/2021).

Significativa, in proposito, è poi l'affermazione fatta dalla giornalista (...) nell'audizione davanti ai primi giudici: *"...Anche l'Ufficio Stampa dell'Azienda Sanitaria a quell'ora non è attivo...quindi è un problema di rischiare. In quel caso, una (...) che decede, uno alza le braccia: sarà sicuramente lei..."*

Alquanto singolare appare inoltre la giustificazione sulla omessa rettifica quando in sede di ricorso si afferma: *"Appurata la infondatezza della notizia, provvedeva immediatamente a rimuovere l'articolo, nonché a redigere una smentita che tuttavia non pubblicava in quanto di lì a poco sopraggiungeva l'effettivo decesso della signora (...)"*. Ebbene, il 'di lì a poco' tra la eliminazione dell'articolo ((...)?) e la morte effettiva della senatrice (...) (avvenuta il (...)) ha comportato un lasso di tempo di ben 4 giorni.

Quanto all'aggravamento della sanzione, il rilievo della difesa appare fondato, non certo per le considerazioni fatte quando parla di "motivi basati più su opinioni e pregiudizi personali nei confronti dell'incolpata, piuttosto che su riscontri oggettivi ed inoppugnabili", bensì solo per un fatto procedurale.

La recidiva (*rectius*: il manifesto disconoscimento dei principi deontologici) infatti va contestata nel capo d'inculpazione, non essendo uno strumento di misurazione della sanzione come hanno fatto i primi giudici. È stata prevista nel TU, invece, come fatto deontologicamente rilevante di cui tenere conto nell'avvio del procedimento e non alla fine del procedimento per poi quantificare la sanzione.

Nel caso in esame, invece, vi è menzione dell'applicazione della recidiva, solo nel provvedimento impugnato, (peraltro con riferimento generico: il richiamo a '*numerosi procedimenti disciplinari a suo carico.....per l'omesso controllo più volte sanzionato con avvertimento e censura*').

C'è di più. Deve essere precisato infatti che, come accertato da questo CDN nel corso dell'istruttoria, la (...) ha subito dei procedimenti disciplinari uno dei quali conclusosi con delibera n. (...) del (...) con una CENSURA per la violazione prevista dall'art. 2 lett. c). Ebbene, pur ammettendo che tale fatto sia avvenuto dopo il (...) (nella delibera tuttavia ciò non è chiaro non essendo stata indicata la data di commissione del comportamento scorretto), la mancata contestazione del manifesto disconoscimento dei principi deontologici (art. 2, comma 2, TU) nel capo di inculpazione non consente a questo CDN di confermare l'applicazione sanzionatoria inflitta dal Cdt trentino.

Pertanto, in considerazione della mancata verifica della fonte nell'immediatezza della pubblicazione, della persistenza nella diffusione della notizia senza procedere a verifica dell'informazione frettolosamente data e della mancata ottemperanza all'obbligo di rettifica quando la notizia si rivelò inesatta, ravvisando in essi un abuso di grave entità, si ritiene congrua la sanzione della CENSURA.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti e udito il relatore delibera di accogliere parzialmente il ricorso a firma di (...), riducendo la sanzione decisa con delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige in data (...), da quattro mesi di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale alla CENSURA.



**N. 27/2022 Vizi insanabili. L'avvio del procedimento non può limitarsi all'enunciazione di regole deontologiche. Il provvedimento finale deve essere motivato**

Il (...) il Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio riceve un esposto di (...) contro un articolo a firma di (...), non iscritto all'Ordine dei giornalisti, pubblicato il (...) sul sito internet del quotidiano "(...)" dal titolo "(...)".



Secondo l'esponente, con l'articolo oggetto dell'esposto – riguardante il campione britannico di tuffi (...) – *calpestando i più basilari principi etici, il signor (...) istiga all'odio omofobico insultando il campione olimpico (...) parlandone al femminile, sostenendo che sia "una casalinga" in quanto amante dell'uncinetto. Irride anche i gay, inventandosi di sana pianta che (...) sarebbe diventato il loro "nuovo eroe" in quanto amante dell'uncinetto, evidentemente ignorando la storia di (...) e della sua famiglia.*

#### Il procedimento davanti al Consiglio di disciplina territoriale

Il (...) il Terzo Collegio del Consiglio di disciplina territoriale del Lazio decide di aprire un procedimento disciplinare a carico di (...), in qualità di direttore responsabile della testata "...", essendol' autore dell'articolo oggetto dell'esposto non iscritto all'Ordine dei giornalisti. I primi giudici contestano a (...) la violazione dell'art. 2 della legge n. 69/1963, degli artt. 1, 2 lett. b) e 5-bis del Testo Unico dei doveri del giornalista, e delle disposizioni della Legge sulla stampa dell'8 febbraio 1948 n. 47. Richiamano inoltre l'art. 7 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sulla tutela contro ogni discriminazione o incitamento alla discriminazione. Convocano il direttore (...) per il giorno (...). (...) non si presenta e non invia comunicazioni per giustificare la propria assenza. Il Consiglio di disciplina territoriale del Lazio il (...) delibera all'unanimità di sanzionarlo con la censura.

#### Il procedimento davanti al Consiglio di disciplina nazionale

Il (...) (...) presenta ricorso a questo Consiglio contro la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, definendo *immotivata e ingiusta* la decisione.

In via preliminare il ricorrente afferma che la propria mancata presentazione alla convocazione disposta dai primi giudici è stata causata dall'aver ricevuto dall'Ordine dei giornalisti del Lazio comunicazione delle proprie credenziali di posta elettronica certificata successivamente all'emissione del procedimento disciplinare e quindi di non aver potuto avere effettiva conoscenza della convocazione stessa.

Nel merito della decisione impugnata, (...) afferma che *appare apodittica e non motivata. Non vengono indicate infatti le ragioni per le quali la pubblicazione dell'articolo avrebbe violato le numerose norme citate in premessa.*

Facendo riferimento ai capi di incolpazione, il ricorrente sostiene che l'articolo in questione in realtà *riporta un fatto realmente accaduto e orgogliosamente rivendicato dal soggetto del quale si parla, che lo ha motivato proprio come stimolo alla comunità Lgbt a non sentirsi soli e emarginati.* (...) spiega che *è stato lo stesso (...) a dichiarare il suo orientamento sessuale e ne ha voluta fare orgogliosa esibizione sfruttando un'occasione di grande visibilità come le Olimpiadi.* Fa presente che quanto riportato nell'articolo pubblicato dal

quotidiano da lui diretto è una situazione *apparsa su televisioni e giornali di tutto il mondo e anche in Italia è stata pubblicata praticamente su tutte le testate*. Nel ricorso a questo Consiglio, (...) – riportando che *lo stesso tuffatore vincitore dell'oro olimpico ha affermato di "sperare che la sua esibizione ispiri i giovani Lgbt a realizzare che puoi ottenere qualsiasi cosa"* e ancora *"mi sento incredibilmente orgoglioso di dire che sono un uomo, gay e anche campione olimpico"* – sostiene che l'articolo oggetto del provvedimento impugnato non viola le norme citate, in quanto *il personaggio in questione voleva ottenere proprio la massima visibilità per l'orgogliosa esibizione del suo orientamento sessuale, che non è uno stereotipo di genere né può essere considerato lesivo della dignità personale*. Ribadendo che il messaggio trasmesso dall'articolo sarebbe *esattamente il messaggio che il campione inglese (...) voleva trasmettere*, si afferma che proprio per questa ragione *non si ritengono violati i diritti fondamentali della personalità altrui, non si rivelano particolari segreti legati all'orientamento sessuale, non si utilizza un linguaggio irrispettoso né stereotipi di genere, né espressioni e/o immagini lesive della dignità della persona, né tantomeno si discrimina o si incita alla discriminazione*. Per il direttore del quotidiano *"(...)a" è evidente che un atleta appena laureatosi campione olimpico che si presenta in Tribuna ad assistere alla finale di un'altra specialità ostentando il lavoro all'uncinetto, voleva farsi riprendere dai media di tutto il mondo per lanciare un messaggio preciso*. Aggiunge, a suo avviso come "degnò di nota", che non solo l'esposto da cui nasce il procedimento disciplinare non proviene da (...), ma che la pubblicazione dell'articolo oggetto della sanzione non avrebbe alimentato proteste da parte di alcuna associazione e che nessuna delle testate giornalistiche che hanno pubblicato la medesima notizia avrebbe subito procedimenti disciplinari. Infine il ricorrente afferma di non ravvisare gli estremi perché possa ravvisarsi la responsabilità del direttore della testata e non quella dell'autore dell'articolo.

#### Il parere del PG e le controdeduzioni

In data (...) la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma fa pervenire al Consiglio di Disciplina Nazionale il proprio parere contrario all'accoglimento del ricorso. Nelle controdeduzioni, pervenute al Consiglio di disciplina nazionale il (...), il legale di (...) ribadisce nel merito quanto affermato nel ricorso, contestando la mancanza di motivazioni da parte del P.G. Riscontrando la violazione del diritto di difesa, chiede che venga avviato un nuovo procedimento con diverso Collegio.

#### Considerazioni e conclusioni

Premesso che il direttore è sempre responsabile di quanto pubblicato sul quotidiano che dirige anche quando l'articolo è scritto da soggetto non appartenente all'Ordine

dei giornalisti (C.D.N. n. 6/2020; C.D.N. n. 2/2017), secondo questo Consiglio di disciplina nazionale il ricorso presentato da (...) è fondato e va accolto.

Senza entrare nel merito delle violazioni contestate all'incolpato, la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio presenta vizi insanabili che conducono al suo annullamento. Va innanzitutto ribadito che nella comunicazione di avvio di un procedimento, l'organo disciplinare è tenuto a indicare il fatto contestato. La mera enunciazione delle regole deontologiche, non accompagnata dall'esplicazione del modo e dei luoghi in cui tali regole sono state violate, rende il capo di incolpazione generico.

L'assenza di tali elementi pone l'incolpato nelle condizioni di non poter rispondere su fatti precisi e circostanziati. È questo quanto si riscontra nella convocazione del direttore responsabile del quotidiano "...": il Terzo Collegio del Consiglio di disciplina territoriale del Lazio ha comunicato a (...) di contestargli la violazione di un elenco di norme deontologiche e di legge facendo unicamente riferimento all'esposto ricevuto e al titolo dell'articolo oggetto della segnalazione. Senza null'altro aggiungere.

La genericità e l'indeterminatezza che caratterizzano il capo d'incolpazione sono di per sé motivi necessari e sufficienti per annullare la sanzione comminata, così come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza domestica (C.D.N. n. 59/2013; C.D.N. n. 8/2015; C.D.N. n. 48/2016; C.D.N. n. 20/2019; C.D.N. n. 15/2020; C.D.N. n. 26/2021), confortata anche dalle sentenze della Corte di Cassazione (cfr. C. Cass. Sez. Un. 2197/2005). Inoltre, non presentandosi all'audizione né inviando alcuna memoria difensiva, (...) non è stato edotto dei rilievi mossi.

L'esposto a carico del giornalista non è sufficiente ad avviare un procedimento disciplinare e a infliggere una sanzione, così come avvenuto nel caso in esame. Va ribadito che l'esposto non può sostituire l'istruttoria, costituendo la base dell'incolpazione: come già evidenziato da questo organismo disciplinare, "non può ritenersi corretta la scelta del Consiglio di disciplina territoriale di considerare gli esposti/querelle come elementi costitutivi del capo di incolpazione se non valutati per lasciar emergere i fatti sui quali si ritiene di accertare la violazione deontologica (...). L'incolpato, infatti, deve essere messo in condizione di rispondere solo su fatti specificamente indicati" (C.D.N. n. 20/2019).

Ad avviso di questo Consiglio di disciplina nazionale, la totale assenza di motivazione e di istruttoria esprimono un distorto esercizio del potere, con il rischio di sdoganare la prospettiva, altamente pericolosa, che i provvedimenti disciplinari possano essere assunti non al termine di uno scrupoloso accertamento della verità e dei fatti, ma a compiacimento di chi lamenta, in modo strumentale e fazioso, che il giornalista non abbia agito rispondendo ai propri doveri.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine nazionale dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udita la consiglieria relatrice delibera di accogliere il ricorso presentato dal giornalista (...) annullando la delibera del (...) del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, che gli aveva inflitto la sanzione della censura.

## II.3 – Attività del Consiglio di disciplina nazionale

### QUESTIONI DI MERITO – MASSIME

**n. 2/2022 Formazione professionale. Il giornalista impossibilitato da motivi di salute a far fronte all'obbligo formativo deve comunicare la propria situazione all'Ordine di appartenenza**

Alla luce di quanto previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti dell'Ordine, adottato in esecuzione all'ex art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 nonché delle Linee guida sull'inadempimento all'obbligo formativo del 6 febbraio 2018 e dell'articolo 21-octies della legge 241 del 1990, nel caso di parziale inadempimento dell'obbligo formativo la sanzione è l'avvertimento mentre nel caso di totale inottemperanza la sanzione da infliggere è la censura. Il Cdn, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme, ha dunque respinto il ricorso presentato da un giornalista iscritto che non aveva ottemperato ad alcun obbligo formativo nel triennio 2014-2016 e che aveva contestato la sanzione della censura adducendo – quale motivo per il mancato adempimento – una malattia invalidante causata da gravi patologie da cui era affetto da molti anni. Il Cdn ha respinto il ricorso perché il sanzionato avrebbe dovuto segnalare il suo caso all'Ordine regionale per chiedere determinazioni di competenza ivi compresa la riponderazione dei crediti da maturare nel triennio (art. 13, Regolamento formazione).

*C.D.N. 16 febbraio 2022, n. 2 – Presidente Elio Donno – Segretario Vincenzo Ciccone – Relatrice Sara Salin. Respinto il ricorso avverso la delibera del Cdt Lombardia (confermata la censura). CONFORME: C.D.N. 16 febbraio 2022, n. 3 – Presidente Elio Donno – Segretario Vincenzo Ciccone – Relatrice Sara Salin. Respinto il ricorso avverso la delibera del Cdt Lombardia (confermata la censura). CONFORME: C.D.N. 7 dicembre 2022, n. 36 – Presidente Elio Donno – Relatore Gianmario Sias. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Veneto (confermato avvertimento)*



**N. 4/2022 La pubblicità non può essere confusa con l'informazione. Il giornalista è tenuto al rispetto delle regole deontologiche anche quando utilizza i social network. Pertanto è sanzionale se pubblica proprie immagini nelle quali compaiono ben visibili i brand di abiti e accessori indossati**

Il giornalista, nell'utilizzo di ogni strumento di comunicazione compresi i social network, è tenuto al rispetto dei principi deontologici, come espressamente richiamato nel Testo Unico dei doveri (Art. 2, lett. g). Pertanto non può considerare la sua espressività nello spazio virtuale come condotta esente da obblighi professionali. Nel caso esaminato una direttrice di un noto settimanale di moda aveva pubblicato dall'account personale attivo in una piattaforma di condivisione molto popolare, proprie immagini nelle quali comparivano in gran rilievo i nomi delle case produttrici degli abiti e degli accessori indossati negli scatti. Foto, per di più, in ragione del meccanismo del *tag*, rintracciabili da chiunque visualizzi un brand tra quelli richiamati. Per l'incolpata tale condotta non poteva essere configurabile come una forma di pubblicità in quanto abiti e accessori indossati erano di sua proprietà e non più in commercio e l'interazione intendeva fornire alle lettrici le indicazioni delle griffe da lei scelte per completezza di informazione. La fluidità tipica del paradigma reticolare, dove operano figure come gli *influencer*, lascia che la reputazione prenda forma come pubblicità sociale ed è innegabile che la condotta dell'incolpata abbia contribuito ad alimentare il buon nome delle case produttrici liberamente scelte dalla direttrice. Il giornalista non può prestare il proprio nome, la propria immagine, (e nella fattispecie l'immagine della propria figlia minore), per iniziative che non possono definirsi un'esigenza informativa verso i lettori. Quando un giornalista entra nell'agorà virtuale partecipa al dibattito pubblico che in quella dimensione si sviluppa. C'è un elemento fondamentale che distingue il mediatore tra i fatti e la loro rappresentazione – cioè il giornalista – da altri soggetti che agiscono nella rete: la credibilità che conferisce valore ai contenuti postati anche quando ci si mostra in momenti di vita privata (dunque privi di *notiziabilità*) come nel caso delle immagini contestate. L'adesione ai valori deontologici di una professione che scommette quotidianamente su se stessa per mantenere vivo il legame di fiducia tra chi sceglie di credere nel mediatore per formarsi una libera opinione e chi questa funzione incarna, non può ammettere ambiguità (C.D.N. 12/2021). Pertanto, la pubblicità non può essere mai confusa con l'informazione.

*C.D.N. 16 febbraio 2022, n. 4 – Presidente Elio Donno – Relatrice Laura Trovellesi Cesana. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia (confermata censura). CONFORME: C.D.N. 12 ottobre 2022, n. 28 – Presidente Elio Donno – Relatrice Maria Annunziata*

*Zegarelli. Confermata la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine della Liguria (confermata censura).*



**N. 6/2022** È contrario alle norme deontologiche pubblicare informazioni su persone non coinvolte nei fatti seppure famigliari del soggetto di cui si parla nell'articolo. Far riferimento, in un articolo di cronaca, ai famigliari del soggetto di cui si parla, riportando situazioni personali irrilevanti rispetto alla vicenda oggetto dell'articolo, è contrario alle norme deontologiche – relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica – se questa circostanza può indurre il lettore ad avere una visione distorta della vicenda. Nel caso preso in esame dal Cdn la giornalista sanzionata ha fatto riferimento alla qualità di marito dell'esponente (politico locale). La circostanza, se pur vera, era irrilevante sul fatto oggetto di cronaca insinuando incautamente possibili relazioni clientelari nella gestione dell'appalto. Inoltre, nello stesso articolo, seppur taciuto il nome della figlia minorenni dell'esponente, la stessa era resa identificabile dalla menzione del nome e cognome del genitore che è persona nota. La critica poi alle abitudini della minorenni era inconferente rispetto ai fatti narrati (cronaca sulla sconfitta elettorale).

*C.D.N., 16 marzo 2022, n. 6 – Presidente Elio Donno – Relatore Vincenzo Ciccone – Confermata la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Puglia (confermata censura). CONFORME: C.D.N., 13 aprile 2022, n. 9 – Presidente Elio Donno – Relatore Vincenzo Ciccone – Confermata la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Puglia (confermata censura).*



**N. 10/2022** L'insopprimibile diritto di critica non può trasbordare in illazioni gratuite che minano la dignità di colleghi citati nell'articolo

Il giornalista nell'esercitare il suo insopprimibile diritto di critica non può travalicare i limiti della continenza espressiva tanto da arrivare all'utilizzo di espressioni concretamente e inutilmente offensive volte a minare la dignità di persone che ritiene di citare. Nel caso esaminato, l'incolpato, intervenendo con un suo articolo nel dibattito circa la soppressione dell'Ordine dei giornalisti – posizioni legittime e rispettabili come tutte le valutazioni rese da più parti sul tema – aveva però, per inciso, indirizzato nei confronti di un singolo collega eletto nell'organismo di categoria illazioni gratuite, che non avevano trovato alcuna giustificazione neanche in termini di interesse pubblico della notizia. Non si può quindi indicare come legittimo diritto di critica un 'passaggio' che

nulla ha aggiunto ad una tesi ampiamente e chiaramente illustrata, e che appare una distorsione rispetto al diritto a informare il pubblico. Le parole utilizzate dall'incolpato, nell'articolo contestato, nei confronti del giornalista citato, infatti, hanno finito con l'apparire addirittura una forzatura attraverso la quale, al di là delle intenzioni, si è lesa la dignità di un collega democraticamente eletto dagli iscritti all'Ordine e quindi legittimato a rappresentare gli interessi della categoria dei giornalisti.

*C.D.N. 13 aprile 2022, n. 10 – Presidente e Relatore Elio Donno – Confermata la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria (confermato avvertimento).*



**N. 11/2022 Il giornalista deve ancorare il suo diritto di critica al presupposto che il fatto sia verificato o verificabile. Nell'esercizio del suo diritto deve inoltre attenersi al principio della continenza espressiva**

Il giornalista non può esprimere una critica senza avere elementi a supporto della sua affermazione. La critica, sempre legittima, deve essere riferita però a fatti accertati o verificabili (c.d. criterio della verità oggettiva o putativa) ed essere espressa rispettando la continenza verbale. Il linguaggio usato non può travalicare, infatti, uno dei principi deontologici fondamentali per un corretto svolgimento della professione giornalistica, quello della continenza verbale, che il giornalista deve sempre rispettare, pur ammettendo la libera espressione di opinioni.

*C.D.N. 25 maggio 2022, n. 11 – Presidente Elio Donno – Relatore Paolo Giovagnoni – Accolto parzialmente il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Toscana (ridotta sanzione: da due mesi di sospensione a censura).*



**N. 12/2022 Le notizie rivelatesi errate vanno rettificate anche in assenza di specifica richiesta per non inficiare il diritto dei cittadini a una completa informazione**

Il giornalista ha il dovere di rettificare, anche in assenza di una specifica richiesta, i fatti non corrispondenti alla realtà al fine di non privare il pubblico più vasto della rappresentazione più completa possibile degli accadimenti. Pertanto, è sanzionabile il cronista che, come nel caso esaminato, *non ha informato i propri lettori che quanto diffuso in precedenza – un fatto annunciato come imminente, con certezza di esposizione e ampio rilievo – non si era poi verificato*. L'articolo 9 del Testo Unico dei Doveri del giornalista lett.

a) impone, infatti, agli iscritti all'Albo il dovere di rettificare "anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate".

*C.D.N. 26 maggio 2022, n. 12 – Presidente Elio Donno – Relatrice Sara Salin – Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti dell'Abruzzo (confermato avvertimento).*

**N. 13/2022** Nello svolgere il lavoro di ufficio stampa di un ente pubblico, il giornalista non infrange alcuna norma deontologica se nell'esercizio delle sue funzioni pubblica sui social dell'ente la notizia di una iniziativa culturale patrocinata dall'ente stesso

Nello svolgere il lavoro di ufficio stampa di un Comune, il giornalista non infrange alcuna norma deontologica se nell'esercizio delle sue funzioni pubblica sui social dell'ente presso cui opera, la notizia di una iniziativa culturale patrocinata dall'ente stesso. Se è vero che la pubblicità non può mai essere confusa con l'informazione, è altresì vero che per ravvisarsi pubblicità occulta o impropria in un articolo, devono comparire richiami, loghi, messaggi pubblicitari inseriti in maniera non chiara all'interno di uno spazio di informazione.

*C.D.N. 26 maggio 2022, n. 13 – Presidente Elio Donno – Relatrice Maria A. Zegarelli – Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Veneto.*



**N. 14/2022** La tutela del minore e l'essenzialità dell'informazione sono i principi cardine che il giornalista è tenuto a seguire quando scrive di fatti correlati a episodi di violenza su minore

Un fatto configurabile come reato ai danni di un minore deve essere riferito e riassunto rispettando il principio di essenzialità in forza del quale la descrizione di circostanze – anche dettagliate – attinenti alla vicenda è giustificata dall'eccezionale originalità della stessa. La descrizione di particolari "veri" nulla aggiunge o toglie alla cronaca del fatto né si comprende la finalità di indugiare sui dettagli delle modalità in cui il reato, accertato giudizialmente, è stato commesso. Nel caso preso in esame dal Cdn in un articolo che riportava la notizia di una violenza su una minore sono stati riportati particolari che erano descritti nella sentenza del magistrato. Lo stesso fatto, grave perché riguardava la violenza del patrigno su una bimba, poteva e doveva essere raccontato omettendo ciò che nulla aggiungeva alla gravità del fatto in sé perché gli stessi particolari,



seppur contenuti in una sentenza di un giudice, non possono per questo essere considerati deontologicamente “autorizzati”.

*C.D.N. 26 maggio 2022, n. 14 – Presidente Elio Donno – Segretario/relatore Vincenzo Ciccone – Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Veneto (confermato avvertimento).*



**N. 15/2022 Il giornalista non è obbligato a rettificare una notizia se la richiesta non contiene elementi che possono consentirgli di verificare l’attendibilità della circostanza contestata**

Il giornalista non è obbligato a rettificare una notizia se la richiesta non contiene elementi a sostegno della non veridicità del fatto. *La mera affermazione di falsità di quanto riportato non legittima la pretesa ad ottenere la pubblicazione delle precisazioni richieste. Il giornalista deve infatti poter essere in grado di verificare l’attendibilità della smentita, non potendosi limitare alla mera presa in considerazione di dichiarazioni altrui, sformite di elementi utili a dare prova dell’allegazione e pertanto inidonee a rappresentare un fatto diverso.* Nel caso esaminato, inoltre, la richiesta di smentita non corroborata da elementi provanti, era stata successivamente integrata con la trasmissione di un video, non inoltrato secondo le modalità previste dall’istituto della rettifica regolato per legge, bensì inviato tramite una chat privata al numero di cellulare del direttore responsabile della testata, il quale aveva ritenuto la tipologia della comunicazione formalmente inidonea e il suo contenuto inattendibile in quanto non databile.

*C.D.N. 26 maggio 2022, n. 15 – Presidente e Relatore Elio Donno – Archiviato il procedimento avviato a seguito di ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma contro la delibera di archiviazione del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio.*



**N. 16/2022 Il diritto insopprimibile di informazione e di critica non può essere condizionato né da peculiari format televisivi né dalle caratterialità degli ospiti. Il giornalista deve dissociarsi da chi pronuncia espressioni discriminatorie e offensive della dignità della persona**

Il giornalista deve dissociarsi da chi pronuncia espressioni discriminatorie e offensive che ledono la dignità della persona. *La caratterialità dell’interlocutore o i paradigmi di format televisivi non possono limitare il suo diritto insopprimibile di informazione e di critica.* Nel caso esaminato un conduttore di un programma di approfondimento, pur

avendo contezza della gravità di quanto sostenuto da un suo ospite, tempo e modo nel corso del collegamento di argomentare i suoi convincimenti, aveva scelto di rinviare in momenti successivi la dovuta presa di distanza. *Nella fattispecie, fronteggiare caratterialità non può rappresentare un elemento limitativo dell'espressività di un giornalista che risponde alla responsabilità davanti al pubblico più vasto testimoniando con la sua azione il rispetto per la personalità altrui e l'obbligo inderogabile alla verità sostanziale dei fatti. L'incolpato con la sua scelta ha condizionato il suo diritto insopprimibile di informazione e di critica, venendo meno al suo dovere di dissociarsi nel momento nel quale il fatto 'incriminato' si è consumato*, ed è pertanto sanzionabile. Tuttavia, tenuto conto degli interventi resi successivamente dall'incolpato è stata ritenuta congrua l'applicazione della misura più lieve.

*C.D.N. 26 maggio 2022, n. 16 – Presidente Elio Donno – Relatrice Laura Trovellesi Cesana – Accolto parzialmente il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia (ridotta sanzione: da censura a avvertimento).*



#### **N. 18/2022 Non è sanzionabile il direttore responsabile per un titolo e un articolo che contengono la parola "terrone" se nel senso generale dello scritto non vi è intento offensivo ma viene identificata una provenienza geografica**

Non può essere sanzionato il direttore che dia il via libera a un articolo e a un titolo che contengano la parola "terrone" se nel senso generale dello scritto non vi è intento offensivo e si identifica piuttosto una mera provenienza geografica (il Sud del Paese). La stessa Accademia della Crusca, in una lunga descrizione del termine "terrone" e delle sue possibili origini, spiega: "Si possono sostenere due ipotesi: la prima è che il vocabolo venisse usato con il valore di contadino, senza una connotazione marcatamente negativa, e dunque utilizzato per rivolgersi agli emigrati dal Sud in quanto lavoratori agricoli; la seconda è che la parola terrone fosse già in uso nelle regioni del nord Italia con connotazione negativa e dunque l'appellativo sarebbe nato come insulto rivolto a chi assumeva un comportamento rozzo riconosciuto tipico dei contadini. Dal frequente uso sono nate parole derivate da terrone; Bruno Migliorini, ancora nel suo *Parole e storia*, ci informa che durante la seconda guerra mondiale a Trento si coniò persino *Terronia per indicare l'Italia meridionale, principale fornitrice di burocrati e di poliziotti*. (...) Oggi la parola terrone sta avendo una "rivalutazione" in senso positivo. Questo cambio di rotta è riscontrabile nell'uso che il sostantivo ha nelle varie pagine social, curate dagli studenti meridionali che vivono nel settentrione d'Italia, i quali ironizzano sugli stereotipi che negli anni passati hanno nutrito diffidenza e razzismo così da favorire un

reale uso scherzoso della parola terrone e dei suoi derivati”. Per tale motivo non è stata ritenuta dal Cdn una espressione lesiva della dignità dei cittadini dell’Italia meridionale né tantomeno dei rappresentanti delle istituzioni citati nell’articolo e dunque non è stato ritenuto configurabile il non rispetto della continenza e dell’articolo 2 lett. b) del Testo Unico dei doveri del giornalista.

*C.D.N. 13 luglio 2022, n. 18 – Vicepresidente/relatrice Maria Annunziata Zegarelli – Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia.*



**N. 19/2022 Il giornalista deve proteggere l’identità dei migranti. I dati personali riportati negli atti giudiziari non devono essere diffusi se non sono determinanti ai fini della notizia**

La mancata formalizzazione dello status giuridico non solleva il giornalista dal garantire al migrante tutte le tutele previste dall’ordinamento per i richiedenti protezione, compresa quella di non essere esposti con la loro identificazione a rischi gravissimi di persecuzione e danni, oltre a violarne il diritto alla riservatezza. Il giornalista, infatti, ha il dovere di tutelare l’identità della persona, dei richiedenti asilo, dei rifugiati, delle vittime della tratta e dei migranti che pur accettano di esporsi ai media. Nel caso esaminato, l’incolpato aveva pubblicato nome, cognome, età e nazionalità di due migranti in navigazione, ritenendo che non avessero diritto all’anonimato in quanto non formalmente richiedenti asilo – non erano ancora sbarcati in Europa – e, nonostante l’assenza di tale status avevano dato mandato a un legale di ricorrere presso la Corte europea dei diritti umani in loro favore, contattandolo prima del loro approdo in un porto sicuro (peraltro mai avvenuto come riportato nell’articolo). Quanto contenuto negli atti giudiziari non giustifica, infatti, la diffusione delle generalità dei ricorrenti, dovendo il cronista fare un bilanciamento tra più diritti tutelati in egual misura nell’ordinamento. I dati personali pubblicati sono risultati pertanto non solo irrilevanti ai fini della notizia e del disvelamento del meccanismo al centro dell’inchiesta ma il giornalista nella sua cronaca non poteva legittimamente attribuire ai due migranti citati un loro un ruolo specifico nella vicenda.

*C.D.N. 13 luglio 2022, n. 19 – Vicepresidente Maria Annunziata Zegarelli – Relatrice Laura Trovellesi Cesana – Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti della Basilicata (confermata censura)*



### N. 20/2022 Carta di Treviso. Il principio fondamentale è l'anonimizzazione dei riferimenti che coinvolgono il minore

Un giornalista nello svolgimento della professione deve tenere presenti le Carte deontologiche e i valori a cui sono ispirate. Una di queste, la Carta di Treviso (Allegato 2 del Testo unico dei doveri del giornalista) è dedicata al tema del trattamento delle notizie che coinvolgono un minore, il cui principio fondamentale è quello dell'anonimizzazione di tutti i riferimenti riguardanti il bambino e/o il ragazzo non diciottenne. Questi che deve essere tutelato anche quando è protagonista di fatti non di cronaca che lo vedono coinvolto, a maggior ragione dev'essere protetto quando è vittima di violenza sessuale, di abusi o è coinvolto in un fatto di cronaca (v. punti 2 e 3). Nel caso esaminato dal Cdn un giornalista ha scritto due articoli riguardanti un fatto di cronaca che vedeva coinvolta quale vittima di abusi sessuali una minore. Il giornalista, oltre ad aver omesso particolari che potevano indurre all'identificazione della minore, ha usato termini che puntavano a colpevolizzare la stessa in quanto bella e dall'aspetto di una donna più grande. La Carta di Treviso, invece, punta alla tutela anche e soprattutto psico-fisica dei minori non solo nell'immediatezza del fatto ma anche nel tempo a venire soprattutto alla luce di una informazione che attraverso internet e i social rende "perenne" una notizia e dunque un fatto avvenuto in età adolescenziale può arrecare conseguenze gravi per il soggetto interessato anche anni dopo se il suo anonimato non viene preservato. Inoltre, quando si tratta di minori va sempre rispettato il principio dell'essenzialità dell'informazione che, invece, nel caso in esame, è stato ignorato, avendo il giornalista fornito particolari pruriginosi sull'incontro tra la minore e l'uomo poi arrestato, dimenticando che al centro del fatto di cronaca c'è una minore. Un approccio alla notizia e al ruolo che dovrebbe svolgere un organo di informazione che lede gravemente il decoro e la dignità della professione, richiamati dall'articolo 48 della legge istitutiva della categoria.

*C.D.N. 13 luglio 2022, n. 20 – Vicepresidente/relatrice Maria Annunziata Zegarelli – Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche (confermata radiazione).*



### N. 21/2022 Carta di Treviso. La notorietà di una minore perché figlia di personaggi pubblici e titolare di un profilo social non rende lecita la pubblicazione di immagini che la ritraggono in posture volte a evidenziare caratteristiche fisiche

La circostanza che una minore, figlia di personaggi pubblici, abbia un profilo social o che i suoi genitori pubblicino le sue immagini nei rispettivi profili non solo non la rende certamente un personaggio pubblico, ma tali elementi non consentono al giornalista di superare le tutele che la Carta di Treviso impone. A maggior ragione se, come nel caso esami-

nato, la foto di una tredicenne, in costume da bagno, ritratta in una postura che ne evidenzia le caratteristiche fisiche, al fine di mostrarla nelle fattezze gemella alla madre, nota showgirl, viene pubblicata nella copertina di un noto settimanale, spazio che nella confezione di una rivista funge soprattutto da richiamo. Per di più la scelta di pixellare il volto per non rendere l'appena adolescente riconoscibile ha reso la fisicità della giovane, fissata da uno scatto in una particolare postura, un indubbio elemento di richiamo, quando la rappresentazione del corpo femminile deve rifuggire sempre da stereotipi e banalizzazioni. La riduzione della sanzione va ricondotta alla buona fede dell'incolpato che nell'immediato aveva precisato pubblicamente il suo intendimento e aveva direttamente interloquuto con i genitori della minore scusandosi per il travisamento di un messaggio che voleva essere totalmente opposto a quello rappresentato nella copertina, come dimostrato dal servizio pubblicato all'interno della rivista con la finalità di dare conto delle vacanze estive dell'intera famiglia della giovane.

*C.D.N. 13 luglio 2022, n. 21 – Vicepresidente Maria Annunziata Zegarelli – Relatrice Laura Trovellesi Cesana – Accolto parzialmente il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia (ridotta sanzione: da censura a avvertimento).*



#### **N. 22/2022 Il giornalista deve sempre verificare le notizie anche se sono apparse su altri media. I commenti sviluppati nei social network non possono sostituirsi al controllo delle fonti**

Il giornalista ha sempre l'obbligo della verifica dei fatti ed è pertanto sanzionabile se vi rinuncia in ragione della presunzione di ritenere quanto già pubblicato da un altro media un elemento fattuale. Nel caso esaminato l'incolpato nel corso di una trasmissione televisiva da lui condotta aveva commentato una notizia attinta da un'altra testata senza procedere ad alcuna verifica sulla fonte, basandosi esclusivamente sulla presunta attendibilità di quanto narrato da un articolo di un quotidiano e deducendone, in modo errato, il fatto. Il giornalista se avesse proceduto, invece, a un'attenta verifica avrebbe avuto contezza della complessità della vicenda che, peraltro, nel corso del procedimento ha dimostrato di non conoscere. Inoltre, la semplice constatazione che i social network postavano l'articolo pubblicato dal quotidiano e che sulle medesime piattaforme non fossero presenti dichiarazioni nel merito non può essere considerata una verifica. L'incolpato, dunque, venendo meno al suo dovere, ha imbastito, su una ricostruzione errata, un commento offensivo per le persone chiamate direttamente e ingiustamente in causa.

*C.D.N. 13 luglio 2022, n. 22 – Vice Presidente Maria Annunziata Zegarelli – Relatrice Sara Salin – Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio (confermata censura).*



**N. 23/2022 Cronaca giudiziaria. Il giornalista deve sottolineare la presunzione di innocenza e ha il diritto-dovere di spiegare ai telespettatori che quella a cui stanno assistendo è una versione dei fatti**

Un giornalista, a prescindere dal tipo di contratto di collaborazione che ha stipulato con un editore, è tenuto all'osservanza delle norme deontologiche e all'art. 2 lettera d) del Testo unico dei doveri del giornalista. Dunque, se il giornalista che conduce un programma Tv ritiene che in una trasmissione la gerarchia redazionale stia imponendo comportamenti contrari al codice deontologico ha tutto il diritto di rifiutarsi di eseguire quanto disposto. Quando si tratta, inoltre, un caso di cronaca che vede indagate o imputate delle persone protagoniste dei fatti che si stanno raccontando, deve essere sempre sottolineata la presunzione di innocenza tantopiù se le parti in oggetto, i loro famigliari o il loro legale non sono presenti. Il conduttore, quindi, ha il diritto-dovere di spiegare ai telespettatori che quella a cui stanno assistendo è una versione dei fatti. Questo principio va sempre rispettato nello svolgimento di una professione che ha come fondamento la corretta e trasparente informazione, così come previsto dall'articolo 8 del Testo Unico.

*C.D.N. 13 luglio 2022, n. 23 – Vicepresidente/relatrice Maria Annunziata Zegarelli – Accolto parzialmente il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Veneto (ridotta sanzione: da 3 mesi di sospensione a censura).*



**N. 24/2022 È sanzionabile il pubblicitista che, nelle vesti di editore, entra in conflitto con il Testo unico dei doveri del giornalista ai danni di colleghi suoi dipendenti**

Un pubblicitista può svolgere altre attività purché, esercitando contemporaneamente la funzione di editore, il suo comportamento e le determinazioni che assume non entrino in contrasto con il Testo Unico dei doveri del giornalista. È dunque sanzionabile l'editore pubblicitista che entra in conflitto di interesse con un giornalista suo dipendente diventandone controparte. Nel caso in esame l'editore si è sostituito al direttore responsabile e ha comunicato l'inizio della cassa integrazione a giornalisti suoi dipendenti verbalizzando in sede di contrattazione sindacale anche il saldo degli stipendi arretrati. Nonostante questo, l'editore/pubblicista ha assicurato comunque l'uscita del giornale reclutando colleghi sottopagati o addirittura non retribuiti spiegando la collaborazione come espressione del diritto costituzionale a manifestare il proprio pensiero. Il Cdn sottolinea quindi che, sebbene sia molto sottile la linea di separazione tra un intervento ex articolo 21 della Costituzione (motivazione addotta dall'editore nel giustificare la mancata retribuzione), è altrettanto chiaro che una collaborazione con-

tinuativa è indice di una attività giornalistica che va dunque retribuita. Non a caso la Carta di Firenze prevede sanzioni per tutta la catena gerarchica laddove si ravvisi sfruttamento del lavoro giornalistico.

*C.D.N. 14 settembre 2022, n. 24 – Presidente/Relatore Elio Donno. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti dell’Abruzzo (confermata sanzione 2 mesi di sospensione).*



**N. 25/2022 Non è sanzionabile il giornalista che nell’ambito di un programma satirico esprime liberamente la sua opinione se priva di intenzionalità offensiva specifica**

Non viola le norme che regolano l’esercizio della professione il giornalista che, seppur esprimendosi con un linguaggio colorito nell’ambito di un programma dichiaratamente satirico, esprime liberamente la sua opinione senza intenzionalità offensiva specifica. Nel caso esaminato, l’incolpato, tra i conduttori di un popolare programma radiofonico, caratterizzato da toni irriverenti, sarcastici e provocatori dei suoi animatori (e in ragione di ciò seguito da un ampio pubblico), commentava, tramite una grossolana iperbole, posizioni generali e contrapposte, rese nell’ambito di uno dei tanti dibattiti che hanno caratterizzato il lungo periodo pandemico, animato da una parte dai c.d. pro vax e dall’altra dai c.d. no vax. Il fatto di trovarsi dinanzi a un programma satirico non esonera il giornalista all’osservanza delle regole deontologiche tuttavia la platea destinataria delle parole del giornalista era indeterminata e il suo dire è risultato avulso da specifici intenti diffamatori.

*C.D.N. 14 settembre 2022, n. 25 – Presidente e relatore Elio Donno – Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio.*



**N. 26/2022 Non può esserci commistione tra pubblicità e informazione. È sanzionabile il giornalista che presta nome, voce e immagine per promuovere la vendita di prodotti. Attività ancor più grave se finalizzata a favorire rimedi per la cura della salute non supportati da alcuna evidenza scientifica**

Il giornalista ha il dovere *di assicurare ai cittadini il diritto di ricevere un’informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario, pertanto non può prestare nome, voce e immagine per iniziative finalizzate alla vendita di prodotti commerciali.* Nel caso esaminato, l’incolpato non solo aveva costantemente partecipato con ruolo protagonista

a trasmissioni televisive con televendita di prodotti commerciali, ma nel prestarsi con tutta evidenza a tale attività, nel corso dei suoi interventi, aveva sostenuto la divulgazione di un metodo di cura – correlato all’assunzione dei rimedi posti in vendita – risultato, circostanza ancor più grave, basato su argomentazioni non supportate da evidenza scientifica, come decretato dal Consiglio Superiore di Sanità con apposita pronuncia. *Si riafferma pertanto che la pubblicità deve essere chiara, palese, esplicita, riconoscibile e ben separata dall’informazione giornalistica, perché la lealtà verso il lettore impone che il lavoro giornalistico e quello pubblicitario rimangano separati e inconfondibili.*

*C.D.N. 12 ottobre 2022, n. 26 – Presidente Elio Donno – Relatore Paolo Giovagnoni. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio (confermata sanzione 8 mesi di sospensione).*



#### **N. 29/2022 È sanzionabile il direttore che pubblica titoli contenenti notizie non veritiere e non rispettose dei diritti fondamentali delle persone.**

Il direttore di un quotidiano risponde sempre dei titoli che appaiono nel giornale che dirige e deve garantire che anche i titoli non contengano elementi di falsità e discriminatori in grado di ledere i diritti fondamentali delle persone. Nel caso preso in esame dal Cdn sulla prima pagina di un quotidiano appariva, durante la pandemia da Covid 19, un titolo che nell’occhiello recitava ‘*In Sicilia sbarcati 28 profughi infetti*’, quando in realtà gli irregolari non erano mai sbarcati ma erano stati posti in quarantena. Dunque, quanto riportato in prima pagina era falso e poteva indurre in un inutile allarmismo proprio durante la fase più drammatica dell’emergenza sanitaria, nell’estate del 2020, quando erano ancora in corso restringimenti negli spostamenti e nelle libertà individuali. Il rispetto della dignità umana non deve mai venir meno e affermare, come nel caso in esame, “importiamo il virus” è confliggente con quel principio.

*C.D.N. 12 ottobre 2022, n. 29 – Presidente Elio Donno – Relatore Vincenzo Ciccone. Confermata la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia (confermata censura).*



#### **N. 30/2022 Continenza espressiva. Titoli e sottotitoli sono tra gli elementi che offrono al lettore un’immediata percezione del fatto rappresentato pertanto non sono esenti dal rispetto del limite**

Il requisito della continenza espressiva deve trovare applicazione in ogni elemento che concorre alla pubblicazione di un articolo, in quanto titolo, sottotitolo, didascalie etc...



forniscono al lettore l'immediata percezione del fatto rappresentato. *Il diritto di cronaca/critica, come da consolidata giurisprudenza anche domestica, prevale infatti sul rispetto dell'altrui reputazione se oltre alla verità sostanziale del fatto narrato viene rispettata la continenza espressiva anche negli altri elementi che corroborando l'articolo offrono al lettore la sua sintesi più efficace.* Nel caso esaminato, la titolazione scelta dall'incolpato, direttore di un noto quotidiano, si è rivelata eccedente lo scopo informativo sfociando nell'offesa della personalità al centro della cronaca, nota giovane attivista *green*. L'adozione di un ricercato registro espressivo caratterizzante nella fattispecie titolo e sottotitolo, travalicando il principio della continenza, si è risolto in un gratuito insulto dispregiativo.

*C.D.N. 16 novembre 2022, n. 30 – Presidente Elio Donno – Relatore Gian Mario Sias. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia (confermata censura).*



#### **N. 32/2022 È sanzionabile il direttore che modifica o riduce o estrapola il testo di una rettifica al fine di ricondurlo nei limiti quantitativi previsti dalla legge**

Quando si decide di non pubblicare una rettifica, perché non rispondente ai requisiti previsti dalla norma, il direttore o il redattore non possono decidere di utilizzarne una parte e inserirla in un articolo. Nella fattispecie presa in esame dal Cdn si sosteneva che la Corte di Cassazione avesse agito, in un caso che riguardava un ex presidente del Consiglio dei ministri, con una ingiustificata e colpevole fretta nello svolgere il processo indicando tempi di prescrizione diversi da quelli reali. Il giudice a capo della sezione competente chiese una rettifica inviando un testo eccedente le trenta righe previste dalla legge, ragione per la quale il direttore decise di non pubblicarla. La giornalista nel tornare sull'argomento utilizzò parti della rettifica, virgolettandole e inserendole in un articolo dove ritornava sulla tesi già sostenuta nei giorni precedenti. Il Cdn ha ribadito che secondo costante giurisprudenza è da escludere l'attribuzione al direttore del giornale del potere-dovere di procedere secondo criteri obiettivamente ed inevitabilmente discrezionali alla riduzione e conseguente manipolazione (o, peggio ancora, ad un riassunto) del testo di rettifica al fine di ricondurlo nei limiti quantitativi fissati dalla legge.

*C.D.N. 16 novembre 2022, n. 32 – Presidente Elio Donno – Relatrice Maria Annunziata Zegarelli – Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia (confermata censura).*



**N. 33/2022 Non è sanzionabile il giornalista per l'asprezza delle sue valutazioni se il suo insopprimibile diritto di critica viene esercitato nel rispetto della verità sostanziale dei fatti**

Il giornalista che non viola la verità sostanziale dei fatti a sua conoscenza e trasmette informazioni di pubblico interesse usando la maggiore accuratezza possibile esercita il suo diritto insopprimibile di cronaca e di critica e pertanto non è sanzionabile. Nel caso esaminato l' incolpato aveva rivolto critiche all' operato della magistratura nell' ambito di un procedimento che aveva visto coinvolto un ex presidente del Consiglio. Le critiche alla magistratura *non possono essere considerate illecite di per sé, quando si sostiene una tesi opposta senza offendere nessuno in particolare*. Peraltro, l' incolpato aveva dato spazio di rettifica al giudice chiamato in causa quando quest' ultimo aveva chiesto di poter chiarire. In tal modo il quotidiano, diretto dall' incolpato, aveva dato conto ai lettori della sua posizione. *Non si ravvede che cosa possa essere considerato palesemente falso o inappropriato in quelle che sono considerazioni legate all' espressione del diritto di critica, tanto meno nelle dichiarazioni rese da altri e fedelmente riportate nei vari articoli*.

*C.D.N. 16 novembre 2022, n. 33 – Presidente Elio Donno – Relatore Paolo Giovagnoni. Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell' Ordine dei giornalisti del Lazio.*



**N. 34/2022 È sanzionabile il giornalista che rappresenta al pubblico un'informazione incompleta al fine di supportare una propria tesi. L'omissione di dati essenziali viola il principio della verità sostanziale dei fatti fondamento della professione giornalistica**

Il giornalista non può restituire al pubblico più vasto un' informazione incompleta che in quanto tale risulta imprecisa e fuorviante specie in situazioni di tensioni ambientali destinate, in ragione di peculiari contesti, a creare o alimentare un clima di contrapposizione se non di intolleranza. Nel caso esaminato l' incolpato, omettendo parti essenziali dei documenti citati come fonte, è venuto meno all' obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti. Un fatto non può mai essere subordinato o adattato all' esigenza di difendere comunque la propria tesi perché la completezza dell' informazione resta uno dei capisaldi principali del giornalismo professionale. Al contrario l' iscritto ha il dovere di: raccogliere, elaborare e diffondere con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti; evitare nella pubblicazione di notizie, su argomenti scientifici, un sensazionalismo che possa far sorgere timori o speranze infondate; non omettere, fatti, dichiarazioni o dettagli essenziali alla completa ricostruzione di un avvenimento. Doveri ai

quali l'incolpato è venuto meno nella realizzazione dei suoi articoli nel contesto dell'emergenza sanitaria.

*C.D.N. 7 dicembre 2022, n. 34 – Presidente e Relatore Elio Donno. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Toscana (confermato avvertimento). CONFORME: C.D.N. 7 dicembre 2022, n. 35 – Presidente e Relatore Elio Donno. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Toscana (confermato avvertimento).*

## II.4 – Attività del Consiglio di disciplina nazionale

### QUESTIONI DI MERITO – DECISIONI RICHIAMATE

**N. 4/2022** La pubblicità non può essere confusa con l'informazione. Il giornalista è tenuto al rispetto delle regole deontologiche anche quando utilizza i social network. Pertanto è sanzionale se pubblica proprie immagini nelle quali compaiono ben visibili i brand di abiti e accessori indossati

#### Il fatto

Il (...) il Consiglio regionale dell'Ordine della Lombardia trasmette all'organismo disciplinare territoriale una documentazione fotografica consistente in sette immagini tratte da Instagram, ritraenti la giornalista (...), direttrice responsabile del settimanale (...), e sua figlia, minore d'età, postate dalla stessa (...) dal suo account personale, al fine di verificare l'eventuale violazione dei doveri inerenti all'esercizio della professione di giornalista, in quanto nelle immagini, istantanee di vita quotidiana, abiti e accessori indossati sia da (...) sia dalla bambina recavano in grande evidenza i nomi delle case produttrici.

#### Il procedimento davanti al Consiglio di disciplina territoriale

Il (...) il Collegio di prime cure delibera l'avvio del procedimento disciplinare contestando a (...) le violazioni del Testo Unico dei doveri del giornalista relativamente all'art. 2, lett. c), per mancato rispetto della dignità del lavoro giornalistico e all'art. 10, lett. b), per avere prestato il proprio nome, la propria immagine nonché l'immagine della propria figlia minore, come tale identificata, per iniziative pubblicitarie e la violazione della Carta di Treviso (30 marzo 2006), che, al punto 9, impone di porre "par-

ticolare attenzione” nei confronti di “strumentalizzazioni” da parte di “adulti interessati a sfruttare, tra le altre cose, “l’immagine” dei minori.

Il Collegio territoriale svolgerà l’audizione dell’incolpata il (...) dopo ripetuti rinvii per giustificati impedimenti sia della giornalista sia del legale di fiducia e in vista dell’interlocuzione assumerà una memoria difensiva nella quale vengono respinti gli addebiti. Nel documento prodotto dal legale dell’incolpata, come evidenziato dall’organismo disciplinare, viene argomentato come le immagini principali che appaiono sul social network non sono quelle prodotte in atti, ma sono le fotografie senza alcun marchio in evidenza, mentre per visualizzare quelle contestate *occorre digitare l’icona presente in basso a sinistra sulle foto*. Non si tratta dunque - afferma la difesa - *di una iniziativa pubblicitaria, non essendo indirizzata a promuovere o incentivare la vendita degli articoli su cui compare il brand richiamato, ma anzi di ‘una tecnica propria della rete [...] che consente di creare una rete di contatti, per l’appunto un ‘network’, una “comunità virtuale”, cosa fisiologica nel campo della moda*.

Nella memoria viene altresì sottolineata come la mancanza di ogni finalità pubblicitaria risulti confermata dall’assenza di qualsiasi forma di pagamento o di beneficio in favore della direttrice o della rivista nonché di *alcun accordo di committenza pubblicitaria*. Inoltre, viene sottolineato, come *l’indicazione del marchio sia elemento essenziale della notizia nel settore della moda, cosa riscontrabile da un esame dei servizi fotografici pubblicati nelle riviste specializzate, al cui modello vanno riportati anche i social network*. Per la difesa dell’incolpata, dunque, non può essere rimproverato alla direttrice di (...) di non essersi attenuta a un tipo di informazione corrente. Tali motivazioni valgono, sempre per il legale dell’incolpata, anche riguardo alla pubblicazione delle fotografie che ritraggono la figlia minore della direttrice (...), pubblicate col consenso *del padre della bambina* (anche lui giornalista): l’insussistenza di una finalità pubblicitaria esclude qualsiasi “strumentalizzazione o sfruttamento dell’immagine della minore”. Per la difesa, la Carta di Treviso non vieta *“la pubblicazione generalizzata, all’interno di qualsivoglia mass media e/o social network, di qualunque immagine di un minore”, cosa frequentissima, ma “pone l’accento su determinate categorie di minori perché soggetti particolarmente deboli e indifesi e/o su determinate pubblicazioni che possano in qualche modo ledere la loro dignità e/o turbare il loro equilibrio e il loro sviluppo”*.

Anche nel corso dell’audizione dell’incolpata vengono ribadite le ragioni esposte nella memoria difensiva e sottolineato, in particolare, che le pubblicazioni contestate non avendo alcuna finalità pubblicitaria, miravano - come normalmente accade anche nelle riviste del settore - ad informare il pubblico del brand degli articoli ritratti e, in tal modo, a dar vita a “comunità virtuali” di persone interessate.

(...) davanti al Collegio territoriale premette di aver aperto il profilo Instagram nel (...), quale “strumento di comunicazione generale”, e di averlo utilizzato, parallelamente a

quello di (...), su cui opera lei stessa quotidianamente, per narrare la sua vita professionale e privata. Attraverso il suo account (...) sostiene di divulgare notizie che interessano le lettrici di (...), molto legate alla testata e anche alle vicende personali della sua direttrice, *che per il fatto di ricoprire questo ruolo risulta "iconica", benché non sia questo il suo personale desiderio*. L'incolpata spiega come la figlia di otto anni, rientri in questo contesto e, col consenso anche del padre, sia felice di partecipare alla vita anche professionale della mamma e di apparire pubblicamente con la propria immagine. Nel corso dell'audizione, infine, (...), descrive una per una le fotografie che le sono state contestate datandole a uno-due anni fa. Nel farlo specifica che gli articoli di moda "taggati" non erano in vendita né in promozione, ma si trattava di oggetti risalenti nel tempo, anche a diciotto anni prima.

Il (...) il Collegio disciplinare decide di comminare alla giornalista la sanzione della censura specificando la tassatività di quanto disposto dall'articolo 10 del Testo Unico dei doveri del giornalista contestatole ("il giornalista non presta il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie") e le specificità delle eccezioni ammesse - previa comunicazione scritta all'Ordine di appartenenza - soltanto a titolo gratuito e in presenza di finalità speciali, implicando che ogni violazione si ponga in contrasto con il principio generale sancito dall'art. 2 dello stesso strumento normativo, posto a tutela della dignità del lavoro giornalistico. Alla luce di questa norma (*norma di rilevante importanza deontologica, posto che la distinzione fra informazione e pubblicità è un principio unanimemente riconosciuto di correttezza comunicativa*, scrivono i primi giudici nella delibera) è impossibile negare che la pubblicazione di immagini "taggate", ove la giornalista, direttrice di un periodico di grande tradizione e ampia diffusione come (...), compare mettendo in evidenza, su di sé o su accessori che porta con sé, i brand di importanti case di moda, si configuri come veicolo di pubblicità, comportante almeno un potenziale vantaggio per le aziende stesse il cui nome viene fatto circolare col supporto autorevole di una figura professionale di spicco, che la stessa interessata definisce appropriatamente "iconica" per le lettrici che seguono il giornale ed entrambi gli Instagram, del giornale e della direttrice. A questa pubblicità - scrivono ancora i primi giudici nella delibera - che è oggettiva e non smette di esser tale per il fatto che i contenuti fotografici veicolino anche una informazione, la giornalista ha "prestato nome e immagine", in chiara e letterale violazione della norma succitata. A ciò non vale obiettare che, a fronte del messaggio pubblicitario contenuto nelle immagini, le aziende non abbiano gratificato la direttrice (...) di alcun compenso, giacché, come ricordato, l'art. 10 ammette la pubblicità gratuita da parte di un giornalista soltanto a certe condizioni che nel caso di specie non ricorrono.

Inoltre, sottolinea ancora il Collegio di prime cure, neppure vale osservare che i capi di vestiario e gli oggetti cui le foto associano i brand delle rispettive aziende, quando

le immagini apparvero, non erano contemporaneamente sul mercato, essendo evidente che ciò non elimina il vantaggio pubblicitario che le aziende stesse possono averne ricavato, anzi in alcuni casi lo accentua quando si tratti, come ha ricordato dalla stessa direttrice, di oggetti *di collezione*.

Relativamente alle immagini che ritraggono la bambina il Collegio di prime cure argomenta analoghe osservazioni. La bimba – scrive – compare nelle immagini, esplicitamente, come figlia della direttrice (...) e la sua figura, pertanto, convoglia per le aziende di cui compare il brand gli stessi potenziali vantaggi già descritti con riferimento alla sua mamma. Ne consegue dunque la violazione degli artt. 2 e 10 del Testo Unico dei doveri del giornalista, anche se nel caso non sono in gioco direttamente “il nome e l’immagine” di questa, ma quelli della bambina, dato l’inscindibile collegamento fra gli uni e gli altri. Con riferimento al pericolo di strumentalizzazione segnalato dalla Carta di Treviso al capo contestato, l’organo disciplinare pur convenendo con la difesa dell’incolpata quando ricorda che la Carta è indirizzata soprattutto a proteggere i soggetti minori in senso lato “deboli” e che l’immagine dei minori a fini pubblicitari è frequentissima, sottolinea come, a fronte di questa realtà, il disposto normativo in questione si configuri più che altro come raccomandazione, non come divieto, dato il suo tenore letterale (*particolare attenzione andrà posta nei confronti di strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse, l’immagine, l’attività o la personalità del minore*). Pertanto, benché non si possa affermare tout court che (...) abbia deliberatamente inteso “sfruttare” a fini propri o altrui l’immagine della figlia, è lecito affermare che non abbia, sull’argomento, “posto particolare attenzione”.

### Il procedimento davanti al Consiglio di disciplina nazionale

Il (...) viene presentato ricorso a Questo Consiglio alla delibera del Consiglio di disciplina territoriale della Lombardia. Nella memoria vengono ulteriormente illustrate le dinamiche che sottendono all’utilizzo di Instagram e più in generale delle piattaforme di condivisione (corroborate dall’allegato interpello svolto per conto della difesa *dal Professor (...), tra i massimi esperti italiani in materia di social media, Prorettore all’Innovazione e alla Comunicazione dell’Università (...)* nonché, tra l’altro, *Ideatore e Coordinatore dell’indirizzo di laurea magistrale in Digital Marketing Management*). Per il legale dell’incolpata le caratteristiche del meccanismo del *tag* – ampiamente descritto nella memoria – non ha quale obiettivo la vendita dei prodotti mostrati e/o dei brand richiamati ma, semmai, *consente di entrare in connessione con altri utenti accomunati dai medesimi interessi*. Peraltro, viene ancora argomentato, le indicazioni dei marchi evincibili dalle immagini contestate erano state apposte dall’incolpata tramite *tag, parole-chiave tipiche della comunicazione social che consentono di connettere tra loro le singole pagine Instagram, andando così a creare un fitto reticolato virtuale costituito da profili,*

*informazioni e immagini appartenenti ad un determinato settore d'interesse, che nel caso di specie è individuabile nella moda. Da qui scaturisce, per la difesa, la non immediata visibilità del brand dall'immagine postata dall'incolpata pertanto è erroneo affermare che le immagini contestate diano mostra dei nominativi delle Case di moda in grande evidenza.*

Essendo dunque la modalità del tag utile al fine di “contrassegnare” una determinata immagine, così da renderla individuabile sul web in ogni momento, anche tramite i motori di ricerca, è evidente che il ricorso a detta pratica non ha quale obiettivo la vendita dei prodotti mostrati e/o o dei brand richiamati ma, semmai, consente di entrare in connessione con altri utenti accomunati dai medesimi interessi.

La finalità di (...) era la creazione di una comunità sociale virtuale in rete della quale è fisiologico che un giornalista di moda (oltremodo il Direttore) deve far parte per poter suscitare interesse sul proprio lavoro e sull'attività giornalistica svolta dalla testata che dirige o per cui lavora.

Nella memoria a titolo esemplificativo vengono citate le circostanze relative alla foto del (...) quando (...) aveva taggato il brand (...): *è verosimile che i follower di quest'ultimo profilo (probabilmente appassionati di moda) si siano imbattuti (grazie al tag) nella foto di (...) e abbiano pertanto deciso di seguire o almeno di visitare il profilo di quest'ultima e/o del giornale (...).*

Nel ricorso, viene precisato inoltre, come l'argomento moda renda *indispensabile il nominativo dei marchi di indumenti e accessori se oggetto d'informazione*. Dal momento che l'indicazione del brand, si sottolinea con forza, rappresenta il fulcro della notizia nel settore. Nel mondo del giornalismo di moda, è evidente – viene argomentato – che la notizia consista (anche) *nella comunicazione al pubblico del brand, atteso che ogni approfondimento sulle tendenze di settore richiede spesso, necessariamente, la segnalazione ai lettori del nominativo degli stilisti e delle Case produttrici*. Vieppiù, se i richiami si ritrovano nella carta stampata (ove si ritrovano costanti rimandi ai vari brand e stilisti), lo è ancor di più nel mondo dei social network, che costituiscono ormai un canale che integra e supporta l'attività giornalistica tradizionale. Insomma, *i tag vengono apposti al fine di soddisfare proprio l'esigenza informativa dei lettori, che non si accontentano, per così dire, di ammirare passivamente il prodotto ma che possono e vogliono confrontarsi su di esso (nel bene e nel male, si badi bene, perché questo consentono i social network) e, per poterlo fare, necessitano e chiedono di conoscerlo.*

Nella memoria, inoltre, viene più volte evidenziato come l'incolpata non abbia percepito alcun compenso né utilità per l'apposizione del nominativo dei capi indossati. Gli stessi prodotti, infatti, sono di provenienza esclusivamente personale e come ribadito più volte nel corso del procedimento non erano neppure in commercio al momento della pubblicazione risalendo le immagini nella maggior parte dei casi a molti anni prima

come già in dettaglio evidenziato dall' incolpata nel corso dell' audizione davanti all' organismo disciplinare territoriale allegata agli atti. Da qui per la difesa, ne deriva che non possa qualificarsi come iniziativa pubblicitaria *quella che abbia ad oggetto un prodotto non più in vendita o che sia al massimo reperibile tramite un mercato di privati che in nessun modo giova alla casa produttrice!*

L' assenza di corrispettivo e la consapevolezza che i prodotti mostrati non fossero neppure vendibili costituiscono per la difesa dell' incolpata *circostanze che quantomeno sotto un profilo soggettivo, escludono l' integrazione della fattispecie disciplinare contestata.*

A riprova dell' ampia diffusione dell' utilizzo dei tag con le modalità e le finalità messe in atto dall' incolpata e oggetto di contestazioni vengono prodotte diverse immagini di post pubblicati da molti direttori e giornalisti di moda delle testate più note nel panorama italiano e internazionale (*specificando che quanto allegato non viene addotto come segnalazione di condotte pretesamente costituenti illecito disciplinare*).

Infine, circa la violazione della Carta di Treviso contestata dai primi giudici dall' incolpata, la difesa ritiene del tutto contraddittorie le conclusioni contenute nella delibera impugnata, in quanto costituiscono soltanto *un mero e apodittico ammonimento morale, slegato da qualsivoglia base normativa e, come tale, del tutto inconferente e anormale* rispetto alle funzioni proprie dell' organismo disciplinare. Il coinvolgimento giocoso della bambina nel mondo della madre (*“è venuta con me a volte a delle sfilate, ed è ammesso, nel senso che lo chiediamo ed è venuta. E le piace moltissimo la moda. E mi chiede sempre: “Posso venire alla (...)?” Adesso che c'è il Covid non può venire. “Posso venire alle sfilate con te?” È una bambina fortunata, nel senso che comunque ha molti stimoli, fa una scuola molto aperta. È una bambina fortunata che gioca con moderazione, perché ha un profilo chiuso su TikTok, e ogni tanto compare nel profilo mio, tipo quando va in vacanza o quando è dalla nonna. E devo dire che si diverte molto[...] Mi dice: “Perché non mi metti sulla copertina di (...)?” Ovviamente non ci andrà mai sulla copertina di (...)”*), dall' audizione dell' incolpata davanti al Collegio territoriale, ndr) viene, affermato nella memoria, non mina la dignità o l' armonico sviluppo della minore e si aggiunge che la pubblicazione delle immagini avviene nella consapevolezza e anzi con il consenso del padre della bambina. Per tali motivazioni la difesa dell' incolpata chiede l' annullamento della sanzione.

### Il Parere del PG e le controdeduzioni

Il (...) il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano trasmette il proprio parere nel quale formula il rigetto del ricorso ritenendo peraltro che lo stesso Collegio di prime cure, lungi dal dimostrare eccessiva severità, ha presunto la buona fede dell' incolpata, infliggendole la sanzione della censura. Per il PG, *indossare o portare con sé i brand di importanti case di moda si configura come veicolo di pubblicità,*



*che indubbiamente comporta un potenziale vantaggio per le aziende stesse. Ne consegue, sempre per il PG, che la violazione degli articoli 2 e 10 del testo Unico dei doveri del giornalista, a cui si aggiunge una violazione dei principi stabiliti dalla Carta di Treviso a tutela dei soggetti minori, in senso lato 'soggetti deboli' sia acclarata. L'(...) pervengono a Questo Consiglio le controdeduzioni al parere del PG. Nella memoria vengono ribadite le motivazioni già esposte nel ricorso e, a ulteriore dimostrazione di quanto ampiamente rappresentato nel legittimo esercizio di difesa nell'intero procedimento, vengono allegate ulteriori esempi di condotte simili a quelle contestate all'incolpata messe in atto da altri giornalisti e da direttori del settore moda pur ribadendo, come già avvenuto nel ricorso, che quanto riportato non valga come prova di una prassi illecita diffusa nella categoria ma, al contrario, come testimonianza del fatto che la condotta di cui alla contestazione non ha evidentemente natura pubblicitaria e, per tale ragione, non è passibile di sanzione disciplinare.*

#### Considerazioni e conclusioni

Nel ricorso a Questo Consiglio la difesa dell'incolpata ha tra l'altro sostenuto che *in assenza di una specifica disciplina relativa alle modalità d'interazione, per giornalisti e Direttori, con lo strumento sempre in evoluzione dei social network, deve rilevarsi come non sia percepito alcun biasimo nei confronti di condotte - neutre, disinteressate e pluralistiche - come quelle ascritte alla Dott.ssa (...) e trasparentemente adottate altresì da molti colleghi.*

A tal proposito va precisato che la lettera g) dell'art. 2 del Testo unico dei doveri richiama il giornalista ad applicare i principi deontologici *nell'uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i social network*. La giurisprudenza domestica più volte nel tempo ha declinato con diverse pronunce il richiamato principio ribadendo costantemente che non è né il mezzo attraverso il quale il giornalista si esprime o l'ambiente, in questo caso l'ambiente virtuale, con i suoi peculiari paradigmi, al quale il giornalista partecipa ad ammettere riserve nelle condotte.

Vieppiù, non può esserci alcuna distinzione tra l'agire da privato con account personale e l'agire come giornalista, da un account della propria testata (cfr. CDN n. 12/2021). Si tratta di una norma di principio generale che non ammette ignoranza da parte di coloro che esercitano la professione giornalistica tanto che non è stata contestata dal Collegio territoriale, avendo l'organismo di prime cure avuto riguardo a valutare comportamenti che non possono certo dipendere dal luogo o dal 'non luogo' dove vengono messi in atto. Né, infatti, potevano essere assunte a priori dal Collegio territoriale le motivazioni prodotte a discolpa dalla difesa di (...), motivazioni che non possono essere certamente ricondotte alla mera modalità del tag quale caratteristica dell'ambiente sociale per dimostrare l'insussistenza delle prime due contestazioni rivolte all'incolpata.

E ciò è rilevabile proprio dall'impugnativa quando viene spiegato che, *essendo il tag un collegamento biunivoco, esso consente altresì di visualizzare tra le immagini della pagina taggata anche quella su cui è stato apposto il tag. In sostanza, a titolo esemplificativo, chi ricerchi in rete il tag "(...)" (tra i brand richiamati nelle immagini contestate), troverà anche l'immagine della Dott.ssa (...), che sarà altresì rinvenibile in una apposita sezione della pagina "(...)"*.

Rinvenire l'immagine dell'incolpata quando un qualsiasi utente della rete ricerca un brand tra i numerosi richiamati nelle foto contestate non può certo ritenersi, come sostenuto dalla difesa, una condotta neutra né tantomeno disinteressata. Qual è l'informazione che ne ricava l'utente dalla foto che ritrae la giornalista? È l'unica possibile e cioè che anche la direttrice di (...) ha scelto di indossare, in un determinato momento della sua vita privata (dunque privo di *notiziabilità*), un prodotto di quella casa produttrice. Questo Consiglio, dunque, non può non condividere quanto già espresso dall'organismo territoriale ampiamente soprariportato. E ancora. I social media sono ambienti dove i giornalisti sono sempre più presenti nell'avanzare della Società dell'Informazione. Quando un giornalista entra nell'agorà virtuale partecipa al dibattito pubblico che in quella dimensione si sviluppa. C'è un elemento fondamentale che distingue il mediatore tra i fatti e la loro rappresentazione – cioè il giornalista – da altri soggetti che agiscono nella rete: la credibilità. Nell'interazione diretta tra (...) e gli utenti (*le lettrici di Instagram le chiedono qual è la griffe di ciò che indossa e l'incolpata per completezza di informazione non può non indicarlo, anche nella carta stampata ci sono i richiami ai brand, come sostenuto dall'incolpata*) è proprio la credibilità della quale si nutre il giornalista in ragione della sua professione, regolata da principi etici (che si intendono rispettati), a conferire valore ai contenuti postati anche quando ci si mostra come nel caso delle immagini contestate. Non è certamente neutra dunque tale espressività qualunque sia la modalità attraverso la quale si manifesta, dal momento che quando un giornalista intende proporsi nello spazio pubblico attraverso gli strumenti offerti dalla rete non può immaginare di non poter essere percepito per quello che rappresenta nella sua dimensione professionale. In buona sostanza l'adesione ai valori deontologici di una professione che scommette quotidianamente su se stessa per mantenere vivo il legame di fiducia tra chi sceglie di credere nel mediatore per formarsi una libera opinione e chi questa funzione incarna, non può valere a momenti alterni, avere doppie vesti (CDN n. 2/2018). Pertanto la pubblicità non può essere mai confusa con l'informazione.

La difesa dell'incolpata ha più volte sostenuto nell'ambito del procedimento che le condotte contestate all'incolpata non possano essere configurabili come pubblicità. A tal proposito tuttavia va precisato che *dare delle indicazioni alle lettrici su come vestirsi* - come sostenuto dall'incolpata - quale compito di una direttrice di una testata di moda (*per le lettrici la direttrice di un giornale di moda è iconica. Perché sul giornale*

*compaio, compaio nell'editoriale, compaio dentro il giornale ogni tanto, perché si presuppone che la direttrice di un giornale abbia a che fare con la moda e quindi possa dare delle indicazioni su come vestirsi, dall' audizione dell' incolpata davanti al Collegio territoriale, ndr)* proprio in ragione del paradigma della rete dove operano le piattaforme di condivisione, non può definirsi una condotta disinteressata in quanto contribuisce ad alimentare la *web reputation* dei brand richiamati. Al di là del singolo prodotto indicato nelle diverse immagini contestate (sebbene fuori produzione) è senza dubbio il brand a ricevere un vantaggio perché vedrà come testimonial un personaggio riconosciuto e riconoscibile. Tale adesione ancorché spontanea da parte dell' incolpata (o finalizzata alla fidelizzazione delle lettrici) non può non contribuire ad alimentare la reputazione dell' azienda che nell' ambiente dell' *Infosfera* ha un indubbio un valore economico: la costruzione di una narrazione intorno a un brand è un esercizio di digital marketing sul quale le imprese investono perché considerano tale attività un ambito strategico come documentato da una vasta letteratura scientifica (Cfr. ex multis: Lampignano, S. P., *Digital Reputation Management. Come Gestire, Promuovere e Difendere la Reputazione online*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2016; Peverini, P., *Social Guerrilla. Semiotica della Comunicazione non Convenzionale*, Luiss University Press, Roma, 2014; De Angelis M., *Bolle Reputazionali. Analisi e Gestione della Comunicazione Sociale e del Passaparola su Prodotti e Marche*, Egea, Milano, 2012; Fertik, M., Thompson, D., *Reputation Economy. Come Ottimizzare il Capitale delle Nostre Impronte Digitali*, Egea, Milano, 2015).

La fluidità tipica del paradigma reticolare dove operano figure come gli *influencer* lascia che la reputazione prenda forma come pubblicità sociale che sebbene definita *non convenzionale* (in quanto genera un coinvolgimento emotivo nel soggetto ricevente il messaggio) è innegabile che alimenti il buon nome del brand il quale si è scelto liberamente di favorire come in questo caso. La misurazione e l' orientamento della qualità di quello che appare un innocuo chiacchiericcio affidato ai social impegna non poco infatti le azioni delle imprese che sono presenti nella rete. Il giornalista non può prestare il proprio nome, la propria immagine, (e nella fattispecie l' immagine della propria figlia minore), per iniziative che non possono definirsi, come sostenuto dalla difesa, un' esigenza informativa verso i lettori *che non si accontentano, per così dire, di ammirare passivamente il prodotto ma che possono e vogliono confrontarsi su di esso (nel bene e nel male, si badi bene, perché questo consentono i social network) e, per poterlo fare, necessitano e chiedono di conoscerlo*. Tutto ciò perché non possono essere considerati i post contestati un prodotto giornalistico.

Da qui il richiamo alla dignità del lavoro giornalistico che impegna la comunità di iscritti nell' osservanza degli stessi principi deontologici e che va, dunque, testimoniata in ogni ambito. E ciò vale per tutti i giornalisti iscritti all' Albo.

Per quanto fin qui esposto Questo Consiglio ritiene di respingere il ricorso confermando la sanzione della censura facendo proprie le motivazioni del Collegio territoriale circa la contestazione relativa alla Carta di Treviso che interamente richiama in questa decisione.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine nazionale dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udita la consigliera relatrice delibera di respingere il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia in data (...) confermando la sanzione della censura.



**N. 6/2022 È contrario alle norme deontologiche pubblicare informazioni su persone non coinvolte nei fatti seppure famigliari del soggetto di cui si parla nell'articolo**

**Il fatto**

La vicenda nasce da un esposto presentato da un avvocato del Foro di (...), (...), quale legale dei coniugi (...) e (...) nei confronti di (...), articolista del quotidiano "(...)". Due le fattispecie contestate: la prima è il mancato rispetto dei principi della Carta di Treviso per la citazione della figlia (minorenne) di (...) e (...) – eccedendo l'essenzialità della notizia – nell'ultimo capoverso di un articolo a firma della (...), pubblicato a pag. (...) dell'edizione del (...) ("(...)"); la seconda è il mancato riscontro della "verità sostanziale dei fatti" (art. 2 Legge istitutiva dell'Ordine n. 69/1963) in un articolo a firma sempre della (...) dell'edizione del (...), a pag. (...), sui lavori (in quel frangente in ritardo) per far fronte al dissesto idrogeologico nella città di (...). L'appalto era stato assegnato al consorzio di imprese (...), al cui interno figurava anche quella di (...) che - si legge in una parentesi nel pezzo e in uno dei 'sommarietti' in pagina - è "marito di (...), segretaria provinciale del (...) e neo consigliere comunale di (...)".

**Il procedimento del CDT**

Il Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Puglia il (...) avviava il procedimento disciplinare a carico di (...) contestandole la violazione degli art. 1 e 2, lett. B) del Testo Unico dei doveri del giornalista, dell'art. 5, comma 1, dell'art. 6, comma 2, dell'art 7, commi 2 e 3 e dell'art 8, comma 1 dell'allegato 1 al Testo Unico (Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica). Con riferimento ai principi enunciati nella Carta di Treviso, si contestava altresì la violazione dei punti n. 5 e 9 dell'allegato 2 del Testo Unico.

Il CDT audiva il (...) la collega (...) che, relativamente, alle due circostanze contestatele

eccepiva, nel primo caso, che il riferimento alla minore dovesse inquadrarsi *“in un approfondimento giornalistico, all’indomani delle elezioni comunali, su uno dei temi al centro del dibattito, cioè la sconnessione tra il Partito Democratico (...) e le fasce più popolari che poi sono state quelle che hanno consentito la vittoria del sindaco (...), candidato per il centrodestra”*. L’incolpata aggiungeva in audizione anche di *“voci interne allo stesso Pd, che non volevano essere citate ufficialmente, di malcontento per lo stile di vita della segretaria provinciale del partito, che ostentava un’automobile costosa, la vita sociale della figlia in barca con figli di noti imprenditori pugliesi”*.

Relativamente alla seconda circostanza la stessa ricorrente affermava che *«nel testo non è scritto che l’aggiudicazione è dipesa dal fatto che il signor (...) sia il marito della politica (...) ma semplicemente viene riportato il dato oggettivo, che si tratta del marito della (...). Negli articoli si parla dell’iter di gara, dei punteggi. Quanto ai ritardi del cantiere, ricevemmo proprio da (...) foto e segnalazioni da persone che seguivano le vicende di queste imprese, sulla circostanza che il cantiere era ancora aperto un anno dopo la conclusione prevista dei lavori. Chiamai il sindaco di (...), che disse di non conoscere le questioni tecniche e poi mi rivolsi al responsabile dell’ufficio tecnico comunale (omissis) che mi spiegò il motivo del ritardo: erano state scoperte grotte abusivamente abitate ed erano stati interrotti i lavori per alcuni periodi. Dovevano concludersi 90 giorni dopo (...) e oltre un anno dopo il cantiere era ancora aperto ma non ho insinuato che fosse colpa dell’azienda di (...)»*.

Il Collegio, quindi, visti gli art. 6, comma 2 e art. 7, commi 2-3 dell’Allegato 1 al Testo unico dei doveri del giornalista a cui rinvia l’art. 4 del TU; i punti 5 e 9 dell’Allegato 2 al testo Unico cui rinvia l’art. 5 del TU nonché l’art. 1 del Testo Unico, infliggeva alla collega la sanzione della censura prevista dall’articolo 51 della Legge n. 69/1963.

#### Il ricorso al Consiglio di disciplina nazionale

In data (...) (...) presentava ricorso al Consiglio di disciplina nazionale invocando l’annullamento della delibera del CDT con revoca della sanzione della censura, la sospensione, in via cautelare, della stessa pena affittiva e, in subordine, la sostituzione della sanzione con quella della censura.

#### Il parere del Procuratore Generale

Nel suo parere (prot. n. (...)) il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Bari ha ritenuto che si possa degradare la sanzione (da censura ad avvertimento), affermando che, per quanto attiene alla minore e agli aspetti legati al rispetto dei principi afferenti la Carta di Treviso, *“la frase è priva di indicazioni che possano permetterne l’indicazione”*. Il PG nulla eccepiva in merito alla prima circostanza contestata, ossia la pubblicazione di notizie non essenziali. In data (...), con nota prot. (...), via pec, veniva trasmesso il su indicato parere per presentare memorie di replica. Alla nota non sono seguite memorie di replica.

### Considerazioni e conclusioni

In via preliminare si evidenzia che questo Consiglio di disciplina nazionale tratta le sole istanze di sospensione delle delibere immediatamente esecutive contenenti sanzioni che incidono sull'esercizio della professione in quanto potrebbero arrecare grave e irreparabile danno al giornalista nelle more dell'impugnazione. Nella fattispecie non rientrano le sanzioni come l'avvertimento e la censura (C.D.N. 12/2021, C.D.N. 19/2018 e C.D.N. 25/2018).

Nel merito della vicenda, i particolari riportati nulla aggiungono all'essenzialità della "notizia": si pensi alla menzione di (...) – titolare dell'impresa coinvolta nel gruppo di società partecipanti alla gara d'appalto – quale *'marito di (...), segretaria provinciale del Pd e neo consigliere comunale di (...)'*.

In effetti, il riferimento fatto dall'av(...) alla qualità *di marito* dell'esponente (politico locale), se pur vera, è irrilevante sul fatto oggetto di cronaca e potrebbe offrire al lettore una visione distorta della vicenda narrata nell'articolo, insinuando incautamente possibili relazioni clientelari nella gestione dell'appalto. Per questi motivi il Consiglio di disciplina nazionale condivide il rimprovero sull'inosservanza delle norme deontologiche espresso dal Consiglio di disciplina territoriale. Su questo aspetto, nulla ha eccepito il procuratore generale.

Appare peraltro fondata, in difformità rispetto al parere espresso dal procuratore generale, anche la contestazione relativa alla violazione della Carta di Treviso per il riferimento alle abitudini della figlia di (...) (*"che se ne va in barca con le amiche figlie dei ricchi&famosi della città"*). Se è vero, in effetti, che nell'articolo non viene fatto il nome della minore, la stessa è identificabile nel momento in cui si fanno nome e cognome del genitore che è persona nota. La critica poi alle abitudini della minore è inconfidente rispetto ai fatti narrati (cronaca sulla sconfitta elettorale). Risulta pertanto violata la disposizione dell'art. 3 della Carta di Treviso, laddove si dispone che *"va evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare all'identificazione del minore quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza..."*.

Per i motivi di cui sopra, ricorrono le condizioni per confermare l'impugnata decisione del Consiglio di disciplina territoriale della Puglia.

### P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti e udito il consigliere relatore delibera di respingere il ricorso presentato da (...) avverso la delibera assunta dal Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia.



**N. 12/2022 Le notizie rivelatesi errate vanno rettificate anche in assenza di specifica richiesta per non inficiare il diritto dei cittadini a una completa informazione**

**Il fatto**

Il (...) il Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo avvia un procedimento disciplinare nei confronti del giornalista professionista (...) a seguito di una lettera firmata - agli atti - inviata in data (...) al Presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo. Nella lettera si segnalano gli articoli pubblicati nei giorni (...) e (...) sull'edizione di (...) del quotidiano "(...)" a firma del giornalista (...), riguardanti le vicende interne al centro di riabilitazione "(...)" di (...).

Gli articoli – posti in apertura di pagina e corredati da foto, infografica e box di approfondimento – intitolati "(...)" e "(...)" erano richiamati dalle locandine poste all'esterno delle edicole.

**Il procedimento davanti al Consiglio di disciplina territoriale**

I Primi Giudici decidono di “procedere alla verifica di alcune delle circostanze citate negli articoli oggetto dell’esposto” e, tra l’altro, il (...) fanno richiesta di informazioni al Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo per sapere se gli uffici regionali abbiano svolto o disposto un’azione ispettiva, di verifica e controllo, alle sedi della (...) di (...), così come riportato dal quotidiano “(...)”.

Il (...) il Direttore del Dipartimento risponde al Consiglio di disciplina territoriale affermando che “il Servizio Ispettivo non ha ricevuto alcuna particolare disposizione dalla struttura regionale, come riportato nell’articolo citato, che fosse finalizzata all’attivazione di controlli specifici e mirati presso le sedi della (...)”.

A conclusione dell’acquisizione di sommarie informazioni, il Collegio “valutando come non risultassero rispondere a verità alcune delle considerazioni contenute nell’articolo del (...)” (v. atto di contestazione CDT prot. (...) del (...), punti 16, 17, 18 e 19) delibera di avviare un procedimento disciplinare a carico di (...), ravvisando ipotesi di violazione dell’art. 2 della Legge n. 69/1963 (punti 16, 17 e 18 richiamati) e dell’art. 9 (punto 19 richiamato) del Testo Unico dei Doveri del giornalista e invita (...) a comparire il (...). In seguito alle disposizioni emanate dal Governo di blocco delle attività per ragioni di salute pubblica, il Collegio ha sospeso l’audizione. La nuova convocazione viene fissata per il (...).

In tale data (...) si presenta innanzi al Consiglio di disciplina territoriale d'Abruzzo consegnando una memoria difensiva scritta, nella quale in via preliminare sostiene l'im-

procedibilità dell'azione disciplinare a suo carico, in quanto l'atto da cui trae origine è una lettera al Presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, che "si conclude con l'esplicita richiesta alla riservatezza della missiva (...) Nell'atto di contestazione, il Consiglio di disciplina afferma invece di aver ricevuto un 'esposto' e sulla base di questo di aver aperto un procedimento".

(...) richiama l'art. 1 del Regolamento delle funzioni disciplinari per affermare che "se si indica come 'notizia criminis' un esposto, questo deve avere le caratteristiche tipiche dell'esposto, ideologicamente e formalmente ben diverse da quelle di una lettera riservata ad un organo professionale autonomo e distinto dal Consiglio di disciplina".

Nel merito delle contestazioni, (...) chiede il non luogo a procedere in quanto "estraneo agli illeciti disciplinari segnalati". L'incolpato innanzitutto sostiene "l'indubbio rilievo pubblico delle vicende relative alla vita interna, alla salute finanziaria, alle relazioni sindacali e alla funzionalità complessiva di un ente sanitario che eroga prestazioni fondamentali in materia di riabilitazione, in regime di convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, cioè con risorse pubbliche".

Relativamente alla veridicità delle notizie (punto 16), l'incolpato nella sua memoria sostiene che "nessun rilievo dirimente assume l'esito della richiesta di informazioni del Consiglio di disciplina agli organi della Regione sulla programmata ispezione al (...), atteso che al nostro giudice interno sono preclusi poteri investigativi vincolanti per i terzi interpellati e che nessun organismo dotato di poteri ispettivi, per evidenti ragioni di riservatezza e di efficacia della propria azione, potrebbe mai confermare l'esistenza di un'attività in fieri o comunque programmata".

(...) afferma di aver assunto la notizia della programmata attività ispettiva regionale "direttamente e riservatamente" da (...), quindi da "fonte da ritenersi più che attendibile". Che l'ispezione non sia stata effettuata e perché, secondo (...), "non è questione rilevante per la decisione del caso in esame, trattandosi di sviluppi destinati a manifestarsi a distanza di settimane se non di mesi dalla pubblicazione degli articoli".

Sotto il profilo del diritto di replica (punto 17), l'incolpato afferma che "il giorno della pubblicazione del primo articolo (...) un collaboratore del (...) che normalmente tiene i rapporti con la (...) (*giornalista professionista noto agli atti*) fu incaricato di raccogliere parere, punto di vista e replica nel merito dell'arcidiocesi. (...) La risposta che ottenne fu: 'Non intendiamo replicare e se lo faremo non sarà attraverso il (...)'. Cosa che poi è effettivamente avvenuta con una lunga intervista rilasciata da (...) al quotidiano (...)". Il (...) il Consiglio di disciplina territoriale d'Abruzzo conclude l'azione disciplinare a carico di (...) rappresentando quanto segue.

Sulla questione preliminare sollevata da (...), i primi giudici argomentano che era "preciso dovere dell'organo di vertice dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo trasmettere la lettera al Consiglio di disciplina per una valutazione del suo contenuto".



Nel merito il Consiglio ha ritenuto – alla luce della memoria presentata da (...) e dell’audizione del giornalista professionista noto agli atti – che la fonte della notizia era attendibile e “tale da legittimare al momento della redazione dell’articolo il pieno esercizio putativo del diritto di cronaca”; inoltre il diritto/dovere di replica era stato offerto ai responsabili della struttura sanitaria da (...): “il fatto che poi tale opportunità non sia stata utilizzata in ragione di diverse e autonome considerazioni degli interlocutori” non poteva costituire ragione di addebito a carico di (...). Pertanto il Cdt non ha ritenuto di addebitare alcuna responsabile a riguardo.

Il Consiglio invece non ha ritenuto superato il punto di contestazione (n. 19 richiamato) relativo alla mancata rettifica circa l’arrivo degli ispettori regionali al (...), “evento in realtà poi mai concretizzatosi nonostante lo spazio ed il rilievo a ciò offerti”. Nonostante l’attendibilità della fonte da cui (...) ha tratto spunto per la propria informazione, il giornalista non ha assolto il dovere di rettifica “di una notizia rivelatasi infondata, nonostante il rilievo dato nel titolo dell’articolo del (...) (“(...)”) con i modi verbali della certezza”. Secondo il Consiglio di disciplina territoriale “pur in assenza di specifica richiesta da parte dell’interessato sarebbe stato doveroso prospettare questa circostanza ai lettori”, secondo quanto disposto dall’art. 9, comma a) del Testo unico dei doveri del giornalista. “Il fatto che altri organismi ispettivi, diversi e distinti da quelli dell’assessorato regionale alla Sanità per natura e funzione, abbiano nelle settimane successive esercitato una propria attività di carattere ispettivo sulla (...) (come nel caso della (...)) non può essere considerata esimente, come invece prospettato nella memoria difensiva, (...) vista l’assenza di legami funzionali o di causa-effetto tra le due”.

Il fatto che (...) abbia data per certa e imminente la visita ispettiva regionale sia nel titolo che nel corpo dell’articolo secondo i Primi Giudici “avrebbe dovuto obbligare l’autore dell’articolo a dare comunque conto, successivamente, della sua mancata concretizzazione, vista l’attenzione con cui si è continuato a seguire lo sviluppo del caso nelle settimane e nei mesi successivi; mentre, al contrario, si è di fatto lasciato intendere ai propri lettori che quella ispezione fosse avvenuta davvero”.

Di più: richiamando il principio cardine fissato dall’articolo 2 della legge professionale 69/1963 che pone in capo al giornalista la responsabilità inderogabile di rettificare fatti e notizie errati di cui abbia dato informazione ai propri lettori, il Consiglio respinge la tesi argomentata nella memoria difensiva dell’incolpato (“Il fatto che l’ispezione sia poi avvenuta o non sia poi avvenuta in seguito per le ragioni più varie non può essere certo motivo che esime dal prospettare ai lettori eventuali sviluppi difformi da quanto affermato con sicurezza; né può essere rimandato a un tempo indeterminato e del tutto astratto l’avverarsi delle vicende descritte perché, diversamente argomentando, sarebbe allora possibile prospettare una qualsiasi vicenda come teoricamente concretizzabile in un tempo indefinito”).

### Il ricorso dinanzi al Consiglio di disciplina nazionale

Il (...) (...) presenta ricorso a questo Consiglio avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, chiedendo:

- a) *di dichiarare l'improcedibilità del procedimento disciplinare per mancanza dei prescritti requisiti di un esposto formale da parte di un terzo o di una delibera del Consiglio direttivo dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo con carattere di valutazione da parte del titolare dell'azione disciplinare del contenuto di una lettera riservata e personale altrimenti destinata a rimanere tale, o di richiesta da parte del Procuratore generale o del Procuratore della Repubblica competenti;*
- b) nel merito, di riformare la decisione impugnata e di giungere a una conclusione assolutoria per l'insussistenza dei fatti contestati, in assenza dei prescritti elementi di prova "rigorosamente certi" non potendo la decisione stessa "fare riferimento a congetture, ipotesi o illazioni";
- c) di rilevare, sotto il profilo della natura amministrativa dell'atto, l'illegittimità della decisione impugnata "per l'eccesso di potere rappresentato dalla illogicità della motivazione".

### Il parere del PG

Il (...) il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello de L'Aquila nel suo parere afferma di prendere atto della delibera disciplinare, condividendone il contenuto senza osservazioni.

Nelle sue controdeduzioni, pervenute a questo Consiglio il (...), il ricorrente afferma che la forma del parere del P.G. "è tale, nella sua stringatezza, da rendere impossibile esporre, con riferimento al contenuto dell'atto, le discolpe richieste". Richiamando integralmente la pronuncia del Consiglio di disciplina territoriale d'Abruzzo, (...) insiste nella richiesta, in via preliminare, di improcedibilità e nel merito nella richiesta di riforma della decisione impugnata per insussistenza del fatto contestato o, in via subordinata, per l'assenza della prova che l'incolpato lo abbia commesso.

### Considerazioni e conclusioni

Nel ricorso a questo Consiglio l'incolpato chiede preliminarmente l'improcedibilità per mancanza dei prescritti requisiti ovvero, a suo avviso, la carenza di un esposto oppure di una delibera del Consiglio regionale per l'avvio del procedimento innanzi al Cdt. Orbene, il procedimento disciplinare – ai sensi dell'art. 48, comma 2, della legge n. 69/1963, in combinato disposto con l'art. 8 del DPR 137/2012, istitutivo dei Consigli di disciplina per le professioni regolamentate – "è iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o interregionale (rectius Consiglio di disciplina territoriale) o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'art. 44".

La presentazione di un esposto non è pertanto condizione di procedibilità dell'azione disciplinare, come evidenziato costantemente da questa giustizia domestica (CDN n. 13/2019, n. 19/2019). Il Consiglio di disciplina territoriale può venire a conoscenza di fatti commessi in possibile violazione di principi deontologici per effetto di un'autonoma attività di indagine o per effetto di segnalazioni trasmesse da chiunque. L'azione ai sensi dell'art. 48 richiamato è avviata d'ufficio, riguardando il rapporto tra il giornalista e l'Ordine di appartenenza. A tal proposito è bene ricordare che l'Ordine dei giornalisti svolge la funzione di rappresentare e tutelare l'onore e il decoro della categoria dei giornalisti e non quello dei singoli.

Ciò argomentato, nella vicenda deontologica qui in esame la lettera inviata al Presidente dell'Ordine regionale e da questi trasmessa per gli accertamenti di competenza al Consiglio di disciplina territoriale, seppure riservata e priva della formalità di un esposto, ha in piena legittimità indotto l'attivazione della procedura nei confronti di un iscritto all'Albo.

Nel merito questo Consiglio di disciplina nazionale condivide le conclusioni a cui è giunto il Consiglio di disciplina territoriale dell'Abruzzo ed evidenzia che il giornalista è sempre tenuto alla completezza dell'informazione e al rispetto della verità sostanziale dei fatti. L'articolo 9 del Testo Unico dei Doveri del giornalista lett. a) impone agli iscritti all'Albo il dovere di rettificare "anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate". Nel caso in esame, era dovere del ricorrente informare i propri lettori che quanto diffuso in precedenza – un fatto annunciato come imminente, con certezza di esposizione e ampio rilievo – non si era verificato.

Infine, sulla richiesta del ricorrente di considerare la decisione del Consiglio di disciplina territoriale d'Abruzzo illegittima per eccesso di potere rappresentato dalla illogicità della motivazione dell'atto amministrativo, questo Consiglio di disciplina nazionale evidenzia che – così come previsto dall'art. 3 della legge 241/1990 – la decisione impugnata è stata determinata in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta dallo stesso CDT. Nulla obiettando all'autorevolezza della fonte del ricorrente, l'istruttoria ha dimostrato che il fatto annunciato non si è verificato e che il ricorrente non ha provveduto a dare comunicazione di questo. Ciò basta, secondo anche questo CDN, a ritenere provato con certezza che l'ispezione non si è verificata e che il ricorrente si sarebbe dovuto limitare a dare contezza di questa esclusiva circostanza non avendo pregio le argomentazioni difensive sulle intenzioni future dell'Ispettorato sanitario regionale in merito ad attività possibili "nelle quali il fattore sorpresa risulta determinante". I Primi Giudici, secondo quanto previsto dalla legge n. 69/1963, hanno quindi correttamente e logicamente rilevato la mancanza commessa e richiamato il proprio iscritto all'osservanza dei suoi doveri.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udita la consigliera relattrice delibera di rigettare il ricorso a firma di (...) e di confermare la delibera del (...) assunta dal Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo recante la sanzione dell'avvertimento.



**N. 15/2022 Il giornalista non è obbligato a rettificare una notizia se la richiesta non contiene elementi che possono consentirgli di verificare l'attendibilità della circostanza contestata**

**Il fatto**

Con atto del (...), il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma presentava ricorso avverso la decisione del (...) con la quale il Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio aveva disposto l'archiviazione (*"perché il fatto non sussiste"*) della vicenda disciplinare segnalata dal (...) ((...)) e relativa agli articoli pubblicati il (...) e il (...), su (...) di (...).

Nell'esposto si lamentava che negli articoli citati veniva più volte rivelata l'ubicazione della residenza estiva dell'Avv. (...), presidente del (...), dando riferimenti utili alla sua individuazione; inoltre si disconosceva che lo stesso (...) avesse percorso un tratto di strada superando il limite di velocità, peraltro col telefonino in mano per scattare una foto. Sempre nell'esposto i legali di (...) riferivano che la testata non aveva mai dato seguito alla richiesta di rettifica inoltrata avendo dimostrato, con un video, che la macchina dell'avvocato era in quel momento ferma.

Il Sostituto Procuratore Generale, nell'atto impugnato, riteneva illegittima la delibera di archiviazione, lamentando in primo luogo che (...), nei suoi articoli, pur non avendo citato *"né la via esatta né il civico"* dell'abitazione del Presidente del (...), avrebbe fornito *"elementi idonei ad una puntuale localizzazione dei luoghi ove si svolge la vita intima e privata"* del Presidente (...), avendo scritto: *"(...)"*. Inoltre si eccepeva l'inosservanza della testata all'obbligo di rettifica.

**Il procedimento disciplinare**

Nella seduta del (...) con nota prot. n. (...), il Consiglio di Disciplina Nazionale, ritenuto che, alla luce delle sommarie informazioni raccolte, il ricorso del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma fosse non manifestamente infondato decideva di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del giornalista (...), titolare del blog (...), dando atto comunque che alcune circostanze evi-

denziate nel ricorso, non avevano rilevanza sul piano disciplinare, ma erano tutelabili in altra sede.

Pertanto, si contestava al giornalista (...):

- 1) l'art. 2 della L. n. 69/63 (dovere di rettifica) e art. 9 lett. a) del T.U. dei doveri del giornalista per aver rifiutato di pubblicare la rettifica su una notizia, risultata falsa, dal titolo "(...)" pubblicata il (...) sul sito web (...) secondo la quale l'Avv. (...) avrebbe percorso quel tratto di strada superando il limite di velocità, peraltro col telefonino in mano; rettifica formalmente richiesta dal legale dell'Avv. (...) con pec del (...) e reiterata con nota del (...).
- 2) l'art. 6 co. 2 (essenzialità dell'informazione) dell'Allegato 1 al Testo Unico dei doveri del giornalista richiamato dall'art. 4 del su indicato TU, con l'articolo del (...) "(...)", pubblicato sul medesimo blog, nella parte in cui ha fornito elementi idonei al riconoscimento dei luoghi dove si svolge la vita intima e privata dell'abitazione del Presidente del (...) Avv. (...) con frasi come: "(...)"; "(...)".

Il giornalista (...) veniva invitato a comparire dinanzi al Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti il (...), rinviato al (...).

#### L'audizione

Preliminarmente (...) contestava che fosse stato chiamato lui e non l'autore dell'articolo a rispondere di quanto pubblicato, trattandosi di notizia edita su blog e non su una testata giornalistica. Chiarito dal presidente che ai sensi dell'articolo 2, lett. g) del T.U. *"il giornalista applica i principi deontologici nell'uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i social network"* e chiarito altresì che risponde dello scritto non firmato il titolare del blog (...), (...) ammetteva di essere *"moralmente responsabile"* degli articoli.

Nel merito delle contestazioni, l'incolpando evidenziava di non aver fornito elementi idonei al riconoscimento dell'abitazione del Presidente del (...), precisando che: *"Il (...) – citato nell'articolo del 23.08.2019 – è una località molto conosciuta perché è una zona balneare di (...); è innanzitutto il nome di un agriturismo ma anche del territorio che lo circonda; è una zona ampiamente vasta dove ci sono decine e decine di ville residenziali ... Peraltro, ho scritto "nei pressi del (...)" e non nel (...), per cui in un litorale così vasto non è possibile risalire ad una villa quando ce ne sono cento"*.

Inoltre, a proposito del titolo, (...) chiariva che la strada litoranea a cui si riferisce l'articolo è lunga 23 km (da (...) sino a (...)).

Con riferimento, invece alla presunta violazione dell'obbligo di rettifica, così come contestato, (...) riferiva di aver ricevuto una pec con la quale lo si invitava a pubblicare la rettifica non corredata da alcuna prova che suffragasse la tesi dell'esponente. Precisava inoltre di aver ricevuto via chat, da una collaboratrice dell'avv. (...), un video provvisto

di data certa e pertanto inidoneo a provare la falsità della notizia pubblicata sul blog. Alla richiesta perché, comunque, non si sia posto il problema di pubblicare la notizia che era pervenuta una richiesta di rettifica, salvo a precisare in calce le proprie riserve, (...) rispondeva: *“Lo abbiamo fatto. Qualche giorno dopo è uscito un articolo nel quale abbiamo detto che il (...) aveva mandato una cosa che però non abbiamo ritenuto credibile”*.

### Considerazioni e conclusioni

Vanno innanzitutto respinte le eccezioni pregiudiziali formulate da (...) circa la natura del blog e il potere, da parte dell'Ordine dei Giornalisti, di valutarne i contenuti nei casi di violazione delle norme deontologiche.

Come è stato anche rammentato nel corso dell'audizione, l'articolo 2, lett. g) del T.U. dei Doveri dispone che *“il giornalista applica i principi deontologici nell'uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i social network”*. Inoltre, la Corte di Cassazione con sentenza n.12546 dell'8.11.2018 ha chiarito che il gestore del blog è responsabile di quanto pubblicato *‘per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione’* e anche questo Consiglio di disciplina nazionale (cfr. 16/2020). Pertanto nella fattispecie (...) risponde in sede disciplinare di quanto diffuso sul blog a lui intestato. In relazione ai due capi di incolpazione, questo CDN osserva quanto segue.

Con riferimento al capo 1) violazione dell'art. 2 della L. n. 69/63 (dovere di rettifica) e art. 9 lett. a) del T.U. dei Doveri occorre evidenziare che il giornalista si è difeso ammettendo di aver ricevuto una pec con la quale lo si invitava a smentire la su richiamata notizia diffusa sul blog in data (...) senza però che venisse fornita dall'istante (...) una prova certa della falsità di quanto pubblicato. Successivamente una collaboratrice dell'associazione aveva trasmesso, tramite una chat, il video relativo a un tabellone nel quale non erano indicati né l'ora né il giorno della sua realizzazione. Pertanto, non essendo stata fornita prova concreta e certa di quanto sostenuto dal (...), tale da rendere doverosa la precisazione da parte di (...) in merito alla precedente notizia, (...) non vi aveva provveduto, pubblicando, comunque nei giorni successivi un articolo col quale informava *“che il (...) – riferisce in audizione - aveva mandato una cosa che però non abbiamo ritenuto credibile”*.

Orbene, questo Consiglio di disciplina nazionale evidenzia che l'obbligo deontologico di rettificare una notizia sorga in capo al giornalista solo quando quanto pubblicato si sia rivelato inesatto o errato. La mera affermazione di falsità di quanto riportato non legittima la pretesa ad ottenere la pubblicazione delle precisazioni richieste. Il giornalista deve infatti poter essere in grado di verificare l'attendibilità della smentita, non potendosi limitare alla mera presa in considerazione di dichiarazioni altrui, sfor-

nite di elementi utili a dare prova dell'allegazione e pertanto inidonee a rappresentare un fatto diverso.

Nel caso in esame, dall'approfondimento istruttorio è emerso che l'operato di (...) è stato conforme ai doveri deontologici: non era obbligato a pubblicare la smentita trasmessa da (...) in quanto la richiesta inviata via pec, inizialmente sprovvista di elementi a sostegno, successivamente era stata integrata con la trasmissione di un video, non inoltrato a (...) bensì al numero di cellulare del responsabile (...), tramite una chat privata.

(...) si è limitato in ogni caso a dare contezza ai lettori di aver ricevuto uno *scritto* (la pec) *che aveva la presunzione di essere una "rettifica" con una sequela di insulti ed impropri* (cfr. (...) del (...)) ma non ha dato corso alla precisazione chiesta ritenendo che la trasmissione del video fosse inidonea e che il contenuto fosse inattendibile in quanto non databile.

Questo CDN non può non rilevare la mancata trasmissione del video con la stessa formalità con cui è stata richiesta la precisazione al blog e non può non rilevare la inidoneità di una comunicazione privata correttamente sottoposta al vaglio di attendibilità del destinatario che motivatamente ha rappresentato le ragioni della scelta, che si condividono.

Con riferimento al capo 2) la precisazione sulla struttura ricettiva ((...)) e l'estensione per svariati chilometri della litoranea di (...) rende difficile se non impossibile individuare un'abitazione con frasi generiche come "*Sulla litoranea abita (...)*" oppure "*Su per giù all'altezza del (...), in pieno centro della litoranea*". Se è vero, peraltro, che vi sono campeggi e numerose ville in una zona così estesa, non si può certo contestare una violazione della privacy perché risulta difficile, se non impossibile individuare il punto esatto dell'abitazione. D'altronde, che l'avv. (...) abbia una residenza estiva in quella ampia zona turistica lo si evince dalle numerose battaglie che lui stesso ha condotto e conduce per la difesa del territorio, come rivela la rassegna stampa pubblicata sul sito della stessa associazione che presiede dove l'indicazione è ancora più precisa (cfr. Rassegna stampa (...) - (...) Il Gip di (...) riapre le indagini sul (...) - fonte: (...), agli atti).

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito l'incolpato (...) e sentito il relatore delibera di concludere la vicenda disciplinare ascritta a (...), su ricorso del Pg di Roma, con l'archiviazione del procedimento non ravvisando responsabilità deontologiche a suo carico.



**N. 16/2022 Il diritto insopprimibile di informazione e di critica non può essere condizionato né da peculiari format televisivi né dalle caratterialità degli ospiti. Il giornalista deve dissociarsi da chi pronuncia espressioni discriminatorie e offensive della dignità della persona**

### Il fatto

Il (...) nel corso della trasmissione televisiva (...) il giornalista professionista (...), conduttore del programma di (...), interloquiva con (...) circa uno dei temi della puntata riguardante l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Tra le questioni sulle quali veniva sollecitata l'opinione dell'ospite in collegamento esterno figurava la dichiarazione del presidente della Regione (...), (...), che, pochi giorni prima, aveva anticipato l'intenzione di *chiudere* la propria regione ai connazionali provenienti da regioni nelle quali si fosse registrato un altissimo numero di contagi.

Dallo stralcio dell'interlocuzione fra l'incolpato e (...) emerge testualmente quanto di seguito riportato. (...): *Fa bene a voler chiudere la (...) (...)?* (...): *Guarda, io ho molta simpatia per (...), però vorrei chiedergli se la chiusura dei confini della (...) sono solamente in entrata o anche in uscita perché a me risulta che tutti gli anni 14.000 (...) vengono a (...) a farsi curare perché le strutture lombarde sono più rassicuranti, parlo delle strutture sanitarie, più rassicuranti di quelle (...). Allora se si prende atto di questo bisognerebbe avere un po' di attenzione anche nel fare certe dichiarazioni. Io credo che nessuno di noi abbia voglia di trasferirsi in (...).* (...): *Adesso mi fai arrabbiare quelli della (...) Direttore, mi fai arrabbiare i telespettatori.* (...): *No, ma io non ce l'ho con la (...), non li faccio arrabbiare, sto semplicemente dicendo che io in (...), io, te altri, ma perché dovremmo andare in (...), ma a fare che cosa, i posteggiatori abusivi? Non credo sia al vertice delle nostre ambizioni un'occupazione simile. Mentre invece i (...), e ripeto il dato ufficiale sono 14.000 ogni anno, vengono a (...) a farsi curare, vuol dire che (...) e la (...) non fa loro così schifo. (...)* (altra domanda): *Ma secondo te c'è stato un po' di accanimento nei confronti della (...)?* *Cioè c'è qualcuno che ha detto "oh, guarda, i primi della classe che stanno un po' male, non dico che qualcuno ci abbia goduto in Italia, ma un po' di soddisfazione per vedere caduti quelli che sembravano i più forti di tutti c'è stato.* (...): *Il fatto che la (...) sia andata in disgrazia per via del Coronavirus ha eccitato gli animi di molta gente che naturalmente è nutrita da un sentimento di invidia o di rabbia nei nostri confronti perché subisce una sorta di complesso di inferiorità; io non credo ai complessi di inferiorità, credo che i meridionali in molti casi siano inferiori.* (...): *Eh, addirittura. Adesso me li fai arrabbiare davvero. No Direttore, non puoi dirlo questo.* (...): *E chi se ne frega, si arrabbino. Ma chi se ne frega se si arrabbiano. Secondo me si arrabbiano tutti i giorni, mi insultano, mi augurano di morire.* (...): *Eh, ma se cambiano canale è un guaio. Direttore, se mi cambiano canale è un guaio però.* (...): *"Ma no, no, anzi io*



dico queste cose non cambiano canale, stanno lì di più per odiarmi maggiormente”. (...) (*dice ridendo*): “Basta che odino te e non me in questo caso, ti scarico addosso la cosa”. Poi si cambia argomento in trasmissione.

#### Il procedimento davanti al Consiglio di disciplina territoriale

All’indomani della trasmissione giungono al Consiglio dell’Ordine della Lombardia e al Consiglio di disciplina territoriale decine e decine di segnalazioni incentrate per lo più sulle affermazioni di (...). Il caso sarà anche al centro delle cronache nazionali. Il Consiglio di disciplina della Lombardia l’(...) delibera l’apertura di due procedimenti disciplinari nei confronti di (...) - che si dimetterà dall’Ordine dei giornalisti (la notizia della decisione sarà resa nota il successivo (...) con un editoriale apparso su ‘(...)’ firmato da (...) dal sottotitolo (...) – e nei confronti di (...). Al conduttore di ‘(...)’ venivano contestati i seguenti capi di incolpazione: articolo 2 lett. b) e lett. j) del ‘Testo Unico dei doveri del giornalista’ nonché l’art. 9 delle ‘Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica’ (come richiamato dall’art. 4 del Testo Unico dei doveri del giornalista) poiché, consentiva che (...), nella sua qualità di giornalista della testata ‘(...)’, rendesse dichiarazioni gravemente offensive e denigratorie nei confronti di una vasta parte della popolazione italiana; tra le affermazioni veniva segnalata la seguente: *io non credo ai complessi di inferiorità, io credo che i meridionali in molti casi siano inferiori*.

Il (...) – dopo diversi rinvii – (...) viene ascoltato dal Collegio territoriale al quale era precedentemente giunta una memoria difensiva corroborata, in particolare, da materiali video ritenuti elementi a discolorpa. I video allegati riportavano, infatti, brani di altre trasmissioni alle quali, nei giorni successivi alla puntata ‘incriminata’, (...) aveva preso parte: un’edizione del (...) del (...) e il programma (...) andato in onda il (...). In tali occasioni l’incolpato aveva preso pubblicamente le distanze da quanto accaduto. Anche la segnalata diretta social - Facebook del (...) - realizzata dallo stesso (...) aveva avuto la medesima finalità.

La circostanza che l’incolpato, all’indomani della vicenda al centro della contestazione, avesse preso pubblicamente le distanze dall’accaduto rappresenta uno degli elementi caratterizzanti la difesa del giornalista. Per il Collegio territoriale, che gli comminerà il (...) la sanzione della censura, tuttavia, tali condotte *a valle* – come si legge nella delibera impugnata – seppur ben registrate, non potevano ridimensionare la gravità di quanto consumatosi nel corso della trasmissione. Le stesse condotte che pur essendo state rilevate anche nel procedimento avviato dall’Agcom (Autorità per la garanzia nelle Comunicazioni) – come precisato dall’organismo di prime cure – non avevano mitigato l’esito dello stesso, conclusosi con una diffida alla società (...), esercente l’emittente (...), a non reiterare quanto avvenuto nella puntata ‘incriminata’ (Delibera N.

(...) del (...), in quanto violativo degli artt. 3 e 4 del Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech. (Il Regolamento declinato nell'Allegato alla Delibera Agcom N. (...) prevede all'articolo 8 lett. b) che le deliberazioni assunte siano comunicate *all'Ordine professionale qualora nei fatti oggetto del provvedimento sanzionatorio siano coinvolti giornalisti*, ndr).

La forma della dissociazione - *dissociazione che il conduttore (giornalista) di una trasmissione televisiva ha il dovere assumere quando vengono rese dagli interlocutori dichiarazioni che abbiano un contenuto tale da alimentare stereotipi o pregiudizi o stimolare potenziali atti di avversione nei confronti di una specifica comunità, gruppo, etnia, ecc.* (C.D.N. n. 52/2016) - è ritenuta nel caso di (...) *puramente di facciata e fittizia*, in quanto, l'atteggiamento dell'incolpato, per il Collegio territoriale, è risultato *benevolo, sorridente, ammiccante e, per certi aspetti, divertito e complice: come se ci si trovasse di fronte a una irriverente monelleria lessicale e non ad una frase dal contenuto inequivocabilmente discriminatorio*.

L'incolpato, a giudizio del Collegio, *non si è affatto dissociato nei termini richiesti e, anzi, pur avendo avuto tutto il tempo per 'mitigare' l'effetto deflagrante dell'affermazione resa dal proprio influente collega, non ha fatto nulla in concreto*. In particolare, nella delibera viene sottolineato come sia stato lo stesso incolpato, nel corso dell'audizione, a dimostrare di avere contezza della personalità del suo ospite: alla domanda del Collegio - *Lei lo invita e lo sollecita su un tema (...) Non le è venuto in mente che ci sarebbe potuto essere un rischio molto forte a, come dire, sfrugugliare - scusi il termine - questa persona su questo argomento andando avanti? Perché è un po' un crescendo nelle risposte. (...) Capisco il discorso che Lei ha fatto prima quando dice: ma magari si sarebbe più infervorato (...) Uno è anche responsabile delle persone che invita, per certi aspetti, no? Proprio per questo però Lei gli alza la palla ulteriormente - l'incolpato aveva ribattuto: ho capito. È lo stesso motivo per cui (...) invita (...). Sa che tutte le volte c'è il rischio di un incidente. È vero, lo sappiamo benissimo (...)*.

Il conduttore, nello specifico - viene precisato nella delibera - *sapeva perfettamente che il dott. (...) era un soggetto 'a rischio'*, definito peraltro dalla stessa difesa *uomo irascibile senza particolari freni*.

*Non spetta a questo Collegio - si legge ancora nella delibera - dare lezioni di opportunità nella scelta degli ospiti di una trasmissione televisiva. Tuttavia deve essere chiaro, secondo un principio di ovvia responsabilità, che quanto più le proprie esigenze di audience inducono a convocare soggetti in grado di scatenare polemiche violente, tanto più questo fatto deve indurre ad attenzione e severità nel bloccare gli 'incidenti' quando sono a rischio principi fondamentali della convivenza civile.*

Di fronte alle inequivocabili affermazioni di (...), per il Collegio territoriale, (...), lungi

dall'assumere una posizione di ferma dissociazione, *si è, in realtà, comportato come una 'spalla' compiaciuta, sorridendo e ammiccando durante l'intero passaggio; con ciò ponendosi quasi al medesimo livello del proprio interlocutore quanto all'effetto prodotto.*

Sino, alla fine, quando alla frase di (...) (*Ma no, no, anzi io dico queste cose non cambiano canale, stanno lì di più per odiarmi maggiormente*) il tutto viene chiuso con un arrendevole e divertito *basta che odino te e non me.* Con ciò – conclude la delibera – *tenuto conto del contesto, della inevitabile risonanza, della particolare intensità del contenuto discriminatorio dell'opinione espressa, ledeva gravemente la dignità professionale e del lavoro giornalistico.*

#### Il procedimento davanti al Consiglio di disciplina nazionale

Il (...) viene presentato il ricorso avverso la delibera del Consiglio territoriale della Lombardia con il quale viene ribadita l'insussistenza del fatto addebitato all'assistito, specie a fronte della (avvenuta) presa di distanza rispetto alle dichiarazioni rese da (...). Circa l'interlocuzione avvenuta tra (...) e (...) nel corso della puntata al centro della contestazione viene precisato come una attenta visione del filmato dimostra invece che l'incolpato abbia reagito nel modo più efficace e appropriato alle circostanze, sia in relazione alle peculiarità dell'ospite (che se contrastato in maniera veemente avrebbe reagito con maggiore enfasi anche rispetto a determinate tesi) sia in relazione alla necessità di impedire che le cose acquisissero un peso che andasse ben oltre la loro reale portata.

Per il legale dell'incolpato, una presa di distanza è comunque una presa di distanza che oltretutto il Collegio di prime cure riconosce che vi sia stata. L'incolpato è infatti subito intervenuto con un fermo garbo, gradando il suo intervento e raggiungendo il suo scopo, ovvero cauterizzando la situazione critica che si era presentata; tant'è vero che (...) si è placato, concludendo il proprio ragionamento critico e non rincarando la dose (come probabilmente sarebbe accaduto ove fosse stato messo a tacere con forza, finendo in realtà per stimolare la sua *vis polemica*).

Di fragile nella reazione di (...), secondo la difesa, c'è quindi ben poco, posto che i fatti denotano un approccio intelligente ed esperto. Non è del resto riscontrabile alcuna frase o commento riferibile al (...) che indichi una condivisione del pensiero del (...), avendo invece il conduttore della trasmissione, nei limiti consentiti dal rispetto dell'illustre e più anziano interlocutore con riconosciuta esperienza professionale, nonché del contraddittorio, espresso la sua disapprovazione con gli occhi del telespettatore, qualificandola in termini di "rabbia".

Non si comprende - e la delibera impugnata certo non lo ha chiarito - quale altra dissociazione avrebbe potuto e dovuto manifestare il conduttore, a meno di non pretendere, come sembra fare il Consiglio di Disciplina, che (...) si dovesse scagliare contro il proprio ospite - lo stesso che nella delibera viene definito "uomo di cultura, un profes-

sionista assoluto della parola, un raffinato scrittore” - con il rischio, tra l’altro, di scatenare reazioni, a quel punto sì, incontrollabili.

Per il legale dell’ incolpato, il compito di (...) non è certo quello di censurare il pensiero altrui, bensì quello di agevolare lo scambio di idee su tematiche di rilevanza pubblica dando spazio alle diverse posizioni dei presenti e al confronto.

La memoria contiene una disamina approfondita delle parole oggetto di contestazione, in ogni caso – si precisa - *pronunciate dal (...) e non da (...)*! in opposizione all’ esegesi offerta nella delibera impugnata. In tal senso viene ribadito: la legittimità della domanda rivolta a (...) da (...) circa le affermazioni di (...); l’ incolpato non si è detto mai d’ accordo con l’ intervistato e/o ha lasciato intendere di dividerne il pensiero; non sarebbe stato possibile per (...) allontanare con ignominia il collega (...) - peraltro non presente in studio ma in collegamento video da altra sede e di un’ età diversa da quella del conduttore - perché un simile intervento, oltre a risultare irrispettoso, si sarebbe scontrato sia con il ruolo del conduttore che agevola il confronto sia comunque con i capisaldi di un ordinamento civile improntato al riconoscimento del fondamentale diritto di manifestazione del pensiero. (...), come è lecito fare, viene ancora sottolineato, ha dato giustamente spazio alle opinioni dei presenti che si confrontavano a proposito di una notizia di attualità, ascoltando anche il punto di vista di un professionista qualificato come (...), senza tuttavia eccedere nel demonizzare il pensiero altrui.

Nel ricorso viene inoltre segnalata l’ inconsistenza e illogicità dell’ argomento, posto alla base del rimprovero disciplinare, per cui (...) *‘sapeva che (...) è un soggetto a rischio’*. Per la difesa la definizione di ‘soggetto a rischio’ sarebbe più appropriata per ben altri contesti (il rischio sarebbe forse che qualcuno esprima la propria libera opinione?), il fatto che (...) *abbia sovente delle opinioni forti che fanno discutere non prova alcunché* e non è sufficiente a punire l’ incolpato. Inoltre, la definizione offre un precipitato *molto pericoloso*: in primis per la libertà di espressione del pensiero e di operato dei giornalisti, protette dall’ art. 21 della Costituzione. Per la difesa, dal ragionamento del Collegio territoriale ne deriverebbe che *siccome (...) ha delle opinioni decise allora non andrebbe invitato in trasmissione (o in qualsiasi trasmissione), così da impedirgli di rassegnare opinioni che eventualmente potrebbero risultare scomode o non gradite*. Un argomento che pur non formando oggetto di contestazione, secondo la difesa, è stato comunque introdotto pertanto non può essere posto a fondamento dell’ addebito disciplinare. Per la difesa dell’ incolpato, il Consiglio di Disciplina territoriale così operando ha ampiamente valicato i limiti dell’ incolpazione mossa, finendo per cercare appigli alla condanna che si rivelano irricevibili, specie in un ordinamento ove la libertà di espressione è garantita.

Nel ricorso viene altresì sottolineato come ridurre tutto a presunte ‘esigenze di audience’, come rilevato nella delibera impugnata è *assai semplicistico e non giustifica in alcun modo il ricorso all’ archetipo interpretativo testé censurato*.

Il Consiglio di Disciplina - scavalcando una serie di elementi fondamentali con una apodittica inclusione di consapevolezza in realtà solo presunte - hanno semplicemente dedotto anche gli estremi dell'illecito ipotizzato, recuperando argomenti (rectius, un argomento, 'l'audience') davvero inconsistenti e a tratti offensivi nei riguardi della professionalità dell'incolpato.

Inoltre, la difesa sottolinea come sia stata data per scontata la mala fede dell'assistito, presumendo che siccome ha invitato in trasmissione (...) (ammesso che sia stato (...) ad invitarlo, circostanza non approfondita dal Consiglio di Disciplina) allora è in combutta con lui e ne condivide le opinioni oggetto di contestazione.

Nel ricorso vengono dunque respinti tutti gli addebiti compresa la violazione dell'art. 9 delle Regole Deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 29 novembre 2018: nessuna dichiarazione di (...) è volta a stimolare o ad indurre, con consigli e incitamenti, ad azione riprovevole, illecita o delittuosa, a meno di non voler attuare una strumentale forzatura che erroneamente non tenga conto del contesto comunicativo; i termini "settentrionale" e "meridionale", utilizzati da (...) - e in ogni caso non da (...) - erano invero meramente geografici e non individuavano, certo, "razze" o "etnie". Tali termini si ponevano esattamente sullo stesso piano comunicativo del Governatore (...), con la chiara volontà di censurare in maniera dissacrante la paventata impossibilità per i 'settentrionali' in quanto tali - e in quanto potenziali indiscriminati 'untori' da virus - di poter accedere alla Regione (...).

Nel ricorso vengono riproposti i riferimenti ai brani di altre trasmissioni in cui, nei giorni successivi alla puntata incriminata, (...) era stato ospite prendendo 'pubblicamente' le distanze da quanto accaduto prima di ritornare sulla vicenda il successivo (...) nella puntata successiva di (...) in apertura della quale aveva detto: *L'Italia è una. L'Italia è una! Gli italiani sono italiani! Non ci sono differenze e gli italiani insieme usciranno da questa situazione. Non ci sono differenze tra italiani, figuriamoci se ci possono essere superiori o inferiori! Non esiste. Non esiste. Semplicemente non esiste. È stata una settimana di polemiche, la scorsa settimana una frase di (...), che è un grande del giornalismo con cui mi onoro di avere fatto delle grandi battaglie di civiltà di questo Paese, a cominciare da "(...)", ha detto una cosa che - per come è uscita, per come è stata interpretata - è evidente che non sta né in cielo né in terra. Né in cielo né in terra! Né in cielo e né in terra! E non può appartenere a nessuno di noi, non a me, non a nessuno che lavora in questa Azienda. E dunque se io la scorsa settimana non sono stata abbastanza chiaro nel prendere le distanze da quella frase, chiedo scusa. L'ho già chiesto in settimana in tutti i modi, chiedo scusa un'altra volta! Scusa, perché non ho preso le distanze. Ma sia chiaro: una frase sbagliata detta da un'altra persona non può oscurare quello che è (...). Le inchieste che abbiamo fatto. Le persone a cui abbiamo rotto le scatole, certo. Certo, rompiamo le scatole, diamo*

*fastidio. Lo so, diamo fastidio. Sia quando denunciavamo le lentezze della burocrazia, gli sprechi della sanità, i soldi buttati, quanto abbiamo cominciato prima a parlare degli sprechi, delle lentezze delle Istituzioni, dell'(...)! Ecco, tutto questo noi continueremo a farlo! Continueremo ad urlare più forte ancora! Più forte ancora! Non può essere cancellato da una frase, per quanto sbagliata ripeto, detta da un'altra persona ... ".*

Nel ricorso si chiede l'annullamento della delibera o in via di mero subordine, la riduzione della sanzione comminata in ogni caso ritenuta dalla difesa eccessiva con applicazione di quella, meno gravosa, dell'avvertimento.

### Il Parere del PG e le controdeduzioni

Il (...) il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, trasmette il parere con il quale chiede di respingere il ricorso ritenendo però che possa essere erogata una sanzione più tenue. Pur condividendo che uno dei principi cardine della professione risieda nel fatto che *il giornalista-conduttore di una trasmissione televisiva ha il dovere di prendere le distanze e di dissociarsi dalle dichiarazioni rese dagli ospiti della propria trasmissione, laddove tali dichiarazioni abbiano un contenuto tale da alimentare stereotipi o pregiudizi o stimolare potenziali atti di avversione nei confronti di una specifica comunità, gruppo o etnia ...*, e che le gravi affermazioni espresse da (...), *rendevano necessario da parte del conduttore una presa di distanza molto più decisa*, il PG evidenzia come nei giorni successivi (...) abbia pubblicamente preso le distanze da quanto accaduto. Il (...) giungono a Questo Consiglio le controdeduzioni al parere. Nel ribadire le motivazioni a discolta rappresentate nel ricorso, la memoria evidenzia come lo stesso P.G, nelle proprie conclusioni, abbia proposto una sanzione "più tenue" rispetto a quella inflitta dal Collegio di prime cure, così escludendo che la censura applicata sia da ritenersi una sanzione congrua al contegno tenuto dall'incolpato anche rispetto alle sue iniziative immediatamente successive alla puntata di (...) al centro del procedimento. In tal senso si sottolinea con forza come (...), abbia preso prontamente le distanze dalle parole di (...), *reagendo nel modo più efficace ed appropriato alle circostanze, sia in relazione alle peculiarità dell'ospite (che se contrastato in maniera veemente avrebbe reagito con maggiore enfasi), sia in ordine alla necessità di impedire che le circostanze acquisissero un peso che andasse ben oltre la loro reale portata*.

Per la difesa, (...), *intervenendo con garbata fermezza, è riuscito a cauterizzare l'intervento dell'ospite, che si è placato e ha quindi evitato di rincarare la dose (cosa che con ogni probabilità sarebbe accaduta se (...) fosse stato messo a tacere con forza, a quel punto dando totale sfogo alla sua vis polemica)*. Dal momento che, sottolinea, infine, la difesa *non esiste un modo giusto in senso assoluto per esprimere una presa di distanza e che del resto non compete al giornalista conduttore di una trasmissione che si occupa di approfondimento politico esercitare la censura sulle opinioni di un illustre e più anziano ospite che - diversamente*

da quanto sostenuto nella delibera impugnata - *nulla vietava di invitare nel parterre del programma, la presa di distanza del (...) è meritevole di ogni apprezzamento.*

### L'audizione

Il (...) Questo Consiglio ascolta l'inculpato. Nel corso dell'audizione vengono ulteriormente esposte le motivazioni alla base delle memorie difensive già illustrate. Nell'interlocuzione, l'inculpato, circa le affermazioni di (...) - ritenute *offensive della sensibilità di alcuni telespettatori* dunque meritevoli di una dissociazione che comunque è pienamente avvenuta - alla domanda replicherebbe allo stesso modo afferma: *Si, perché cerco di evitare sempre la rissa che invece in altre trasmissioni viene scientificamente cercata, io cerco di evitarla e anche in quel caso ho cercato di evitare lo scontro che genererebbe più ascolti. Se avessi pensato agli ascolti gli avrei detto ma che "cazzo dici (...)", lui si sarebbe arrabbiato, avrebbe ribadito più forte ancora, avrebbe usato parole più forti e io ci avrei guadagnato in termini di ascolto e invece ho pensato a smussare, a farla finire e a gestirla in quel modo lì. Non è irrilevante, nelle immediate ore successive, a ribadire in modo forte e chiaro tutta la mia dissociazione.* Per il legale dell'inculpato, il conduttore nell'immediatezza (*che non ha valore in più rispetto alla costante e prolungata presa di posizione che ha attirato di più l'attenzione soprattutto di coloro che non hanno visto la trasmissione*) è stato adeguato, saggio, intuitivo ed efficace nella sua dissociazione avendo davanti una persona autorevole e peraltro anche di una certa età per cui ci si rivolge com'è civile rivolgersi senza andare a incendiare i toni in quanto il concetto espresso da (...) *era sì volgare, ma davvero banale e immeritevole di alcuna spiegazione* pertanto prevede soltanto di dire questa è una sciocchezza.

### Considerazioni e conclusioni

Nel corso del procedimento, la difesa dell'inculpato ha più volte sottolineato che la visione attenta del brano 'incriminato', tratto dalla puntata del (...) della trasmissione (...), dimostri come (...) abbiamo agito nel modo più efficace e appropriato alle circostanze: sia in relazione alle peculiarità dell'ospite che, se contrastato in maniera veemente, avrebbe reagito con maggiore enfasi - anche rispetto a determinate tesi - sia in relazione alla necessità di impedire che le cose acquisissero un peso che andasse ben oltre la loro reale portata.

Tali motivazioni a discolora suggeriscono alcune considerazioni circa il diritto insopprimibile del giornalista alla libertà di informazione e di critica. Si tratta di un diritto fondamentale, in ragione del quale al giornalista viene riconosciuta la funzione peculiare di mediatore tra i fatti e la loro rappresentazione. La titolarità di tale diritto definisce il giornalista attribuendogli un ruolo protagonista nel dibattito che si consuma nello spazio pubblico. E ciò è un diritto e insieme una responsabilità nei quali tutta la comunità degli iscritti si riconosce.

(...) è un giornalista di lungo corso, dunque, consapevole che l'adesione all'impianto valoriale e conseguentemente all'esercizio della professione fondato sul rispetto dei principi che la regolano – impianto valoriale, peraltro al quale lo stesso incolpato, nel corso dell'audizione davanti a Questo Consiglio, ha più volte affermato di condividere (*sono orgoglioso di appartenere all'Ordine dei Giornalisti*) - comportano una responsabilità nello stesso tempo personale e collettiva: il giornalista con le proprie condotte rappresenta nel suo ruolo di mediatore non solo se stesso ma l'intera comunità degli iscritti.

(...) è un conduttore televisivo di consolidata esperienza. È da escludere, per le stesse ragioni esposte dalla difesa, che l'incolpato non abbia compreso la portata di quanto affermato dal suo interlocutore in modo assertivo (*io non credo ...io credo*) e inequivocabile (*i meridionali in molti casi siano inferiori*) in uno studio televisivo. La tv profonde messaggi con più sottotesti e si rivolge a platee più diverse. Non può dirsi che l'incolpato non abbia consapevolezza della peculiarità del mezzo.

Le prese di distanza assunte da (...) poi all'indomani e nella puntata successiva a quella 'incriminata' dimostrano, per di più, la piena contezza del ricorrente circa la gravità delle affermazioni rese da (...) difficilmente derubricabili, come sostiene la difesa, in concetto *si volgare, ma davvero banale e immeritevole di alcuna spiegazione* tanto da prevedere *soltanto di dire questa è una sciocchezza*. Peraltro i registri comunicativi per essere univoci nei loro significati presuppongono che emittente e ricevente condividano lo stesso codice espressivo, una circostanza che non può certo riprodursi con il mezzo televisivo che si rivolge a platee le più diverse.

Le reazioni alle affermazioni di (...), infatti, hanno avuto una vasta risonanza nello spazio pubblico con effetti ben diversi da quanto configurato dalla difesa. Dalle reazioni, tuttavia, (...) non ne è risultato immune tant'è che la società (...), esercente l'emittente (...), è stata diffidata dall'Agcom a non ripetere la violazione del *Regolamento in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech*, avendo ritenuto illecite le condotte, poste in essere sia dal conduttore (...) sia dall'ospite (...).

Il ricorrente, giornalista di lungo corso e conduttore televisivo di consolidata esperienza e dunque consapevole della peculiarità del mezzo, pur avendo contezza della gravità delle affermazioni rese dal suo interlocutore, ha ribadito, anche durante l'audizione davanti a Questo Consiglio che la sua reazione - *"mi fai arrabbiare i telespettatori e stai offendendo la sensibilità di alcuni telespettatori"* (...) *"stai colpendo la sensibilità dei miei telespettatori e non va bene"*, *"tu non puoi dire questo"* - era giustificata dal fatto che se avesse ingaggiato un duello dialettico anziché smussare i toni, lo scambio sarebbe ulteriormente deteriorato mentre il suo obiettivo era di finirla lì *eritornare il giorno dopo a marcare le differenze*.

Le dichiarazioni di (...) non solo sono risultate denigratorie nei confronti di una vasta



popolazione italiana all'indirizzo della quale erano state inequivocabilmente rivolte, ma anche offensive nei confronti di tutti coloro che ritengono i principi di uguaglianza patrimonio acquisito della convivenza civile (principi di uguaglianza dai quali declinano le regole deontologiche che gli iscritti all'Ordine dei Giornalisti devono osservare). (...), dunque, con le sue dichiarazioni ha offeso anche lo stesso (...) che però, pur avendo tempo e modo di argomentare nel corso del collegamento i suoi convincimenti - che non necessariamente avrebbero avuto come unica alternativa la forma del "cazzo dici (...)", come prospettato dallo stesso incolpato - ha scelto di soprassedere rinviando all'indomani la dovuta presa di distanza.

Accogliere le motivazioni a discolpa rappresentate dalla difesa, volte a giustificare la condotta tenuta da (...) nel corso del collegamento televisivo, equivarrebbe ad ammettere che il diritto insopprimibile alla libertà di informazione e di critica possa essere condizionato dalla personalità dell'ospite con il quale si interloquisce e, dunque, compreso dal format televisivo. Quando, invece, tale diritto ha limiti individuati nell'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui e obbliga inderogabilmente il giornalista al rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.

Nella fattispecie, infatti, fronteggiare caratterialità ("*(...) si è placato, concludendo il proprio ragionamento critico e non rincarando la dose*") non può rappresentare un elemento limitativo dell'espressività di un giornalista che risponde alla responsabilità davanti al pubblico più vasto testimoniando con la sua azione il rispetto per la personalità altrui e l'obbligo inderogabile alla verità sostanziale dei fatti.

La circostanza che l'opinione di (...) ("*io credo che i meridionali in alcuni casi siano inferiori*") possa essere considerata legittima in nome della libertà di espressione presuppone un precipitato insidioso: la possibilità che approfondire nello spazio pubblico opinioni basate certamente non su fatti ma su pregiudizi sia una pratica che alimenta il confronto di idee. Ammettere che tale opinione pronunciata peraltro da un altro giornalista possa non permettere la dovuta dissociazione affermando ciò che (...) realmente pensava (come ampiamente esposto successivamente) senza temere escalation, vuol dire che sì le circostanze hanno condizionato il diritto insopprimibile del giornalista sacrificato anche in ragione del format televisivo.

Questo Consiglio contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa non ritiene, dunque, che la reazione dell'incolpato sia scusabile per il fatto che "*avesse davanti una persona autorevole e peraltro anche di una certa età per cui ci si rivolge com'è civile rivolgersi senza andare ad incendiare i toni*". Le regole di civiltà, se sono tali, possono consentire a chiunque di manifestare il proprio dissenso, quindi ancor più quello consapevole dello stesso incolpato. (...) e (...) - non interloquivano nel salotto di casa - lo scambio è avvenuto in un programma di approfondimento televisivo rivolto al pubblico più vasto. Platee che meritavano lo stesso

trattamento rispettoso da parte di chi svolge per di più una funzione peculiare come quella di informare, in osservanza proprio alle regole di civiltà evocate dalla stessa difesa. Anche così il giornalista si distingue dalle altre figure che animano il mondo televisivo.

Questo Consiglio, ritiene, invece, in accordo con la difesa, che praticare *ex ante* censure preventive nella selezione degli ospiti rappresenti un limite alla libertà di espressione e di informazione, tuttavia ribadisce che non può certo essere la caratterialità dell'ospite o i paradigmi di un format televisivo, come in questo caso, a limitare il citato diritto insopprimibile specie di fronte ad affermazioni di grave e inequivocabile entità.

Questo Consiglio, per le ragioni sopra esposte, ritiene che (...) con la sua scelta abbia condizionato il suo diritto insopprimibile di informazione e di critica, venendo meno al suo dovere di dissociarsi nel momento nel quale il fatto 'incriminato' si è consumato, pur avendo contezza della gravità delle affermazioni del suo interlocutore e dei suoi prevedibili effetti (non certamente limitabili al solo cambio di canale) stante la peculiarità del mezzo televisivo; tutto ciò pur avendo tempo e modo di dissociarsi, dovendo nel farlo, tutelare la personalità altrui (dovere al quale il giornalista è tenuto), cioè quella dei telespettatori recettori passivi di un messaggio discriminatorio, denigratorio e offensivo.

Questo Consiglio, tuttavia tenuto conto degli interventi resi dall'incolpato all'indomani dei fatti al centro del procedimento ampiamente richiamati, reputa congrua comminare la sanzione più lieve.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine nazionale dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, ascoltato l'incolpato, udita la consigliera relatrice delibera di accogliere parzialmente il ricorso a firma di (...), rideterminando la sanzione decisa con delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia in data (...), in quella dell'avvertimento.



**N. 19/2022 Il giornalista deve proteggere l'identità dei migranti. I dati personali riportati negli atti giudiziari non devono essere diffusi se non sono determinanti ai fini della notizia**

**Il fatto**

Il (...) il presidente dell'Associazione (...), con sede in (...), e il presidente dell'(...), con sede in (...), inviano un esposto al Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Basilicata avente per oggetto un articolo firmato da (...), apparso il (...), sul quotidiano (...) dal

titolo “(...)” con sommario “(...)”. L’articolo è corredato da due foto una delle quali ritrae il volto dell’avvocata (...) che nella didascalia viene descritta come “*avvocato e attivista: si occupa di diritto d’asilo e d’immigrazione*”.

Al centro della cronaca la *drammatica disavventura* vissuta da un gruppo di migranti - persone partite dalla (...) a bordo di un gommone poi andato alla deriva e lì ritornate dopo diversi giorni trascorsi a largo di (...) - ricostruita dal giornalista nel suo articolo attraverso gli atti (in suo possesso) del ricorso urgente alla Corte europea dei diritti umani presentato, per conto di due persone presenti nell’imbarcazione alla deriva, dall’avvocato citato nell’articolo. Il legale, alla luce dell’evolversi della situazione occorsa ai migranti durante la permanenza in mare, aveva chiesto alla Corte Edu, via via aggiornandolo degli eventi presentatisi durante la traversata, di intervenire affinché: *Malta and Italy without delay over the coordination of the rescue operations and send a naval vessel to the rescue; proceed to disembark people in a POS; take any other measure considered necessary to avoid danger for their life and health* (come dall’esposto agli atti). Scrive il giornalista, nell’articolo: “*Esiste un soccorso legale, insomma, per i migranti in difficoltà. Che, come dimostra il ricorso alla Corte europea dei diritti umani presentato nel periodo pasquale, parte già dalle ultime miglia di mare. E forse anche prima. I migranti, insomma, come si sospetta da tempo, potrebbero essere partiti con i numeri giusti da contattare in tasca*”.

Nella memoria presentata dagli esponenti viene segnalato come il cronista nel suo articolo abbia, in particolare, indicato nome, cognome, età e nazionalità di due migranti in nome dei quali l’avvocata si era rivolta alla Corte europea dei diritti umani, venendo così meno al dovere nei confronti degli stranieri, come previsto nell’articolo 7, Titolo II del Testo Unico (*‘Il giornalista: a) nei confronti delle persone straniere adotta termini giuridicamente appropriati seguendo le indicazioni del ‘Glossario’, allegato al presente documento, evitando la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti; b) tutela l’identità e l’immagine, non consentendo l’identificazione della persona, dei richiedenti asilo, dei rifugiati, delle vittime della tratta e dei migranti che accettano di esporsi ai media*) e le disposizioni relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica richiamate nell’art. 4 del medesimo Testo Unico. Violazioni, ritenute dagli esponenti, se possibile, ancora più gravi laddove le persone citate erano in quel momento potenziali richiedenti asilo in fuga dalla (...) e in nessun modo avevano accettato di esporsi ai media. La notizia contenente i loro nomi è stata ripresa da numerose testate, rendendoli ancora più vulnerabili ed esposti a rischi inimmaginabili per la loro vita e incolumità. Nell’esposto si precisava, tra l’altro, come l’atto processuale reso pubblico dall’articolo non fosse una sentenza o una decisione definitiva di un procedimento, ma un ricorso d’urgenza alla Corte europea per i diritti dell’uomo, da sempre attento alla riservatezza pro-

cessuale, specialmente nei procedimenti cautelari.

Infine, gli esponenti, richiamando la cosiddetta ‘sentenza decalogo’ della Corte di Cassazione, sottolineavano come sussistesse un difetto di chiarezza (*la forma della critica non è civile, non soltanto quando è eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire o difetta di serenità e di obiettività o, comunque, calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto, ma anche quando non è improntata a leale chiarezza*, Cass. N.5259/1984) allorquando nell’articolo il cronista utilizza costantemente un linguaggio che potrebbe definirsi allusivo, o più gravemente, insinuatorio: “*sono riusciti ad individuare un esperto in Italia*” (...) esiste un soccorso legale, insomma, per i migranti in difficoltà “*che (...) parte già dalle ultime miglia di mare. E, forse, anche da prima*”. L’espressione “*I migranti, insomma, come si sospetta da tempo, potrebbero essere partiti con i numeri giusti da contattare già in tasca*” viene ritenuta dagli esponenti, nell’ambito del contesto in cui è inserita, altamente lesiva del diritto alla dignità e al libero esercizio della professione forense della legale coinvolta, stante la circostanza che la condotta che si insinua essere stata messa in atto dall’avvocata sia, in realtà, altamente meritoria per l’esercizio della professione.

#### Il procedimento davanti al Consiglio di disciplina territoriale

Il (...) il Consiglio di disciplina territoriale in relazione al pervenuto esposto delibera l’apertura di un procedimento disciplinare contestando all’incolpato la presunta violazione degli articoli 4 e 7, lettera b) del Testo unico dei doveri del giornalista, relativamente al rispetto dei diritti fondamentali delle persone e l’osservanza delle norme di legge poste a loro salvaguardia, nonché alla specifica tutela dell’identità dei richiedenti asilo, dei rifugiati, delle vittime della tratta e dei migranti, evitandone la possibile identificazione per la pubblicazione, avendo indicato nell’articolo ‘incriminato’ i dati personali di due migranti: nome, cognome, età e nazionalità.

Il (...), il Collegio di prime cure svolge l’audizione dell’incolpato, assistito dal legale che in quella circostanza deposita una memoria difensiva contenente tra l’altro una pregiudiziale circa la non titolarità degli esponenti alla presentazione della memoria in quanto, per la difesa, non avrebbero spiegato l’interesse o per conto di chi agivano. Nel respingere l’eccezione, l’organismo territoriale tiene a rilevare come non sia necessaria la ricorrenza della lesione di un proprio specifico diritto a segnalare violazioni di norme deontologiche da parte di qualsivoglia soggetto, potendo il Consiglio di Disciplina intervenire d’ufficio sulle violazioni commesse dai propri iscritti ove ne ravvisi la ricorrenza.

Nel merito il Collegio di prime cure esclude che la circostanza oggetto di contestazione possa essere giustificata, come sostenuto dall’incolpato, dal corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, avendo egli aver riportato fatti veri, accertati e non contestati.

‘Questa circostanza - scrivono i primi giudici nella delibera - non rientra in alcun modo nell’esame dell’articolo’, in quanto le condotte rimproverate “attengono alla indebita divulgazione dei dati personali (nominativi, età, nazionalità) dei due cittadini stranieri che non appare in alcun modo necessaria alla narrazione dei fatti”.

Gli obblighi deontologici di cui agli artt. 4 e 7 lett. b) del Testo Unico, a parere del Collegio territoriale, devono ritenersi fondamentale presidio dell’attività giornalistica la cui eccezione è ammessa solo nel caso in cui ricorrano determinate e specifiche condizioni. Per di più, come affermato dall’incolpato nel corso dell’audizione (*“l’articolo denuncia questo meccanismo in atto - arrivo in Italia in maniera irregolare - e non ho usato nomi di fantasia, come fatto in altri casi per proteggere le persone, perché l’inchiesta vuole dimostrare che i cittadini indicati utilizzavano modalità non legittime per arrivare in Italia e quindi non andavano protetti”*) è risultata del tutto infondata ed erronea la paventata situazione di eccezionalità non potendosi ritenere che il presunto ingresso irregolare sia giustificazione della palese divulgazione delle identità dei responsabili. Per l’organismo disciplinare in più occasioni il tema specifico ha evidenziato la necessità superiore di tutela dei migranti, specie per l’incolpato degli interessati e delle rispettive famiglie, i cui componenti possono essere oggetto di ritorsioni anche gravi nei rispettivi Paesi di origine.

Il (...) per le ragioni sopra esposte il Collegio di prime cure deliberava di comminare al giornalista (...) la sanzione della censura.

#### Il procedimento davanti al Consiglio di disciplina nazionale

Il (...) viene presentato a Questo Consiglio ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale della Basilicata.

In via preliminare viene ripresentata la pregiudiziale già esposta davanti al Collegio di prime cure circa l’inammissibilità della *denuncia* e dunque l’improcedibilità dell’azione ritenendo che le motivazioni alla base del suo superamento nella prima fase del procedimento ammettano che *“un quisque de populo, affetto da patologica frenesia moralistica, possa, senza avervi un interesse, proporre azione disciplinare contro il giornalista che opera con le garanzie della libertà di stampa, libertà di opinione e di espressione”*.

La difesa contesta, inoltre, il fatto che anche in presenza di esposti inammissibili, il Consiglio di disciplina può intervenire d’ufficio sulle violazioni commesse dai propri iscritti ove ne ravvisi la ricorrenza ritenendo il Consiglio di disciplina, nella interpretazione garantista, organismo privo del potere di azione, e pertanto nel caso di specie non poteva pronunciarsi nel merito, ma doveva limitarsi a dichiarare la inammissibilità della denuncia.

Nel merito, la difesa dell’incolpato ritiene che i capi di incolpazione necessitino di trovare una compiuta interpretazione secondo i criteri di cui agli artt. 12 disp. prel. c.c. e

14 disp. prel. c. c., in quanto l'art. 4 è una norma di mero rinvio al Codice di deontologia dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica e l'art. 7, lett. b), formalmente intitolato "Doveri nei confronti degli stranieri" costituisce un limite, secondo il ricorrente pericoloso, ai diritti di libertà di stampa, di espressione, di opinione, di critica. Dalla applicazione corretta dei due parametri viene fuori che le categorie indicate nella disposizione devono essere intese nel senso di qualificate e accertate. Ed è chiaro che dette categorie devono ritenersi in relazione spazio-temporale con il territorio italiano ai fini di riceverne la particolare e specifica tutela.

Per la difesa, in nessun atto o documento noto risulta che gli occupanti della barca a cui si riferisce l'articolo 'incriminato' rivestano la qualità dei "richiedenti asilo". L'assioma censorio del Collegio di disciplina è apodittico e privo di giuridico fondamento. La difesa tiene ben distinte le posizioni tra la massa informe degli altri occupanti la barca e quella dei due usciti fuori dal coro. La stessa difesa ben tiene presente che, ove pervenuti sul territorio nazionale, gli occupanti la barca possono presentare la domanda di asilo, ma fino a quando detta domanda non è stata ritualmente presentata, la qualifica di "richiedenti asilo" non spetta.

Inoltre, per il legale dell'inculpato, solo l'individuazione dei ricorrenti alla Corte europea può dare formale e sostanziale contenuto alla notizia, la quale afferisce al dato certo che, sulla barca occupata da presunti migranti, prendono posto due soggetti in grado di attivare la propria tutela giurisdizionale prima dell'accesso sul territorio dello Stato e prima della adozione di un qualsiasi provvedimento amministrativo dell'Autorità legittima.

Nel ricorso si precisa, inoltre, che i due soggetti, con la loro azione, hanno dimostrato di possedere mezzi e coltivare relazioni tali da non poter essere ascritti, nemmeno in via presuntiva, nella categoria dei futuribili "richiedenti asilo". L'articolo, si sottolinea, è il risultato di un'inchiesta che ha comportato la ricerca di documenti pubblici e accessibili al pubblico, pertanto nessuna tutela all'anonimato spettava in quanto i due ricorrenti hanno rinunciato all'anonimato con la presentazione della domanda alla Corte europea.

Dagli atti posti in essere dai due ricorrenti risulta che essi non possono appartenere alla categoria dei "clandestini" né a quella dei "richiedenti asilo" di cui alla relativa voce del "Glossario" (all. 3 al T.U).

Il ricorso si chiude con la richiesta di accoglimento del ricorso e annullamento della delibera impugnata.

#### Il parere del PG e le controdeduzioni

L'(...) il Procuratore Generale della Repubblica di Potenza trasmette un lungo e articolato parere con il quale, pur confermando la rilevanza disciplinare della condotta con-

testata, chiede l'attenuazione della sanzione comminata valutando più idonea, dunque, la misura dell'avvertimento.

Il PG ritiene tuttavia che *“la novità della fattispecie, l'indubbia rilevanza generale ed astratta della tematica dell'immigrazione, i caratteri anche drammatici che la stessa riveste, l'utilità delle informazioni che ne consentano di delineare gli estremi, al di là ovviamente delle modalità non corrette utilizzate nel caso di specie, la funzione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle autorità in merito al fenomeno, unitamente all'assenza di precedenti disciplinari a carico dell'incolpato”*, possano giustificare una sanzione più lieve.

*In concreto - argomenta ancora il PG - vengono invece in considerazione i criteri di pertinenza sostanziale e continenza formale rispetto alla corretta finalità informativa perseguita (denunciare il fenomeno del collaborazionismo programmato da entità territoriali in favore del fenomeno in argomento). Ed infatti:*

- a) *la specifica pubblicazione del nominativo dei migranti non soddisfa il legittimo interesse ad un'informazione completa né soddisfa il pubblico interesse, inutilmente ledendo il diritto alla riservatezza del soggetto che, se forse (come assume la difesa dell'incolpato) al momento della pubblicazione della notizia non aveva ancora svolto istanza formale al fine di ottenere i benefici assistenziali (ma ciò non può essere né affermato né escluso) a tali benefici risulta tuttavia instare per atti concludenti, come dimostrano le modalità non clandestine dello sbarco, l'assoggettarsi volontario alle operazioni di soccorso, la non attivazione di alcun tentativo di fuga, la detenzione delle generalità dei legali cui evidentemente chiedere assistenza, come ritenuto nello stesso articolo in contestazione.*
- b) *Neppure può affermarsi che il dato delle generalità dei migranti rivesta interesse per le pubbliche autorità che, avendo proceduto al soccorso, ne sono evidentemente già provviste, così come sono informate (non meno che l'incolpato) del dato del possesso delle generalità dei legali da officiare, il cui nominativo, anzi, lo stesso migrante comunica per ottenere la possibilità di incontrarli nell'ambito dei centri di assistenza.*
- c) *La circostanza che i migranti siano provvisti dei nominativi dei legali da officiare per le pratiche di assistenza è inoltre un dato irrilevante rispetto all'esistenza di una rete di favoreggiamento dell'immigrazione e comunque niente affatto disdicevole (quindi irrilevante ai fini della pubblica informazione) perché sintomatico dell'intento del soggetto di non sfuggire ai controlli, dandosi alla clandestinità, ma anzi di sottoporsi agli stessi. Il che implica fiducia nella possibilità di ottenere protezione ed è dunque sintomatico quantomeno di un fumes circa la convinzione del migrante in ordine alla fondatezza delle proprie aspettative. Va infatti evidenziato che, ove ad esempio, sussistano i presupposti per il riconoscimento della qualifica di rifugiato in conseguenza di eventi bellici o di persecuzione politica (ovvero di ogni altra forma di protezione) lo straniero ha il diritto di migrare ed ottenere i benefici di cui sia meritevole ed in ogni caso conferenti*

*allo status riconosciutogli dalle autorità italiane. È pertanto interesse pubblico che lo stesso sia già orientato verso l'assistenza legale, provvedendosi anticipatamente del nominativo di un difensore.*

*Come si sia procurato tale nominativo (attraverso una telefonata di un connazionale sottoposto a protezione sul territorio italiano o anche attraverso una vera e propria organizzazione, sia essa operante lecitamente o meno) non ha importanza. Si tratta di un dato neutro, se non positivo, sia perché accelererà l'instaurazione dei procedimenti amministrativi del caso - e quindi il chiarimento circa il diritto all'immigrazione e protezione o meno, fino all'adozione dei provvedimenti di espulsione - sia perché sottrarrà la scelta ad influenze improprie da parte di soggetti che, rispetto a queste tematiche, devono mantenere assoluta imparzialità, evitando di approfittare, anche senza malizioso intento, della carenza di informazioni da parte del soggetto. Influenze che, spesso animate da spirito assistenziale, potrebbero, in linea di principio, essere influenzate da diversi interessi.*

- d) *Anche ad immaginare la putatività della scriminante, fondata sulla ragionevole accettabilità della convinzione del giornalista circa la sintomaticità, del caso di specie, quale operazione programmata con la collaborazione di soggettività territoriali, è da escludere che l'incolpato possa essere stato convinto della rilevanza della pubblicazione, sotto tale profilo, dei nominativi dei migranti, in quanto soggetti non attori nelle operazioni di sbarco, ma agiti, talvolta con violenza. Al limite poteva ritenersi che i soggetti, le cui generalità erano iscritte in quegli appunti, fossero essi inseriti in quel contesto di favoreggiamento e dunque procedersi a pubblicazione dei loro nomi. Il che non è avvenuto, e comunque neppure poteva legittimamente avvenire, per le ragioni di cui infra.*
- e) *Al fine di dare concretezza agli assunti di cui sopra, corre l'obbligo di evidenziare quali possano essere gli elementi sintomatici di un collegamento dell'immigrazione con soggetti od organizzazioni illecitamente operative nella programmazione preventiva degli sbarchi che, peraltro, avrebbero consentito non la pubblicazione del nominativo del migrante, ma della persona da contattare. Può darsi il caso di possesso di appunti relativi a soggetti operanti nel caporalato ovvero in attività criminose, come il traffico di migranti o di stupefacenti; il caso delle generalità di imprenditori pregiudicati o indagati per false assunzioni di migranti, evidentemente finalizzate allo scopo di ottenere benefici previdenziali e di favorire il rilascio di permessi di soggiorno. Nulla di tutto questo viene allegato nella fattispecie. Né poteva, in quanto l'avvocato ha il diritto-dovere di svolgere le funzioni riconosciutegli in materia di assistenza nei procedimenti intesi alla protezione internazionale e di ogni altra analoga forma di assistenza e dunque il diritto-dovere di fornire la propria disponibilità ad assumere la difesa a chiunque la chieda, senza alcuna, ovviamente, discriminazione fra presunti aventi diritto e presunti non aventi diritto, né fra pregiudicati ed incensurati.*



Il (...) pervengono a Questo Consiglio le controdeduzioni al parere. Nella memoria la difesa ribadisce le motivazioni già esposte nel ricorso compresa la pregiudiziale circa legittimità del procedimento sebbene non ritenuta meritevole di attenzione da parte del PG.

Il legale dell'incolpato non ritenendo condivisibile quanto argomentato e dedotto dallo stesso PG, reitera in particolare che i 'soggetti' citati nell'articolo non erano né inermi né anonimi avendo loro chiesto all'avvocato di presentare il ricorso e non essendo anoverabili nella categoria dei 'migranti richiedenti asilo' in assenza di un riconoscimento giuridico formale di quello *status* non potevano godere dell'anonimato, sottolineando con forza che quanto riportato nell'articolo corrispondeva in ogni caso a verità.

### Considerazioni e conclusioni

In via preliminare, Questo Consiglio ritiene infondata la pregiudiziale circa la illegittimità del procedimento. Non solo per le motivazioni già espresse dal Collegio di prime cure nel respingere l'eccezione, ma anche per la circostanza che gli esposti non sostituiscono l'istruttoria che l'organismo disciplinare deve svolgere. L'esposto, infatti, ha solo il carattere di una mera segnalazione di un fatto che deve essere valutato dal titolare del procedimento d'ufficio. La sua archiviazione o l'avvio di un procedimento - che prende forma con l'invio al giornalista del capo di incolpazione - sono il frutto esclusivo di un libero e autonomo convincimento dell'organismo disciplinare, come da consolidata giurisprudenza domestica.

Fuor di luogo, appare, dunque il richiamo della difesa al *"quisque de populo, affetto da patologica frenesia moralistica, possa, senza avervi un interesse, proporre azione disciplinare contro il giornalista che opera con le garanzie della libertà di stampa, libertà di opinione e di espressione"*. L'organismo disciplinare - contrariamente a quanto sostenuto dal legale dell'incolpato - non svolge, dunque, alcuna funzione da "buca delle lettere" ma, al contrario, vigila affinché l'esercizio del diritto insopprimibile di informazione e di critica riconosciuto a chi esercita l'attività di giornalista non sia scalfito da condotte non conformi alle regole deontologiche che ogni iscritto è tenuto a rispettare, come recita l'articolo 2 della Legge 69/63 declinante i diritti e i doveri (*È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori*).

Da qui traggono i capisaldi deontologici tra i quali il dovere di rispettare i diritti fondamentali delle persone e di osservare le norme di legge poste a loro salvaguardia. Ora, al ricorrere non viene contestata la condotta di aver ricostruito e così svelato dinamiche poco note di un fenomeno complesso e drammatico come quello migratorio, del quale come sostiene il PG – e Questo Consiglio concorda – è importante rendere edotta l'opinione pubblica.

Ad (...) viene contestata la violazione degli articoli 4 e 7, lettera b) del Testo Unico dei doveri del giornalista che si sostanzia, nel caso di specie per l'incolpato, nell'aver pubblicato nome, cognome, età e nazionalità di due migranti. Nel corso del procedimento, il giornalista - nell'audizione davanti al Collegio territoriale - ha affermato che aveva scelto di non proteggere i due migranti perché l'inchiesta era volta a denunciare un meccanismo (*“l'articolo denuncia questo meccanismo in atto - arrivo in Italia in maniera irregolare - e non ho usato nomi di fantasia, come fatto in altri casi per proteggere le persone, perché l'inchiesta vuole dimostrare che i cittadini indicati utilizzavano modalità non legittime per arrivare in Italia e quindi non andavano protetti”*); la difesa dell'incolpato ha altresì sostenuto che i due 'soggetti' non avevano diritto all'anonimato in quanto non formalmente richiedenti asilo – non erano ancora sbarcati in Europa – e, nonostante l'assenza di tale *status* – avevano tuttavia dato mandato a un legale di ricorrere presso la Corte europea per i diritti dell'uomo in loro favore, contattandolo prima del loro approdo in un porto sicuro (peraltro mai avvenuto – come racconta l'incolpato nel suo articolo).

Non vi è dubbio sul fatto che la formalizzazione del loro status giuridico sarebbe potuta avvenire solo con il loro arrivo in Europa (peraltro non necessariamente in Italia come emerge dagli atti del ricorso urgente inviato alla Corte europea alla base dell'inchiesta), ma tale circostanza non sollevava il giornalista dal garantire loro tutte le tutele previste dall'ordinamento per i richiedenti protezione, compresa quella di non essere esposti con la loro identificazione resa possibile dalla pubblicazione dei loro dati personali, a rischi gravissimi di persecuzione e danni, oltre a violarne il diritto alla riservatezza.

Il giornalista sa che un'azione legale necessita dell'identificazione di chi la promuove, al di là del conferimento del mandato a un avvocato. Nel ricorso urgente alla Corte Edu venivano invocate le norme della Convenzione Cedu (ratificata dall'Italia) in forza delle quali veniva richiesto alla Corte di intervenire affinché (...) e (...) senza indugio, stante le condizioni in cui versava il natante, mettessero in atto il coordinamento delle operazioni di soccorso fino all'assegnazione di un porto sicuro per evitare pericoli non certamente solo per la vita dei due ricorrenti (negli atti del ricorso all'organismo giudiziario europeo, in possesso del giornalista, si fa espressamente richiamo alla situazione a bordo del natante: *Right now the are claimants are spending their fourt night at sea, having run out of water since at least two days, without food and adrifing on a rubber boat together with approximately othter 45 people including two children, in a totally unstable situation where the boat*

*can capsize any moment, determining a concrete and immediate danger for their lives).*

Il giornalista sa che quanto riportato negli atti giudiziari non giustifica la mera trasposizione di quanto in essi contenuto, dovendo fare un bilanciamento tra più diritti tutelati in egual misura nell'ordinamento. Anche ammesso che con la sua inchiesta l'incolpato avesse voluto *denunciare il fenomeno del collaborazionismo programmato da entità territoriali in favore del fenomeno in argomento* – come sostanziato dal PG – la pubblicazione dei nomi non ne rappresentava certamente l'elemento essenziale. Quei dati erano irrilevanti ai fini della notizia, dunque, al disvelamento del meccanismo al centro dell'inchiesta. Peraltro il giornalista nella sua cronaca non attribuisce ai due migranti uno specifico ruolo, e come sostenuto dallo stesso PG, *il che non è avvenuto, e comunque neppure poteva legittimamente avvenire.*

Pertanto, Questo Consiglio, ritiene, per le ragioni sopra esposte, che il giornalista pubblicando volutamente il nome, cognome, età e nazionalità dei ricorrenti sia venuto meno alle norme contestategli. Per le stesse ragioni sopra esposte, inoltre, le motivazioni prodotte a sua discolta non possono prefigurare l'applicazione di una sanzione più lieve come richiesto dal PG o soddisfare la richiesta contenuta nel ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine nazionale dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udita la consigliera relatrice delibera di respingere il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei Giornalisti della Basilicata in data (...) confermando la sanzione della censura.



#### N. 20/2022 Carta di Treviso. Il principio fondamentale è l'anonimizzazione dei riferimenti che coinvolgono il minore

Il fatto

Con delibera n. (...) del (...), il Cdt delle Marche ha avviato il procedimento disciplinare a carico di (...), direttore responsabile della testata giornalistica "(...)", in merito ai contenuti dei seguenti articoli pubblicati sull'edizione online (...) il: (...) (titolo: "(...)"); (...) (titolo: "(...)"); (...) (titolo: "(...)").

Con la predetta delibera di apertura del procedimento il Cdt, oltre a contestare le diverse violazioni deontologiche contenute nei tre articoli di cui sopra, ha considerato anche la violazione dell'art. 2, lettera f), del T.U. del 2016 (rispetto del prestigio e del decoro dell'Ordine di appartenenza) e della circostanza prevista e considerata dall'art.

48 della legge istitutiva della professione (fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine) in relazione ad un comportamento reiterato, risultante da 4 diversi procedimenti disciplinari ai quali (...) è stato sottoposto tra il (...) e il (...).

### Le contestazioni

Al pubblicista (...) venivano contestati i seguenti articoli:

- a) L'art. 2 della legge n. 69/1963 laddove obbliga il giornalista "all'osservanza delle norme di legge dettate a tutela personalità altrui", "al rispetto della verità", ad osservare "i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede", a "rettificare le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori" a rendere edotti i lettori circa le fonti della notizia e a "promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori";
- b) Il T. U. dei doveri del giornalista nel suo complesso e negli art. 1 e art. 2 lettera a) laddove prevede che il giornalista raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato e notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti; b) rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia; f) rispetta il prestigio e il decoro dell'ordine;
- c) Art. 3 lettera a) il giornalista rispetta il diritto all'identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell'informazione; e) non pubblica i nomi di chi ha subito violenze sessuali né fornisce particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime; f) non pubblica nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca, a meno che ciò sia indispensabile alla comprensione dei fatti (...) non diffonde altri elementi che ne rendano possibile l'identificazione o l'individuazione della residenza;
- d) Art 4 e 5;
- e) Art. 9 lettera a); d); e;
- f) Il codice deontologico nei suoi principi e in particolare agli articoli 4 (la rettifica); art. 5 (nel raccontare dati personali atti a rivelare (...) le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti;
- g) Art. 6 (essenzialità dell'informazione); art. 7 (tutela dei minori); art. 8 (tutela della dignità della persona);
- h) Carta di Treviso nei suoi principi ispiratori e nelle norme specifiche a tutela dei minori e della loro riservatezza;
- i) Raccomandazioni rivolte dall'Odg delle Marche ai propri iscritti circa la trattazione dei suicidi;

j) L'art. 48 della legge n.69/1963 per avere messo in atto con i suoi comportamenti anche reiterati, una condotta non conforme al decoro e alla dignità professionale, compromettendo la propria reputazione e la dignità dell'Ordine cui appartiene.

### Gli Articoli

Rispetto all'articolo pubblicato il (...), dal titolo "(...)", si riportano di seguito i passaggi segnalati: *"Accetta di utilizzare la figlia minorenni come esca sessuale pur di far arrestare in flagrante l'ex collega di lavoro! Una decisione difficile da prendere ma comunque avallata dai (...), certi di poter concedere al 65enne arrapato (...) giusto il tempo di una veloce frugatina, dal seno procace alle parti intime della ragazzina. E comunque contenta la mamma... contenti tutti. (...) anni, aspetto fisico da maggiorenne conclamata e comunque non certo in grado di turbarsi per una palpatina in più o in meno, da questo o quello. In ogni caso minorenni e pure sempre da tutelare, oltre la volontà di concedersi a quell'appuntamento strappato dall'amico della mamma. (...)"*. Proseguendo nel racconto di come i (...) abbiano teso la "trappola" per cogliere in flagranza l'anziano signore, nell'articolo si prosegue scrivendo: *"La non ingenua (...), come d'accordo con l'anziano nonnino, è giunta puntualmente in autobus da (...)"*.

Rispetto all'articolo senza firma dal titolo "(...)" pubblicato il (...), (il cui testo integrale è allegato al fascicolo) oltre al tono generale del testo, a cui il Cdt ha contestato la continenza espressiva, è da segnalare l'intento quasi colpevolizzante verso la minorenni e i termini ammiccanti utilizzati per descrivere la scena colta dai (...). *"Palpatina", "frugatina", "arrapato"* e così via. E ancora *"Per la ragazza... la lezione che ad essere troppo presto curiose porta quasi sempre a cattive conseguenze"*. Il tutto corredato di notizie in grado di rendere identificabile la minore stessa.

Nell'articolo senza firma dal titolo "(...)" pubblicato il (...), si riportano il nome della vittima e particolari riguardanti la sua famiglia e la sua vita privata; questo uno dei passaggi contestati: *"A deciderlo, in tutta la lucidità della pazzia (...) seguita da uno psicologo e da specialista della mente"*. Si riporta inoltre anche il nome della ditta di imprese funebri che si è occupata del funerale. Un articolo che ha provocato commenti di sdegno (poi cancellati dal sito) di molti lettori, della datrice di lavoro della vittima e dei familiari della stessa.

Il (...) il Cdt ha audito l'incolpato in presenza del suo legale. Nel corso dell'audizione (...), circa gli articoli sull'arresto per violenza sessuale e "la palpatina" ha dichiarato: *"Il linguaggio è consono all'argomento di cui si parla, finalizzato a spiegare come mai (...) è stato arrestato e non denunciato a piede libero, tra l'altro di fronte a un'azione piuttosto disinvolta della mamma della minore"*, mentre il legale ha cercato di sostenere che l'enfasi utilizzata dal suo assistito nella scrittura è dovuta all'intento di mettere in evidenza il comportamento negativo dell'uomo arrestato e la fragilità della ragazza.

Rispetto all'articolo sul suicidio la linea difensiva è stata incentrata sul fatto che l'interesse pubblico era determinato dalla circostanza che la donna era nota per la sua attività di stilista e creatrice di successo e quindi (...) con il suo articolo ha cercato di capire "i motivi reconditi" di tale gesto estremo. Ha anche aggiunto che ha pubblicato nome e cognome perché in quel paese ci sono poche famiglie con lo stesso cognome e quindi il suo intento era quello di non creare confusione circa la famiglia coinvolta. Sui particolari con cui la donna si è suicidata per il ricorrente e il suo avvocato altro non erano che la descrizione dei fatti, respingendo così ogni addebito e anzi rivendicando il lavoro svolto e le sue modalità perché un suicidio di quel tipo, messo in atto da una persona che lavorava in una casa di moda alla quale si era rivolto anche (...), era sicuramente una notizia per (...) e i suoi cittadini.

Lo stesso articolo ha generato una lunga serie di segnalazioni via email all'Ordine dei giornalisti delle Marche che le ha trasferite al Cdt e dunque sono diventate parte degli atti acquisiti.

Il Cdt, con una lunga e articolata argomentazione, con delibera del (...) decide la radiazione alla luce di tutte le contestazioni mosse nel capo di incolpazione.

#### Il ricorso al CDN

Il (...) (...) ricorre dinanzi al Cdn, difeso dall'avvocato (...), chiedendo la sospensione della radiazione fino all'esito del procedimento penale per diffamazione avviato su querela del fratello della vittima suicida e comunque fino al termine del procedimento di appello davanti al Cdn.

Sostiene inoltre la sussistenza sia del *fumus bonis iuris* sia del *periculum in mora* per via della chiusura della sua attività e del giornale "(...)".

#### I motivi dell'impugnazione

La difesa eccepisce, sulla vicenda del suicidio della donna, che è stato rispettato il divieto di pubblicare le generalità di persone che non rivestono interesse pubblico. Si porta ad esempio una serie di notizie riguardanti persone non note e rese pubbliche da articoli di stampa. Inoltre la difesa si appella all'art. 21 della Costituzione e all'art. 85 del Regolamento europeo per cui si possono riportare i dati sensibili anche senza il consenso della persona purché ricorrano i requisiti della liceità e dell'essenzialità dell'informazione.

Cita anche la nota del Garante dei dati personali del (...) secondo la quale è il giornalista a valutare se la notizia riveste rilevante interesse pubblico. Si ribadisce la verità sostanziale dei fatti "mai smentita da nessuno" e che le notizie diffuse, anche sul lavoro svolto dalla vittima, non ledono i diritti della stessa.

Sulla descrizione delle modalità del suicidio (...) sostiene di essersi limitato al racconto

del mezzo usato, mentre sulle motivazioni riporta altri casi analoghi raccontati da altri colleghi. Sulle frasi ritenute forti (...) spiega che la motivazione è da ricercarsi nel tentativo di mettere in guardia i lettori dall'emulare il suicidio. Alla luce di ciò, quindi chiede la riformulazione della sanzione perché il suo comportamento non sarebbe in contrasto con le norme deontologiche.

Circa gli articoli sulla violenza sessuale rivendica la verità dei fatti raccontati e sottolinea che *“se una ragazza di (...) anni intrattiene rapporti con un uomo di 65 anni, ed accetta anche di essere esca dello stesso, va precisato ciò che è avvenuto per dare il quadro della rilevanza sociale del fatto in termini di procedimento giudiziario. Ugualmente la decisione della madre, la quale pur venendo a conoscenza del rapporto tra la figlia minore e il più che maturo uomo non lo fa troncare e mette a rischio la figlia, mandandola comunque all'appuntamento con il pensionato. L'onore e la dignità delle persone corrono pari ai comportamenti tenuti dalle stesse, ed ai loro modi di vita, sicché non si può ritenere onorevole e dignitoso che una minorenni intrattenga rapporto con una persona di 50 anni più grande e che si fa mettere a repentaglio dalla madre pur di incastrare l'uomo”*.

Anche in questo caso (...) porta ad esempio altri fatti di cronaca e il modo in cui altri colleghi li hanno trattati. La difesa sostiene che il Cdt abbia voluto mettere *“una lettera scarlatta”* a (...) *“per il solo fatto che fa giornalismo di cronaca di inchiesta”* paragonando l'attività dello stesso a trasmissioni come *“Come quarto grado”* o *“Chi l'ha visto?”*. Di fatto la difesa contesta tutte le motivazioni alla base della sanzione decisa dai giudici di primo grado, rivendica la verità sostanziale dei fatti su tutte e tre le notizie pubblicate, il diritto di cronaca e l'interesse pubblico delle stesse. (...) chiede di essere audito anche dal Cdn.

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona, con parere del (...), afferma che la richiesta di annullamento della delibera vada respinta *“ritenendo che ricorrano i presupposti di fatto e di diritto della decisione sanzionatoria, ravvisando sia la violazione delle norme contestate sia le conseguenze lesive che ne sono derivate”*. Con nota pec del (...) (prot. (...)) è stato trasmesso il su detto parere al ricorrente, sul quale sono pervenute osservazioni in data (...).

In data (...) (...) viene audito dal Cdn in presenza del suo legale.

In quell'occasione rivendica il suo operato. Rispetto alla notizia della minorenni spiega: *«A tutto c'è un limite, chiaramente, e in questo caso la ragazza non è stata certamente prudente, certamente non consigliata bene dal fatto, appunto, che era minorenni anche se per poco tempo ma era minorenni, ma non aveva la giusta esperienza per considerare un incontro del genere (...) Tutto può essere certamente fatto meglio, corretto a posteriori e con la giusta esperienza, magari anche a caldo nel dare l'articolo in questione, però, fondamentalmente la mia voleva essere, resta e confermo, una critica a chi ha, per conto della ragazzina, fatto delle scelte improprie»*.

Rispetto al nome e cognome della donna suicida, di fronte alla domanda sul perché abbia deciso di pubblicarlo per esteso, (...) risponde: «*Perché altrimenti di chi parliamo, signora, mi scuso, altrimenti di chi parliamo?*». Sulle norme deontologiche su come trattare i casi di suicidio, dice cosa pensa: «*Questa è una prassi, è un invito, più o meno consolidato. Tenga conto che nel caso specifico la città senza l'informazione di questo articolo, avrebbe addirittura equivocato se era la persona maschio o femmina, giovane o vecchia, pazza o sana*». All'obiezione del rispetto delle carte deontologiche a cui sono tenuti i giornalisti, anche in caso di suicidio e di diritto di cronaca, (...) risponde: «*Ci sono anche le carte deontologiche, però, vanno a cozzare con altri interessi, con altri legittimi interessi*».

Chiamato a spiegare se, potendo, avesse riscritto quegli articoli in modo diverso, dando le notizie essenziali nel rispetto delle carte deontologiche, il giornalista spiega: «*Io avevo detto più volte, ribadisco che con il senno di poi, e considerato che qualsiasi cosa in questo mondo può essere fatta e rifatta meglio, certamente anche i due articoli di cui abbiamo parlato possono essere oggetto di revisione, ma non tale da essere costretto a parlarne di fronte ad una Commissione di disciplina prima regionale e oggi nazionale*».

L'avvocato difensore (...) aggiunge: «*Entrando nel merito, il presupposto per cui è qua, al di là della decisione, al di là della giusta sanzione e al di là dell'aspetto del contenuto degli articoli su cui cercherò di entrare dopo, è che a (...) non gli viene perdonato il fatto che in tempi non sospetti, dopo aver fatto tanti anni il cronista presso il "(...)", si è messo in proprio quando non esistevano i giornali online, ha fatto un giornale cartaceo che era molto letto, non perché fossero pubblicate notizie sensazionalistiche o fuori dalla continenza, dalla correttezza dell'informazione, e questa cosa non è mai andata giù. Capisco che è una mia deduzione e, quindi, lascia il tempo che trova, ma essere partito nel (...), in tempi non sospetti, aver fondato un giornale in proprio, aver dato a una comunità, non soltanto alla città di (...), in cui ha sede il giornale cartaceo "(...)" diventato poi "(...)" e aver contribuito a dare una serie di informazioni di ogni genere, ha, ovviamente, creato, non dico invidia, qualche polemica da parte sia di colleghi, sia di chi qualche volta compreso il sottoscritto, perché anche io ne pagavo le conseguenze delle sue comunicazioni quando ho svolto l'attività politica locale, e andava alla notizia. Quello che è certo, che posso dire, che le notizie che pubblica (...), al di là della continenza, sono notizie vere, la velina non viene data a (...) perché nel caso dei fatti di cronaca il confronto, il controllo, la collazione ripetuta prima della pubblicazione è una costante del suo modo di fare il giornalismo, non dico alla vecchia maniera, non so se quello che si deve fare costantemente, so bene che lui la notizia che gli viene data la controlla dieci volte. E credo che anche su questi fatti di cui discutiamo nessuno ha messo in discussione che ha dato una notizia strampalata, doveva essere contenuta*».

L'avvocato spiega anche perché, dal suo punto di vista, era necessario sul suicidio scendere così nel dettaglio: «*Del resto se prendiamo questa notizia con altri suicidi in cui si*



*è imbattuto il (...), non era avvenuto in questo modo, era stata data la notizia del suicidio punto e basta, ma l'intento era di dire: ci è tornata a (...) proprio creando un problema di situazione alla città perché è voluta venire qui e questo proposito non l'ha fatto da oggi, ma da una serie di aspetti perché dieci giorni prima ha comprato il materiale necessario, perché ha posto in essere, perché ha mandato via tutti, e così via. Comprendo che questa cosa della continenza non è accettabile, ma non è accettabile per (...) come non dovrebbe essere accettabile per tutti. Oggi decidiamo di questo procedimento e qui ci atteniamo, ma il paragone, ripeto, non solo a grandi livelli, ma a livelli d'informazione che fa (...), con l'informazione che fa e i quotidiani storici che sono nelle Marche pressoché simili, ma (...) subisce questo procedimento e gli altri che io sappia non lo subiscono, può darsi pure che volontariamente poi invece non abbia le notizie necessarie».*

### Conclusioni

Preliminarmente occorre evidenziare che il CDN non ha proceduto ad alcuna sospensione della delibera impugnata, come richiesto da (...), essendo stato previsto nel provvedimento gravato, che lo stesso rimaneva inefficace in caso di presentazione del ricorso. Dunque fino ad oggi (...) ha continuato a svolgere la professione di giornalista.

Ciò premesso, le cronache contestate al ricorrente riguardano due vicende: la prima è quella dell'arresto di un 65enne colto in flagranza di reato con una sedicenne (articolo del (...)) e del racconto sull'esito giudiziario del procedimento penale aperto contro di lui (articolo del (...)); la seconda riguarda invece la trattazione di una vicenda di suicidio (articolo del (...)).

Emerge dalle memorie difensive, dalle audizioni e dai documenti forniti, l'assoluta non considerazione delle norme del Testo unico dei doveri del giornalista con le relative carte allegate.

In particolare, nel trattare la prima notizia il ricorrente ignora le fondamenta su cui si basa, tra l'altro, la Carta di Treviso (Allegato 2 del Testo unico dei doveri del giornalista) dedicata al tema del trattamento delle notizie che coinvolgono un minore, il cui principio fondamentale è quello dell'anonimizzazione di tutti i riferimenti riguardanti il bambino e/o il ragazzo non diciottenne. Questi che deve essere tutelato anche quando è protagonista di fatti non di cronaca che lo vedono coinvolto, a maggior ragione dev'essere protetto quando è vittima di violenza sessuale, di abusi o è coinvolto in un fatto di cronaca (v. punti 2) e 3) dell'allegato richiamato).

Nel caso in esame si tratta di una sedicenne cui vengono rivolte "attenzioni spinte" da un uomo molto più grande di lei, che in nessun modo può essere giustificato per aver adescato una adolescente. Salvaguardare l'equilibrio psico-fisico del minore è alla base della Carta di Treviso e non solo nell'immediatezza del fatto ma anche nel tempo a venire soprattutto alla luce di una informazione che attraverso internet e i social rende

“perenne” una notizia e dunque un fatto avvenuto in età adolescenziale può arrecare conseguenze gravi per il soggetto interessato anche anni dopo se il suo anonimato non viene preservato.

Il punto 2) della Carta di Treviso è infatti chiaro: *“Va garantito l’anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando”*.

(...) ignora tutto questo e indica l’età esatta della ragazza, la città dove lavoravano la madre e l’ex collega autore del reato nonché il nome, cognome, l’età, lo status di separato con figli, di quest’ultimo, fornendo così i requisiti per una sua potenziale identificazione.

Inoltre, eccede nelle espressioni a commento della vicenda lasciando intendere che è anche colpa della ragazza se l’uomo abusa di lei. Sono ingiustificabili sotto il profilo del legittimo esercizio del diritto di cronaca/critica nonché dei principi della continenza espressiva e dell’essenzialità dell’informazione le svariate espressioni che tendono a disculpare chi usa violenza verso una giovanissima donna per le caratteristiche estetiche della stessa (v. il passaggio: *“(…) anni, un aspetto fisico da maggiorenne conclamata e comunque non certo in grado di turbarsi per una palpatina in più o meno, da questo o quello”* nell’articolo del (...)), in aperta contraddizione quindi a fondamentali principi deontologici che regolano la professione del giornalista e che sembrano cancellare anche il ruolo di mediatore svolto dal cronista nella società e nel rapporto con i lettori o i telespettatori.

La difesa cita l’articolo 21 della Costituzione ma secondo questo Cdn il richiamo è inconferente perché la stessa norma che prevede la libertà di espressione, trova dei limiti impliciti in altrettanti diritti tutelati dalla legge, come i diritti della personalità quali ad esempio, il diritto alla riservatezza, all’onorabilità, alla reputazione e alla dignità (art. 2 e 3 della Costituzione). È nel continuo bilanciamento tra diritti e doveri della Carta costituzionale da un lato e di tutte le carte deontologiche dall’altro, che si esplicita la professione del giornalista.

Nella vicenda in esame merita poi di essere sottolineato che soprattutto il principio dell’essenzialità dell’informazione viene ignorato laddove vengono forniti particolari pruriginosi sull’incontro tra la minore e l’uomo poi arrestato, dimenticando che al centro del fatto di cronaca c’è una minore. Un approccio alla notizia e al ruolo che dovrebbe svolgere un organo di informazione che lede gravemente il decoro e la dignità della professione, richiamati dall’articolo 48 della legge istitutiva della categoria.

Lo stesso atteggiamento misconoscente delle regole deontologiche si ritrova anche nella trattazione della seconda vicenda, quella del suicidio di una giovane donna (articolo

del (...)) in cui sono stati diffusi dati e circostanze quali nome, cognome, vicende familiari (*“nonostante che i genitori, abbiano cercato in ogni modo, pur nella crisi del proprio matrimonio, di non lasciarla troppo tempo sola, sospettando in quell’improvviso ritorno a casa una possibile recrudescenza del mal di vivere”*), dettagli sulle modalità del suicidio (*“si era premurata di acquistare alcuni metri di corda portandoli con sé in borsetta allo scopo di farne lo strumento più utile al trapasso che non perdona: impiccarsi in casa, al ramo di un albero!”*) e addirittura la diagnosi psico-fisica (*“a deciderlo, in tutta la lucidità della pazzia, la mente offuscata di una ragazza consapevole di aver finalmente ideato il piano ideale per porre fine alla propria esistenza”*).

Anche a narrare questa vicenda, a guidare (...) non sono le norme del Testo unico - in particolare il principio dell’essenzialità dell’informazione di cui all’art. 6 delle Regole deontologiche (all. 4 al TU) - perché, come egli stesso spiega durante l’audizione davanti al Cdn, queste vanno “a cozzare con altri interessi, con altri legittimi interessi” dove nel caso in esame, “altri legittimi interessi” sarebbero quelli dell’opinione pubblica che senza il suo articolo “avrebbe addirittura equivocato se era la persona maschio o femmina, giovane o vecchia, pazza o sana”.

(...) quindi non solo non mostra alcun ravvedimento per le modalità di narrazione della vicenda ma rivendica il valore del lavoro svolto; il suo legale definisce il quotidiano online di (...) un prodotto di informazione a livello di “Quarto grado” (trasmissione tv). Entrambi sostengono la tesi che si tratti di una persecuzione nei confronti del ricorrente, dovuta alla sua decisione di lavorare in proprio. (...) tuttavia ha dimostrato con la sua difesa di non aver pienamente compreso la funzione di mediazione tra il fatto e la sua diffusione, che è propria del giornalista. Rinunciando a quell’attività di filtro che è indispensabile e necessaria quando la narrazione dei dettagli non risponde ad un interesse pubblico alla conoscenza di essi, (...) ha mischiato situazioni concrete e personali deduzioni, finendo con il ledere sia il principio della verità dei fatti sia la sfera privata della vittima e dei suoi familiari.

Stando così le cose, il Cdn non può che condividere le motivazioni del Consiglio di disciplina delle Marche prima e del Procuratore generale poi e confermare la sanzione della radiazione che si ritiene perfettamente congrua rispetto all’agire non professionale nell’esercizio del diritto di cronaca. Il collega (...), infatti, è stato ritenuto già in diverse precedenti occasioni responsabile di comportamenti deontologicamente scorretti come di seguito si elencano: delibera n. (...) del (...) (sospensione a mesi 2); delibera n. (...) del (...) (sospensione a mesi 2); delibera n. (...) del (...) (censura); delibera n. (...) del (...) (sospensione a mesi 4); delibera n. (...) del (...) (sospensione a mesi 8) e, da ultimo, delibera n. (...) del (...) (radiazione).

Ciononostante, è evidente che non ha tratto da quelle decisioni alcun insegnamento e che si è reso ancora una volta autore di gravissime violazioni disciplinari, dando prova

dell'ennesima, sistematica e consapevole inosservanza del Testo unico dei doveri del giornalista ovvero nella migliore delle ipotesi di misconoscere *tout court* i contenuti deontologici dato anche l'inadempimento all'obbligo formativo sanzionato finora relativamente al triennio (...) (delibera del (...)). In altri termini per l'ennesima volta ha dimostrato – anche in audizione dinanzi al CDN – di avere una visione personale e distorta della funzione che deve svolgere un giornalista e di non accettare e di non condividere i principi fondanti della professione. Tale atteggiamento scientemente colpevole rende incompatibile la sua permanenza nell'Ordine dei giornalisti, fermo restando l'inviolabile diritto di esprimere liberamente la sua opinione come ogni cittadino nei prodotti comunicativi di preferenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine nazionale dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, ascoltato il ricorrente e udita la consigliera relatrice delibera di respingere il ricorso presentato da (...) e confermare la delibera del Consiglio di disciplina territoriale delle Marche che aveva inflitto la sanzione della radiazione.



**N. 21/2022 Carta di Treviso. La notorietà di una minore perché figlia di personaggi pubblici e titolare di un profilo social non rende lecita la pubblicazione di immagini che la ritraggono in posture volte a evidenziare caratteristiche fisiche**

**Il fatto**

Nell'(...) il settimanale (...) (n. (...)), diretto allora da (...), pubblica in copertina una foto di (...) (all'epoca tredicenne) ritratta – con il volto pixellato - durante una vacanza al mare con i noti genitori ((...) e (...)) e i fratelli. L'immagine della giovane in costume da bagno mentre è in acqua con il padre è corredata dai seguenti richiami: *Foto esclusive Al mare con Papà A 13 anni (...) è la gemella di mamma (...)*! La pubblicazione registra l'immediata protesta dei genitori della giovane che con un post nei rispettivi profili di un noto social network scrivono: *Ringrazio il direttore (...) per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenni senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti*. Dai (...) viene anche postata la copertina del settimanale dove parte dell'immagine della giovane – relativamente al fondoschiena della tredicenne - viene completamente schermato da un grosso emoji (faccia arrabbiata). La vicenda sarà al centro di un dibattito pubblico al quale prenderà parte anche la direttrice del settimanale, chiamata direttamente in causa dai (...), che affiderà a un comunicato, pubblicato dall'Agenzia (...) il (...), la se-

guente precisazione: *Sono molto dispiaciuta e amareggiata per le reazioni generate dalla pubblicazione sulla copertina di (...) numero (...) della foto di (...) e della figlia (...), scattate in spiaggia. Come direttore ho sempre inteso valorizzare le donne e più in generale sostenere i valori della famiglia: era l'intento anche di questa pubblicazione, in cui si è voluto semplicemente ritrarre la famiglia (...) in un momento di normalità. In alcun modo, ovviamente, abbiamo mai inteso uscire da questo obiettivo.*

#### Il procedimento davanti al Consiglio di disciplina territoriale

Il (...) il Consiglio di disciplina territoriale delibera l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti della direttrice (...) dopo la segnalazione dell'allora segretario del Consiglio nazionale dell'Ordine, avendo ritenuto che le immagini pubblicate avrebbero potuto configurare una violazione dei doveri inerenti all'esercizio della professione. Alla giornalista vengono contestate le seguenti violazioni: art. 2, lett. b e c del Testo unico dei doveri, per mancato rispetto dei diritti fondamentali, della dignità delle persone e della dignità del lavoro giornalistico e più dettati della Carta di Treviso (30 marzo 2006), con specifico riferimento al punto 2 (va garantito l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste); al punto 3 (vietata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare all'identificazione del minore, nonché di immagini che possano contribuire alla sua individuazione) e al punto 9 (che prescrive di porre 'particolare attenzione' nei confronti di 'strumentalizzazioni' da parte di adulti interessati a sfruttare, tra altre cose, 'l'immagine' di minori).

Il Collegio ascolterà l'inculpata il (...) dopo aver ricevuto una memoria difensiva con la quale i legali di (...) respingevano ogni addebito. In particolare, la memoria evidenziava che il servizio al centro del procedimento era indirizzato a mettere in risalto *la qualità della fanciulla*, la sua somiglianza con la madre, le qualità della famiglia (...) e la capacità di questa *di vivere nella normalità invece che nel divismo*.

In tale quadro – si leggeva nella memoria – mamma e papà sono genitori *bravi e premurosi*, i figli allegri e spensierati, la famiglia è unita. La bellezza estetica, caratteristica comune di tutta la famiglia, è esaltata senza malizia e senza distinzioni di sesso o di età: i *muscoli del (...)* sono paragonati a quelli del giovane (...), la bellezza di mamma (...) a quella di (...), sua *gemella*, e (...), bella come una *mini Barbie*. Pertanto, così concepita, la foto in copertina non poteva risultare ambigua, così come non era stato ambiguo il linguaggio utilizzato, il titolo e i contenuti dell'articolo risultati perfettamente pertinenti. Per l'inculpata, la pubblicazione non aveva destato alcuna protesta fino alla reazione dei (...) affidata ai rispettivi profili social. Una scelta che aveva generato non solo una vera e propria gogna nei suoi confronti *alimentata dai (...)* ma aveva anche indotto *un grande misunderstanding* alimentando, sempre secondo (...), per certi versi quegli

effetti - sessualizzazione e mercificazione del corpo di un'adolescente - che gli stessi (...) avevano stigmatizzato nella loro reazione affidata proprio ai social. La direttrice, nell'argomentare a sua discolpa, aveva concluso specificando che non era certo a quel pubblico che si era rivolta, ma anzi a quello abituale delle sue lettrici. Nella memoria veniva richiamato il diritto di cronaca e sottolineato come la pubblicazione di immagini di un minore, anche senza il consenso degli interessati, è da ritenersi lecita quando essi siano *mostrati in situazioni tranquille, positive, addirittura festose, insieme ai genitori e comunque quando la pubblicazione sia rivolta a dare positivo risalto a qualità del minore o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando, in quanto è escluso il pericolo per lo sviluppo del minore stesso.*

Nel corso dell'audizione l'incolpata specificava altresì che le foto in questione, acquistate da due agenzie, ritraevano (...) nella normale condizione di una ragazzina sulla spiaggia, accompagnata dai genitori; che (...) non è un giornale rosa ma un giornale popolare che si occupa di una varietà di argomenti di pubblico interesse, rivolgendosi ad un pubblico composto per il 90% da lettrici già raggiunte in passato da servizi sulla (...); che il servizio era principalmente indirizzato a far risaltare la bellezza della famiglia in un contesto anch'esso piacevole; che (...) non può considerarsi una ragazza normale (che come tale non sarebbe stata pubblicata in quanto "non conosciuta"), ma appartenente a una famiglia notissima, molte volte oggetto di servizi giornalistici; che della ragazza, il cui viso era stato pixellato, non si era inteso evidenziare *il sederino*, giacché lei *così era e così è andata dentro in copertina*; che si tratta di una famiglia di sani valori, tutti condivisi dalla ragazza.

Il (...) il Consiglio di disciplina territoriale deliberava di comminare all'incolpata la sanzione della censura ritenendo, in particolare, incomprendibile come alla direttrice di (...), "giornale popolare" dall'ampia tiratura, fosse sfuggito che esistano limiti ben precisi alla rappresentabilità di persone minorenni identificate con nome e cognome, in vesti così succinte da apparire pressoché svestite nelle parti più intime, seppure "pixelate" nel volto: accorgimento questo che, pur nella sua doverosità, appare quasi grottesco se contrapposto con le linee ben visibili di ogni altra parte del corpo, quasi a suggerire che non per il viso, ma per quelle parti andasse comparata la bellezza della figlia a quella della madre "gemella", come scritto in copertina e ripreso all'interno del giornale.

Per il Collegio che la (...), compresa la minore (...), sia sotto i pubblici riflettori, non vi è dubbio, ed è pure ovvio che in spiaggia si vada in costume da bagno, ma ciò non giustifica la lesione di un diritto fondamentale come quello della dignità e della riservatezza di una persona appena adolescente, che nella fattispecie, senza previo consenso degli aventi diritto, veniva "sparata" nella copertina di un grande settimanale dall'ampia tiratura, in posizione di tre quarti con la parte inferiore del corpo quasi interamente sco-

perta in particolare evidenza. Neppure l'uso che (...), di propria volontà, abbia a fare della propria immagine su Tik Tok o in altre sedi accessibili a un pubblico di persone appartenenti al suo ambiente può rappresentare un elemento a discolpa. Né può addursi a giustificazione, come adombrato dalla direttrice, che il modesto livello culturale o l'ineducazione di coloro che sui social della (...), hanno posto gli occhi sulle immagini stesse e le hanno segnalate al pubblico, divulgandole e facendone oggetto di non commendevole interesse generale.

#### Il procedimento davanti al Consiglio di disciplina nazionale

Il (...) (...) presenta ricorso a Questo Consiglio. L'impugnativa ripropone le motivazioni esposte nella prima fase del procedimento confutando *in toto* la decisione del collegio territoriale che per la difesa è frutto più di un giudizio morale piuttosto che giuridico, tradito dalla terminologia utilizzata dai primi giudici per descrivere la ragazza in costume da bagno - *la parte inferiore del corpo quasi interamente scoperta in particolare evidenza (...) In vesti così succinte da apparire pressoché svestite nelle parti più intime (...) specialmente per le immagini della figlia discinta*. Per la difesa, invece, (...) *non era discinta o svestita nelle parti intime* – viene sottolineato nel ricorso – *la ragazza era in costume da bagno, un indumento coerente con l'epoca in cui si colloca, ossia nell'estate del (...) in cui la moda ha portato nei negozi frequentati dalle teenager costumi identici a quello indossato da (...)*. La foto pertanto, non è scabrosa o volgare e non intacca la reputazione o la dignità della minore che dall'episodio non è apparsa affatto turbata dalla vicenda, tanto è vero che nei giorni successivi all'accaduto, (...) non ha lesinato di pubblicare sul proprio profilo Tik Tok alcuni video in cui si esibisce in balletti in spiaggia con costumi da bagno dello stesso genere a quello indossato nell'immagine riprodotta sulla copertina del settimanale. Tutto ciò per la difesa equivale a dire che se (...) pubblica dei video, accessibili a chiunque, che riproducono la sua immagine in una forma sicuramente più "maliziosa" rispetto a quella riportata nella copertina del settimanale (...) n. (...) (che invece sotto tale profilo risulta essere del tutto asettica) non può non voler dire che la minore e tanto più i genitori che ne esercitano la potestà escludono che dalla pubblicazione di tali immagini possa discernere una lesione alla dignità o alla riservatezza, considerandole invece espressione di momenti di normalità di una adolescente del (...). Di conseguenza per i legali dell'incolpata, la reazione dei (...) (*potrebbe essere*) è stata il frutto di un impeto poco ponderato, incoerente rispetto al contesto in cui vive una famiglia dello star system e sicuramente erronea se si considera che di fatto è stata l'unica e vera causa scatenante della vicenda al centro del provvedimento.

Ed è in ragione della pubblicazione dei post dei (...) ai quali era stata associata l'immagine della copertina schermata dall'emoji che la foto della minore aveva trovato, per la difesa, un'eco esponenziale e incontrollabile: veniva infatti ripubblicata principal-

mente nella forma modificata dai genitori, per diversi giorni da svariati siti internet e ripresa da alcune testate giornalistiche online che mettevano per lo più in risalto la reazione dei genitori. Da qui, la decontestualizzazione e la manipolazione dell'immagine non certamente operata da (...). La terminologia usata negli interventi successivi alla pubblicazione dei post dei (...) (*culo, lato b, sessualizzazione, mercificazione*) che andavano in un senso diametralmente opposto rispetto al messaggio promosso dall'articolo - un allegro quadro di famiglia - provano, per la difesa, che sia quella immagine (e non la copertina di (...)) ad aver spostato l'attenzione sul corpo della giovane, con le conseguenze che ne sono derivate. Peraltro, viene ancora ribadito, la *bagarre* scatenata dai post dei (...) ha investito direttamente la persona della direttrice, alla quale, pur avendo agito in buona fede, erano stati indirizzati commenti offensivi e diffamatori da parte, e per lo più, viene spiegato nella memoria, dei followers (...) del signor (...) e i (...) della signora (...) e dei "fans" dei genitori della signorina (...).

Nel ricorso, infine, viene evidenziato come la delibera impugnata - che pur accoglie alcune argomentazioni presentate a discolora: la tredicenne è stata ritratta in un contesto vacanziero e familiare "normale" accompagnata dai genitori e rappresentata con l'intento di mettere in luce la bellezza della minore paragonata a quella della madre; la famiglia (...) è ben conosciuta e oggetto di continue attenzioni da parte dei media e pertanto di pubblico interesse anche per quanto attiene alla vita quotidiana dei suoi componenti; la pubblicazione aveva finalità totalmente estranee rispetto alla "sessualizzazione" e mercificazione" del corpo di un'adolescente e non immaginabili da persona di buon senso dunque, l'incolpata era in buona fede - giunga poi alla differente e incongruente conclusione secondo cui la pubblicazione dell'immagine avrebbe violato i limiti prescritti dalla legge e dalla normativa secondaria in merito alla pubblicazione dei minori, cagionando una lesione della reputazione e della dignità della minore. Per la difesa (...) è un personaggio noto la cui immagine può essere pubblicata senza la richiesta di alcun consenso come dimostrano i numerosissimi articoli dedicatigli e le molteplici foto che la ritraggono pubblicate su testate giornalistiche e profili social, anche ad opera della ragazza oltre che dei genitori. Un'ulteriore causa di esenzione della richiesta di consenso alla pubblicazione, sempre secondo la difesa, risiede nella circostanza che l'accadimento ritratto sia avvenuto in un luogo pubblico e che l'interesse generale all'informazione vada rintracciato nella notizia consistente nel proporre e ritrarre la famiglia (...) in un momento di normalità, ossia durante le loro vacanza al mare, in momenti di svago e di gioco sempre all'interno di un contesto familiare sereno.

Nel ricorso viene con forza sottolineato come il vero protagonista sia dell'articolo sia dell'immagine in copertina sia il contesto familiare. Pertanto, quanto rimproverato all'incolpata anche con riferimento alla Carta di Treviso relativamente al punto 2 - l'identificazione di un bambino coinvolto (...) possa influenzare negativamente la sua



crescita - non potesse ricorrere nella fattispecie in quanto il servizio giornalistico nel suo complesso dava esclusivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando e si esprimeva in termini elogiativi. Il ricorso si conclude con la richiesta di annullamento della delibera in subordine l'erogazione della sanzione più lieve.

### Il Parere del PG e le controdeduzioni

Il (...) il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano trasmette il proprio parere con il quale chiede di respingere il ricorso, ritenendo *“senza dubitare della buona fede del direttore (...) nella pubblicazione del servizio”* che esso sia stato *“inopportuno, perché lesivo del diritto della riservatezza di una persona minore, inserire nella copertina del settimanale le immagini della giovane con vesti estremamente succinte nella parte inferiore del corpo, senza previo consenso degli aventi diritto”*. Pertanto, per il PG, *ne consegue la violazione dell'art. 2 del Testo Unico dei doveri del giornalista, a cui si aggiunge una violazione dei principi stabiliti nella Carta di Treviso a tutela dei soggetti minori, in senso lato 'soggetti deboli'*. Infine, il PG ritiene congrua l'entità della sanzione comminata dallo stesso Consiglio di disciplina territoriale che – a suo parere - lungi dal dimostrare eccessiva severità, ha presunto la buona fede dell'interessata.

Il (...) pervengono le controdeduzioni al parere. Nella memoria viene argomentato come nel caso di specie, non sussistano dubbi sul fatto che i presupposti per non richiedere il consenso alla pubblicazione dell'immagine della minore siano stati tutti integralmente soddisfatti, contrariamente a quanto ravvisato dal PG. Infatti, per la difesa, il consenso alla pubblicazione dell'immagine, anche nel caso del minore, non deve essere richiesto ove ricorrano gli elementi che sono contemplati dalle norme ordinarie quali: la riproduzione riguardi una persona nota e i fatti siano avvenuti in pubblico; la pubblicazione avvenga per motivi di interesse pubblico e la pubblicazione di un minore sia volta a dare positivo risalto alle qualità del minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando. Elementi, sempre per la difesa, che soddisfano le stesse regole deontologiche, relativamente al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il 29 novembre 2018, con riferimento all'art. 7 (*“Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla 'Carta di Treviso'.*)

Lo stesso richiamo alla Carta di Treviso, sempre per la difesa, non risulta certamente violato dall'incolpata, come già argomentato nelle varie fasi del procedimento, in quanto, viene ribadito, il servizio giornalistico *dà positivo risalto a qualità del minore e/o al*

*contesto familiare in cui si sta formando*, non ricorre, dunque, alcun rischio che dalla pubblicazione del servizio la minore coinvolta possa arrecare danno alla sua personalità. Al riguardo, la difesa sottolinea come la minore sia un personaggio noto e pubblico pur nella sua giovane età. È apparsa nel profilo Instagram dei genitori che possiedono milioni di follower ciascuno numerosissime volte ed essa stessa possiede un profilo Instagram e Tik Tok di discreto successo. È apparsa allo (...) in occasione delle (...) e della (...), le cui immagini sono state riportate in numerosi telegiornali e su numerose testate giornalistiche. È comparsa in televisione anche in occasione di programmi condotti dalla madre. L'immagine è stata ritratta in un luogo pubblico. La foto è stata infatti scattata mentre la minore e il padre si trovavano nella spiaggia di (...) ove la famiglia trascorre da numerosissimi anni le vacanze estive. La notizia era di interesse pubblico. La memoria nel ribadire le argomentazioni esposte nel corso del procedimento rinnova la richiesta di archiviazione e in via subordinata, la riduzione dell'entità della sanzione.

### L'audizione

Il (...) Questo Consiglio ascolta l'innocente. Nel corso dell'audizione (...), in particolare, sottolinea con forza come il servizio avesse esclusivamente un intento elogiativo (*La mia volontà è stata quella di inserire questa fotografia in un servizio dai toni assolutamente ed esclusivamente familiari anche a ribadire elogiativi, nel senso che noi quando raccontiamo una storia, per lo meno questo è stato il mio modo di fare sempre, quando proponiamo un personaggio all'attenzione del pubblico, e nello specifico quando proponiamo una copertina, è per elogiare questo personaggio, non mi è mai capitato in trent'anni di direzione di mettere un personaggio, per dire, che orrore, che brutta persona, non l'ho mai fatto*). L'innocente, inoltre, dopo aver precisato le caratteristiche del settimanale (...) - una rivista popolare per famiglie, esclusivamente cartacea che non ha una presenza nell'ambiente on line - ricordava come i (...), affidando la loro reazione alla pubblicazione della copertina ai loro profili social, avessero ripubblicato la foto 'incriminata', alterandola e dunque decontestualizzandola (*il sedere della ragazza veniva coperto da questa grossa emoticon rossa, con la faccia del diavolo, e veniva fuori una decontestualizzazione d'immagine, di testo, completamente avulsa da quello che io ho fatto e da quello che io ho rappresentato*).

Nel corso dell'audizione l'innocente riferisce di aver sentito i coniugi (...) contestualmente alla sua dichiarazione rilasciata all'Agenzia (...) (*io ho sentito il marito il giorno stesso, ci siamo sentiti anche con la signora (...)*); di aver chiarito con loro i suoi intendimenti; di aver visto accolte completamente le scuse (*le scuse non si possono e non si devono negare a nessuno, resta il fatto che il mio intento era tutt'altro, era addirittura il rovescio*) di essere rimasta in buoni rapporti tanto che la vicenda non ha registrato ulteriori iniziative.

### Considerazioni e conclusioni

Nel corso del procedimento l'incolpata ha sempre sostenuto di aver agito in buona fede - condotta peraltro riconosciuta dal Collegio di prime cure - e di aver dimostrato che se non ci fosse stata la reazione dei genitori della minorenni, declinata nelle modalità ampiamente descritte, quanto apparso, per sua scelta, nella copertina del settimanale popolare da lei diretto, non avrebbe né suscitato alcun clamore - giacché alimentato proprio dai social networks, scelti dagli stessi (...), forti di milioni di followers dei quali è stata vittima - né registrato alcun rilievo dal punto di vista deontologico, come argomentato a discolpa. Dunque per (...) la reazione dei (...) affidata ai social sarebbe stata la causa del travisamento del messaggio del servizio giornalistico e non l'eventuale effetto della scelta di quella proposta di copertina. Tant'è che per la difesa, la reazione dei (...) *(potrebbe essere) è stata il frutto di un impeto poco ponderato, incoerente rispetto al contesto in cui vive una famiglia dello star system e sicuramente erronea se si considera che di fatto è stata "unica e vera causa scatenante della vicenda al centro del provvedimento.* A tal proposito va precisato come Questo Consiglio sia chiamato a verificare le condotte dell'incolpata relativamente alla scelta di pubblicare, in particolare, nella copertina di un settimanale popolare l'immagine di una tredicenne, ritratta nel contesto già descritto, e non ad aderire a ipotesi interpretative circa i motivi di una reazione (quella dei diretti interessati) che viene pertanto ritenuta il fatto.

Preme ancora sul punto sottolineare come una reazione possa e debba essere dal giornalista legittimamente valutata nelle declinazioni più diverse (come effettuato dalla ricorrente nella fattispecie); tuttavia va ricordato che ogni prodotto informativo si offre ai giudizi del pubblico, ora peraltro sempre più vasto anche in ragione della crossmedialità. Può l'incolpata sostenere che la bellezza estetica, caratteristica comune di tutta la famiglia (...) *(esaltata senza malizia e senza distinzioni di sesso o di età: i muscoli del (...) sono paragonati a quelli del giovane (...), la bellezza di mamma (...) a quella di (...), sua gemella, e (...), bella come una mini Barbie)* possa soddisfare i lettori di (...), ma non può certo immaginare che la realtà rappresentata attraverso tali canoni non possa suscitare differenti percepiti. Al di là della reazione dei genitori, va precisato che l'immagine della minore figura in copertina, spazio che nella confezione di una rivista funge soprattutto da richiamo. La tredicenne, nella foto destinata a quella collocazione, è in costume da bagno, ritratta in una postura che ne evidenzia le caratteristiche fisiche, le uniche che la possono mostrare gemella di mamma (...), come scritto sempre in copertina, dal momento che la minore, in quanto tale, ha il volto pixellato e tale circostanza impedisce ogni altro paragone. La scelta di pixellare il volto per non rendere l'appena adolescente riconoscibile stride con la decisione di mostrarne il corpo catturato dall'obiettivo nel momento più consono a renderlo un indubbio elemento di richiamo. Tale decisione suggerisce alcune considerazioni.

La giovane non può certo considerarsi un personaggio pubblico, come sostenuto dalla difesa. Se fosse stato tale sarebbe stato inutile ricorrere alla schermatura del volto. È verosimilmente un personaggio noto ed è tale in ragione del fatto che i suoi genitori sono personaggi pubblici. La circostanza che la giovane abbia un profilo social o che i suoi genitori pubblichino le sue immagini nei rispettivi profili non solo non la rende certamente un personaggio pubblico, ma tali elementi, richiamati dalla difesa per ritenere la pubblicazione dell'immagine legittima, non consentono però al giornalista di superare le tutele che la Carta di Treviso impone nei punti richiamati nel capo di incolpazione. La direttrice nel corso del procedimento ha più volte sostenuto come il vero protagonista sia dell'articolo sia dell'immagine in copertina fosse stato il contesto familiare. Tuttavia per meglio contestualizzare la foto 'incriminata' nel senso richiamato da (...) è necessario sfogliare il servizio collocato all'interno del settimanale. In copertina, invece, la giovane viene proposta *A 13 anni come gemella di mamma (...)* e l'immagine lascia intendere senza equivoci i motivi della totale somiglianza. Il fatto che la foto sia stata scattata in un luogo pubblico e la giovane sia stata ritratta al fianco del padre non possono rappresentare ulteriori elementi che giustifichino la pubblicazione di quell'immagine utilizzata peraltro come richiamo nella copertina. In tale contesto anche l'interesse generale è venuto meno, non potendo il corpo di una tredicenne, fissato da uno scatto in una particolare postura, trasformarsi in una notizia richiamata in una copertina in spregio alle norme deontologiche che la Carta di Treviso impone al fine di garantire e tutelare la personalità del minore. La rappresentazione del corpo femminile deve rifuggire sempre da stereotipi e banalizzazioni, pena lo svilimento della figura della donna e ciò interroga il giornalista che nella società opera come mediatore tra i fatti e la loro rappresentazione nel momento in cui dà forma alla notizia. A maggior ragione se quel corpo coincide con quello di una tredicenne che non può certo fungere da richiamo in copertina per le sue caratteristiche fisiche. La circostanza che i genitori della giovane possano aver contribuito alla notorietà della minore non esenta il giornalista dal rispetto delle norme che nel caso di specie sono state contestate alla direttrice. Pertanto Questo Consiglio per le ragioni sopra esposte e preso atto che l'incolpata, pur avendo attribuito alla reazione dei genitori della minore il determinarsi della vicenda al centro del procedimento, ha dapprima rilasciato un comunicato per precisare il suo intendimento e poi ha direttamente interloquito con i coniugi (...) scusandosi per il travisamento di un messaggio che in buona fede voleva essere totalmente opposto, nel respingere il ricorso ritiene più congrua l'irrogazione della sanzione più lieve.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine nazionale dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, ascoltata l'incolpata, udita la consigliera relatrice delibera di accogliere

parzialmente il ricorso a firma di (...), rideterminando la sanzione decisa con delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia in data (...), in quella dell'avvertimento.



**N. 23/2022 Cronaca giudiziaria. Il giornalista deve sottolineare la presunzione di innocenza e ha il diritto-dovere di spiegare ai telespettatori che quella a cui stanno assistendo è una versione dei fatti**

### Il fatto

Il (...) viene presentata una segnalazione all'Ordine dei giornalisti del Veneto – una ulteriore integrazione del (...) – dall'avvocato (...), per conto dei propri assistiti (agli atti) nei confronti della giornalista professionista (...), per un presunto comportamento non deontologicamente corretto concretizzatosi durante la messa in onda di due puntate del programma “(...)” di cui (...) è conduttrice, quelle del (...) e del (...). Secondo gli autori della segnalazione nel corso delle trasmissioni sarebbero state rese, da parte degli ospiti del programma, delle affermazioni offensive nei confronti dei propri assistiti.

La vicenda oggetto delle trasmissioni riguardava la signora (...) che, secondo quanto sostenuto durante la trasmissione, pur essendo nulla tenente era riuscita ad acquistare un attico a (...), in via (...), del valore di quasi cinque milioni di euro perché i soldi in realtà sarebbero stati di suo marito, (...), frutto di una tangente legata ad affari svolti in (...) con fondi destinati a bisognosi. L'uomo sarebbe finito sotto inchiesta negli (...), così come altri due soggetti: il fratello di (...) e il fidanzato della sorella della signora (...), entrambi irreperibili e ricercati in tutto il mondo.

Nella missiva indirizzata al Cdt il legale specifica che questa ultima è una notizia priva di fondamento in quanto i quattro soggetti indagati “non sono ricercati e non sono irreperibili. Abitano da tempo all'estero e si sono messi a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana”.

Con lettera prot. (...) del (...) il Cdt chiede alla giornalista chiarimenti.

Con lettera prot. (...) del (...), (...) spiega che nel corso della trasmissione ha esercitato non tanto il diritto di cronaca, quanto il suo diritto di critica, dunque diverso dal primo in quanto “attività eminentemente valutativa, in un dissenso, o in consenso, per lo più ragionato rispetto alle opinioni e alle condotte altrui”. La giornalista inoltre sostiene che nel caso specifico il giudizio non poteva essere obiettivo e imparziale, perché i fatti sottesi alla notizia “sono comprovati dagli atti di un'inchiesta giudiziaria”. Si era dunque trattato di commentare una notizia riscontrata da atti giudiziari e che aveva fatto

scalpore per il valore dei beni sequestrati oltre al denaro. Inchiesta seguita da quotidiani come “(...)” che il (...) dava per sparita nel nulla la signora (...).

Il Cdt, presa visione dei filmati, accerta che nel corso delle puntate in esame, la conduzione e le affermazioni degli ospiti erano tutte orientate contro gli autori dell’esposto, “oltre i limiti della contenenza e basato solo sulle tesi accusatorie dell’inchiesta”, presentate come dati di fatto. Soltanto l’inviato della trasmissione aveva usato, alcune volte, il termine “inchiesta”, pur senza specificare chi era indagato, chi imputato e chi condannato. Il Cdt rileva, inoltre, la totale assenza del contraddittorio.

Le frasi pronunciate dalla conduttrice su cui si sofferma il Cdt sono: riferendosi al signor (...). “*per vivere nel lusso ha rubato i soldi ai bambini poveri e bisognosi che hanno fame*” ripetuto più volte da (...) anche mentre parla l’inviato; i due coniugi “*sono ricercati in tutto il mondo*”; “*lui è ricercato in tutto il mondo*”, “*credetemi, perché questa roba l’ha fatta dappertutto*”. Frasi rafforzate da altri interventi in studio da parte degli ospiti della trasmissione, come “*questa ragazza riunisce tutti quelli che sono stati i peggiori stereotipi di questo paese*” (ospite giornalista); “*...in questo riciclaggio è coinvolta tutta la famiglia, il cognato, il fratello, la sorella*” (così una ospite scrittrice e giornalista); “*...non si possono utilizzare i poveri per arricchirsi*” (prete ospite). La conduttrice ripete per cinque volte “*Vergogna*”.

Alla fine della messa in onda della trasmissione del (...), quindi dopo le due puntate del (...) e del (...), a seguito della richiesta di rettifica da parte degli esponenti, (...) dà lettura di un comunicato. La giornalista dunque ottempera al dovere di rettifica.

Con delibera del (...), il Collegio, conclusa la fase delle “sommarie informazioni” avvia un procedimento disciplinare contestando a (...):

“L’aver condotto su (...) le due puntate di “(...)” del (...) e del (...) dando voce unicamente alle tesi accusatorie di una inchiesta penale nei confronti dei signori (*omissis*) con pesanti commenti personali e degli ospiti in studio, in assenza di qualsivoglia contraddittorio, riportando anche notizie false, non verificate e faziose ai danni degli esponenti” in contrasto con i doveri fissati dagli artt. 2 e 48 della legge professionale n. 69/1963 in relazione principi di cui al Testo unico dei doveri del giornalista 27/01/2016 (artt. 1-2 punti a, b, f, g – 4 Allegato 1 artt. 4-8 punti a, d, e – 9 punti a, b, d, g) tra cui il rispetto della verità sostanziale dei fatti, da ricercare e diffondere con la maggiore accuratezza possibile, nonché i principi di lealtà e buona fede”.

La giornalista viene invitata a comparire avanti al Cdt il (...) ma non si presenta facendosi rappresentare dal suo legale nel procedimento “di primo grado”, il quale precedentemente aveva inviato una memoria difensiva Prot. (...) del (...), allegando anche notizie di stampa del (...) e del (...) che davano conto dell’avvenuto arresto a (...) di (...) su mandato degli (...)i dove è sotto inchiesta, seguito successivamente da richiesta di estradizione.

Sia nella memoria che nell' audizione la difesa si è concentrata sull' analisi del concetto di diffamazione in relazione al diritto di cronaca, con citazioni di articoli di legge (ad esempio art. 596, comma 3, c.p.: *“Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale”*) e di sentenze dei Supremo Collegio come ad esempio la seguente: *“In tema di diffamazione, il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e di comportamenti. Ciò comporta che in tema di diritto di critica il requisito della verità è da intendere limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse”* (Sez. V sentenza n. 7499 del 27 giugno 2000). Per l'avvocato il fatto è reale, la sua veridicità è provata, *“esistendo un'indagine, esistendo dei sequestri”* e un arresto.

Il Cdt sottolinea come l'impostazione della difesa sia articolata come se si trattasse di un procedimento penale mentre oggetto del ricorso è la valutazione di eventuali comportamenti contrari alla deontologia professionale e dunque trattasi di procedimento disciplinare, il cui accertamento della condotta nonché della responsabilità deve necessariamente avere natura diversa rispetto alla valutazione relativa alla fattispecie penale. Scrive il Cdt: *«L'accertata diffamazione comporta sempre e certamente una violazione disciplinare, tanto che in presenza di un procedimento penale per diffamazione il procedimento disciplinare relativo ai medesimi fatti viene sospeso per la cosiddetta “pregiudiziale penale”, in attesa della sentenza; ma è altrettanto vero che vi possono essere e vi sono molteplici violazioni disciplinari che non costituiscono per ciò stesso diffamazione o che, qualora in astratto la costituissero, vengono comunque valutate sotto il solo profilo specifico del Testo Unico, in assenza di un procedimento penale»*. E dal momento che le contestazioni a (...) non riguardano la diffamazione, conclude il Cdt, la linea difensiva va respinta.

In data (...) il Cdt del Veneto delibera la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per tre mesi.

#### Il ricorso al Consiglio di disciplina nazionale

Il (...) (...), attraverso il suo legale, presenta ricorso al Cdn avverso la su detta delibera sanzionatoria del Cdt del Veneto.

In via preliminare per quanto concerne la contestazione della violazione del principio di stretta personalità della responsabilità disciplinare, la giornalista sostiene di non aver selezionato direttamente gli ospiti in studio e dunque non sarebbe sua la responsabilità del mancato contraddittorio, non essendo *“titolare di alcun potere/dovere formale,*

né ha avuto di fatto alcun ruolo nella individuazione degli ospiti del programma (...) “(...)” del (...) e del (...). Secondo l’avvocato, «*al di là di ogni considerazione di merito, l’accusa risulta a priori fallace ed improponibile, in quanto si fonda sul falso presupposto (che si dà inspiegabilmente per scontato) secondo il quale la conduttrice (...) avrebbe avuto un qualche ruolo personale ed una qualche diretta responsabilità nella selezione degli ospiti della trasmissione (...)*», spiegando che la conduzione della trasmissione (...) “(...)” non è «*disciplinata da un “contratto di lavoro giornalistico” (che riconosce una certa autonomia ed una concreta partecipazione del giornalista nella produzione dei programmi tv) ma da un “contratto d’opera a carattere autonomo” (art. 4.2, comma 1, del contratto - all. 7) che preclude, in sostanza, ogni possibilità per la “collaboratrice esterna a partita IVA” di incidere nella scelta degli ospiti della trasmissione*» e prosegue illustrando nel dettaglio il contratto di cui sopra».

In sintesi: la tesi difensiva tende a dimostrare che la ricorrente nel momento in cui ha stipulato il contratto con la (...) ha accettato quanto previsto nello stesso, e cioè che «*la conduzione deve “essere svolta in conformità, tanto al Calendario di messa in onda quanto ai Termini di esecuzione comunicati da (...) poiché è evidente che solo il rispetto di quanto ivi previsto consente il raggiungimento dei risultati cui sono finalizzate le obbligazioni assunte dal Collaboratore in Contratto. (...)» (art.4.2, lett. a, del contratto - all. 7). La “collaboratrice esterna” (...) è tenuta ad ottemperare senza alcuna responsabilità propria - alle determinazioni che, giorno per giorno, le vengono «comunicate» dalla (...) in ordine agli ospiti della trasmissione e ad ogni altro aspetto attinente alla linea editoriale e contenutistica di “(...)”. Il contratto non dà adito a dubbi interpretativi laddove prescrive che i termini di esecuzione della prestazione sono «comunicati da (...)» e non già “concordati” con la conduttrice, la quale non può far altro che prenderne atto*». Aggiunge che solo in casi straordinari la collaboratrice esterna/conduttrice ha la possibilità di suggerire i contenuti di alcune puntate ma comunque entro “limiti stringenti” e richiamando la giurisprudenza del Cdn (C.D.N. 3.12.2019, n. 35 - Vice Pres. Laura Trovellesi Cesana - Rel. Massimo Duranti. Nello stesso si v. C.D.N. 21.10.2020, n. 8; C.D.N. 11.3.2016, n. 13) circa la responsabilità deontologica che non può che essere personale, sostiene che non avendo alcuna possibilità di decidere ospiti e contenuti delle trasmissioni che conduce, non può essere ritenuta responsabile.

Si contesta inoltre anche il capo d’incolpazione laddove si lamenta la mancanza di contraddittorio per ciò che gli ospiti in studio hanno affermato sostenendo che si è in presenza di “manifesta illogicità” tanto da precludere l’esercizio del diritto di difesa e dunque la legittimità del provvedimento sanzionatorio. Si solleva dunque la parziale nullità dell’atto oggetto dell’impugnativa perché carente della puntuale contestazione dei fatti, compromettendo, anche in questo caso, l’impossibilità di esercitare appieno l’esercizio del diritto di difesa, soprattutto rispetto al fatto che mai è stato contestato alla condut-



trice di essersi espressamente dissociata dalle dichiarazioni degli ospiti in studio. Nel merito si ritiene infondata l'accusa di aver diffuso notizie false, non verificate e faziose ai danni dei ricorrenti.

In data (...), il PG presso la Corte d'Appello di Venezia, prot. (...), esprime parere conforme alla decisione assunta dal Cdt, ritenendo che il ricorso debba essere respinto perché *«non si è contestato alla giornalista il contenuto delle dichiarazioni rilasciate da terzi ma sostanzialmente il non aver preso le distanze dalle affermazioni anche di tono particolarmente pesante rese da alcuni degli ospiti nonché aver preso deliberatamente posizione scandendo per almeno cinque volte a voce alta la parola “vergogna”; ossia un atteggiamento marcatamente omissivo quanto ai doveri di ridimensionare quelle che erano affermazioni non solo di chiara condanna delle persone interessate dalla vicenda e contenenti affermazioni oggettivamente di severa censura in assenza di una possibilità di contraddittorio, ma anche atteggiamenti “commissivi” consistenti nell’aver preso chiaramente posizione di condanna nei confronti delle persone medesime interessate dalla trasmissione. È vero che non è competenza esclusiva della giornalista la scelta delle persone da invitare ma è sicuramente discutibile lasciar loro piena libertà di parola senza almeno cercare di ridimensionare il contenuto di alcune affermazioni addirittura rafforzandole con una spontanea e reiterata adesione ad un giudizio di più che severa reprimenda»*. Con nota prot. (...) veniva inviato il su indicato parere del P.G. alla ricorrente che in data (...) trasmetteva memoria difensiva con controdeduzioni, ribadendo le ragioni del ricorso ed evidenziando le incoerenze nella ricostruzione fattuale e giuridica del Procuratore.

La ricorrente è stata ascoltata, come da sua richiesta, da questo Consiglio di disciplina, in data (...). Nel corso dell'audizione ha ricostruito l'intera vicenda: *“La storia di (...) e (...) io inizio a trattarla nel (...) per due puntate, il mio inviato, un giornalista professionista, (...), mi racconta quello che poi era anche uscito su numerose riviste, su numerosi quotidiani, mi racconta che era riuscito a ottenere attraverso una fonte prestigiosa, (...), queste carte, i documenti, che erano relativi a un grosso giro d'affari legato a un uomo (...) che, però, lavorava con (...). Leggiamo, ci informiamo, verifichiamo le fonti e realizziamo anche una serie di servizi, tra cui, un servizio con la Guardia di Finanza che ci racconta quello che stava accadendo”*. (...) spiega che in realtà, insieme alla redazione, ha cercato il contraddittorio: *“Comunque, durante questa trasmissione viene mandato anche un servizio di ricerca di (...) e dei familiari, perché una delle cose che mi erano state contestate, anche dagli avvocati di (...) e (...), che noi non li abbiamo cercati. Cosa assolutamente falsa. Come potrà testimoniare anche l'altro giornalista professionista e gli autori, giornalisti professionisti, che lavorano all'interno del programma. Addirittura avevamo cercato (...) attraverso i familiari, non abbiamo avuto, non solo nessuna risposta, ma non siamo riusciti a contattare nessuno. Il giorno dopo della messa in onda della trasmissione, arriva una nota pesantissima alla (...), in cui io avrei dovuto rettificare, attraverso tutte le parole degli avvocati che ora*

*vi racconterò quali erano, che i soldi che andavano alle società di (...) e (...), erano soldi legali. Insieme alla (...) abbiamo concordato che questo tipo di espressione non poteva essere letta, né garantita in diretta, perché sarebbe andata contro la Guardia di Finanza, contro tutte le attività giuridiche che erano state poste in essere e, soprattutto, presumibilmente sarebbe stata un' affermazione falsa, per cui, io avrei menzionato in diretta il falso". Aggiunge: "Ora, nel (...), come bene avrete letto, quest' uomo, reo confessato, è in un carcere di massima sicurezza in (...), sta confessando tutto, sta raccontando tutto, e sta dicendo, tra l' altro, che quei soldi non erano legali. Comunque sia, si parla di corruzione, si parla di tangenti, di soldi di derrate alimentari, si parla di affari che valgono 350 milioni di dollari, comunque sia non è questo il punto che mi viene contestato. Nonostante questo io ho proceduto ad una rettifica, concordata con la (...), in cui si precisava che (...) e (...) non erano stati condannati e erano sotto indagine, ancora sotto indagine per cui non condannati. Cosa che, però, anche durante la trasmissione noi abbiamo scritto, attraverso un banner, banner ripetuto più volte dove era previsto che queste persone, soprattutto (...), fosse in un' indagine in corso".*

Rispetto alla contestazione della parola "vergogna" ripetuta più volte, (...) spiega: "So che mi viene contestato anche un' espressione che ho ripetuto più volte che è "vergogna", ma la mia espressione, e questo ci tenevo a dire davanti a voi, non è stata un' espressione verso né (...) né (...), che io non conosco e contro i quali non ho assolutamente nulla, anzi, eravamo convinti che (...), per una serie di testimonianze che avevamo raccolto, fosse assolutamente inconsapevole di ciò che era successo, purtroppo sono venuta a sapere che ha un mandato di cattura ed è sparita con il fidanzato della sorella. Questo per dirvi che quel "vergogna" che io ho espresso non era verso le persone, ma era, purtroppo, verso un sistema consolidato che è quello del regime di (...) che, addirittura, nel (...) è stato condannato per crimini contro l' umanità dall' ONU".

Il Cdn ha acquisito agli atti stralci delle due puntate delle trasmissioni oggetto del ricorso nel corso delle quali il giornalista, inviato e collegato in diretta con lo studio, mostra come siano andati a vuoto i tentativi di contattare famigliari e conoscenti della coppia di coniugi e come agli indirizzi delle abitazioni della commessa e del marito non risultasse presente alcuno.

Inoltre il Cdn ha acquisito agli atti la dichiarazione dell' inviato, collaboratore della trasmissione con la quale conferma di aver cercato di contattare il legale e i famigliari di (...) per avere anche la loro versione dei fatti. Aggiunge anche che neanche attraverso contatti via email è stato possibile avere alcuna risposta.

## Conclusioni

Rispetto al punto 1 del ricorso, il Cdn sottolinea come non possa essere accolta la tesi secondo la quale la giornalista (...) non avrebbe alcun ruolo personale o di diretta responsabilità nella selezione degli ospiti in studio perché, a prescindere dalla meticolosa

descrizione del tipo di contratto in vigore tra (...) e la (...) (contratto d'opera a carattere autonomo) come la stessa (...) ha spiegato in sede di audizione – e come risulta dalla trascrizione della stessa allegata agli atti del procedimento – la trasmissione, ogni singola puntata della trasmissione in questione, è frutto di un lavoro redazionale di cui la conduttrice è parte attiva. Ella stessa ha dichiarato tra l'altro di aver deciso, insieme al collega giornalista - inviato e collegato in diretta con lo studio durante le due puntate oggetto del ricorso - di cercare e contattare sia (...) sia (...) che i loro famigliari e il loro legale senza successo, dimostrando autonomia di intervento nella rappresentazione della cronaca.

Va inoltre ricordato quanto prevede una delle norme fondamentali che regolano la professione giornalistica, ossia l'art. 2 lettera d) del Testo unico dei doveri del giornalista, che recita “il giornalista accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali, purché le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, al Contratto nazionale di lavoro e alla deontologia professionale”.

Dunque, se ritiene che in una trasmissione la gerarchia redazionale stia imponendo comportamenti contrari al codice deontologico il giornalista ha tutto il diritto di rifiutarsi di eseguire quanto disposto. Il solo affermare, come fa l'avvocato, che la “collaboratrice esterna” «(...)» è tenuta ad ottemperare – senza alcuna responsabilità propria – alle determinazioni che, giorno per giorno, le vengono “comunicate” dalla (...) in ordine agli ospiti della trasmissione e ad ogni altro aspetto attinente alla linea editoriale e contenutistica di “(...)» di fatto implica il disconoscimento di un'area di autonomia che è propria della professionalità di un giornalista. In virtù della sua natura prettamente intellettuale l'attività informativa che svolge il giornalista è proprio caratterizzata dalla libertà (*alias* “creatività” nelle pronunce giurisprudenziali – vedasi Cassazione civile sez. lav., 07/09/2021, n.24078) nell'opera di mediazione intellettuale tra un fatto e la sua diffusione altrimenti detta autonomia.

A tal fine occorre sottolineare che la stessa (...), come si evince dall'osservazione delle due puntate della trasmissione in oggetto, dimostra – legittimamente – una propria libertà sia nella conduzione sia nella valutazione dei fatti esercitando anche il diritto di critica che, a giudizio di questo Cdn, si esplicita più volte, compresi i passaggi in cui pronuncia la parola “vergogna”.

In realtà nel corso dell'audizione lei stessa afferma il contrario e anzi descrive un lavoro di indagine giornalistica accurata: «*In realtà abbiamo lavorato molto anche con delle grafiche, delle grafiche che sono state inserite in diretta dove c'erano degli schemi tali, per cui, in tutte queste società confluivano una serie di economie che arrivavano, evidentemente, da fondi illeciti e che erano riferite ad (...), cioè, poteva essere che anche (...) non sapesse che stava accadendo tutto questo, ma le società non potevano non sapere perché in quelle società sono transitati tantissimi soldi che arrivavano dalla corruzione, dalle tangenti, dai*

*cambi economici che ci sono tra gli (...) e il (...), rispetto a un' economia importante che doveva entrare a far parte delle Fondazioni che si occupavano dei poveri, per cui, questo mio "vergogna", assolutamente era non riferito ad (...) o a (...). (...) poteva tranquillamente non essere consapevole di quello che le stava succedendo, perché noi durante la puntata abbiamo parlato molto di più di (...) che di (...), per un motivo che adesso le spiego, però, il mio "vergogna" era verso questo tipo di sistema (...). Ci siamo occupati di (...) soprattutto perché abbiamo avuto una serie di testimonianze e c'era anche una preoccupazione di fondo, perché attraverso queste testimonianze che conoscevano questa ragazza, in particolare uno che ci ha lavorato insieme, sosteneva che questa ragazza avesse timore e paura del marito e parlasse di alcune cose solamente attraverso Instagram, per cui era presunta, all'inizio, che ci fosse stata anche una forma di violenza nei suoi confronti, cosa che non abbiamo esplicitato ma la paura, il timore giornalistico, era proprio relativo a quello».*

Tutto ciò dimostra che è infondata la tesi difensiva secondo cui in virtù del contratto stipulato con la (...) la ricorrente sia svincolata da qualunque responsabilità personale circa il rispetto delle norme deontologiche. Ma c'è di più: l'iscrizione all'Albo dei giornalisti implica di per sé stessa una responsabilità personale nello svolgimento dell'attività professionale che deve essere informata sempre ai principi deontologici, a nulla rilevando il tipo di contratto lavorativo sottoscritto.

Ciò evidenziato, entrando nel merito della rappresentazione della cronaca, (...) avrebbe dovuto con maggior forza sottolineare che la trasmissione stava raccontando una versione dei fatti perché i diretti interessati si erano resi irreperibili, compresa la difesa, e avrebbe dovuto ribadire che si trattava di una indagine e dunque che la presunzione di innocenza era dovuta anche in un caso come quello.

Circostanza questa che non si è esplicitata con dovuta chiarezza nel rispetto di una informazione completa, così come previsto dall'art. 8 del Testo Unico secondo cui il giornalista: «a) rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione di non colpevolezza. In caso di assoluzione o proscioglimento, ne dà notizia sempre con appropriato rilievo e aggiorna quanto pubblicato precedentemente, in special modo per quanto riguarda le testate online; b) osserva la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone incriminate per reati minori o condannate a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale; c) evita, nel riportare il contenuto di qualunque atto processuale o d'indagine, di citare persone il cui ruolo non sia essenziale per la comprensione dei fatti; d) nelle trasmissioni televisive rispetta il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono – comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo – garantendo il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti; e) cura che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pub-

blico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell'evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi».

Tutto ciò rappresentato, ai fini della valutazione sulla congruità della sanzione infitta, questo CDN non può non tener conto nelle considerazioni complessive che ha un suo rilievo la circostanza della rettifica andata in onda nella puntata del (...) (leggendo il testo preparato dal legale di (...)) e il ravvedimento che la ricorrente ha mostrato dinanzi al Consiglio. Non ha invece alcun rilievo oggi la circostanza dall'avvenuto arresto di uno degli esponenti, (...) (che starebbe confessando i reati contestati), in quanto la valutazione del fatto commesso dalla giornalista si riferisce ad un preciso momento storico (l'indagine) nel quale le responsabilità erano in fase di accertamento.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine nazionale dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, ascoltata la ricorrente e udita la consigliera relatrice delibera di accogliere parzialmente il ricorso e di ridurre la sanzione comminata dal Consiglio di disciplina territoriale del Veneto da tre mesi di sospensione dall'esercizio della professione alla censura.



**N. 24/2022 È sanzionabile il pubblicista che, nelle vesti di editore, entra in conflitto con il Testo unico dei doveri del giornalista ai danni di colleghi suoi dipendenti**

**Il fatto**

In data (...) il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo faceva pervenire al Cdt un esposto avente per oggetto "*Situazione quotidiano (...)*" col quale si faceva presente che erano stati posti in cassa integrazione "in deroga, inizialmente fino al (...) e successivamente prorogata fino alla fine di (...) i tre giornalisti (...) contrattualizzati in servizio 13 ore su 18 settimanali previste dal contratto". Nell'esposto, inoltre, si sottolineava il fatto che di tale collocazione gli interessati avevano avuto comunicazione il (...) a mezzo email dall'amministratore unico della (...), editrice del quotidiano, (...), giornalista pubblicista. Il direttore responsabile (...), infatti, non aveva annunciato ai giornalisti dipendenti la loro collocazione in cassa integrazione con 72 ore di anticipo rispetto alla attivazione della stessa.

Il presidente dell'Ordine d'Abruzzo, inoltre, faceva notare che, pur essendo stati collocati in Cig gli unici tre giornalisti contrattualizzati, la foliazione del giornale era rimasta la stessa, comprese rubriche etc., con articoli firmati da collaboratori esterni e

da altri subentrati in tempi recenti. Molti settori e temi prima trattati dai giornalisti in cassa integrazione risultavano quindi affidati a collaboratori; inoltre, subito dopo la messa in Cig dei colleghi contrattualizzati si erano aggiunte firme di collaboratori che realizzavano articoli di politica, cronaca, società, cultura, sport, alcuni, pare, a titolo gratuito.

Per tale motivo, su mandato del Consiglio dell'Odg Abruzzo, il presidente aveva deciso di procedere con un esposto al CdT, perché verificasse se nel comportamento dei vertici del quotidiano (direttrice ed editore) potessero ipotizzarsi violazioni deontologiche in relazione «all'utilizzo dei collaboratori come redattori ordinari, sottopagati e addirittura utilizzati con prestazioni gratuite».

Nella seduta del (...) il presidente del Cdt relazionava sull'attività istruttoria svolta, a seguito dell'esposto e dall'esito delle sommarie informazioni svolte, aveva avuto conferma di quanto denunciato al presidente dell'Ordine, in particolare: la messa in cassa integrazione di colleghi senza ogni forma preventiva di comunicazione da parte della direttrice responsabile; il mancato coinvolgimento degli organismi di categoria; la richiesta di realizzare mansioni non in linea con le previsioni contrattuali, a fronte di consistenti crediti vantati dagli stessi per la mancata corresponsione di pagamenti; l'utilizzo di collaboratori sottopagati o del tutto non retribuiti nella produzione delle notizie. Il tutto a fronte della regolare uscita del quotidiano tanto nelle edicole che nell'edizione online.

Il presidente informava inoltre che le ulteriori verifiche poste in essere con il segretario del sindacato dei giornalisti abruzzesi confermavano:

- la difficoltà nelle relazioni istituzionali con azienda e direttore responsabile, tanto da produrre una prima sospensione dei provvedimenti relativi alla cassa integrazione, stante la loro palese irregolarità;
- il ricorso a prestazioni gratuite o sottopagate, pur a fronte di prestazioni professionali assimilabili a quelle di redattori ordinari (confezionamento di pagine intere con redazione di articoli e loro impaginazione).

Pertanto, nella successiva seduta del (...) il Cdt d'Abruzzo decideva di aprire un procedimento disciplinare a carico del giornalista (...), amministratore unico della testata giornalistica "(...)" di (...) avendo ravvisato un'ipotesi di violazione:

- dell'art. 2, 3° comma della legge 3 febbraio 1963 n.69 "Ordinamento della professione giornalistica", secondo cui "Giornalisti e editori sono tenuti a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori";
- dell'articolo 2, lettera c) del Testo unico dei doveri del giornalista, secondo cui "(il giornalista) tutela la dignità del lavoro giornalistico e promuove la solidarietà fra colleghi attivandosi affinché la prestazione di ogni iscritto sia equamente retribuita";
- del Titolo IV (Lavoro giornalistico) dello stesso Testo unico, che all'articolo 13 (So-

lidarietà ed equa retribuzione) stabilisce che “in tema di lavoro il giornalista rispetta la Carta di Firenze che fa parte integrante del Testo unico” ravvisandone la pressoché totale disapplicazione; dell’ articolo 2 dello stesso Titolo IV, relativamente ai commi 1), 3), 6);

Richiamati gli artt. 2, 56 e 46 della legge 3 febbraio 1963 n. 69 ed il Testo unico dei doveri del giornalista il collegio del Consiglio di disciplina dell’ Ordine dei Giornalisti d’ Abruzzo, contestava quindi al giornalista (...) i fatti sopra riportati e lo convocava per il (...) alle ore 9,30 per essere sentito a sua discolpa.

### Audizione

Il (...) il giornalista (...) stesso compariva innanzi al CDT presentando memoria difensiva redatta dal suo legale. Con tale memoria il giornalista contestava gli addebiti a lui mossi, osservando preliminarmente che questa vicenda si era verificata durante la pandemia Covid-19 la quale aveva comportato conseguenze economiche negative che avevano colpito tutti i settori, compreso quello della vendita dei quotidiani.

Sosteneva quindi che non competeva a lui ma al direttore responsabile (...) di comunicare, nelle forme di legge, ai giornalisti della testata la messa in cassa integrazione; pertanto, averlo fatto, da parte sua, era invece un atto di sensibilità verso i colleghi.

Aggiungeva che nessuna disposizione di legge imponeva un termine per la comunicazione della cassa integrazione, che peraltro è uno strumento a tutela del lavoratore in quanto consente allo stesso di avere un sostegno economico anche in un periodo di crisi aziendale. Quindi, la scelta del ricorso alla cassa integrazione era invece prova di attenzione verso i colleghi in un momento difficile non solo per la (...).

Quanto alla contestazione circa l’ utilizzo nella redazione di giornalisti sottopagati o non retribuiti, osservava che non vi era alcuna violazione di legge in quanto *«l’ editore consente ai giornalisti di redigere articoli, solo laddove questi abbiano piacere di scrivere e promuovere il loro libero pensiero»*.

Aggiungeva inoltre che a causa delle difficoltà economiche della testata sempre causate dalla pandemia, l’ azienda si era impegnata a saldare tutte le passività; che le azioni promosse da giornalisti per il recupero di «presenti crediti non sono altro che posizioni afferenti a lavorati che hanno disatteso le norme contrattuali»; che il regime di cassa integrazione dei dipendenti fosse «l’ unica opzione alla profonda e improvvisa crisi economica portata dalla pandemia, un atto dovuto da parte dell’ amministratore della (...)». In conclusione riteneva l’ atto di contestazione infondato ed il provvedimento disciplinare ingiusto e sproporzionato rispetto a quanto accaduto.

Il giornalista (...) depositava infine una memoria integrativa sempre a firma del suo legale con la quale ribadiva che la cassa integrazione dei dipendenti, essendo unica opzione dinanzi alla crisi economica portata dalla pandemia, era stato un atto dovuto per l’ am-

ministratore della (...), in piena armonia e unione di intenti con la direzione del giornale, il tutto senza intaccare l'equilibrio tra dipendenti e sindacati, tutelati a fronte comune sia dall'amministrazione dell'azienda che dalla direzione del giornale.

Concludeva l'audizione chiedendo l'archiviazione del procedimento instaurato a suo carico.

### Decisione del CdT

Conclusa l'audizione, il Cdt, riunito in camera di consiglio osservava che:

- risultava confermato il ruolo di primo piano esercitato nella vicenda dall'amministratore della società editrice, (...). In particolare, per quel che concerne la procedura di messa in cassa integrazione dei giornalisti contrattualizzati, appare illogica la tesi difensiva secondo cui - trattandosi di atto non dovuto - la scelta di (...) di sostituirsi al direttore responsabile nella comunicazione inviata ai colleghi andrebbe considerata come nota di merito. Una scelta che, conferma invece il ruolo chiave rivestito dallo stesso (...) nella vicenda: quello di riferimento aziendale nel rapporto con tutti gli organismi di categoria. A parere dei primi giudici se, come osservato dalla difesa, le iniziative oggetto di contestazione non rientravano tra i compiti del (...), non si comprende il motivo dell'assunzione da parte sua, in considerazione delle possibili conseguenze (come la nullità dell'atto stesso, in seguito alle contestazioni ricevute in sede di contrattazione sindacale);
- tale ruolo, peraltro, risulterebbe confermato anche per quel che riguarda altri profili contestati: l'impegno assunto e verbalizzato in sede di contrattazione sindacale dal (...) circa il saldo degli stipendi arretrati, evidentemente non ritenuti all'epoca frutto di norme contrattuali disattese; o per quanto concerne il reclutamento di collaborazioni giornalistiche gratuite o sottopagate, utilizzate nella realizzazione della testata in sostituzione dei giornalisti posti in cassa integrazione; o, ulteriormente, nella decisione di dar vita - nello stesso periodo in cui si procedeva al regime di cassa integrazione per i dipendenti contrattualizzati - a un progetto editoriale più ambizioso, con ampliamento della diffusione a tutta la regione, pur in presenza di una redazione di fatto azzerata.

Il Collegio osservava, quindi, che l'articolo 2 della legge professionale postula, al terzo comma, che "giornalisti ed editori sono tenuti a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione tra giornalisti ed editori". Tale postulato, in tutta evidenza, risulta rinforzato per quelle figure - come nel caso appunto di (...) - che rivestano importanti ruoli editoriali pur conservando la natura di iscritti all'Albo. D'altronde, la lettura combinata dell'articolo 2, lettera c) del Testo Unico dei doveri del giornalista (ribadita dalla Carta di Firenze), secondo cui lo stesso "tutela la dignità del lavoro giornalistico e promuove la solidarietà fra colleghi attivandosi affinché la prestazione di



ogni iscritto sia equamente retribuita” insieme con le previsioni della Carta di Firenze, (articolo 2, comma 3) rafforza evidentemente il principio di responsabilità cui devono attenersi tutti gli iscritti all’Albo e negli elenchi, a prescindere dalla posizione rivestita. L’aver al contrario contribuito, in posizione tutt’altro che marginale, ad assumere decisioni che hanno portato a un demansionamento dei redattori attraverso la cassa integrazione, promuovendo nel frattempo il ricorso a lavoro precario e/o non retribuito pur a fronte di un piano di potenziamento della presenza della testata nella regione, rende la posizione dell’amministratore delegato (...) incompatibile con i doveri che gli derivano dalla sua contestuale natura di giornalista iscritto all’Albo.

In conclusione, ravvisata la responsabilità del giornalista per i fatti allo stesso addebitati e di cui all’atto di incolpazione notificatogli, decideva di comminare a (...) la sanzione della sospensione per mesi 2 (due) dall’esercizio dell’attività giornalistica.

#### Il ricorso al Consiglio di disciplina nazionale

Con atto del (...), a firma del proprio legale avv. (...), il giornalista (...) ha prodotto ricorso avverso la decisione assunta dal Cdt dell’Abruzzo il (...), formulando una serie di eccezioni, tra le quali:

il procedimento risulterebbe insufficientemente istruito e mai approfondito dalla fase istruttoria ed in quella decisionale ed il provvedimento impugnato risulterebbe carente sotto il profilo motivazionale, in quanto non sarebbe stata effettuata alcuna analisi e valutazione né delle dichiarazioni del giornalista risultanti dalle memorie difensive né delle risultanze documentali agli atti del procedimento;

non sarebbe stata effettuata alcuna indagine sulla sussistenza - o meno - della volontarietà della condotta, né si è tenuto conto della buona fede da parte dell’incolpato e della precedente “condotta specchiaticissima ed illibata” dello stesso.

A parere della difesa, quindi, l’assunto decisionale di responsabilità si risolverebbe solo genericamente, sinteticamente e indistintamente e, quasi, presuntivamente non comportando né lo svolgimento nel procedimento né il contenuto del provvedimento impugnato, alcuna prova dei fatti addebitati.

La difesa ha affrontato poi il problema legato al rispetto delle leggi e regolamenti a cui deve attenersi un iscritto all’Ordine dei Giornalisti anche quando assolve a compiti diversi, come quello di editore, quando possono determinare contrasti con la categoria dei giornalisti. In proposito lamenta che col provvedimento impugnato il ruolo di amministratore unico della Società Editrice sarebbe considerato “in via generale, bensì indeterminata, finanche c.d. «incompatibile» per i suoi comportamenti con i doveri di giornalista”.

(...) invece svolgeva attività di amministratore privato nell’interesse di una pluralità indeterminata di contraenti, anche futuri, tutti di appartenenza dell’Ordine, ben as-

solvendo ad un comprovato risultato per il futuro della generalità di parti professionali allo stesso Ordine iscritte.

Tale contegno, di per sé osservato dall'incolpato, sarebbe quindi adeguato al prestigio della carica e della qualità di amministratore privato, che imponevano il comportamento e la funzione individuale ispirati a valori positivi e immuni da ogni possibile giudizio di biasimo civile ed amministrativo perché ispirato ai fini perseguiti dall'Ordine dei giornalisti.

A parere della difesa, insomma, con l'omissione di temperanza e coniugazione delle esigenze sui profili comportamentali di fatto dell'incolpato contestati nel corpo della motivazione – “ed, ancorché, avulsi dall'atto specifico di contestazione” - si è negato il riconoscimento della caratterizzazione della condotta complessiva ispirata ad una forma di tutela. Tale tutela avveniva, addirittura, anticipatamente rispetto al mero pericolo derivante anche dalla teorica possibilità che la struttura editrice non superasse il periodo dell'emergenza da Covid-19, col rischio dell'interruzione dell'attività dell'impresa giornalistica.

Insomma, ha concluso la difesa, tutti gli interessi dell'Ordine professionale sono stati contemporaneamente rispettati da (...) nella commistione ma senza alcun conflitto o scorrettezza, legittimamente correlati sia agli interessi pubblici e privati oltre che, soprattutto, ai fini perseguiti dall'Ordine dei Giornalisti, per cui ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata.

#### Il parere del Procuratore Generale

Il P.G. della Corte d'Appello de L'Aquila ha espresso il seguente parere sul ricorso di (...): “*prende atto della citata delibera disciplinare e condivide il contenuto della segnalazione tabellare, senza osservazioni*”.

Tale parere è stato trasmesso via pec in data (...) (prot. n. (...)) al giornalista (...) tramite il suo legale, il quale non ha fatto pervenire controdeduzioni in merito.

#### Considerazioni e conclusioni

Le eccezioni sulla procedura seguita nel formulare il capo di incolpazione e nell'assunzione del provvedimento impugnato sono infondate.

Il Cdt dell'Abruzzo ha puntualmente contestato i fatti dai quali il giornalista (...) era chiamato a difendersi, con la precisa ed analitica indicazione delle norme di legge e regolamentari violate.

Tale puntuale coerenza, tra quanto contestato e le motivazioni della decisione assunta dal Cdt, si riscontra nei due provvedimenti ampiamente riassunti in premessa, per cui non risultano né omissioni né contraddizioni tra i due atti.

La decisione impugnata infatti è stata scrupolosamente istruita e i relativi documenti

sono stati a disposizione dell'incolpato prima della sua audizione.

Liberato il campo da queste eccezioni, va fatta una ulteriore premessa sul ruolo dell'iscritto all'Elenco dei pubblicisti, chiamato a svolgere anche funzioni di editore.

Ebbene, non è in discussione il diritto di un pubblicista di svolgere altre attività, compresa quella di editore. Il problema sorge, come è sorto nella vicenda in esame, quando il giornalista, nel ruolo di editore, entra in conflitto col giornalista dipendente e diventa controparte, assumendo decisioni in contrasto con il Testo Unico dei doveri del giornalista.

È questo il caso in cui si crea una situazione inaccettabile perché un giornalista è tenuto ad osservare sempre i principi deontologici.

Ebbene, nel caso in esame, (...), quale editore, si è sostituito al direttore responsabile per comunicare a dei colleghi la loro messa in cassa integrazione nonché ha assunto e verbalizzato in sede di contrattazione sindacale l'impegno circa il saldo degli stipendi arretrati, evidentemente non ritenuti all'epoca frutto di norme contrattuali disattese. Inoltre come editore ha assicurato l'uscita del giornale con colleghi sottopagati o addirittura non retribuiti.

L'eccezione della difesa circa la mancanza di prove di quest'ultimo aspetto è smentita da una parte dall'indagine istruttoria svolta dal Cdt, agli atti, e dall'altra dalla stessa ammissione fatta dal ricorrente con la memoria difensiva presentata ai primi giudici, nella parte in cui afferma che non vi era alcuna violazione di legge in quanto *«l'editore consente ai giornalisti di redigere articoli, solo laddove questi abbiano piacere di scrivere e promuovere il loro libero pensiero»*.

A proposito di tale dichiarazione, va chiarito che un conto è scrivere e promuovere liberamente il proprio pensiero ex art. 21 della Costituzione, facendolo saltuariamente in un contenitore editoriale, un conto invece è essere un iscritto all'Albo dei giornalisti e prestare continuamente attività professionale, collaborando alla confezione di un giornale ma senza percepire una retribuzione adeguata. Non a caso, a titolo di esempio, si ricorda che in sede di revisione dell'Albo, prevista dall'art. 41 della Legge professionale gli Ordini regionali verificano il carattere di continuità e la regolare retribuzione per sancire la presenza o meno di un iscritto inattivo ovvero attivo.

Su questo punto il Cdn ribadisce che sebbene sottile e complessa sia la linea di separazione/distinzione tra un contributo tipicamente giornalistico e un intervento ex articolo 21 della Costituzione, la non sporadicità delle pubblicazioni è indice di una continuità che caratterizza l'attività di stampo giornalistico. Ad esse deve corrispondere l'erogazione di un equo compenso.

Oltretutto, se la Carta di Firenze ha previsto sanzioni anche per le cabine di comando delle redazioni (capiredattori e capiservizio) nei casi di violazioni della dignità e dei diritti di altri giornalisti, non si vede come ciò non debba valere per un giornalista editore,

nel momento in cui, avendo poteri decisionali, lede i principi della solidarietà e della dignità di altri giornalisti nonché disconosce il valore dell'equo compenso dinanzi al regolare svolgimento dell'attività giornalistica.

L'adozione delle decisioni contestate, che sono state ricondotte dal ricorrente a ragioni di carattere economico legate all'emergenza Covid, ha quindi posto il giornalista-editore (...) in una situazione evidente di conflitto di interessi, giacché le scelte che il medesimo ha adottato, quale editore, si sono poste in contrasto con gli obblighi di solidarietà richiesti dall'art. 2 della legge professionale e con il divieto di sfruttamento del lavoro giornalistico declinato dalla Carta di Firenze.

Il ricorso è quindi infondato e va respinto confermando la sanzione inflitta dal Cdt dell'Abruzzo di mesi 2 di sospensione dall'esercizio della professione, che si ritiene congrua rispetto alle violazioni accertate.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti e udito il presidente relatore delibera di respingere il ricorso presentato dal giornalista (...) e di confermare la delibera del (...) del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti dell'Abruzzo con cui gli sono stati inflitti 2 mesi di sospensione dall'esercizio della professione.



**N. 25/2022 Non è sanzionabile il giornalista che nell'ambito di un programma satirico esprime liberamente la sua opinione se priva di intenzionalità offensiva specifica**

**Il fatto**

Il (...) perveniva al Consiglio di Disciplina dell'Ordine del Lazio un esposto a firma del sig. (...), col quale venivano segnalati due episodi: uno verificatosi durante la trasmissione televisiva "(...)" ((...)) e uno durante la trasmissione radiofonica "(...)" ((...)) rispettivamente del (...) e (...) e che avevano avuto protagonista il giornalista (...).

L'esponente lamentava quanto segue: nella trasmissione del (...) il dr. (...), già (...) nel (...), a richiesta della co-conduttrice (...), stava spiegando la genesi delle varianti, precisando che il virus, incontrando resistenza nel soggetto vaccinato, muta per continuare con la sua virulenza ad impossessarsi del corpo del soggetto; stava altresì rammentando le raccomandazioni contenute nel documento del 20/03/2020 dell'OMS tra cui l'invito a "evitare la campagna di vaccinazione di massa fino a quando la situazione covid19 non si risolve".

A questo punto (...) avrebbe interrotto bruscamente (...) per cambiare discorso.

Nella puntata del (...), invece, (...), riferendosi ai soggetti che avevano scelto di non sottoporsi a vaccinazione contro il covid, li avrebbe definiti “stronzi”. L’espressione sarebbe stata pronunciata non come termine dispregiativo bensì in senso figurato rimarcando il maleodore che essi cagionerebbero. Inoltre avrebbe invitato i lavoratori addetti alla consegna domiciliare (i “rider”) di sputare sulle pietanze prima della consegna ai non vaccinati.

L’esponente rammentava che la vaccinazione non è obbligatoria per legge e che il Consiglio di Europa ha votato a larga maggioranza il doc. 15212 1 del gennaio 2021 con il quale si ribadisce la non obbligatorietà del trattamento sanitario suddetto negli stati membri.

Con altro esposto pervenuto al Consiglio di Disciplina Territoriale del Lazio l’(...), il sig. (...) richiamava quanto già denunciato nel precedente esposto, lamentando il termine dispregiativo usato nei confronti di chi non intendeva sottoporsi a vaccinazioni, sottolineando in particolare la gravità delle seguenti affermazioni fatte da (...): *“Ti stai a casa, ti fai il delivery e ti fai portare a casa dal rider di Bologna le cose. Con l’auspicio che ti sputi su quello che mangi!!! Io ti auguro che il rider di Bologna porti le cose a casa dei no vax e gli sputi sopra!”*.

L’esponente riteneva tali affermazioni lesive della dignità di chi non intendeva sottoporsi legittimamente al su detto trattamento sanitario, anche per ragioni etiche o religiose, senza dover sentirsi per questo discriminato o odiato da altri cittadini che hanno fatto scelte diverse e altrettanto rispettabili.

In conseguenza chiedeva al Cdt dell’Ordine del Lazio di valutarle sul piano disciplinare.

### Il procedimento disciplinare

Nella seduta del (...), il 3° Collegio del Cdt del Lazio, esaminati i due esposti pervenuti, in relazione all’intervista trasmessa su ‘(...)’ nella rubrica ‘(...)’ non ravvisava alcuna violazione deontologica mentre in relazione alla trasmissione ‘(...)’, decideva di contestare al giornalista (...) la violazione delle norme poste a tutela della personalità altrui e, dunque, dell’articolo 2 della Legge n. 69 del 1963 che limita il diritto dei giornalisti alla libertà di informazione “al rispetto delle norme di legge poste a tutela della personalità altrui”. Veniva contestata quindi anche la violazione dell’articolo 1 del Testo Unico dei doveri del giornalista: (“E’ diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata all’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui”) e dell’articolo 2 dello stesso TU (“Il giornalista difende il diritto all’informazione e la libertà di opinione di ogni persona”).

Il Cdt contestava inoltre a (...):

- la violazione dell’articolo 2, lett. b) del TU dei doveri del giornalista dove si legge che il giornalista “rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia”, compreso il diritto alla libertà di cura;

-la violazione dell' articolo 5-bis dello stesso TU, lett. a), secondo cui "il giornalista presta attenzione ad evitare espressioni e immagini lesive della dignità della persona" e lett. b) (il giornalista "si attiene a un linguaggio rispettoso, corretto e consapevole").  
 (...) veniva quindi invitato a comparire dinanzi a quel Collegio il giorno (...) per essere sentito a sua discolpa.

### L'audizione

Nel corso dell' audizione l' incolpato (...) aveva precisato, tra l' altro, che "(...)" è una trasmissione satirica condotta da giornalisti professionisti, nella quale si usa un certo linguaggio. Pertanto, chi invia messaggi sa che ci si muove in quel contesto ed è in grado di decodificare le iperboli verbali usate.

Nel merito delle contestazioni formulate ha negato di avere mai invitato i rider a sputare nel piatto dei no vax. "Ho solo colto una battuta - ha detto - evocando uno dei personaggi della trasmissione: il rider di Bologna che alcuni giorni prima si era espresso in questo modo". Sempre nello stile della trasmissione avrebbe quindi detto "sentite cosa dice il rider di Bologna, non condividendo la sua espressione e utilizzandola come iperbole". Il giornalista si è anzi doluto del fatto che quella frase sia stata ripresa da vari siti, col risultato di finire nel mirino dei no vax. Insomma, si è giustificato, affermando di avere usato l' iperbole del rider di Bologna, con una battuta forse sbagliata. L' esposto secondo (...) sarebbe stato presentato dopo mesi nei quali si era ritrovato al centro di una campagna denigratoria – denunciata alla polizia postale – messa in atto dai no vax, i quali lamentavano di non aver avuto spazio nel dibattito. Il giornalista ha poi riconosciuto che, se estrapolata dal contesto, quella frase poteva provocare delle reazioni, com' è di fatto accaduto, ma si è detto altresì convinto di non aver violato il codice deontologico.

### La decisione impugnata

Nella seduta del (...), il terzo Collegio del Cdt del Lazio, esaminati gli esposti pervenuti, il capo di incolpazione formulato e le giustificazioni addotte dal giornalista (...), ha ritenuto provate le accuse e le violazioni di norme analiticamente indicate nel capo di incolpazione del (...) e ha deciso di infliggergli la sanzione della censura.

Nel determinare la sanzione, il Cdt ha richiamato una decisione del (...), con la quale il secondo Cdt del Lazio, in relazione ad un precedente esposto contro (...), in qualità di conduttore della trasmissione "(...)", gli aveva comminato la sanzione dell' avvertimento per violazione delle disposizioni in base alle quali "il giornalista rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia.

Ha perciò "tenuto conto, del fatto che dal 1° gennaio 2021 è stata introdotta all' art. 2 del Testo unico dei doveri del giornalista la seguente disposizione: *Il giornalista si riconosce nei principi del presente Testo Unico ed è incolpabile a titolo di manifesto disco-*

*noscimento dei principi deontologici che regolano l'esercizio della professione, quando sia stato sanzionato con una decisione non più impugnabile e sia nuovamente incolpato, nell'arco di un quinquennio dal precedente provvedimento disciplinare, per aver violato il medesimo principio con il proprio comportamento. Se ricorrono tali condizioni, l'accertamento della reiterazione della stessa violazione disciplinare comporta l'applicazione almeno della sanzione immediatamente più grave*

Pertanto, "pur apprezzando il ravvedimento e la disponibilità dimostrati nel corso dell'audizione, tenuto conto della recidiva, il Collegio ha deciso di comminargli la sanzione della censura.

#### Il ricorso al Consiglio di disciplina nazionale

In data (...) l'avv. (...) ha presentato ricorso, per conto del giornalista (...), formulando alcune eccezioni:

##### 1. *Nullità del procedimento per mancanza di indicazione delle condotte e/o delle espressioni verbali incriminate e difetto di motivazione - Genericità e/o indeterminatezza*

Gli artt. 56 e 57 della legge 69/1963 - osserva la difesa - stabiliscono che le contestazioni devono indicare i fatti addebitati al giornalista accusato di violazione delle norme deontologiche e che i provvedimenti disciplinari che ne conseguono devono essere motivati.

Gli atti procedurali invece non riportano le specifiche espressioni verbali riferibili al giornalista (...) pronunciate nel corso della trasmissione radiofonica e comportanti violazione delle norme deontologiche: detta mancanza comporta violazione del diritto di difesa in quanto non si è posto l'incolpato nella condizione di conoscere con piena cognizione di causa l'accusa rivoltagli.

Pur ammettendo che agli atti del procedimento disciplinare risulta esserci la registrazione della trasmissione radiofonica "(...)" del (...), a parere della difesa detta carenza non può ritenersi superata dal richiamo ai due esposti.

##### 2. *Mancanza di offensività della personalità, libertà di opinione e di cura altrui*

Qualora si ritengano precisamente e comprensibilmente enunciati i fatti contestati e le circostanze che li connotano, la difesa evidenzia in subordine che le espressioni riportate negli esposti non appaiono essere contraddistinte da particolare offensività e/o caratterizzazione denigratoria.

In particolare l'aggettivo "stronzo" non risulta connotato da un secondo senso figurativo con la conseguenza che l'espressione, seppur "colorita" non può comportare, nel caso in esame, violazione delle norme deontologiche indicate nella decisione impugnata.

Quanto all'altra frase il giornalista non si riferisce a tutti i rider, ma, se del caso, al solo "rider di Bologna" (persona spesso ospite della trasmissione radiofonica "(...)"

il quale, nelle occasioni in cui è intervenuto, ha utilizzato un certo particolare tipo di linguaggio verso i c.d. no-vax; in secondo luogo perché, sia che si faccia riferimento al rider di Bologna che a tutti i rider, la condotta suggerita dal giornalista (...) è, in concreto, impossibile da realizzare.

Pertanto le parole e/o le espressioni del giornalista (...) vanno adeguatamente contestualizzate anche tenendo presenti la tipologia della trasmissione nell'ambito della quale sarebbero state pronunciate e la elevata conflittualità intercorrente, nel corso di dibattiti e non solo, fra soggetti pro e no-vax.

La difesa si sofferma, poi, ampiamente sulle caratteristiche e sulle modalità espressive della trasmissione precisando che, nell'ambito del format (...) peraltro, e non solo con riferimento ai temi Covid, i conduttori hanno sempre dato conto delle diverse posizioni assicurando a chiunque il diritto di intervenire in trasmissione con piena libertà di opinione e di espressione: il tutto nel rispetto del principio del contraddittorio delle varie posizioni in campo e sempre dando modo di far risultare chiare le differenze fra cronaca, commento e satira.

Le espressioni verbali del giornalista (...) non sarebbero da considerarsi – secondo la difesa - fonte di illecito disciplinare.

*3. Difetto di offensività della condotta contestata per indeterminatezza del soggetto destinatario e, quindi, per difetto di violazione della personalità, dei diritti fondamentali, della libertà di cura e di opinione altrui.*

La decisione impugnata è stata adottata sulla base di n. 2 esposti con i quali il giornalista è accusato di aver rivolto le proprie espressioni genericamente alle persone c.d. no-vax. Pertanto il soggetto destinatario delle parole del giornalista non è determinato o sufficientemente identificabile sotto il profilo giuridico-soggettivo. Non è quindi individuabile la persona offesa dalle condotte contestate al giornalista e, pertanto, non può essersi realizzata la lesione della personalità, dei diritti fondamentali, della libertà di cura e/o di opinione di un non riconoscibile e/o non dotato di personalità.

*4. Violazione di legge e/o norme regolamentari in punto contestazione di condotta posta in essere in violazione dell'art. 5 bis, comma 1, lettera a) T.U.*

In ipotesi di non accoglimento dei motivi di cui ai punti 1, 2 e 3, in subordine la difesa evidenzia che il Consiglio di Disciplina Territoriale erra quando considera applicabile al caso in esame l'art. 5 bis, comma 1, lettera a) T.U. perché detta norma si riferisce, esclusivamente, a quelle ipotesi in cui l'oggetto del giudizio e/o dell'approfondimento giornalistico concerne le "differenze di genere" in casi che "coinvolgono aspetti legati all'orientamento e all'identità sessuale".

*5. Violazione di legge e/o norme regolamentari in punto contestazione di condotta recidivante.*

A carico del giornalista (...) è stata adottata la sanzione disciplinare della "censura" a



norma della lettera h) dell'art. 2 della normativa in oggetto, non applicabile invece al caso in esame perché la sanzione richiamata è anteriore al gennaio 2021, data di entrata in vigore della norma. Oltretutto, non risulta esplicitato quale sia il medesimo principio che - ugualmente a quanto accaduto nell'anno (...) - sarebbe stato violato. Ne discende che la sanzione comminata è ingiusta e/o comunque eccessivamente gravosa.

6. *Richiesta di sospensione dell'efficacia della delibera.*

Per quanto evidenziato la difesa ritiene che la sanzione disciplinare della "censura" comporta gravi conseguenze sotto il profilo lavorativo e professionale per il giornalista che ne è destinatario e, pertanto, chiede che sia sospesa la efficacia del provvedimento.

Tutto ciò premesso, la difesa ha chiesto:

- in via preliminare, di sospendere la efficacia del provvedimento disciplinare impugnato;
- nel merito, di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di annullarlo/revocarlo;
- in subordine, di modificare in senso meno affittivo la decisione sanzionatoria comminata.

Il parere del PG

Con nota del (...), il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica di Roma ha fatto pervenire il proprio parere sul ricorso, ai sensi dell'art. 61 della legge n. 69/1963, condividendone sostanzialmente i contenuti e dichiarandosi quindi favorevole all'accoglimento, in quanto non ritiene sussistente l'inosservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui.

*"Quelle rese dal (...) (che nel corso della propria audizione ha tra l'altro dichiarato "(...) è una trasmissione satirica ... L'uso di un certo tipo di linguaggio è la cifra stilistica della trasmissione") - osserva il magistrato - sono espressioni, seppur colorite, che vanno contestualizzate nell'ambito di una trasmissione nel corso della quale risultano usuali esternazioni connotate da ironia e satira, avulse da specifici intenti diffamatori, e risulta altresì consentito il contraddittorio e la facoltà di replica.*

*D'altronde la giurisprudenza di legittimità, pur se pronunciandosi con specifico riferimento al reato di diffamazione, ha di recente affermato che ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di critica e satira politica quando le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale (in detti termini cfr. Cass. Sez. V, sentenza n. 320 del 14.10.2021)".*

Con nota prot. (...) del (...), veniva trasmesso il parere del Pg al ricorrente che non depositava controdeduzioni nel termine di 30 giorni dall'invio.

### Considerazioni e conclusioni

Vanno preliminarmente affrontate alcune richieste ed eccezioni sollevate dalla difesa, che secondo questo CDN non sono accoglibili e/o condivisibili.

Innanzitutto si evidenzia che questo Consiglio di disciplina nazionale tratta le sole istanze di sospensione delle delibere immediatamente esecutive, contenenti sanzioni che incidono sull'esercizio della professione, in quanto potrebbero arrecare grave e irreparabile danno al giornalista nelle more dell'impugnazione. Nella fattispecie non rientrano le sanzioni come l'avvertimento e la censura (C.D.N. 6/2022, C.D.N. 12/2021, C.D.N. 19/2018 e C.D.N. 25/2018).

Con riferimento alla presunta nullità del procedimento per mancanza di indicazione delle condotte e/o delle espressioni verbali incriminate si precisa che nel capo di incolpazione si è fatto esplicito riferimento sia ai due esposti pervenuti a carico di (...) sia alle norme di legge e regolamentari che si ritenevano violate. Il giornalista è stato anche avvertito che, prima dell'audizione, avrebbe potuto prendere visione degli atti. Nel corso dell'audizione dinanzi al Cdt, (...) si è lungamente e dettagliatamente soffermato sulle esternazioni da lui fatte durante la trasmissione '(...)', ha interloquito sui fatti oggetto di accertamento e, difendendo la sua condotta, ha dimostrato di avere piena consapevolezza delle circostanze essenziali di quanto addebitatogli. L'eccezione formulata, quindi, è infondata e va respinta.

Questo Cdn fa proprie, invece, le considerazioni del Procuratore Generale ritenendo di accogliere il ricorso per i seguenti motivi.

Si premette che la condotta contestata a (...) sia stata posta in essere nell'ambito del programma radiofonico "(...)", caratterizzato da toni irriverenti, sarcastici e provocatori dei conduttori, con i quali vengono affrontate le tematiche proposte. Si tratta quindi di una trasmissione improntata alla satira, molto popolare e seguita da ampio pubblico proprio per la sua caratteristica dissacrante.

Ciò detto, il fatto di trovarsi dinanzi a un programma satirico non esonera il giornalista dall'osservanza delle regole deontologiche che disciplinano la professione e che ne definiscono il corretto esercizio su cui vigila l'Ordine.

Nel caso in esame, come ha osservato il PG nelle sue conclusioni, le affermazioni di (...) "*seppur colorite (...) vanno contestualizzate nell'ambito di una trasmissione nel corso della quale risultano usuali esternazioni connotate da ironia e satira, avulse da specifici intenti diffamatori*", in cui è "*consentito il contraddittorio e la facoltà di replica*". La pretesa di estrapolare dal loro contesto alcune frasi o parole per una valutazione di carattere disciplinare è infondata tanto più considerando che l'Ordine non tutela interessi facenti capo a soggetti specifici, che possono essere fatti valere nelle sedi giudiziarie competenti se ritenuti violati.

Le affermazioni di (...) si riferivano a posizioni generali e contrapposte, rese nell'ambito di uno dei tanti dibattiti che hanno caratterizzato il lungo periodo pandemico, animato da una parte dai c.d. pro vax e dall'altra dai c.d. no vax. Non si ravvisa, quindi, a parere di questo

Cdn alcuna contrarietà alle norme che regolano l'esercizio della professione di giornalista in quanto la platea destinataria delle parole di (...) era indeterminata e il conduttore, tramite una grossolana iperbole, esprimeva liberamente la sua opinione coerentemente ai toni ironici della trasmissione senza intenzionalità offensiva specifica.

Da ultimo con riferimento alla violazione di legge e/o norme regolamentari in punto contestazione di condotta recidivante, l'eccezione è fondata e va accolta. La recidiva (*rectius*: il manifesto disconoscimento dei principi deontologici) infatti va contestata nel capo d'incolpazione, non essendo uno strumento di misurazione della sanzione come hanno fatto i primi giudici (v. CDN n. 17/2022). È stata prevista nel TU, invece, come fatto deontologicamente rilevante di cui tenere conto nell'avvio del procedimento e non alla fine dello stesso per quantificarne la sanzione. Nel caso in esame, invece, vi è menzione dell'applicazione della recidiva solo nel provvedimento impugnato e in ogni caso nulla poteva essergli eccepito dal momento che la condotta cui si fa riferimento è stata compiuta in periodo antecedente al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore del secondo comma dell'art. 2 del TU).

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti e udito il presidente-relatore delibera di accogliere il ricorso presentato dal giornalista (...) avverso la delibera del (...) del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio, che gli aveva inflitto la sanzione della censura.



**N. 26/2022 Non può esserci commistione tra pubblicità e informazione. È sanzionabile il giornalista che presta nome, voce e immagine per promuovere la vendita di prodotti. Attività ancor più grave se finalizzata a favorire rimedi per la cura della salute non supportati da alcuna evidenza scientifica**

**Il fatto**

In data (...) giungeva al Consiglio di disciplina territoriale del Lazio una segnalazione della presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio in cui si chiedeva di verificare la correttezza deontologica del comportamento di (...) con riguardo alle trasmissioni con televendita di prodotti commerciali, cui partecipava.

In data (...) con nota prot. (...) il Consiglio di disciplina territoriale convocava l'iscritto (...) per ascoltarlo in merito a quanto trasmesso sulla rete (...) (meglio indicata agli atti), contestandogli la violazione degli artt. 1 e 2 nonché dell'art. 10 del TU dei doveri del giornalista e di violazione della Carta dei doveri del giornalista *nella parte riguardante pubblicità e corretta informazione*.

Alla convocazione l'inculpato (...) rispondeva tramite il proprio legale con una memoria difensiva (e una richiesta di accesso agli atti).

In data (...) il Cdt definiva il procedimento con una decisione sanzionatoria. Nella delibera del Cdt si legge che (...) *“svolge da tempo l'attività di propaganda dello stile di vita denominato ‘(...)’ di cui parte integrante è la pubblicizzazione di integratori e sostanze commercializzati dalla (...), di proprietà dello stesso (...) e del fratello (...)”*.

Nel procedimento disciplinare era stata acquisita la delibera dell'AGCom numero (...) che definiva le trasmissioni televisive in questione “programmi di supposta informazione scientifica rispetto a una amplissima gamma di patologie, con il commento di (...) il quale, intervistato da un moderatore in studio, argomenta sulle cause di tali patologie, asseritamente riconducibili alla dieta mediterranea, ricca di carboidrati, e illustra le caratteristiche e gli effetti benefici del metodo “(...)”, ideato dallo stesso (...) e descritto nel libro ‘(...)’, basato oltre che su un regime alimentare privo di carboidrati, sull'assunzione di integratori specifici che nelle trasmissioni vengono promossi sistematicamente attraverso le interruzioni pubblicitarie. Nel programma inoltre le indicazioni standard per la prevenzione diffuse dalle autorità sanitarie (lavaggio delle mani, distanza di sicurezza da altri soggetti, lontananza da luoghi affollati) sono presentate come misure connotate da arretratezza, in quanto si afferma che le quarantene erano impiegate nel Medioevo (...) l'unico rimedio per affrontare il virus è il rafforzamento del sistema immunitario attraverso l'integrazione e la somministrazione di vitamine”.

Si vede anche un banner contenente la frase: “L'integrazione può essere una grande opportunità. Gli attacchi che il signor (...) sta ricevendo da parte del Ministero della salute e da parte di molti giornalisti sono del tutto strumentali e hanno l'obiettivo di fermare una grande rivoluzione che sta riportando in salute milioni di persone”.

In ordine ai fatti addebitati, il Cdt nella delibera finale rileva preliminarmente di non occuparsi delle questioni legate all'assenza di preparazione specifica del signor (...) e della sua propaganda di carattere medico e scientifico ma *“si limita, per quanto di sua competenza, alla valutazione del comportamento dell'iscritto in relazione alle norme disciplinari contestate”*.

Per il Cdt risultano violati l'articolo 10 del Testo Unico dei doveri, che prescrive che il giornalista non presti il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie che sono solo consentite, a titolo gratuito e previa comunicazione all'Ordine di appartenenza; l'articolo 1 del Testo Unico, che impone il rispetto per la verità sostanziale dei fatti, osservati i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede; l'articolo 2 del T.U. che impone al giornalista il rispetto per il prestigio e il decoro dell'istituzione cui appartiene e l'osservanza delle norme del testo Unico dei doveri del giornalista.

*“Pur non pubblicizzando direttamente il proprio libro sullo stile di vita, gli integratori*

*e i prodotti della (...) – si legge nella delibera del Cdt – questi sono chiaramente connessi al messaggio del (...), che è di natura pubblicitaria, tendendo alla commercializzazione dei prodotti della (...). Il (...) partecipa attivamente al servizio televisivo il cui elemento chiave è quello della vendita dello stile di vita di cui al suo libro e agli integratori e prodotti pubblicizzati per prevenire patologie e attualmente anche l’infezione da Covid-19”.*

### Ricorso

Con ricorso prot. (...) del (...) (...) presenta impugnazione della delibera sanzionatoria. Per la difesa, l’avvocato (...) fa notare a questo Consiglio nazionale di disciplina che il Cdt ha irrogato la sanzione esclusivamente sulla base della delibera AGCom (...) emessa ai danni della società (...), cui il ricorrente sarebbe totalmente estraneo, non rivestendo alcuna qualifica, mansione, incarico e non detenendo in alcuno modo quote societarie. (...) si sarebbe limitato a intervenire in trasmissione “*come giornalista scientifico su specifiche materie su cui ha scritto diversi libri*” e “*non si può legittimamente affermare che il signor (...) svolga un’attività promozionale di alcuni prodotti (...) del resto quando il Cdt sostiene che non vi è alcuna pubblicità diretta di beni e prodotti è perché si è reso perfettamente conto che il signor (...) non promuove nulla e che anzi la parte pubblicitaria della trasmissione è sempre distinta e separata rispetto a quella giornalistica*”.

La difesa contesta l’addebito della violazione dell’articolo 1: “*Se il Cdt ha dichiarato di non avere la competenza scientifica per sindacare nel merito le affermazioni del signor (...), è contraddittorio affermare poi che lo stesso vada sanzionato anche per non avere rispettato la verità sostanziale dei fatti ... o si astiene da qualsiasi valutazione e quindi non può sanzionare oppure decide di giudicare il contenuto degli argomenti trattati da quest’ultimo, con l’onere di specificare per quale ragione il signor (...) non rispetterebbe la verità sostanziale dei fatti*”.

Pertanto, la difesa chiede in via principale l’integrale riforma del provvedimento impugnato, il suo annullamento o la sua revoca; in via subordinata la riduzione della sanzione e in via ulteriormente subordinata la sospensione del procedimento in attesa dell’esito definitivo dell’impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato della sentenza resa dal TAR del Lazio in merito alla regolarità della delibera Agcom.

### Parere del PG

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma ha espresso parere favorevole alla conferma della decisione impugnata, ritenuto che le deduzioni svolte non siano “*in grado id incidere ed elidere le diverse conclusioni alle quali è pervenuto il Consiglio di disciplina territoriale del Lazio*”. Con nota prot. (...) trasmessa via pec in data (...), al ricorrente veniva notificato il parere del Pg sul quale presentare eventuali controdeduzioni. Nulla è stato eccepito dalla difesa nei termini indicati.

### Considerazioni

Oltre alla sanzione disciplinare comminata dal Consiglio di disciplina territoriale dei giornalisti, l'inculpato è stato sottoposto ad altri giudizi: l'Ordine dei medici di (...) ha denunciato la condotta posta in essere dai fratelli (...), già indagati in un procedimento penale per esercizio abusivo della professione medica, ma per il Tribunale di (...) non risultano sussistenti gli elementi costitutivi del reato di truffa perché non vi sono condotte ingannevoli e i prodotti sono conformi a quanto reclamizzato. Nulla di tutto ciò incide su valutazioni disciplinari da parte dell'Ordine dei giornalisti, ma si nota che nel decreto di archiviazione del (...) si parla, a proposito dell'attività di (...), esclusivamente in termini di *commercializzazione di prodotti*, attività espressamente in contrasto con il rispetto e l'osservanza della deontologia dei giornalisti.

(...) è stato anche denunciato per diffamazione dalla (...) ((...)) e dall'(...) ((...)) poiché sarebbe accusato di dare "consigli criminali" ai pazienti diabetici.

(...) è stato sanzionato poi due volte dall'AGCom, una prima volta con la delibera già citata, poi annullata dal Tar del (...) con sentenza (...), ma solo in ordine alla misura della sanzione economica inflitta alla società (...), restando confermati i fatti accertati. Ancora pendente il ricorso al Consiglio di Stato. Con ulteriore e successivo pronunciamento, sempre il Tar del (...) ha invece confermato una multa da 264mila euro, anche definendo la programmazione di (...) come "*informazione commerciale*", ed entrando nel merito della ulteriore questione sollevata da AGCom dopo la partecipazione di un minore, una bambina affetta dalla sindrome di Rett, ad una delle trasmissioni, dove viene veicolato il messaggio che, anche con malattie particolarmente gravi, si può trarre giovamento grazie ai prodotti in televendita. Per il giudice le testimonianze di pazienti malati o dei loro familiari circa i benefici degli integratori e la contestuale televendita di tali prodotti "*ingenera sfiducia nella medicina tradizionale (...) collega in modo pericoloso l'adozione di uno stile di vita alle cure di malattie gravi come il tumore (...) è vero che la riduzione degli zuccheri e l'attività motoria determinano il miglioramento delle patologie, come dimostra la medicina tradizionale, ma è pericoloso, in termini di salute pubblica, collegare all'adozione di uno stile di vita la cura o la regressione di malattie gravi come i tumori o patologie genetiche*".

### Conclusioni

Non sono accoglibili da questo Consiglio nazionale di disciplina le considerazioni della difesa ove sostiene che (...) non promuove nulla e che la parte pubblicitaria della trasmissione è sempre distinta e separata rispetto a quella giornalistica.

A una visione ripetuta delle trasmissioni inerenti (...) mai sovviene il minimo dubbio sul fatto che vi sia una costante commistione tra informazione e pubblicità ovvero tra ciò che si sta argomentando in studio e i *commercial* che richiamano il prodotto giusto.

Gli interventi contestualizzano esattamente l'oggetto della trasmissione "(...)", che è la vendita degli integratori, a proposito dei quali non si vuole qui discutere circa la loro validità o la loro efficacia ma riguardo alla modalità della propaganda e l'assenza di una qualsivoglia opinione differente, caratteristiche della pubblicità di un determinato prodotto o di una gamma di prodotti.

Tale modalità è ricorrente: il presentatore pone domande a (...) sui benefici dell'integrazione, intendendo con ciò quelli indotti dall'assunzione degli integratori, e il giornalista non si limita a rispondere in modo affermativo ma fa espliciti riferimenti agli integratori "(...)" affermando, per esempio nella trasmissione incentrata sulle "vere cause delle malattie della tiroide", che è possibile fare *"una integrazione mirata ... e prendere poi magari lo (...), che è questo inibitore della nostra linea (...), per ridurre la produzione di cortisolo durante il giorno"*, arrivando ad affermare che *"certamente l'integrazione può essere un'arma straordinaria per la cura di queste patologie"*.

Il signor (...) non è un soggetto terzo rispetto alla trasmissione, estraneo alla divulgazione del metodo (...) di cui è invece l'inventore o quantomeno promotore. In tale contesto, il giornalista impiega con tutta evidenza il proprio nome, la sua voce e l'immagine stessa per una iniziativa pubblicitaria finalizzata alla vendita dei prodotti, in violazione dell'articolo 10 del Testo unico dei doveri.

Si ricorda che "il giornalismo è essenzialmente un'informazione critica, mentre la pubblicità non può esserlo, pertanto una notizia che descrive un prodotto commerciale *senza alcuna valutazione che non sia celebrativa, costituisce di fatto pubblicità occulta* (C.N. n.12/2011)".

Quanto alle violazioni degli articoli 1 e 2 del T.U. contestate al ricorrente, esse trovano riscontro non solo nel dovere di rispettare la verità sostanziale dei fatti sempre osservando i doveri imposti da lealtà e buona fede ed ottemperando alle norme contenute nel Testo Unico, ma anche nel rispetto della dignità, della riservatezza e del decoro di persone sulle quali viene fatto continuo riferimento allo stato di salute, in alcuni casi di malattie gravi e in almeno un caso di un minore con malattia grave. I soli casi ammessi dalle regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, sono rintracciabili nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica: non è la fattispecie vista ne "(...)", anzi c'è forte contrasto con quanto previsto dall'allegato numero 1 al Testo Unico, cui fa riferimento il punto 3 della delibera del Cdt.

Con una trasmissione incentrata sulla promozione dei prodotti della (...) è impossibile dimostrare le diverse posizioni in campo e le diverse analisi nel rispetto del principio di completezza della notizia, né arrecano giovamento all'accertamento della verità sostanziale dei fatti le testimonianze degli ospiti del programma dato che non esiste contro-

prova di quanto viene asserito in senso univoco, attraverso affermazioni di persone che riferiscono situazioni personali su cui non può esservi certezza circa la veridicità e tanto meno l'attendibilità scientifica. Al di fuori del microcosmo rappresentato dalla suddetta trasmissione, non si contano le proteste e le critiche da parte del mondo scientifico, delle associazioni e dell'opinione pubblica che lamentano l'esclusione di tematiche o di metodologie importanti, la pericolosità delle affermazioni univoche rappresentate nella trasmissione televisiva, per non parlare delle denunce degli organismi medici, che in più sedi hanno sottolineato come gli aspetti messi in luce dalle guarigioni ottenute grazie alla dieta suggerita dal metodo (...) e soprattutto dagli integratori commercializzati possano far sorgere nelle persone malate timori o speranze infondate.

In ultimo, il Consiglio superiore della sanità ha decretato che il metodo (...) *“risulta basato su argomentazioni non supportate da evidenza scientifica e nega evidenze scientifiche già consolidate, diffonde informazioni non corroborate da alcuna evidenza relativamente all'associazione causa-effetto per alcune malattie e relativi fattori di rischio, contribuendo alla disinformazione nutrizionale”*.

La commistione di pubblicità e giornalismo nel programma “(...)”, in cui (...) è costantemente il protagonista, è evidente ed è in contrasto con le principali regole deontologiche dei giornalisti. Si riafferma pertanto che la pubblicità deve essere “chiara, palese, esplicita, riconoscibile e ben separata dall'informazione giornalistica, perché la lealtà verso il lettore impone che il lavoro giornalistico e quello pubblicitario rimangano separati e inconfondibili. *Tentativi di mescolanza diventano un inganno per il lettore e vanno combattuti e respinti perché degenerativi della qualità dell'informazione”* (C.N. 3/11/1999). Infine, si ribadisce che *“il giornalista è, comunque e sempre, responsabile sul piano deontologico quando il messaggio giornalistico dato ai lettori o ai telespettatori si confonde, anche mediante commistioni improprie, con quello pubblicitario* (CDN n. 44/2013, che richiama anche numerose decisioni assunte dal Consiglio nazionale nel tempo: n. 453/2006, n. 30/2007, n. 8/2010). *Non ha alcun rilievo se vi sia stata o no committenza, se vi sia stato o no corrispettivo”*.

Alla luce di quanto sopra esposto e quindi della gravità del caso, poiché investe un campo particolarmente delicato come quello della salute delle persone e dunque necessita di particolari tutele, sorprende l'asimmetria fra la sanzione comminata e il fatto commesso, anche in considerazione che non è la prima volta che il ricorrente viene sanzionato con motivazioni pressoché identiche.

Quanto alla richiesta di sospensione del procedimento in attesa dell'esito del ricorso al Consiglio di Stato, essa non può essere accolta in quanto l'azione disciplinare è autonoma rispetto ad altri procedimenti giurisdizionali eventualmente concorrenti, ed è stato accertato il fatto oggetto della contestazione deontologica a prescindere da valutazioni esterne alla giustizia domestica.



P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore delibera di respingere il ricorso presentato da (...) e pertanto conferma la sanzione della sospensione di mesi 8, inflitta con delibera del (...), dal Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio.



**N. 29/2022 È sanzionabile il direttore che pubblica titoli contenenti notizie non veritiere e non rispettose dei diritti fondamentali delle persone.**

**Il fatto**

In data (...), il (...) segnalava al Consiglio Territoriale dell'Ordine della Lombardia il contenuto della prima pagina di '(...)', quotidiano all'epoca diretto da (...) apparso sull'edizione del (...). In particolare, il quotidiano aveva pubblicato un articolo dal titolo *'Importiamo il virus' con occhiello: 'In Sicilia sbarcati 28 profughi infetti' e 'catenaccio': 'Poiché il Covid-19 in Italia è quasi innocuo, lo andiamo a prendere in Africa, dove uccide ancora'. Clandestini bloccati sulla nave per la quarantena, ma nessun pm accusa il Governo di sequestro*".

**Il procedimento del CDT**

A seguito di tale segnalazione, il consiglio di disciplina territoriale della Lombardia, valutando anche l'articolo pubblicato a pagina (...) a firma di (...), nella seduta del (...) decideva di avviare un procedimento disciplinare nei confronti di (...), contestandogli la violazione delle lettere a) e b) dell'articolo 2 del *Testo unico dei doveri del giornalista*: l'omesso controllo sulla corrispondenza fra quanto riportato nell'articolo e la sua titolazione col richiamo in prima pagina; ed inoltre omesso controllo delle espressioni contenute nella titolazione potenzialmente lesive di diritti fondamentali di persone individuate attraverso la loro origine e provenienza geografica.

In data (...), (...) – assistito dall'avvocato (...) – ha, tra l'altro, affermato che il titolo riassumeva il contenuto dell'articolo apparso a pagina (...) nel quale si indicava la provenienza dei profughi dall'Africa.

Sottolineava tra l'altro che in Libia si era registrato un alto indice di contagi da Covid 19. Tenendo conto di ciò e considerato che in Italia, in quel periodo, i casi di Covid erano 200 al giorno, 28 casi giunti dall'Africa costituivano una percentuale importante. Al presidente del Collegio, il quale aveva fatto notare che il (...) i nuovi infetti da Covid, in Italia, erano in realtà 750 su un totale di 4.256.000 già accertati, l'avv. (...) ribadiva che in ogni caso era rilevante sottolineare che, nel momento in cui "la Sicilia era chiusa"

per precauzione, l'arrivo di 28 persone costituiva un problema da gestire ed al contempo un allarme sociale.

Pertanto, considerata la contemporanea discesa della curva pandemica sul territorio i 28 casi costituivano una percentuale importante.(...) aggiungeva che con quella titolazione intendeva evidenziare per il governo giallo-rosso l'importanza del tema dell'accoglienza e delle ripercussioni sull'emergenza sanitaria in atto, escludeva che vi fossero intenti discriminatori e chiedeva di contestualizzare il tutto con quanto riportato da altri organi di stampa unitamente anche alla linea seguita per la vicenda dei contagi registrati in Sardegna.

Al termine dell'audizione la difesa del direttore produceva articoli di altri giornali che avevano riportato gli stessi avvenimenti discussi su (...).

Con decisione n. (...) del (...) il Consiglio di disciplina territoriale decideva di infliggere a (...) la sanzione della censura, sulla base delle seguenti motivazioni. Innanzitutto, la discrepanza di contenuto e di tono fra l'articolo di (...) e la titolazione riconducibile alle scelte direttoriali. L'articolo, infatti, riferisce dati, fonti e opinioni riguardo all'arrivo dei 28 africani "risultati positivi" sottolineando fra l'altro che si trattava di "asintomatici o con sintomi lievi", subito trasferiti "su un traghetto utilizzato come ospedale per le quarantene", così permettendo al lettore di farsi un'idea abbastanza precisa dell'accaduto. La titolazione di prima pagina — ovvero titolo, occhiello e sommario parzialmente ripresa all'interno — invece ha enfatizzato i fatti forzandoli con un linguaggio chiaramente diretto a destare un allarme ingiustificato rispetto alla loro reale dimensione e alle circostanze in cui si erano verificati, focalizzando inoltre l'attenzione sulla provenienza geografica degli interessati.

Ventotto profughi risultati positivi al Covid-19, per giunta "asintomatici o con sintomi lievi" - prosegue il provvedimento – "non costituivano certo un problema di eccezionale rilevanza in un Paese che contava già alcuni milioni di persone contagiate e molte centinaia di morti, anche se per avventura avessero rappresentato il 14%, come sostenuto dalla difesa del direttore (...), e non il 3,7% dei contagiati di quel giorno specifico, (...), e anche se nel periodo indicato si era registrata in Italia una diminuzione dell'indice dei contagi, con conseguente allentamento delle precauzioni amministrative imposte dal governo in carica".

Il Collegio ha insomma ritenuto ingiustificata l'espressione "importiamo il virus", quasi si trattasse di una scelta deliberata del governo stesso e in particolare l'espressione "infetti", che possiede una connotazione di particolare gravità, facendo comunemente riferimento a malattie altamente contagiose e incurabili, che nell'immaginario di alcuni settori della società italiana vengono spesso associate precisamente a chi proviene da altri continenti, in particolare quello africano.

Se letta in questa chiave, la prima pagina di (...) acquista indubbiamente un significato

discriminatorio in quanto proietta su persone individuate secondo la loro provenienza geografica l'etichetta di propalatori di malattie, influenzando in tal modo un'opinione pubblica già allarmata dalla pandemia che aveva dilagato nei mesi precedenti mietendo vittime.

Ciò è evidente nella comparazione fra (...) e gli articoli di giornale prodotti dalla difesa del direttore (...), che hanno riferito degli eventi in modo freddo senza ricorrere alle espressioni discriminatorie leggibili su (...).

Pertanto, la titolazione contestata è in contrasto con l'art. 2, lett. a) e b), richiamati nel capo di incolpazione.

#### Il ricorso al CDN

Il (...) lo studio legale (...) proponeva ricorso ritenendo preliminarmente che il Consiglio disciplinare territoriale avrebbe erroneamente riscontrato la presunta violazione da parte del giornalista dell'art. 2, lett. a) e b), del Testo Unico dei doveri del giornalista.

Sarebbero perciò fallaci le argomentazioni del Cdt perché legate ad un'interpretazione parziale del titolo oggetto del procedimento per l'evidenza fuorviata da preconcetti ormai da tempo radicati nei confronti della testata giornalistica (...) e del taglio editoriale della stessa. La lettura soggettiva che il Consiglio di Disciplina Territoriale ha adottato con riferimento alle norme deontologiche asseritamente violate nel caso di specie e al corredo grafico in questione – si legge – emerge con tutta evidenza con riferimento alla contestazione disciplinare relativa alla presunta violazione dell'articolo 2, lettera a), del Testo Unico dei doveri del giornalista, rispetto alla quale non dovrebbe né potrebbe sussistere una valutazione prospettica trattandosi di una disposizione che concerne la verità della notizia”.

A parere della difesa, insomma, la norma dispone che il giornalista nell'esercizio del diritto-dovere di informare rispetti la verità sostanziale dei fatti. Il Consiglio di disciplina territoriale doveva perciò verificare se le informazioni contenute nel titolo fossero vere, non essendovi spazio per giudizi di valore circa l'enfasi posta sui fatti o sulle presunte finalità allarmistiche perseguite. “Importare” qualcosa non esclude il fatto che quel qualcosa si trovi già nel territorio nazionale, affermare ‘Importiamo il virus’, facendo riferimento all'ingresso nel territorio (*rectius*, nelle acque) dello Stato italiano di individui risultati positivi al Covid-19 in un momento in cui questo sembrava essere stato se non debellato, quanto meno contenuto, non solo non può ritenersi falso ma nemmeno si discosta da quanto rappresentato dal giornalista di (...)”, osserva ancora la difesa.

La stessa ritiene anche infondata la contestazione sulla violazione dell'articolo 2, lettera b), del Testo Unico dei doveri del giornalista, in quanto non può considerarsi lesivo

dei diritti fondamentali riportare il dato vero della provenienza geografica delle persone risultate positive al Covid-19: in un contesto come quello pandemico, in cui il controllo dei confini geografici e degli spostamenti degli individui, non solo tra Stati ma addirittura tra Regioni, Comuni e città di uno stesso Paese, ha rivestito particolare rilievo sotto il profilo del contenimento del virus, il riferimento alla provenienza geografica non assume alcun connotato discriminatorio rispondendo al principio di essenzialità dell'informazione.

Pertanto, le espressioni contestate non violano le norme deontologiche richiamate nel provvedimento impugnato, perché rientranti nel diritto fondamentale di informazione posto a tutela del pluralismo proprio di una società libera e democratica.

Di qui, la richiesta di annullare la decisione del Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia.

#### Il parere del Procuratore Generale

Con nota prot. (...), il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, nel formulare il parere di competenza, ha chiesto a questo Consiglio di agire in parziale riforma della decisione impugnata infliggendo la sanzione dell'avvertimento a (...) perché la "condotta dell'incolpato non pare attingere la gravità presupposto della sanzione posto che le notizie fornite attengono a fatti e accadimenti reali benché evidentemente enfatizzati".

#### L'audizione in CDN

Come da richiesta, il giornalista (...) è stato ascoltato dal Consiglio di disciplina nazionale il (...).

Il giornalista ha ribadito, con ulteriori approfondimenti e richiami, quanto già illustrato nel ricorso sottolineando la preoccupazione generale, fatta propria anche dal Governo con i messaggi tipo "non spostatevi da casa vostra", "uscire di casa è pericoloso" e allestendo le "navi quarantena".

Relativamente alla presunta enfasi della titolazione (...) ha spiegato che voleva solo sottolineare il divieto di uscire imposto ai cittadini e il contestuale arrivo di "gente contagiosa da altri Paesi".

Ha poi ricordato che all'inizio della pandemia molti si chiesero "non sarà il caso di mettere in quarantena chi arriva dalla Cina"? L'accusa fu la stessa, di razzismo, poi si dimostrò che i presunti razzisti avevano ragione, perché non era una questione di razzismo ma era precauzione sanitaria. Insomma, a due, tre settimane dalla fine del Covid, preoccuparsi subito di riprendere i viaggi dei clandestini, forse non era la priorità".

L'avvocato (...) ha riassunto la questione richiamando i riferimenti giuridici e sul fatto contenuti nel ricorso.

Pertanto, ha ribadito la richiesta di annullare la delibera impugnata in quanto vi è correlazione tra articolo e titolo, anche perché un titolo un po' forte non è deontologicamente sbagliato.

Il giornalista – secondo la difesa – deve dire la verità ma non è tenuto all'imparzialità quanto il magistrato, perché può dichiarare la sua posizione su ogni vicenda illustrata.

### Considerazioni e conclusioni

Secondo questo Consiglio il ricorso è infondato e va respinto per le seguenti motivazioni.

Vanno preliminarmente richiamate le norme contestate al collega (...) e che di seguito si riportano: *Il giornalista: a) difende il diritto all'informazione e la libertà di opinione di ogni persona; per questo ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti; b) rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia.*

Ebbene, con riferimento alla lett. a) non si può affermare che le informazioni contenute nel titolo di prima pagina abbiano fornito con “la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti”, in quanto – come correttamente osservato dai primi giudici – non vi è rispondenza tra il titolo e il contenuto dell'articolo.

Quando si afferma, infatti, nell'occhiello *'In Sicilia sbarcati 28 profughi infetti'* si fa un'affermazione in contrasto con la realtà: gli irregolari non erano sbarcati ma erano rimasti bloccati sulla nave per la quarantena. L'occhiello conteneva dunque un'informazione falsa e a riprova si evidenzia che nessun giornale – agli atti – conteneva l'indicazione dell'ingresso sull'isola.

L'enfasi poi trasmessa attraverso un occhiello in cui si riferisce di “profughi infetti” e di un titolo in cui si dichiara che “importiamo il virus” dà rilevanza a evidenti inesattezze della notizia attraverso un veicolo potentissimo quale è l'apertura di un quotidiano: gli irregolari contagiati risultavano, infatti, asintomatici e non vi era stata alcuna introduzione di virus sul suolo nazionale.

Il fatto di cui alla prima pagina, pertanto, era storicamente falso e le inesattezze fuorvianti e funzionali a diffondere l'idea che ci si trovasse dinanzi a degli untori, propalatori di Covid-19 nell'estate del 2020 in uno stato cioè di emergenza sanitaria caratterizzato da vincoli negli spostamenti e nelle libertà individuali.

È indubbio quindi l'intento di alimentare visioni discriminatorie, capaci di *ledere i diritti fondamentali delle persone* (art. 2, lett. b) coinvolte nel fatto di cronaca riassunto in prima pagina: da quello al rispetto della dignità umana (confliggente con il termine “importiamo il virus”) a quello reputazionale (“profughi infetti” come di soggetti am-

morbati). In tal senso, non ha pregio l'eccezione relativa alla diffusione di informazioni coerenti con la linea editoriale dal momento che il presupposto di un esercizio corretto del diritto di cronaca e di critica è la verità del fatto, nel caso di specie gravemente distorto. Per tutte queste ragioni, le argomentazioni proposte dal giornalista (...) non superano le motivazioni contenute nel provvedimento del CDT della Lombardia impugnato che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, sono ancorate al puntuale e corretto richiamo delle disposizioni violate.

P. Q. M.

il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, sentito il ricorrente e udito il consigliere relatore delibera di respingere il ricorso presentato da (...) e dunque di confermare la sanzione della censura disposta dal Consiglio di disciplina territoriale della Lombardia il (...).



N. 30/2022 Continenza espressiva. Titoli e sottotitoli sono tra gli elementi che offrono al lettore un'immediata percezione del fatto rappresentato pertanto non sono esenti dal rispetto del limite

Il fatto

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti segnalava al Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine della Lombardia il titolo "*Bergoglio in Vaticano: vieni avanti Gretina. La rompipalle va dal Papa*", pubblicato sulla prima pagina del quotidiano "(...)", all'epoca diretto da (...), nell'edizione del (...).

Il procedimento del CDT

A seguito di tale segnalazione e di quella di numerosi cittadini, il Cdt della Lombardia, nella seduta del (...) decideva di avviare un procedimento disciplinare nei confronti di (...), contestandogli la violazione:

- d) dell'articolo 1 del *Testo unico dei doveri del giornalista* con riferimento all'obbligo di limitare il diritto di informazione e di critica in base alle norme di legge a tutela della personalità altrui, ritenendo quella parafrasi di un famoso film e l'uso del termine "rompipalle" come denigratori, eccedenti lo scopo informativo e offensivi della personalità altrui;
- e) della lettera f) dell'articolo 2 del succitato Testo Unico, che richiama il giornalista a rispettare il prestigio e il decoro dell'Ordine e delle sue istituzioni, nonché le norme contenute nel Testo Unico stesso;

f) quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (sez. I CIV., 18 ottobre 1984, n. 5259) sulla necessità di mantenere una «forma “civile” della esposizione di fatti e della loro valutazione»;

g) quanto raccomandato dall' Allegato 2 al testo unico dei doveri de giornalista, Carta di Treviso, che impone condizioni di maggiore attenzione e rispetto della personalità del minore, pur nell' esercizio del diritto di cronaca, e specificamente all' art. 9.

Ascoltato in audizione dal Consiglio Territoriale il (...), (...) – assistito dall' avvocato (...) – ha, tra l' altro, affermato che «questo è un titolo di (...)» e che «(...) è una diarchia» ma che in ogni caso «io non credo che questo titolo sia particolarmente offensivo».

Alle obiezioni circa il riferimento alla parola “cretina” del tormentone parafrasato, peraltro a proposito di una minore che soffre di una sindrome importante, la difesa ribadisce – come già nella memoria prodotta – che non vi sia alcun riferimento fra (...) e cretina, e che (...) è solo ed esclusivamente il diminutivo di (...). Altrettanto dicasi per la parola “rompiballe”, che viene messa in relazione all' insistenza tipica di chi soffre della (...). Il collega (...) nega però questa intenzionalità.

Assumendo come impossibile non mettere in relazione quel titolo con il vecchio adagio entrato nel lessico nazionale fin dai tempi di un famoso sketch televisivo con Walter Chiari degli anni Sessanta e il successivo film di Luciano Salce degli anni Ottanta, ritenendo altresì evidente che il combinato disposto dei due termini usati – “(...)” e “Rom-piballe” – “urti la sensibilità del lettore anche con riferimento alla (...)”, il Collegio ritiene che il titolo violi le norme deontologiche limitatamente ai capi a) e b) sopra menzionati e il (...) commina al collega (...) la sanzione della censura. Il CDT della Lombardia, infatti, ritiene che con riferimento alla contestazione di cui al capo d) (carta di Treviso) è convincente “l' argomentazione della difesa, che ha sottolineato lo status internazionale pubblico e politico della figura di (...), non assimilabile ad un qualsiasi minore oggetto di articoli di cronaca spicciola”.

### Il ricorso al CDN

Il (...) lo studio legale (...) proponeva ricorso davanti al Consiglio di disciplina nazionale ritenendo che il Consiglio di Disciplina Territoriale avesse fondato il provvedimento sanzionatorio su tesi del tutto fallaci, che tradiscono una lettura del titolo fuorviata da preconcetti ormai da tempo radicati nei confronti della testata giornalistica “(...)” e del taglio editoriale della stessa. Non solo. Per la difesa la decisione assunta dev' essere annullata in quanto legata all' errato presupposto che i due termini usati siano lesivi e incontinenti in quanto correlati alla (...) di cui è affetta la destinataria e non alla espressione di una critica all' attivismo politico-radicale proprio della (...).

### Il parere del Procuratore Generale

Con nota prot. (...), il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, nel formulare il parere di competenza, asserisce che il ricorso presentato dal collega (...) appare infondato posto che il Consiglio Territoriale di Disciplina ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Il suddetto parere è stato inoltrato al ricorrente a mezzo pec con nota prot. (...) del (...) al fine di produrre eventuali controdeduzioni, le quali non sono tuttavia pervenute.

### L'audizione in CDN

Come da richiesta, il giornalista (...) è stato ascoltato dal Consiglio di disciplina nazionale il (...). Il giornalista ha spiegato di aver presentato ricorso alla decisione del Consiglio di disciplina territoriale perché «riteniamo di non essere stati capiti in primo grado».

In particolare, spiega (...), «il titolo non faceva riferimento alla (...) di cui soffre (...), non c'è nessun riferimento né nel pezzo, né nella titolazione». E ancora, «il termine rompiballe, chiaramente, non era un giudizio, diciamo così, personale, riguardante il suo carattere, ma atteneva alla sua attività politica», ossia l'attività politica di una persona «che stava dietro alle calcagna di persone, perseguiva in maniera costante, metodica, i suoi obiettivi in maniera piuttosto incessante». Viene rilevato che «nella considerazione comune “(...)” non è una aggettivazione positiva rispetto al personaggio pubblico e politico (...)» e al riguardo il collega (...) ribadisce che «“(...)” certo che non è una cosa positiva, però è legittima la critica nei giornali, nei quotidiani, non certo è “(...)” il solo giornale che fa delle critiche politiche». Anzi, «“(...)” ormai è diventato un aggettivo che identifica non solo (...), ma tutti gli aderenti al movimento che (...) ha originato, questo diluisce molto l'eventuale portata offensiva del termine». In pratica, è l'argomentazione, i «“(...)” ormai sono gli aderenti al movimento, a un gruppo di pensiero, a una organizzazione, a una setta, chiamiamola come vogliamo, ed è usata non da “(...)”, ormai è usata comunemente dalla stampa italiana».

L'avvocato (...) ha riassunto la questione richiamando i riferimenti giuridici e sul fatto contenuti nel ricorso, ma ha anche ribadito che «il termine (...), “(...)”, nasce da (...), non nasce da cretina e non può essere cretina dal momento in cui nulla né nell'articolo né nella titolazione allude o indica, ma neanche allude, a una problematica di non intelligenza – anzi forse di troppa intelligenza – di questa ragazza che, ripeto, è criticata come personaggio pubblico».

Quanto al termine “rompiballe”, «lo abbiamo scritto, la Cassazione dice che non è diffamatorio, sta nel fatto che ad ogni manifestazione pubblica, almeno nel periodo, adesso



meno, in cui esce questo titolo, questa persona legittimamente esprimeva delle idee sulle quali si può anche non essere d'accordo, oggettivamente, quindi, il negativo ci sta». Il giornalista (...) spiega che oggi «“(...)” è come “putinisti”», mentre l'avvocato (...) aggiunge «ma anche “grillini”». Rispetto alla riflessione promossa in sede di audizione del collega, la difesa precisa ulteriormente che «perché “(...)” deve essere negativo? E se anche fosse negativo, è comunque l'esercizio legittimo di criticare la posizione di questa persona, che ha anche posizioni estreme sull'ambiente». Dinanzi all'osservazione che un conto è dire che il termine “(...)” equivale a “putinisti”, un conto è asserire che usare il termine “(...)” è diritto di critica, l'avvocato (...) puntualizza che «nell'ambito del diritto di critica e del personaggio pubblico e del personaggio politico sono ammesse terminologie, vedi buffone, tanto per citare un caso emblematico, che sono assolutamente considerate legittime». In definitiva, «se anche si vuole ritenere che “(...)” abbia una connotazione offensiva, è critica, o meglio satira, perché si richiama a quel precedente storico che abbiamo citato nella memoria».

#### Considerazioni e conclusioni

Secondo questo Consiglio di disciplina nazionale il ricorso è infondato e va pertanto respinto sulla base delle motivazioni che si espongono di seguito.

La titolazione utilizzata da (...) si conferma denigratoria, eccedente lo scopo informativo e offensiva della personalità altrui come deciso dal Cdt della Lombardia.

Anche condividendo le argomentazioni della difesa in merito all'assenza di intenzionale offesa correlata alla (...) da cui è affetta la giovane attivista per l'ambiente, l'utilizzo del termine “(...)” in un virgolettato attribuito al pontefice nell'occhiello ((...)) e il titolo di prima pagina (“(…)”) travalicano il principio della continenza espressiva nell'esercizio del diritto di cronaca e di critica. Il combinato disposto di questi due termini, infatti, si risolve in un gratuito insulto dispregiativo.

(...), essendo un personaggio pubblico, è sottoponibile al diritto di critica ed è più facilmente esposta a diventare oggetto del diritto di informazione. Alla medesima conclusione era giunto anche il CDT della Lombardia allorquando ha ritenuto insussistente l'incolpazione relativa alla violazione della Carta di Treviso.

Resta tuttavia il fatto che, rivendicando l'utilizzo del termine “(…)” come legittimo svolgimento del diritto di critica, la difesa riconosce l'espressione di un biasimo nei confronti del personaggio politico (...) mentre per questo Consiglio esso risulta scollegato e incomprensibile rispetto ad un giudizio negativo sull'attivismo della giovane ambientalista e alle sue posizioni. La definizione di “rompiballe” poi non ne descrive la determinazione nel sostenere le proprie battaglie ma la ostinata e inopportuna difesa di teorie e posizioni radicali.

Ciò detto, il diritto di cronaca/critica prevale sul rispetto dell'altrui reputazione se è

osservato il principio della continenza espressiva oltre che la verità del fatto raccontato (Cass. Pen. Sez. V, n. 29867/2021 in Massimario 2022, pag. 224) e per consolidata giurisprudenza, anche di questo Consiglio (v. ex multibus CDN n. 3/2018), il requisito di continenza espressiva deve conformare il contesto costituito da titoli, sottotitoli, presentazione grafica e fotografia essendo questi elementi che forniscono al lettore un'immediata percezione del significato di un'opinione (Cfr. Cass, Civ, Sez. III, Sentenza 32780/2019 in Massimario 2020, pag. 259).

P. Q. M.

il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, sentito il ricorrente e udito il consigliere relatore delibera di confermare la sanzione della censura disposta dal Consiglio di disciplina territoriale della Lombardia il (...) nei confronti del collega (...).



### N. 32/2022 È sanzionabile il direttore che modifica o riduce o estrapola il testo di una rettifica al fine di ricondurlo nei limiti quantitativi previsti dalla legge

Il fatto

Il procedimento disciplinare nei confronti del direttore (...) prende le mosse in seguito alla pubblicazione in data (...) di un articolo firmato da (...), dal titolo "(...)" il cui occhiello riportava "(...)" (sommario "(...)").

A seguito della pubblicazione, nella stessa giornata ((...)) il dottor (...), già presidente di (...), presenta una richiesta di rettifica alla redazione attraverso una mail contenente un testo più lungo delle previste 30 righe. Il giorno (...) alle ore 12.47 tramite il proprio legale (...) inviava una nuova richiesta di rettifica. Idem il successivo (...) alle ore 11.27. Il quotidiano diretto da (...) tornava sulla vicenda con un nuovo articolo a firma di (...), in data (...), a pagina (...) dell'edizione, nel quale si riportavano soltanto alcuni passaggi della nota contenente la rettifica, con un inciso della stessa giornalista che spiegava, rispetto al primo articolo, "non lo avessimo mai scritto: richiesta di rettifica e avviso di querela...".

In data (...) il dottor (...) presenta un esposto al CDT della Lombardia e alla Procura generale di (...) (prot. (...)) segnalando all'organo disciplinare - per gli accertamenti e le valutazioni di competenza - il mancato rispetto dell'obbligo di rettifica ex articolo 8 della Legge sulla stampa n. 47/48.

Il Cdt della Lombardia, con delibera del (...), avvia un procedimento disciplinare nei confronti del direttore (...) contestando l'articolo 2 lett. a) e b) del Testo Unico dei doveri

del giornalista e l'art. 9 lett. a) e b) del Testo Unico dei doveri del giornalista, anche in relazione a quanto disciplinato dall'art. 8 della L. 47/1948, convocandolo per il (...).

In data (...) l'incolpato deposita una memoria nella quale contesta la regolarità della richiesta di rettifica ravvisando che la nota era eccedente le 30 righe (ex art. 8 L.47/48) e dunque non meritava di essere presa in considerazione; che era priva di sottoscrizione e, dunque, impossibile da ricondurre con certezza al mittente. Inoltre evidenzia che la richiesta di rettifica era indirizzata alla redazione e non al direttore.

In data (...) (...), assistito dall'avvocata (...), veniva quindi audito e ribadendo quanto già eccepito nella memoria, evidenziava che le circostanze rappresentate nella richiesta di (...) erano state comunque pubblicate sul giornale non come rettifica ma come precisazione all'interno dell'articolo del (...). Inoltre, secondo l'avvocata (...), la giornalista autrice del pezzo aveva dato spazio alla versione del dottor (...) e alla sua ricostruzione dei fatti ma si era soffermata su alcuni passaggi che - a suo dire - erano comunque rimasti critici e insoluti replicando al magistrato richiedente rettifica.

Il Cdt sanziona (...) con un avvertimento. Nelle conclusioni il Consiglio argomenta che l'eccezione difensiva della mancata sottoscrizione della rettifica e quindi della non riconducibilità all'esponente della richiesta è infondata dal momento che proprio nell'articolo del (...) si riportava parte del contenuto di quella nota (con minaccia di querela) pervenuta dal dottor (...).

Il Cdt ritiene inoltre che non abbia rilievo il fatto che l'email fosse stata spedita dal dottor (...) all'indirizzo della redazione e non del direttore, dal momento che l'organizzazione del giornale e il corretto funzionamento dei vari comparti fa capo al direttore. Conformemente al principio consolidato dalla giustizia domestica - scrivono i primi giudici - il direttore non può trarre giustificazione dall'eventualità che una richiesta di rettifica non gli sia stata comunicata posto che evidentemente egli è responsabile dell'intera organizzazione del lavoro e del suo efficiente funzionamento.

Il Cdt inoltre sottolinea come seppur "è indubbio che il testo inviato dall'esponente superi le trenta righe (...)" è altrettanto vero che "secondo costante giurisprudenza è da escludere l'attribuzione al direttore del giornale del potere-dovere di procedere secondo criteri obiettivamente ed inevitabilmente discrezionali alla riduzione e conseguente manipolazione (o, peggio ancora, ad un riassunto) del testo di rettifica al fine di ricondurlo nei limiti quantitativi fissati dalla legge".

Il Cdt, quindi, ribadisce nelle motivazioni che il direttore può decidere di non pubblicare la rettifica se questa non rientra nelle 30 righe previste ma non può ridurre discrezionalmente la stessa. Per tale ragione proscioglie il direttore dall'incolpazione di cui all'articolo 9, nella sola parte in cui si fa esplicito riferimento all'art. 8 della Legge 47/48 e per la sola parte che si riferisce alla lunghezza del testo (30 righe).

Lo ritiene tuttavia responsabile deontologicamente di aver stravolto il contenuto della

richiesta di rettifica, alterandone il senso. Secondo il Cdt una volta deciso di prendere in considerazione editorialmente la richiesta, permaneva l'obbligo di non utilizzare strumentalmente il contenuto della rettifica come di fatto è accaduto nell'articolo del (...). In questo modo, argomenta il Cdt, non è stata rispettata la verità sostanziale dei fatti perché la rettifica è stata considerata solo in alcune sue parti, offendendo i diritti fondamentali della persona ai sensi dell'art. 2 lett. b) del Testo Unico, e non garantendo l'opportunità di replica dell'interessato.

### Ricorso al CDN

(...) presenta a questo Consiglio, in data (...), il ricorso avverso la su indicata delibera del Cdt. L'avvocata (...), che lo assiste, ritiene illogiche e contraddittorie le argomentazioni contenute nel provvedimento conclusivo, respingendo la contestazione relativa all'inosservanza della verità sostanziale dei fatti e partendo dal presupposto che la non colpevolezza di (...) si fonda sulla insindacabile facoltà del direttore di non pubblicare una rettifica che non rispetti quanto previsto dalla legge (in questo caso per eccessiva lunghezza del testo).

Aggiunge, inoltre, entrando nel merito delle informazioni pubblicate, che le notizie pubblicate dalla (...) nell'articolo del (...) «non sono affatto risultate “errate o inesatte” ma semmai come il frutto di una seria e complessa ricostruzione operata dalla giornalista invero non smentita da quanto sostenuto dal dott. (...) nella comunicazione erroneamente qualificata come “richiesta di rettifica”, successivamente inviata alla redazione». Ciò che mancava - e sostiene l'avvocata, ancora manca, (perché al vaglio dell'Autorità giudiziaria che procede per diffamazione) - è il presupposto indefettibile perché possa trovare «applicazione l'art. 9 lett. a) del T. U. dei doveri del giornalista, ossia l'evidenza della (presunta) erroneità delle informazioni divulgate, che avrebbe reso doverosa una rettifica pur in assenza di specifica istanza in tal senso».

In buona sostanza l'impianto difensivo si fonda sul ragionamento secondo il quale dal momento che la giornalista ha reso edotto il lettore circa le puntualizzazioni fornite dal dottor (...) nell'articolo pubblicato il (...), si è data in qualche modo “voce” anche al diretto interessato e dunque non si è trattato di manipolazione o di aver plasmato il contenuto della richiesta di rettifica ma di aver rispettato il diritto di replica.

Con parere del (...) il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di (...) ritiene debba essere respinto il ricorso presentato da (...) argomentando come “priva di contraddizioni e corretta nei contenuti” la delibera dei giudici di prima istanza. Il PG sostiene che: «Effettivamente negli articoli della (...), la richiesta di rettifica, pur correttamente non pubblicata, sia stata poi utilizzata riportandone, nella non contestata conoscenza del direttore pro-tempore, parti riassunte in modo da stravolgerne il contenuto e comunque non rispettando la verità di quanto sostanzialmente riportato

nell'atto di richiesta di rettifica, ed omettendo di correggere la terminologia utilizzata nell'articolo (...). In tal modo non venivano rispettati i diritti fondamentali della persona e si ometteva di correggere il primo articolo nella parte in cui nello stesso si danneggiava la reputazione e la dignità della persona che aveva richiesto la rettifica...». Il parere veniva trasmesso, a mezzo pec, in data (...) al ricorrente che non formulava osservazioni in merito.

### Conclusioni

Il Cdn condivide preliminarmente la precisazione con cui i giudici di prima istanza argomentano le conclusioni del loro provvedimento ossia che ai fini del corretto inquadramento giuridico della vicenda è utile evidenziare che l'oggetto della contestazione riguarda il tema dell'omessa pubblicazione della rettifica in quanto tale e in ragione di quanto oggettivamente era rilevabile all'epoca.

Si ribadisce in questo provvedimento che non sono oggetto di verifica né gli aspetti di ricostruzione storica del fatto, sotto il profilo della verità giornalistica, né i giudizi espressi, sotto il profilo della loro continenza espressiva o quant'altro sia oggetto di altro procedimento in differente sede.

Nel ricorso (...) ribadisce, tra l'altro, la non doverosità di dar corso alla richiesta di rettifica in quanto eccedente i limiti formali previsti dalla legge sulla stampa. Con questa premessa, il direttore avrebbe dovuto coerentemente cestinare la richiesta cosa che non ha fatto dando, al contrario, credito all'istanza di precisazione a firma del dottor (...). Detto in altri termini, l'utilizzazione nella stesura dell'articolo del (...), di parte del contenuto della richiesta di rettifica ha inequivocabilmente tradito l'inesattezza e/o l'incompletezza di quanto pubblicato in precedenza ((...)) nonché ha dimostrato la non marginalità in termini editoriali di quanto sostenuto da (...). L'intento di precisare meglio quanto pubblicato il (...), ben si palesa in alcuni passaggi comparsi sull'articolo del (...) come «(...), storico difensore di (...), teniamo a precisare, ha parlato di "errore e di irregolarità" e non di "falso" (...)».

Non a caso, dunque, il Cdt della Lombardia ha ritenuto sussistente la violazione contestata al di là della verità o meno del fatto raccontato, e questo Consiglio conferma *in toto* le conclusioni di colpevolezza a cui è giunto il collegio di prime cure.

La strumentalizzazione delle informazioni contenute nella richiesta di rettifica ha rivelato infatti – nonostante il contrario avviso della difesa – la diffusione precedente ((...)) di una notizia passibile di precisazioni a prescindere da inesattezze o errori in attesa di essere acclarati giudizialmente, e pertanto ha integrato anche a parere di questo Consiglio di disciplina nazionale la violazione dei doveri di cui all'art. 9, lett. a) e b) del TU.

(...) avrebbe dovuto – in realtà – sin dalla pubblicazione del primo articolo, anche alla

luce della titolazione che intendeva fare, chiedere alla giornalista di dare spazio anche alla versione dei fatti del giudice che aveva in capo il procedimento contro (...). A maggior ragione, non avendo provveduto in sede di stesura del primo articolo, il direttore avrebbe dovuto - potuto, di fronte ad una richiesta di rettifica reiterata - che ha scelto di non pubblicare perché ritenuta oltre i limiti delle 30 righe - chiedere alla giornalista non di usare parte di quella rettifica all'interno di un articolo più ampio ma di sentire anche il parere del magistrato e quelle stesse domande che la giornalistica snocciola lungo tutto l'articolo - lasciando intendere che di falso si trattava rispetto alla prescrizione - porle direttamente al dottor (...), nello spirito di quanto stabilito nella sentenza della Cass. Civile, sez. III, del 24-4-2008 richiamata nella delibera del Cdt, laddove si stabilisce che il diritto di critica è riservato alla valutazione soggettiva della persona presunta offesa, a cui insindacabile e discrezionale apprezzamento è rimesso sia di stabilire il carattere lesivo della propria dignità sia dello scritto o dell'immagine.

Se il direttore si è appellato al rigoroso rispetto dei requisiti di legge per la pubblicazione della rettifica altrettanta scrupolosa attenzione avrebbe meritato il dettato del Testo Unico laddove prevede il rispetto della completezza dell'informazione cui tende l'art. 9, lett. a) del Testo Unico.

È da condividere anche quanto affermato nella delibera del Cdt nei passaggi in cui sottolinea come "laddove un profilo di fatto (contestato o meno che sia dal soggetto che chiede una rettifica) risulti non conforme o solo parzialmente conforme a quanto in precedenza pubblicato, è dovere del giornalista (e nello specifico del Direttore) far sì che detto profilo sia ricostruito secondo parametri di correttezza espositiva soprattutto laddove, come in questo caso, il tema della falsità veniva per autorevole interpretazione di una fonte tecnica (avv. (...)) ricondotto a quello di "inesattezza" e/o "irregolarità".

**P.Q.M.**

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti e udita la relatrice delibera di respingere il ricorso presentato dal direttore (...) e di confermare delibera protocollo n. (...) emessa il (...) dal Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia che ha inflitto la sanzione dell'avvertimento.

# III

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO  
NAZIONALE DELL'ORDINE

### III. 1 – Attività del Consiglio nazionale dell’Ordine

#### QUESTIONI PROCEDURALI – MASSIME

N. 1/2022 È procedibile il ricorso accompagnato dai contributi istruttori, anche se la cifra per mero *lapsus calami* è leggermente inferiore a quanto prescritto e viene integrata in un secondo tempo

Un ricorso può essere esaminato dal Consiglio nazionale solo se, oltre ad essere redatto secondo le modalità e nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento, è accompagnato dai prescritti contributi istruttori. La circolare del CNOG n. 972 del 7 febbraio 2020 ha precisato che “la mancata allegazione da parte del ricorrente dei contributi e delle tasse dovuti rende il ricorso improcedibile, senza ulteriore sollecito da parte del Consiglio nazionale”, al fine di evitare i c.d. ricorsi esplorativi.

Nel caso in esame, il ricorrente presentava reclamo elettorale con riferimento ai risultati relativi al Consiglio Nazionale. Preliminare rispetto alla valutazione cautelare propria di questa fase risultava una questione attinente alla procedibilità e precisamente il versamento, da parte del ricorrente, di un contributo di ricorso di € 6,17 anziché dei previsti € 6,71, causa la probabile inversione delle cifre 7 e 1 (la differenza di 0,54 euro veniva peraltro pagata in un secondo tempo). Apparendo evidente l’inversione di due cifre, senza che venga meno la volontà del ricorrente di adempiere al versamento, l’errore (minimo) non appare inescusabile né decisivo.

Senza con ciò voler emettere una sorta di sanatoria generalizzata per ricorsi totalmente privi di atti o versamenti, ma rimanendo nel campo qui illustrato, quello di un difetto consistente non nel mancato pagamento o nella mancata allegazione delle ricevute, ma di un errore materiale nell’importo del versamento, comunque effettuato e allegato, si ritiene superata positivamente la questione dell’ammissibilità del ricorso.

C.N. 29 e 30 marzo 2022 2 n. 1 – Pres. Carlo Bartoli – Rel. Riccardo Arena

- Ammissibile ricorso relativo a istanza di sospensione collegata a reclamo elettorale Ordine Lazio

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione.





### N. 2/2022 Se non sussiste la possibilità di un danno grave e irreparabile la richiesta di sospensione di un atto impugnato non merita accoglimento

Nel caso in esame, i ricorrenti, giornalisti professionisti e pubblicisti, sostengono di non essere stati ammessi al voto in presenza, in quanto, seppur in possesso di regolare indirizzo di domicilio digitale (PEC) non avrebbero provveduto a comunicarlo all'Ordine di appartenenza almeno 5 giorni prima della data di convocazione per il voto on line, risultando a quella data "tardivi". A seguito di istruttoria sommaria del ricorso, non si ritengono sussistenti i presupposti di diritto e di fatto ai quali le norme vigenti legano la possibilità che venga disposta, da parte del Consiglio, la sospensione dell'atto impugnato. In particolare, non si ritiene allo stato sussistente la possibilità di un danno grave e irreparabile. L'istanza di sospensione relativa al ricorso non merita accoglimento, restando salva ed impregiudicata ogni decisione sul merito.

C.N. 29 e 30 marzo 2022 n.2 – Pres. Carlo Bartoli – Rel. Michele Lo Russo

- Respinta istanza di sospensione collegata a reclamo elettorale Ordine Campania
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*



### N. 5/2022 È irricevibile l'istanza che non ha i requisiti formali minimi per configurarsi come ricorso

L'istanza trasmessa per mera conoscenza al C.N. è da considerarsi irricevibile. Nel caso in questione, il ricorrente con lettera al Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte e per conoscenza al Consiglio Nazionale, chiedeva la reinscrizione all'albo professionale, elenco pubblicisti, dopo le dimissioni presentate dallo stesso richiedente.

La suddetta istanza, essendo stata trasmessa al Consiglio Nazionale per mera conoscenza e non avendo i requisiti formali minimi per configurarsi come ricorso, va dichiarata irricevibile.

C.N. 7 e 8 giugno 2022 n. 5 – Pres. Carlo Bartoli – Rel. Valentino Lo Sito

- Irricevibile il ricorso privo dei requisiti formali per configurarsi come tale.
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione.



### N. 8/2022 Mancata allegazione dei contributi e delle tasse dovuti: il ricorso è improcedibile

A prescindere dalla materia (amministrativo, elettorale o disciplinare), la mancata allegazione da parte del ricorrente dei contributi e delle tasse dovuti rende il ricorso improcedibile.

Le impugnazioni in materia elettorale previste dagli articoli 8, 16 e 60 della Legge del

3 Febbraio 1963, n.69 devono essere presentate su carta da bollo e necessariamente corredate da documentazione che nel caso in esame, un reclamo elettorale ex art. 8 L. 69/196, sono del tutto mancanti.

L'Art. 60 del Dpr n. 115/1965 prevede che il ricorso/reclamo sia corredato dagli estremi della proclamazione dei risultati elettorali; dai documenti occorrenti a comprovare il fondamento del reclamo; dai contributi e dalle tasse dovuti.

C.N. 7 e 8 giugno 2022 n. 8 – Pres. Carlo Bartoli – Rel. Lorenzo Sani

- Improcedibile ricorso/reclamo elettorale.

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione.



#### N. 10/2022 Mancata allegazione dei contributi e delle tasse dovuti: il ricorso è improcedibile

A prescindere dalla materia (amministrativo, elettorale o disciplinare), la mancata allegazione da parte del ricorrente dei contributi e delle tasse dovuti rende il ricorso improcedibile.

Le impugnazioni in materia elettorale previste dagli articoli 8, 16 e 60 della Legge del 3 Febbraio 1963, n.69 devono essere presentate su carta da bollo e necessariamente corredate da documentazione che nel caso in esame, un reclamo elettorale ex art. 8 L. 69/196, sono del tutto mancanti. Nel reclamo il ricorrente preannuncia l'invio di una memoria entro 30 giorni, che non è mai arrivata.

L'Art. 60 del Dpr n. 115/1965 prevede che il ricorso/reclamo sia corredato dagli estremi della proclamazione dei risultati elettorali; dai documenti occorrenti a comprovare il fondamento del reclamo; dai contributi e dalle tasse dovuti.

C.N. 7 e 8 giugno 2022 n.10 – Pres. Carlo Bartoli – Rel. Lorenzo Sani

- Improcedibile il reclamo elettorale.

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*



#### N. 11/2022 Il mancato versamento dei contributi istruttori rende il ricorso improcedibile

Il ricorso privo dei contributi istruttori e della tassa di 6,71 euro di cui all'art. 60 del D.P.R. 115/1965 – se il ricorrente non procede alla regolarizzazione nei termini - va dichiarato improcedibile.

Pertanto il reclamo elettorale presentato, ai sensi dell'art. 8 della L. 69/1963, avverso

i risultati delle elezioni per il rinnovo dei componenti del collegio dei revisori dei conti dell'Ordine dei giornalisti del Lazio essendo privo dei contributi istruttori e della tassa di 6,71 euro di cui all'art. 60 del D.P.R. 115/1965 e considerato che il ricorrente non ha proceduto alla regolarizzazione nei termini, va dichiarato improcedibile.

C.N. 5 e 6 luglio 2022, n.11 – Pres. Carlo Bartoli – Rel. Alessandro Sansoni

- Improcedibile il reclamo elettorale.

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*



#### **N. 12/2022 Il mancato rispetto delle modalità di presentazione rende il ricorso improcedibile**

Il ricorso privo dei contributi istruttori e della tassa di 6,71 euro di cui all'art. 60 del D.P.R. 115/1965 – se il ricorrente non procede alla regolarizzazione nei termini - va dichiarato improcedibile.

Il ricorrente ha presentato ricorso contro la delibera del Consiglio regionale dell'Ordine della Puglia, la quale rigettava la richiesta di iscrizione all'elenco pubblicitari. Ma il ricorso era privo dei contributi istruttori e della tassa di 6,71 euro di cui all'art. 60 del D.P.R. 115/1965, e il ricorrente non ha proceduto alla regolarizzazione nei termini.

C.N. 5 e 6 luglio 2022, n.12 – Pres. Carlo Bartoli – Rel. Alessandro Sansoni

- Improcedibile ricorso avverso delibera di rigetto iscrizione all'elenco pubblicitari Ordine Puglia.

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

### III. 2 - Attività del Consiglio nazionale dell'Ordine

#### ELENCO PUBBLICISTI - MASSIME

**N. 14/2022** Non ammissibile istanza di iscrizione all'elenco pubblicisti successiva allo svolgimento dell'attività, in quanto l'attività giornalistica stessa non risulterebbe in corso all'atto della presentazione della domanda

La collaborazione giornalistica deve risultare ancora in atto al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione all'Albo. Il contenuto dei riferimenti normativi (art. 35 della L. 69/1963 e art. 34 Dpr 115/1965) va letto in combinato disposto con l'art. 1 della Legge Professionale, il quale definisce giornalisti pubblicisti "...coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita...". Il termine "svolgono" indica che l'attività deve essere attuale al momento della presentazione della domanda. Pertanto non è ammissibile un'istanza di iscrizione successiva allo svolgimento dell'attività, in quanto l'attività giornalistica stessa non risulterebbe in corso all'atto della presentazione della domanda (cfr. Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 638/2014; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 1556/2008).

C.N. 5 ottobre 2022 n.14 – Pres. Carlo Bartoli – Rel. Michele F. Romano  
 - Respinto ricorso avverso delibera di rigetto domanda iscrizione Ordine Sicilia  
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione.



**N. 15/2022** Pubblicisti: per mantenere l'iscrizione all'Albo l'attività giornalistica deve essere non occasionale e retribuita secondo quanto stabilito dal Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti di appartenenza

L'attività pubblicistica va retribuita per essere iscritti, o mantenere l'iscrizione all'Albo professionale: documentare l'avvenuta retribuzione per il lavoro giornalistico in modo tracciabile e requisito fondamentale per l'iscrizione nell'elenco dei Pubblicisti, o il mantenimento della stessa con meno di 15 anni di anzianità di iscrizione all'Ordine. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti ha deliberato che il compenso minimo debba essere definito dai singoli Consigli Regionali, tenendo conto dell'art. 36 della Costituzione (la seconda sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24345 del 16 ottobre 2017 si è espressa nel dettaglio delle modalità della retribuzione, escludendo il pagamento in contanti a compenso degli articoli scritti).

Nel caso in esame, il ricorrente, cancellato dall'elenco pubblicisti in seguito a revisione

per inattività, sosteneva di svolgere attività di pubblicista quale docente aggregato all'Università Pontificia e direttore di una rivista canonica.

In mancanza dei requisiti minimi per definire la non occasionalità dell'attività giornalistica prevista dalla legge istitutiva dell'Ordine e percependo il ricorrente emolumenti inferiori al minimo stabilito dal Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti di appartenenza per l'iscrizione, o il mantenimento della stessa, nell'Elenco Pubblicisti dell'Albo dei Giornalisti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

C.N. 8 e 9 novembre 2022 n.15 – Pres. Carlo Bartoli – Rel. Lorenzo Sani

- Respinto ricorso avverso delibera di diniego iscrizione Ordine Sicilia

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme.*

### III. 3 - Attività del Consiglio nazionale dell'Ordine

#### REGISTRO PRATICANTI – MASSIME

##### N. 13/2022 Mancata comunicazione preavviso di rigetto è vizio sostanziale del procedimento

Prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del procedimento o l'autorità competente deve comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

La recente giurisprudenza ha chiarito che con il D.L. 76/2020 la mancata comunicazione del preavviso di rigetto rappresenta un vizio sostanziale del procedimento. Lo spiega molto bene il Consiglio di Stato, Seconda Sezione, nella sentenza n. 1790/2022, pubblicata il 14 marzo 2022, in cui si ripercorre l'evoluzione della norma e si chiarisce l'attuale portata applicativa.

In base all'orientamento affermato prima della modifica del Decreto Semplificazioni, l'art. 10-bis della L. n. 241/1990 era interpretato in senso non formalistico, per cui il mancato o l'incompleto preavviso di rigetto non comportava l'automatica illegittimità del provvedimento finale. Ciò derivava dalla lettura combinata con l'art. 21-octies della stessa L. n. 241/1990, in base al quale non era possibile annullare il provvedimento per vizi formali, che non avessero inciso sulla legittimità sostanziale di un provvedimento, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. A seguito della modifica della seconda parte dell'art. 21-octies ad opera del citato Decreto, la dequotazione dei vizi formali non è applicabile al provvedimento discrezionale adottato in violazione dell'articolo 10-bis.

Il Consiglio Nazionale ha accolto il ricorso annullando la delibera di rigetto e restituendo gli atti al Consiglio regionale dell'Ordine del Lazio, e ha deciso di restituire la quota tassa di propria pertinenza, escluse le spese di notifica.

C.N. 4 e 5 ottobre 2022 n.13 – Pres. Carlo Bartoli – Rel. Michele Lo Russo

- Accolto ricorso avverso delibera rigetto domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti Ordine Lazio

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione.

### III. 4 - Attività del Consiglio nazionale dell'Ordine

#### MATERIA ELETTORALE – MASSIME

**N. 3/2022** Non è tra le attribuzioni del Cnog emettere pareri preventivi su casi che potrebbero essere oggetto di reclamo elettorale

Tre colleghi – due professionisti e un pubblicitista – hanno chiesto un intervento del Cnog prima del ballottaggio presentando un “Reclamo contro operazioni elettorali” pervenuto tramite Pec all’attenzione del Consiglio Nazionale dei Giornalisti e per conoscenza all’Ordine regionale dei Giornalisti di appartenenza.

Ma tra le attribuzioni del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti non è contemplata l’emissione di pareri preventivi su richieste di autotutela dirette al seggio elettorale regionale, ovvero su casi che, sussistendone i presupposti, potrebbero essere oggetto di reclamo elettorale.

Non ci sono i presupposti per soddisfare il reclamo. Considerato che l’impugnativa non è stata regolarizzata, la stessa va dichiarata improcedibile.

C.N. 7 e 8 giugno 2022 n.3 – Pres. Carlo Bartoli – Rel. Michele F. Romano

- Improcedibile reclamo elettorale Ordine Sardegna

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*



**N. 6/2022** Il mancato adempimento di un obbligo di legge a cui non sia seguita l’eventuale sanzione della sospensione, non può comportare l’automatica esclusione del diritto di voto

I ricorrenti - giornalisti professionisti e pubblicitisti - nella tornata elettorale per le elezioni degli Organi dell’Ordine non sono stati ammessi al voto in presenza nel seggio della propria circoscrizione territoriale, seppur in possesso di regolare indirizzo di domicilio digitale (PEC), in quanto non l’avevano comunicato all’Ordine di appartenenza entro cinque giorni prima della data di convocazione per il voto elettorale online.

La legge con la quale si è reso obbligatorio per gli iscritti agli ordini professionali il possesso di un indirizzo pec non ha posto, come conseguenza della mancata comunicazione dello stesso all’Ordine Regionale, quella della perdita del diritto di voto.

Nel caso in esame, è evidente che la mancata comunicazione dell’indirizzo pec non consentiva il voto telematico. Ma, essendosi avvalso della facoltà di non effettuare il voto telematico, l’iscritto in possesso della pec ed in regola con le quote sociali aveva

il diritto di esercitare il voto, una volta dimostrato al Presidente del seggio di esserne in possesso.

Rientra nelle competenze dell'Ordine Regionale verificare se un iscritto adempie agli obblighi di legge, compresa la comunicazione dell'indirizzo pec e quindi provvedere alle iniziative di sua competenza (diffida e procedimento di sospensione), ma il mancato adempimento di un obbligo di legge a cui non sia seguita l'eventuale sanzione della sospensione, non può comportare l'automatica esclusione del diritto di voto.

Tuttavia, come da corposa giurisprudenza del Consiglio di Stato e del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, perché il ricorso possa essere accolto, occorre la cosiddetta prova di resistenza, per cui deve essere operata una giusta composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali, e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale, e dunque bisogna necessariamente verificare se, una volta espugnati gli elementi di illegittimità riscontrati, il risultato elettorale cambierebbe.

In materia di operazioni elettorali (nel cui ambito non si può procedere ad annullamento se questo non sia espressamente stabilito dalla legge) vige il c.d. principio di strumentalità delle forme, dal quale discende che sono rilevanti, fra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni può essere ravvisata solo quando mancano elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è prefigurato. Nel caso in esame le irregolarità riscontrate non hanno falsato il risultato delle operazioni elettorali.

C.N. 7 e 8 giugno 2022, n.6 – Pres. Carlo Bartoli – Rel. Michele Lo Russo

- Respinto il reclamo elettorale Ordine Campania.

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione.



### N. 7/2022 Ogni rilievo sul regolamento è tardivo: andava fatto dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Nazionale o impugnato dopo la pubblicazione sul bollettino del Ministero della Giustizia

Il ricorrente, allegando le risultanze di una relazione tecnica di parte dalla quale risulta che il regolamento attraverso il voto elettronico pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia il 15 gennaio 2021 presenta delle “gravi anomalie in ambito di sicurezza, trattamento del dato e di tutela della privacy”, chiede l'annullamento della elezione del Consiglio Regionale e del Collegio dei Revisori della (...).

Senza entrare nel merito delle contestazioni di carattere tecnico formulate nel ricorso,



è evidente che ogni rilievo sul regolamento andava fatto dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Nazionale o impugnato dopo la pubblicazione sul bollettino del Ministero della Giustizia.

A sostegno del reclamo, il ricorrente riporta anche le doglianze di alcuni giornalisti per non essere stati ammessi al voto in presenza: esse avrebbero potuto costituire oggetto di motivato e circostanziato ricorso degli interessati, ma non del ricorrente. Il reclamo è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

C.N. 7 e 8 giugno 2022, n.7 – Pres. Carlo Bartoli – Rel. Michele Lo Russo

- Respinto il reclamo elettorale Ordine Lombardia.

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*



### N. 9/2022 Elettorato passivo è requisito acquisibile sino alla proclamazione degli eletti da parte del Consiglio regionale dell'Ordine; la verifica dell'esistenza di posizione INPGI attiva può perfezionarsi immediatamente dopo

Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 69/1963, i candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI). Ma nulla dispone la legge, con riferimento all'elettorato passivo, quanto alla decorrenza del possesso della posizione INPGI attiva. Tale fondamentale indicazione si sarebbe dovuta introdurre a mezzo di un apposito regolamento di esecuzione (o della modifica dell'esistente), ma così non è stato: rimane dunque indefinito il termine *a quo*, che non viene indicato neppure nel Vademecum elettorale (online all'indirizzo <https://www.odg.it/wp-content/uploads/2021/10/vademecum-elezioni-2021-esecutivo-aggiornato-alla-Consulta-del-09.09.2021.pdf>).

Qualsiasi indagine su quella che viene indicata nel ricorso come data della *regolarizzazione della sua posizione* – accertamento ripetutamente sollecitato dalla ricorrente – si prospetta come irrilevante.

Si concorda con le conclusioni raggiunte nella decisione 24/2017 del CNOG: “Mancando una norma che collochi il possesso della posizione INPGI attiva in un preciso momento del procedimento elettorale, si deve insomma ritenere che si tratti di un requisito acquisibile sino alla proclamazione degli eletti da parte del Consiglio regionale dell'Ordine e che la verifica possa quindi perfezionarsi immediatamente dopo”. Più nello specifico, “chi dopo il primo turno si ritrovasse inserito nella graduatoria per il ballottaggio” potrà, “fino a un istante prima della seconda votazione utile, decidere di concorrere, perfezionare l'iscrizione all'INPGI 2 e acquisire l'eleggibilità”.

La lacuna normativa andrebbe colmata, in modo da consentire di avere certezze su ar-

gomenti quanto mai delicati, che investono interessi e diritti primari delle persone, nonché più che legittime aspettative.

C.N. 7 e 8 giugno 2022, n.9 – Pres. Carlo Bartoli – Rel. Riccardo Arena

- Respinto il reclamo elettorale Ordine Lazio.

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione.

### III. 5 - Attività del Consiglio nazionale dell'Ordine

#### DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME

N. 1/2022 È procedibile il ricorso accompagnato dai contributi istruttori, anche se la cifra per mero *lapsus calami* è leggermente inferiore a quanto prescritto e viene integrata in un secondo tempo

La giornalista (...) presentava reclamo elettorale con riferimento ai risultati relativi al Consiglio Nazionale.

La sospensione, nonostante l'apparente irritualità di un intervento di questo Consiglio Nazionale, invocato a condizione che non vi sia stata già la promulgazione - *rectius* proclamazione - dell'elezione del consigliere nazionale (...), è l'unica valutabile nella presente fase del procedimento. Tuttavia essa non appare sorretta, per le ragioni che qui brevemente si esporranno, dai presupposti essenziali dei gravi motivi, di cui all'art. 59 ult. co. del DPR 115/1965, nonché degli elementi generali del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*.

Preliminare però rispetto alla valutazione cautelare propria di questa fase — e preclusiva di future considerazioni e decisioni sul merito delle questioni poste dalla ricorrente — è lo stato degli atti contenuti nel fascicolo: emergono infatti lacune nella documentazione prodotta, oggetto di richiesta di integrazione avanzata dal CNOG al Consiglio regionale del (...), e soprattutto una questione attinente alla procedibilità.

Quanto alle carenze documentali, ci si riferisce in particolare alla apparente mancanza di alcune pagine del ricorso che la (...) ha presentato al Consiglio dell'Ordine del (...) e da questo poi trasmesso al Consiglio Nazionale. L'integrazione è stata richiesta allo stesso Ordine regionale, atteso che il completo esame delle ragioni esposte dalla ricorrente era impedito, allo stato, al Consiglio Nazionale. In data (...) il Consiglio regionale dell'Ordine del (...) ha specificato che il ricorso era completo così come trasmesso.

L'aspetto relativo alla procedibilità attiene invece al versamento, da parte della (...), di un contributo di ricorso di € 6,17 anziché dei previsti € 6,71. A tal proposito va precisato che in data (...) (prot. n. (...) del (...)2), quindi successivamente alla pubblicazione in area riservata della relazione approvata dalla commissione ricorsi, la ricorrente ha prodotto la ricevuta del versamento di € 0,54 pari alla differenza di cui sopra. Va detto, in ogni caso, che la circolare del CNOG n. 972 del 7 febbraio 2020, a firma del presidente *pro tempore*, aveva reso noto ai presidenti e vicepresidenti degli Ordini regionali — destinatari della comunicazione — che, per ciò che riguarda i ricorsi amministrativi, in base al nuovo Regolamento per l'organizzazione, la trattazione dei ricorsi e degli affari,

le “importanti modifiche (...) finalizzate alla semplificazione e a una maggiore linearità delle procedure” avrebbero condotto a dichiarare inammissibili “i ricorsi presentati direttamente ed esclusivamente al CNOG”, con l’ulteriore avvertenza che “la mancata allegazione da parte del ricorrente dei contributi e delle tasse dovuti rende il ricorso improcedibile, senza ulteriore sollecito da parte del Consiglio nazionale”.

Appaiono evidenti la *ratio* e il senso della novella, introdotta dal Regolamento de quo ed esplicitata dalla circolare prot. n. 972/2020: evitare i c.d. ricorsi esplorativi, da regolarizzare solo dopo un primo vaglio della commissione istruttoria e solo laddove dovesse emergere un minimo di fondatezza, tale da renderli (o da farli apparire) accoglibili. Nella sostanza lo snellimento della formazione dei fascicoli dei ricorsi — adesso di esclusiva pertinenza dei Consigli degli Ordini regionali — mira a far sì che le pratiche arrivino al CNOG “perfette”, cioè complete in ogni parte, mentre eventuali integrazioni devono avvenire in una fase precedente e sono compito esclusivo dei Consigli regionali.

Venendo al caso che qui occupa, va detto che la ricorrente (...) ha adempiuto a quanto previsto dalle regole vigenti, presentando la propria impugnativa completa in ogni sua parte, escluso, come s’è detto, il “salto” di alcune pagine, dovuto a probabile mero errore materiale nella fotocopiatura o nella stampa. Sussiste però altresì un errore nell’importo del versamento, causa la probabile inversione delle cifre 7 e 1: come s’è visto, € 6,17 anziché € 6,71.

Orbene, ritiene la commissione ricorsi che, volendo accedere a un’interpretazione estremamente rigorosa, ancorché testuale, l’errore commesso dalla (...) avrebbe dovuto essere rilevato e fatto sanare dal Consiglio regionale del (...): una volta trasmesso il fascicolo al CNOG, esso vizierebbe in maniera irreparabile l’intera pratica, facendola divenire improcedibile e impedendo quindi alla commissione di prenderla in considerazione.

Sotto altro aspetto, ostano a tale modo di ragionare sui ricorsi amministrativi considerazioni generali sui principi del diritto, sull’errore scusabile, sul *lapsus calami*, sul soccorso istruttorio in casi come quello qui affrontato, in cui appare evidente l’inversione di due cifre, senza che venga meno la volontà della ricorrente di adempiere al versamento. (...) ha peraltro allegato la ricevuta, come previsto dall’art. 23 del Regolamento per l’organizzazione del CNOG e come ulteriormente specificato dalla circolare 972/2020, dimostrando la propria precisa volontà di non venire meno al proprio obbligo né di voler “intasare” l’attività del Consiglio con un ricorso nemmeno completo.

Nello specifico va poi detto che l’art. 60 del DPR 4/2/1965, n. 115, prevedeva nella formulazione originaria, alla lett. C, l’obbligo di assegnare un termine al ricorrente che non avesse depositato la ricevuta del versamento (all’epoca) di L. 800. Trattasi ovviamente di norma che vedeva nel CNOG il destinatario “diretto” del ricorso, di tal che si potrebbe ritenere che, una volta innovata la normativa, nel senso che la materiale

presentazione debba essere fatta al Consiglio regionale competente, tale regolarizzazione competerebbe ancora a esso Ordine regionale. Qualsiasi possibilità di consentire di regolarizzare dunque sarebbe preclusa al CNOG.

Anche in questo caso, comunque, si tratterebbe di una interpretazione estremamente restrittiva, col rischio di incappare nella situazione immaginata dal brocardo *summum jus, summa iniuria*.

Occorre però evidenziare che, nel caso di specie, oltre ai diritti della ricorrente, esistono anche quelli contrapposti di (...), in capo al quale, ad avviso della (...), difetterebbe l'elettorato passivo. La presente decisione va dunque assunta avendo riguardo al necessario temperamento degli interessi, stante che anche (...) ha diritto di ottenere una valutazione aderente alle regole e ai principi di logica, coerenza e precisione.

Ogni ulteriore decisione appare dunque preclusa alla commissione ricorsi e, quindi, al CNOG finché non si superi, in un senso o nell'altro, l'*impasse* che si è venuta a creare: si tratta infatti di questione dirimente, che riguarda — in prospettiva — numerosi altri ricorsi, atteso che occorre e occorrerà sempre trattare situazioni uguali in maniera uniforme, pur facendo i necessari distinguo col caso di specie, in cui l'errore (minimo) non appare inescusabile né decisivo.

Rimane la necessità che in ogni ricorso vengano temperati gli interessi contrapposti, seguendo principi che devono essere uguali per tutti e che non pregiudichino i diritti di alcuno, men che meno le funzioni (anche di terzietà) che il CNOG è chiamato ad assolvere. Senza con ciò comunque voler emettere una sorta di sanatoria generalizzata per ricorsi totalmente privi di atti o versamenti, ma rimanendo nel campo qui illustrato, quello di un difetto consistente non nel mancato pagamento o nella mancata allegazione delle ricevute, ma di un errore materiale nell'importo del versamento, comunque effettuato e allegato.

Da qui — preliminarmente rispetto alla valutazione sulla possibilità di concedere o meno la sospensiva — la necessità di valutare una questione che appare di fondamentale importanza concernente la necessità di integrazione del pagamento per l'importo di € 0,54. Superata positivamente la questione dell'ammissibilità del ricorso, si illustrano le ragioni che ostano alla concessione di una eventuale sospensiva dell'elezione di (...), per la carenza dei "gravi motivi" ex art. 59 ult. co. cit. e delle altre condizioni imposte dalla normativa vigente. Sempre senza entrare nel merito delle questioni poste dalla (...), passaggio necessariamente successivo — va evidenziato che, al netto di quanto già si è ampiamente detto sugli aspetti formali, all'impugnativa non è stata acclusa la determinazione dell'INPGI sulla domanda di accesso ai documenti proposta dalla (...) all'istituto di previdenza e riguardante la posizione di (...). Va poi rilevata la sostanziale irrivalenza della richiesta di sospensiva, atteso che viene proposta alla condizione che l'elezione di (...) non sia stata "promulgata".

Va infatti ricordato che la proclamazione degli eletti è contestuale alla conclusione delle operazioni elettorali e che essa, ai sensi dell'art. 6 della legge 3/2/1963 n. 69, viene compiuta dal presidente del seggio e dal presidente dell'assemblea elettorale, che effettua le dovute comunicazioni al ministero vigilante e al CNOG e *provvede alla pubblicazione delle graduatorie e dei nomi degli eletti* (art. 15 DPR 4/2/1965 n. 115). Cosa avvenuta, nel caso di (...), eletto nel turno di ballottaggio tenuto il (...), fra tale data e i giorni immediatamente successivi. A prescindere da ciò, il CNOG, per le posizioni dei propri componenti eletti, si è limitato a prendere atto delle proclamazioni operate dai singoli seggi e assemblee elettorali e a verificare d'ufficio la sussistenza dei requisiti di legge in capo ai singoli: fra le verifiche compiute, anche quella — positiva — effettuata presso l'INPGI e diretta a verificare la sussistenza di una posizione aperta in capo (anche) a (...).

Tutto ciò considerato, si ritiene che allo stato le sia impedita una completa visione d'insieme di ciò che viene affermato nel ricorso di (...). Le suesposte carenze fanno sì che il *fumus boni iuris*, la ragionevole parvenza dell'esistenza di un diritto, non appaia dimostrato né dimostrabile con la dovuta forza, per ottenere l'emissione di un provvedimento cautelare sospensivo.

Non appare poi integrato, con riferimento all'altro presupposto — il *periculum in mora* — nemmeno il possibile grave e irreparabile pregiudizio alle ragioni della ricorrente, laddove non venisse concessa la sospensione cautelare della posizione e dell'elezione di (...) in seno al CNOG. Tanto meno tale pregiudizio grave e irreparabile viene in alcun modo dimostrato dalla ricorrente, per sollecitare l'adozione della sospensiva. L'istanza di sospensione collegata all'impugnativa è infondata e, pertanto, deve essere respinta, restando salva e impregiudicata ogni decisione sul merito.

PQM

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere l'istanza di sospensione collegata al reclamo elettorale presentato da (...).



#### N. 5/2022 È irricevibile l'istanza che non ha i requisiti formali minimi per configurarsi come ricorso

Il sig. (...), con lettera inviata in data (...) al Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte e per conoscenza al Consiglio Nazionale, chiede la reinscrizione all'albo professionale, elenco pubblicitari, dopo le dimissioni presentate dallo stesso richiedente il (...).

Questa Commissione ritiene che la suddetta istanza, essendo stata trasmessa al Consiglio Nazionale per mera conoscenza e non avendo i requisiti formali minimi per configurarsi come ricorso, debba dichiararsi irricevibile.

PQM

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di dichiarare irricevibile il ricorso presentato da (...).



### N. 8/2022 Mancata allegazione dei contributi e delle tasse dovuti: il ricorso è improcedibile

Le impugnazioni in materia elettorale previste dagli articoli 8, 16 e 60 della Legge del 3 Febbraio 1963, n. 69 devono essere presentate su carta da bollo e necessariamente corredate da documentazione che nel reclamo in oggetto sono del tutto mancanti. La ricorrente fa infatti riferimento a non documentate ipotesi di errore nel calcolo delle schede del ballottaggio elettorale e a generiche testimonianze senza indicare nominativi, o produrre eventuali dichiarazioni autografe.

L'Art. 60 del Dpr n. 115/1965 prevede infatti che il ricorso/reclamo sia corredato da:

- a) gli estremi della proclamazione dei risultati elettorali;
- b) documenti occorrenti a comprovare il fondamento del reclamo;
- c) dai contributi e dalle tasse dovuti.

Nella fattispecie, a prescindere dalla materia (amministrativo, elettorale o disciplinare), affinché un ricorso possa essere regolarmente presentato, è necessario produrre:

- 1) marca da bollo da € 16 ogni 100 righe;
- 2) attestazione del versamento della somma di € 6,71 che può essere effettuato presso l'Agenzia delle Entrate o presso uno sportello bancario/postale, utilizzando il mod. F23;
- 3) assegno circolare non trasferibile o attestazione di bonifico dell'importo di € 250 intestato al Consiglio nazionale Ordine dei giornalisti;
- 4) assegno circolare non trasferibile o attestazione di bonifico dell'importo di € 31 intestato al Consiglio regionale di appartenenza.

Senza entrare nel merito, la mancata allegazione da parte del ricorrente dei contributi e delle tasse dovuti rende il ricorso improcedibile.

PQM

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di dichiarare improcedibile il ricorso presentato da (...).



**N. 6/2022 Il mancato adempimento di un obbligo di legge a cui non sia seguita l'eventuale sanzione della sospensione, non può comportare l'automatica esclusione del diritto di voto**

I colleghi (...) – assistiti dagli avvocati (...) e (...) del foro di (...) – hanno presentato ricorso al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti ai sensi dell'art.8 della legge 69/63 e successive modifiche e integrazioni e dell'art.59 e seguenti del DPR 115/1965 avverso e per l'annullamento, previa sospensione,

- della proclamazione degli eletti per il rinnovo dei componenti del Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti e dei Revisori dei Conti - elezioni 2021-2024, comunicata in data (...)
- della proclamazione dei candidati ammessi al ballottaggio per le elezioni 2021 -2024 del Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti e dei Revisori dei Conti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti;
- per la declaratoria di nullità della procedura elettorale e l'indizione di nuove elezioni.

**Il fatto**

I ricorrenti sono giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi all'Ordine Regionale della (...). Nella tornata elettorale per le elezioni degli Organi dell'Ordine, conclusasi in data (...) con la proclamazione degli eletti, i ricorrenti non sono stati ammessi al voto in presenza. In particolare, recatisi al seggio della propria circoscrizione territoriale, gli esponenti si sono visti negare la possibilità di esercitare il diritto di voto in quanto, seppur in possesso di regolare indirizzo di domicilio digitale (PEC) non l'avevano comunicata all'Ordine di appartenenza entro cinque giorni prima della data di convocazione per il voto elettorale on line. Tale circostanza risulta dalle dichiarazioni verbalizzate al momento del diniego opposto dal Presidente di seggio.

I ricorrenti ritengono arbitrario il comportamento dei Presidenti di seggio che hanno negato la possibilità di esercitare il diritto di voto loro spettante, atteso che le disposizioni di legge e regolamentari che governano la procedura di voto non prevedono alcun termine per la comunicazione del proprio domicilio digitale (PEC) all'Ordine, disponendo solo ed unicamente, il POSSESSO DI DOMICILIO DIGITALE (conforme agli obblighi previsti dalla legge) e la COMUNICAZIONE all'Ordine di appartenenza.

I ricorrenti alla data di convocazione dell'assemblea per il rinnovo degli Organi dell'Ordine dei Giornalisti erano regolarmente iscritti all'Albo professionale e in possesso di tutti i requisiti di legge e regolamentari per l'espressione del diritto di voto. Infatti, nei loro confronti non era stato emesso alcun provvedimento di sospensione.

Pertanto i ricorrenti ritengono che i provvedimenti impugnati vadano annullati, previa



concessione della sospensione della loro efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 59 DPR 115/1965, e la procedura elettorale triennio 2021/2024 conclusasi in data (...) va dichiarata nulla per i seguenti motivi:

1. Sulla procedura elettorale: gli ammessi al voto.

Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della (...), ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4 L. 69/1963 e 5 D.P.R. n. 115/65 e ss.mm.ii., con avviso del (...), convocava gli iscritti alle votazioni per le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Ordine dei giornalisti — triennio 2021/2024, da svolgersi con modalità mista.

Le procedure elettorali con modalità mista telematica e in presenza per il rinnovo degli organi dell'Ordine dei giornalisti, sono fissate dal Regolamento pubblicato in G.U. n. 1 del 15.01.2021, che dispone:

- art. 3 “Elettorato attivo e passivo elezioni ordinarie”, commi 1 e 2, «Sono titolari del diritto di elettorato attivo i professionisti e i pubblicisti iscritti nell'Albo, in regola con il pagamento delle quote dovute all'Ordine. Sono esclusi i giornalisti sospesi dall'esercizio della professione»;
- art. 4 “Ulteriori condizioni per il voto telematico”, «Per esercitare il voto in modalità telematica la regolarizzazione del pagamento delle quote deve avvenire al più tardi dieci giorni prima rispetto alla data fissata per il voto telematico e, qualora il versamento non avvenga presso la sede dell'Ordine, l'interessato deve produrre entro il suddetto termine al Consiglio Regionale prova dell'avvenuto pagamento».
- art. 12 “Elenchi degli aventi diritto al voto”, «Cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, il presidente del Consiglio regionale dispone la compilazione di distinti elenchi dei professionisti e dei pubblicisti aventi diritto al voto. Gli elenchi devono contenere per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, data di iscrizione nel relativo elenco dell'Albo nonché l'indicazione che il medesimo è in regola col pagamento delle quote».

Veniva, poi, pubblicato il cosiddetto Vademecum per le elezioni, predisposto e «messo a disposizione dal Consiglio nazionale per supportare le operazioni di voto nei collegi elettorali regionali». Tale Vademecum indica:

• Punto 2 CHI ELEGGE E CHI VIENE ELETTO.

2.1 “Pre-requisiti” «Per l'esercizio del diritto di voto attivo e passivo gli iscritti devono essere muniti di domicilio digitale (PEC)»;

2.2 “Elettorato attivo” «Non sono ammessi gli iscritti che risultano sospesi dall'esercizio della professione (Art. 5, R.A.)».

- BOX 1 Il moroso che intenda votare telematicamente... Per esercitare il voto in modalità telematica, la regolarizzazione del pagamento delle quote deve avvenire al più tardi 10 giorni prima rispetto alla data fissata per il voto telematico e, qualora non avvenga presso la sede dell'Ordine, l'interessato deve produrre entro

il suddetto termine al Consiglio Regionale prova dell'avvenuto pagamento, anche mediante autocertificazione (Art. 4 R.V.).

• Punto 3 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

3.2 "Avviso di convocazione: contenuti": «L'avviso di convocazione deve contenere: [...] per coloro che non siano in regola con il pagamento delle quote, l'avviso deve contenere l'invito a provvedere al pagamento delle quote dovute, senza ritardo e, in ogni caso, prima della chiusura delle votazioni relative alla eventuale seconda convocazione, per l'esercizio del voto telematico v. BOX 1 (art. 4 del R.V.)».

• 5. ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO.

5.1. "Formazione e trasmissione a cura del Crog" «Gli elenchi degli aventi diritto al voto si definiscono 5 giorni prima dell'inizio delle operazioni di votazione in modalità telematica. Gli elenchi devono contenere per ciascun elettore il C. F., cognome, nome, data di nascita, data di iscrizione, elenco e regione di appartenenza, Pec, eventuale minoranza linguistica nonché l'indicazione che il medesimo è in regola col pagamento dei contributi (art. 9 R.A.) 12. Solo gli iscritti in regola con il pagamento dei contributi possono esprimere il voto telematicamente; i giornalisti morosi potranno procedere alla regolarizzazione delle quote recandosi al seggio personalmente. Resta fermo, tuttavia per loro il limite all'esercizio del voto solo in presenza».

• 7. VOTAZIONI IN PRESENZA.

7.1. "Operazioni preliminari" «Tre ore prima dell'apertura dei seggi in presenza quindi alle ore 07.00) i presidenti dei seggi regionali centrali riceveranno, a mezzo e-mail, le istruzioni per scaricare gli elenchi degli iscritti che non hanno ancora esercitato il diritto di voto, con l'evidenza di coloro che risultano morosi».

7.2. "Modalità di voto" «L'elettore viene ammesso a votare previo l'accertamento della sua identità personale ... Gli iscritti negli elenchi dell'Albo, non in regola con il pagamento dei contributi, sono ammessi a votare su presentazione di un documento attestante l'avvenuto pagamento delle quote morose (art. 10 R.A.) [...]».

Dalle disposizioni regolamentari appena richiamate va dunque dedotto quanto segue:

- sono ammessi al voto tutti i giornalisti regolarmente iscritti all'Ordine dei Giornalisti, in regola con il pagamento delle quote associative;
- per gli iscritti morosi a cui è concessa la possibilità di esercitare il diritto di voto previa regolarizzare della propria posizione (anche in sede di seggio);
- non sono ammessi al voto gli iscritti che risultano sospesi.

Ciò posto e come è facilmente evincibile, nelle disposizioni richiamate non è dato rinvenirsi alcun obbligo di comunicazione del proprio domicilio digitale 5 giorni prima del voto, bensì, solo ed unicamente il POSSESSO DELLA PEC CHE VA COMUNICATA.

L'evidenza di tale dato prova la palese illegittimità perpetrata in sede di seggio: i ricorrenti erano tutti provvisti di domicilio digitale (PEC) e dunque titolari dei diritti loro spettanti in qualità di iscritti.

## 2. Sul possesso e sulla comunicazione del domicilio digitale (PEC) degli iscritti all'Ordine dei Giornalisti.

Alle considerazioni esposte al motivo che precede, va altresì aggiunto che la previsione dell'obbligo di possedere un domicilio digitale per gli iscritti agli Ordini professionali è stata introdotta recentemente con l'art. 37 Legge 120/2020 (cd. Decreto semplificazioni).

Conformemente al dato normativo, il Consiglio Nazionale dell'Ordine ha diramato, recte, pubblicato sul proprio sito internet - apposita nota chiarendo che: «Sono in vigore le nuove disposizioni sul domicilio digitale contenute nell'art. 37 della legge 120/2020 che riguardano l'obbligatorietà per gli iscritti agli Ordini di possedere un domicilio digitale (PEC) e di comunicarlo al proprio Ordine di riferimento, pena la sospensione. I Consigli degli Ordini professionali sono tenuti ad inviare una diffida ad attivare la PEC (e a comunicarla all'Ordine regionale) agli iscritti sprovvisti. In caso (e solo in questo) di mancata ottemperanza alla diffida entro 30 giorni, sarà immediatamente applicata la sanzione della sospensione dall'Albo fino ad avvenuta comunicazione. Gli iscritti che non si doteranno di Pec entro 30 giorni dalla notifica della diffida, quindi, saranno automaticamente sospesi dall'Ordine dei Giornalisti. Per evitare di ricevere la diffida, i giornalisti ancora privi di PEC devono attivare il domicilio digitale e darne immediata comunicazione all'Ordine».

In deroga alle disposizioni disciplinari che prevedono l'attivazione di apposito procedimento finalizzato all'irrogazione di provvedimenti a contenuto sanzionatorio, dunque il Consiglio Nazionale dell'Ordine ha introdotto una sanzione automatica: previa diffida dell'iscritto a conformarsi all'obbligo normativo da parte del Consiglio Regionale, è prevista la sospensione automatica dall'Albo operante fino alla successiva, avvenuta attivazione di domicilio digitale e comunicazione dello stesso all'Ordine.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine ha stabilito a quali precise e predeterminate condizioni si potesse applicare la sanzione della sospensione automatica, provvedimento a cui consegue la quiescenza dei diritti amministrativi collegati allo status di associato, tra cui anche il diritto di voto.

Tale ipotesi, tuttavia, nel caso di specie non si è verificata: ai ricorrenti non è mai stata notificata e/o comunicata alcuna diffida da parte del Consiglio Regionale né tantomeno gli stessi sono mai stati sospesi dall'Albo, risultando vieppiù incomprensibile il diniego opposto all'espressione della propria preferenza in sede di seggio elettorale.

In assenza di preventiva diffida e successivo, conseguente ed automatico provvedimento sanzionatorio di sospensione, dunque, tutti i ricorrenti avevano diritto di voto. Va altresì rimarcato che il Consiglio Regionale dell'Ordine della (...) non ha provveduto nemmeno a dare adeguata pubblicità al necessario possesso di domicilio digitale (PEC) e alla comunicazione dello stesso ai fini dell'espressione del diritto di voto per il rinnovo delle cariche dell'Ordine.

Sul punto, si fa notare, infatti, che nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito del Consiglio dell'ordine Regionale della (...) in data (...) si ricordava a tutti i colleghi di essere in regola con il pagamento dei contributi. Nulla sull'obbligo di comunicare la pec entro un termine di decadenza.

Come si evince agevolmente dalla normativa richiamata al punto 1, infatti, le uniche ipotesi previste preclusive dell'esercizio del diritto di voto degli iscritti sono

- la sospensione, previa diffida del giornalista non in possesso di domicilio digitale comunicato all'Ordine di appartenenza;
- il mancato pagamento delle quote associative.

Nel caso in esame, alcun provvedimento è stato adottato nei confronti dei ricorrenti che possa legittimare il diniego opposto, di fatto in sede di seggio, all'esercizio del diritto di voto.

Si ribadisce che i ricorrenti erano in possesso di domicilio digitale regolarmente comunicato all'Ordine di appartenenza (come si evince dai verbali in sede di seggio) nonché in regola con il pagamento delle quote associative.

Ciò nonostante gli istanti non sono stati ammessi al voto in quanto avrebbero comunicato tardivamente all'Ordine il proprio domicilio digitale.

È evidente l'assoluta arbitrarietà della motivazione addotta a sostegno della preclusione all'esercizio del diritto di voto attesa l'assenza di alcuna disposizione normativa e regolamentare che imponesse agli iscritti la comunicazione entro un determinato termine del domicilio digitale all'Ordine di appartenenza.

### 3. Sulla deroga prevista per gli iscritti morosi: disparità di trattamento.

La procedura sopra scandita presenta una palese deroga, laddove prevede la possibilità per gli iscritti morosi di regolarizzare la propria posizione amministrativa fino al momento della effettiva espressione del voto.

Chiarissimo, dunque, il favore per questo diritto (di voto) rispetto, addirittura, allo

status di associato sospeso, il quale provando di aver regolarizzato la propria posizione è riammesso, seduta stante, nella pienezza di tutti i diritti.

Pertanto, non si spiega, in base a quale diverso principio, non sia stato concesso agli iscritti con PEC di comunicarla anche in sede di seggio.

Sarebbe macroscopica la disparità di trattamento tra l'iscritto moroso a cui viene consentito di provare di aver regolarizzato la propria posizione associativa fino al giorno delle votazioni in sede di seggio e l'iscritto che pur in possesso di PEC non l'avrebbe comunicata all'Ordine (e non si sa bene quanto tempo prima di cosa...) visto che un termine di decadenza non è previsto da nessuna norma regolamentare, né tantomeno è stata data una qualche forma di avviso in tal senso.

La disparità poi, si palesa ancor più evidente in considerazione del fatto che l'associato moroso è già sospeso ai sensi della L. 69/1963 e ss.mm.ii. dall'Albo professionale in quanto non in regola con il pagamento delle quote associative, non consentendogli il suo status in quiescenza di esercitare validamente i propri diritti associativi.

Diversamente, l'iscritto che non ha provveduto alla comunicazione della PEC non è automaticamente sospeso, ma dovrà essere soggetto ad una previa intimazione a conformarsi al dettato normativo da parte del Consiglio Regionale a cui, in caso di mancata ottemperanza e decorsi 30 giorni dalla diffida, seguirà la sospensione dall'Albo.

Gli elenchi degli iscritti ammessi alle votazioni sono redatti prevedendo la messa in evidenza degli iscritti non in regola con il pagamento delle quote associative.

Analoga previsione non è invece prevista per i giornalisti che non hanno provveduto alla comunicazione della PEC, potendosi addirittura ipotizzare che, del tutto illegittimamente, gli stessi non siano stati proprio inseriti negli elenchi degli aventi diritto al voto (!!).

È evidente che la mancata previsione di una sanatoria tesa alla regolarizzazione anche dell'iscritto non in regola con la comunicazione della PEC ha enormemente pregiudicato l'espressione dei diritti associativi non solo dei ricorrenti che di tale istanza si fanno portavoce, ma di un gran numero di iscritti che giunti alle urne si sono visti negare la possibilità di esprimere il proprio voto.

Da tali considerazioni discende che un associato regolarmente iscritto all'Albo del Consiglio di appartenenza avrebbe potuto fornire prova dell'avvenuta comunicazione della PEC o addirittura comunicare il proprio domicilio digitale anche in sede di seggio, così regolarizzando il proprio status di associato al pari di quanto consentito all'iscritto moroso.

Tuttavia, tale possibilità è stata negata in sede di votazione presso i seggi delle circoscrizioni (...) arbitrariamente negando la possibilità di esercitare uno dei più importanti diritti connessi allo status di associato sulla scorta di un termine arbitraria-

mente indicato e non contemplato da alcuna disposizione normativa e/o regolamentare.

Infine, i ricorrenti hanno rimarcato che quanto evidenziato avrebbe inficiato le risultanze delle elezioni concluse con la proclamazione degli eletti del (...) e, prima ancora, la platea degli aventi diritto al voto. A tal proposito sarebbe sufficiente considerare che, in sede di ballottaggio, la candidata (...) ha ottenuto 379 preferenze, precedendo di un solo voto la candidata (...).

Il dato, agevolmente rinvenibile nei documenti di proclamazione impugnati, fornisce la cd. prova di resistenza: anche il voto di uno solo dei ricorrenti sarebbe stato sufficiente a ribaltare il risultato elettorale atteso il minimo scarto di voti tra i candidati. È evidente che il diniego arbitrariamente opposto agli odierni ricorrenti avrebbe dunque alterato i risultati delle elezioni;

L'illegitimo diniego opposto all'espressione del voto avrebbe evidentemente falsato i risultati elettorali. E tanto è ancor più grave in quanto è possibile rinvenire una responsabilità in capo al Consiglio Regionale della (...) che tempestivamente non avrebbe provveduto a sollecitare gli iscritti alla regolarizzazione della propria posizione — recte, alla comunicazione della PEC - attesa l'imminenza delle votazioni. Tantomeno è stata data adeguata comunicazione agli iscritti della asserita sussistenza di un termine per la comunicazione del domicilio digitale, passato inutilmente il quale non sarebbe stato consentito agli associati di esprimere il proprio voto alle urne.

#### ISTANZA DI SOSPENSIONE

Ai sensi dell'art. 59 DPR 115/1965, i ricorrenti avanzano istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati ricorrendone i gravi motivi previsti dalla disposizione regolamentare.

A questo proposito va ricordato che il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, nella seduta del (...), su proposta unanime della Commissione Ricorsi, ha respinto la richiesta di sospensione.

#### ISTANZA DI AUDIZIONE

Inoltre i ricorrenti avanzano formale istanza ai sensi dell'art. 63 DPR 115/1965 al fine di essere sentiti dal Collegio nominato per la decisione sull'impugnativa proposta e fornire, se richiesti, i necessari chiarimenti in ordine ai fatti rappresentati.

Il ricorso collettivo di cui si tratta è stato indirizzato al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, ma anche al Presidente dell'Ordine regionale della (...) che nel trasmetterlo a Roma ha allegato le sue osservazioni circa la presunta inammissibilità e/o infondatezza del ricorso che sono state sottoscritte dall'avvocato (...) del Foro di (...).

Breve ricostruzione dei fatti.

Il Consiglio Nazionale, con nota prot. N. 5154 del 1° ottobre 2021, ha ricordato che *“la raccolta delle pec a livello regionale dovrà concludersi tassativamente entro le ore 24:00 del 7 ottobre 2021. L’elenco definitivo (in formato excel), contenente i dati anagrafici degli iscritti, secondo le modalità già descritte nella nota prot. N. 4642/2021, che a ogni buon conto si allega, dovrà pertanto essere trasmesso al Consiglio Nazionale entro le ore 10.00 del giorno successivo. Ciò al fine di consentire agli Uffici di procedere, entro la stessa mattinata di venerdì 8 ottobre pv, alla trasmissione dei file alla società incaricata del servizio”*. In particolare, con la nota prot. 4642 del 3 settembre 2021, viene chiarito che, per i professionisti e pubblicisti che non hanno indirizzo Pec, anche se in regola con il pagamento delle quote, non è consentito né il voto on line, né quello in presenza perché privi di PEC. Insomma, con detta nota, viene chiarito che la mancanza della Pec è motivo ostativo all’esercizio dell’elettorato attivo e passivo.

Nel vademecum delle elezioni per il triennio 21/24, al punto 2.1 vengono individuati i prerequisiti per esercitare sia l’elettorato attivo che quello passivo, precisando che *“per l’esercizio del diritto di voto attivo e passivo gli iscritti devono essere muniti di domicilio digitale (Pec)”*.

L’individuazione di detto prerequisito trae origine (come si legge nella nota richiamata nel detto vademecum) dalla nota prot. 144610 del 17 settembre 2020, con cui il Ministero della Giustizia ha affermato che *“la comunicazione del domicilio digitale da parte del giornalista rappresenta una sorta di preconditione normativa per la possibilità di esercitare legittimamente una professionale regolamentata dall’ordinamento”*.

La necessità della comunicazione della pec da parte del singolo giornalista (al di là dei poteri sanzionatori previsti dall’ordinamento per la mancata comunicazione che, all’esito di apposito procedimento, prevedono la sospensione dall’albo), ai fini dell’esercizio dell’elettorato attivo e passivo, trova conferma anche nelle faq pubblicate dal Consiglio Nazionale.

In particolare, nella sezione *“elenchi aventi diritto al voto”*, al punto 4, si legge quanto segue:

*“-Ho comunicato la pec dopo il 7 ottobre scorso: sono annoverato nell’elenco degli aventi diritto al voto e posso votare?”*

*-Se hai comunicato la pec dopo il 7 ottobre scorso non sei annoverato nell’elenco degli aventi diritto al voto. L’art. 9 del DPR 115/1965 fissa un termine ultimo di compilazione degli elenchi degli aventi diritto al voto, a cura del presidente dell’Ordine regionale. Tale termine è 5 giorni prima dall’inizio delle operazioni di votazione. Essendo le operazioni iniziate il 13 ottobre, con la prima giornata di voto telematico, 5 giorni liberi prima scadevano il 7 ottobre. Puoi però chiedere di essere ammesso al voto in presenza dimostrando l’avvenuta corretta comunicazione della pec entro il 7 ottobre 2021”*.

Sulla scorta delle indicazioni pervenute dal Consiglio Nazionale, il Consiglio Regionale

ha provveduto, nel termine fissato dalla legge a redigere l'elenco degli aventi diritto al voto, includendo esclusivamente (e non sarebbe potuto avvenire diversamente) unicamente 1 giornalisti che avevano tempestivamente comunicato il proprio indirizzo pec.

Peraltro, va ricordato che nella sezione News del sito internet del Consiglio Regionale dei Giornalisti della (...), a far data dal 3 novembre 2020 e stabilmente visibile nella home page del detto sito istituzionale, risulta pubblicato il seguente avviso:

“Obbligo PEC

*Tutti gli iscritti all'Ordine dei Giornalisti hanno l'obbligo di ottemperare alle norme che stabiliscono di dotarsi di una PEC (art. 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009 n. 2, e s.m.i.).*

*Il decreto legge n. 185 del 29 Novembre 2008, successivamente convertito nel Decreto anti crisi del 28 Gennaio 2009 sancisce infatti l'obbligatorietà dell'apertura di una casella PEC per gli iscritti ad un albo professionale e per le imprese di nuova e vecchia costituzione. Inoltre, l'indirizzo di posta elettronica contraddistinto dal dominio “@postacertificata.gov.it” non è valido, in quanto può essere utilizzato esclusivamente per le comunicazioni del cittadino con la Pubblica Amministrazione e non, invece, per comunicazioni ufficiali tra aziende e iscritti all'Albo. Si informa che l'obbligo è previsto anche per il rilascio de certificati di iscrizione. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti ha stipulato una convenzione di validità triennale con (...) per dare la possibilità a tutti gli iscritti di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata PEC) ad un prezzo molto conveniente Il prezzo concordato è di € 4,50 per la durata di tre anni*

*I colleghi sono pregati di comunicare la propria PEC all'indirizzo mail (...).”*

Insomma, a fronte di uno specifico obbligo di legge (chiaramente eluso da ciascuno dei ricorrenti che ha impugnato i risultati elettorali), a fronte di un chiaro memorandum fornito dal Consiglio Regionale (ben prima della indizione delle elezioni) e delle chiare indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale in vista delle disposte elezioni, i ricorrenti (che non hanno mai comunicato la loro pec) rivendicano un diritto di voto, pur nella consapevolezza (*ignorantia legis non excusat*) che la loro ammissione al voto (in danno di altri giornalisti che, consapevoli di non avere il pre requisito, non si sono presentati alla votazione, ma soprattutto in danno di tutti quelli che hanno correttamente adempiuto al proprio obbligo normativo), sarebbe avvenuta in violazione delle regole fissate dalla legge e dallo stesso Consiglio Nazionale in vista delle elezioni di cui si discute.

Ed, infatti, in data (...), presso il seggio istituito alla (...) di (...), n. 15 giornalisti (non corrispondenti completamente a quelli che hanno proposto ricorso) si sono presentati al voto, nonostante non avessero comunicato la pec (e quindi nonostante non fossero inseriti nell'apposito elenco degli aventi diritto al voto), reclamando il loro “diritto”, venendo tuttavia informati della mancanza del pre requisito richiesto dalla legge per



esercitare la professione e, quindi, esercitare l'elettorato attivo e quello passivo.

All'esito della votazione del (...), si è proceduto, quindi,

- a) alla proclamazione degli iscritti eletti al Collegio regionale dei revisori dei conti (nella persona di (...) e (...), in quota professionisti, e (...), in quota pubblicisti), senza nessun candidato ammesso al ballottaggio;
- b) alla elezione dei seguenti componenti del Consiglio Regionale (nella persona di (...), (...) e (...), in quota pubblicisti, e di (...), (...) e (...), in quota professionisti) disponendo l'ammissione al ballottaggio dei seguenti professionisti: (...), (...), (...), (...), (...) a e (...);
- c) alla elezione dei componenti professionisti del Consiglio Nazionale nella persona di (...) e (...) (senza ballottaggio) e del componente pubblicista del Consiglio Nazionale (nella persona di (...)), anche qui senza ballottaggio.

Il turno di ballottaggio si è tenuto il (...) e, all'esito della votazione, sono stati proclamati eletti, fra i suddetti candidati ammessi al ballottaggio, i seguenti giornalisti professionisti: (...), (...) e (...).

Il (...) il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della (...) per il triennio 2021-2024 si è quindi insediato, eleggendo presidente (...), vicepresidente (...), segretario (...), tesoriere (...). Si è insediato, in pari data, anche il Collegio dei revisori dei conti che ha eletto presidente (...), vice presidente (...), segretario (...).

Inammissibilità e/o infondatezza del ricorso.

**1.** In primo luogo, il ricorso è da ritenersi manifestamente tardivo in ordine alla proclamazione dei candidati eletti al Consiglio Regionale in data (...).

L'art. 8 della legge 69/1963, infatti, stabilisce che "Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione".

L'art. 59, comma 2, del dpr 115/1965 stabilisce, invece, che i termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori.

Dalla lettura congiunta delle norme sopra richiamate, si comprende chiaramente che il termine per proporre reclamo avverso la proclamazione degli eletti al primo turno, scadeva il (...).

La proposizione del reclamo oltre il termine perentorio, automaticamente, comporta la inammissibilità per tardività del ricorso, nella parte in cui concerne il verbale di proclamazione del (...).

**1.** In secondo luogo, le considerazioni sopra esposte (in termini di tardiva impugnazione della proclamazione del (...)), vanno estese anche alla parte in cui viene impugnata la proclamazione dei candidati ammessi al ballottaggio.

**3.** In terzo luogo, preso atto che l'unico verbale di proclamazione tempestivamente impugnato è quello del (...) (data in cui si è proceduto alla proclamazione degli eletti



non eletti è staccata di 79 voti e l'ultimo dei non eletti è staccato di 114 voti.

In definitiva, l'esame preliminare delle questioni fin qui poste, rende evidente che il verbale di proclamazione del (...), sia nella parte in cui dichiara eletti alcuni candidati, sia nella parte in cui individua gli ammessi al ballottaggio, è divenuto inoppugnabile per decorso dei termini previsti dalla legge con carattere perentorio; il verbale di proclamazione del (...) è inoppugnabile (per carenza di interesse) rispetto alla elezione di (...) e (...) (considerati il distacco di voti rispetto ai non eletti), come anche in relazione alla (...), tenuto conto che nessuno dei ricorrenti risulta presente alla tornata di ballottaggio, essendo i verbali richiamati in ricorso riferiti al primo turno, il cui verbale di proclamazione, per quanto detto, è stato tardivamente impugnato; l'interesse dei ricorrenti può essere limitato esclusivamente al risultato elettorale che ha visto distanziati di un solo voto l'ultimo eletto ((...)) e il primo dei non eletti (...), senza potere minimamente intaccare, come invece si sottintende negli avversi scritti difensivi, l'intero risultato elettorale.

5. In quinto luogo, venendo al merito del ricorso, sempre preliminarmente, si ritiene utile evidenziare che la corretta ricostruzione dei fatti, come sopra riportata al punto A, rende evidente il tentativo dei ricorrenti di imputare un loro grave inadempimento (mancata comunicazione della pec all'ordine, prevista dalla legge obbligatoriamente per validamente esercitare la professione) alla condotta del Consiglio Regionale che è stata chiara, univoca e trasparente, essendosi attenuta alle indicazioni provenienti dal Consiglio Nazionale.

Cioè, prima di entrare nel merito delle singole censure, preme al Consiglio Regionale sottolineare che le tesi dei ricorrenti/reclamanti si scontrano vivamente con le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale (chiamato oggi a giudicare il ricorso alla luce dei documenti e delle osservazioni che si presentano con il presente scritto) e che sono state applicate, in maniera equivalente, sul tutto il territorio nazionale.

Insomma, ciò che si vuole sottolineare in questa sede, prima di esaminare partitamente le avverse doglianze, è che sarebbe assurdo immaginare che solo in (...) la violazione di un obbligo di legge (posto a carico del singolo iscritto) possa inficiare gli esiti di una votazione democratica che ha visto, in sede di primo turno, eleggere tutti i componenti (pubblicisti e professionisti) del Collegio dei Revisori, tutti i componenti pubblicisti del Consiglio Regionale e del Consiglio Nazionale, tutti i componenti professionisti del Consiglio Nazionale e 3 su sei componenti professionisti del Consiglio Regionale.

6. In sesto luogo, deve essere evidenziata la infondatezza delle censure mosse al paragrafo 1 del ricorso, rubricato "Sulla procedura elettorale: gli ammessi al voto".

I ricorrenti, infatti, forniscono una lettura della normativa nazionale che non tiene conto delle innovazioni prodotte dalla legge semplificazione del 2020 e soprattutto

della interpretazione di questa normativa fornita dal Ministero della Giustizia, con atti che (ove ritenuti lesivi) i ricorrenti avrebbero dovuto gravare innanzi alla magistratura amministrativa.

Da questo punto di vista, si ritiene utile evidenziare che la competenza del Consiglio Nazionale sui ricorsi (*recte*, reclami) elettorali è circoscritta unicamente al verbale di proclamazione e alle modalità di esperimento delle elezioni stesse.

Altri atti (quali circolari ministeriali, circa le conseguenze della mancata comunicazione della pec), richiamati nel vademecum (riportate nella premessa in fatto del presente scritto difensivo), rendono evidente che, a seguito della riforma del 2020, la legge ha introdotto un prerequisito di esercizio del diritto di voto, legato alla comunicazione del possesso cli un indirizzo pec.

Il Ministero ha chiarito che detta comunicazione (introdotta dalla legge con un obbligo a carico del singolo iscritto) è una preconditione normativa per la possibilità di esercitare legittimamente una professione regolamentata dall'ordinamento.

Da ciò, ne consegue che chi non è nella condizione di esercitare legittimamente la professione di giornalista (per non avere comunicato la propria pec), dovrebbe preoccuparsi delle conseguenze scaturenti dal proprio inadempimento (sia in termini di esercizio della professione, sia in termini di sanzioni che l'Ordine deve e può adottare), piuttosto, che lamentarsi della modalità di svolgimento delle elezioni che, si ripete, sono state espletate in piena e precisa regolarità, avendo correttamente escluso coloro che non erano inseriti nell'elenco degli aventi diritto al voto, per mancata comunicazione della pec.

Insomma, limitarsi, come fanno i ricorrenti, alla lettura delle norme del 1963 e del 1965, senza tenere conto della necessaria lettura integrale delle stesse norme invocate dai ricorrenti, alla luce della riforma del 2020, è veramente irragionevole ed irrazionale. Cioè, se è vero che né la legge del 1963, né il regolamento del 1965 individuano la pec come condizione per esercitare il diritto di voto, è indubbiamente vero che l'obbligo di comunicazione della pec (ai fini del legittimo esercizio della professione) è stato introdotto con la normativa del 2020.

Obbligo che il Ministero ha qualificato come una pre condizione normativa di esercizio della professione, tanto da precludere (secondo le indicazioni fornite dal Consiglio nazionale) l'inserimento del professionista inadempiente nell'elenco degli aventi diritto al voto che ex lege va formato cinque giorni prima delle elezioni e non può essere più modificato.

Da ciò consegue, anche alla luce della interpretazione fornita dal Ministero della Giustizia, che ha un potere di vigilanza e controllo nei confronti degli ordini professionali, che, correttamente, chi non ha comunicato la pec, non è stato inserito nell'elenco degli aventi diritto al voto e, correttamente, laddove si è presentato al voto,

non vi è stato ammesso se non ha fornito la prova di avere reso la comunicazione nel termine fissato.

Peraltro, l'orientamento del Ministero della Giustizia è ribadito anche in una successiva nota dello stesso Dicastero, datata 1° dicembre 2020, recante protocollo n. 196320 del 2 dicembre 2020, che, in riferimento alla Assemblea di approvazione del bilancio, nel ritenere legittimo l'accesso solo a coloro i quali sono in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata e nel ricordare le procedure sanzionatorie legate alla omessa comunicazione, ha ribadito che la violazione di legge da parte del singolo professionista sarebbe stata ostativa all'esercizio del diritto di voto - anche - nelle assemblee di approvazione del bilancio.

Insomma, a fronte della specifica comunicazione fornita dal Consiglio Regionale a far data dal 3 novembre 2020 (e tuttora presente sul sito istituzionale del Consiglio) e tenuto conto del grave inadempimento commesso dal singolo professionista che non ha comunicato la pec, è evidente che la procedura elettorale si sia regolarmente svolta, risultando palese che il mancato esercizio del diritto di voto da parte dei ricorrenti è stato conseguente a una condotta inerte degli stessi.

Nel momento in cui, quindi, il Consiglio regionale pubblicizza l'obbligo di legge, il Consiglio Nazionale pubblicizza le modalità operative di svolgimento delle elezioni, rappresentando che la mancata comunicazione era motivo ostativo al voto (per mancanza di un prerequisite), a prescindere dall'esercizio dei poteri sanzionatori previsti dall'ordinamento, è evidente che i ricorrenti devono imputare solo alla loro inerzia (nel non avere comunicato l'indirizzo pec) il mancato esercizio dell'elettorato attivo e passivo.

In definitiva, il primo motivo di ricorso (che non considera che il mancato esercizio di voto è imputabile alla sola condotta omissiva del ricorrente che ha ommesso di comunicazione l'indirizzo pec all'ordine professionale di appartenenza) è manifestamente infondato, sia alla luce della lettura integrata delle norme vigenti (dopo la riforma del 2020), sia considerato il valore della comunicazione della pec (che abilita al legittimo esercizio della professione), sia considerate le istruzioni (vademecum e faq richiamate nella premessa in fatto) fornite dal Consiglio Nazionale, al quale il Consiglio Regionale (e il seggio elettorale) si è scrupolosamente attenuto per garantire proprio la correttezza delle operazioni elettorali, ingiustificatamente messe in discussione dai ricorrenti.

7. In settimo luogo, con il secondo motivo di ricorso (rubricato “sul possesso e sulla comunicazione del domicilio digitale PEC degli iscritti all'Ordine dei Giornalisti”), i ricorrenti, travisando completamente il senso della legge. Al fine di fare chiarezza, occorre ricordare che, come comunicato a tutti gli iscritti (dato riportato anche nel ricorso), con la legge 120/2020, è stato modificato il comma 7 dell'art.

16 della legge 165/2008 che, ora così dispone: <I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale. I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano il proprio domicilio digitale al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro>. La legge (il cui significato è stato chiarito dal Ministero della Giustizia con la nota del 17 settembre 2020 citata nel vademecum elettorale richiamato anche dai ricorrenti) è chiara nel prevedere un obbligo a carico del singolo professionista (giornalista nella specie).

Obbligo che, sempre come osservato dal Ministero della Giustizia, costituisce una precondizione normativa per la possibilità di esercitare legittimamente una professione. Il successivo comma 7 bis, introdotto sempre dalla legge 120/2020, stabilisce che <il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005 n. 82 l'elenco dei domicilia digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi>. Insomma, la lettura delle norme di legge rende evidente che occorre scindere due momenti diversi:

- a) il primo legato a un obbligo che esiste a carico del professionista (obbligo, chiaramente eluso, nel caso di specie), consistente nella comunicazione dell'indirizzo pec all'ordine professionale, costituente, secondo quanto indicato dal Ministero, pre condizione normativa all'esercizio della professione (precludente quindi l'inserimento nell'elenco degli aventi diritto al voto);
- b) il secondo legato alle conseguenze della mancata comunicazione, vale a dire la sospensione, all'esito di apposito procedimento avviato e concluso dal Consiglio Regionale.

Correttamente intesa la norma (che distingue un aspetto fisiologico, vale a dire l'obbligo di comunicazione, da uno patologico, vale a dire conseguenze della omessa comunicazione), risulta evidente che i ricorrenti, pur inadempienti al proprio obbligo di legge, rivendicano il diritto di voto sul presupposto che il Consiglio non ha attivato le procedure di sospensione dall'albo. È del tutto evidente l'errore che commettono i ricorrenti che, di fatto, non comprendono la reale funzione della diffida ad adempiere che non ha lo scopo di far regolarizzare il singolo professionista, ma ha la funzione di garantire adeguato contraddittorio nell'ambito di un procedimento sanzionatorio che si chiude con la sospensione, permanendo la mancata comunicazione dell'indirizzo pec.

Cioè, tenendo distinte la fase fisiologica (che individua chiaramente l'obbligo di legge posto a carico del professionista, rimasto eluso nel caso di specie), da quella patologica (che comprende le sanzioni previste dall'ordinamento a fronte di un dato comportamento), risulta evidente che ciascuno dei ricorrenti (avendo violato il comma 7 sopra riportato, essendo indiscussa la mancata comunicazione della pec) si è posto (a prescindere dai poteri sanzionatori previsti dall'ordinamento) nella condizione di non potere esercitare il diritto di voto, venendogli a mancare il necessario pre requisito (precondizione normativa, per usare la locuzione del Ministero della Giustizia) per esercitare legittimamente la professione e quindi, per quel che qui interessa, potere validamente esercitare il proprio diritto di voto, non potendo essere inserito nell'elenco degli aventi diritto al voto. Quindi, diversamente da quanto ritengono i ricorrenti, dovendo tenere distinte le due fasi (quella della comunicazione, mancata, da quella della sanzione della sospensione), è evidente che alcuna diffida doveva essere inviata ai ricorrenti ai fini dell'inserimento nell'elenco degli aventi diritto al voto. Singolare (per non usare altri termini) è l'assunto di parte ricorrente che ritiene che l'omessa diffida (funzionale alla sospensione dall'albo) avrebbe impedito agli istanti di avere contezza dell'imminenza dell'obbligo posto a loro carico dimenticando che l'obbligo di comunicazione discende dalla legge, la cui non conoscenza è imputabile solo agli stessi ricorrenti.

Allo stesso modo, va ricordato che le comunicazioni fatte in ordine all'elezioni, sono avvenute in uniformità alle indicazioni nazionali. Cioè assodato che chi non aveva comunicato la Pec entro la data fissata, non aveva il diritto di voto perché non era inserito nell'elenco degli aventi diritto al voto, risulta evidente che nelle comunicazioni successive, il Consiglio Regionale si sia limitato a comunicare le ulteriori condizioni per l'esercizio dell'elettorato attivo. Insomma, l'avverso assunto, oltre a non tenere conto della normativa vigente, non considera che vanno tenuti distinti i requisiti (che comprendevano la comunicazione della pec), dall'elettorato attivo (che richiede di essere in regola con il pagamento dei contributi).

Correttamente compresa la vicenda fattuale e il panorama normativo nel quale ci si è orientati, palese è la infondatezza delle avverse censure che, si ripete, conclusivamente, mirano a giustificare un proprio inadempimento (che è l'origine del mancato esercizio del voto), con la tardiva attivazione delle procedure di sospensione dall'albo.

8. In ottavo luogo, i ricorrenti evidenziano una disparità di trattamento tra i morosi (che hanno avuto modo di sanare la loro posizione economica ed essere ammessi al voto) e coloro che hanno omesso di comunicare la pec (per i quali la sanatoria non è stata consentita).

Ora, fermo restando quanto detto sino a ora (comprovante che il Consiglio Regionale e il seggio elettorale si sono uniformati unicamente a quelle che erano le indicazioni provenienti dal Consiglio Nazionale, sia nel vademecum, sia nelle faq, sia nelle comunicazioni che hanno preceduto la formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto), va sottolineato ancora una volta la totale confusione dei ricorrenti che non hanno compreso (eppure il vademecum, mediante il richiamo alle indicazioni del Ministero della Giustizia era chiarissimo) che vi è una differenza tra il possesso dei pre requisiti (non sanabili) e i requisiti per l'esercizio del diritto di voto.

In sostanza, nessuna violazione del principio di eguaglianza è stata attuata nel caso di specie, essendo state trattate in modo diverso situazioni diverse, proprio in applicazione del principio invocato dai ricorrenti che impone di usare lo stesso metodo valutativo in situazioni analoghe e/o identiche.

Ed, infatti, mentre l'iscritto (professionista) che non aveva comunicato la pec non è stato inserito nell'elenco degli aventi diritto al voto, l'iscritto (anche non professionista) moroso è risultato inserito in detto elenco, con la precisazione che avrebbe potuto esercitare il diritto di voto, solo previo pagamento dei contributi, sanando le proprie morosità.

Cioè, compresa la reale portata della norma, è evidente che la mancanza del prerequisito della comunicazione della pec ha impedito ai ricorrenti di essere inseriti nell'elenco degli aventi diritto, la cui formazione (immodificabile) è fissata 5 giorni prima delle votazioni dall'art. 9, comma 1, del DPR 115/1965 e dall'art. 12 del Regolamento sulle procedure elettorali con modalità mista.

Insomma, i ricorrenti continuano a confondere (sulla base di una errata interpretazione della norma) il requisito per essere inseriti nell'elenco degli aventi diritto al voto, con il requisito (regolarità contributiva) richiesto per l'esercizio del diritto di voto.

Palese è, in definitiva, l'infondatezza dell'ulteriore doglianza, atteso che, non essendo i ricorrenti in possesso della condizione per essere inseriti nell'elenco degli aventi diritto al voto, alcuna tardiva sanatoria era consentita, come del resto è chiaramente



riportato nelle FAQ del Consiglio Nazionale che hanno indirizzato le attività del Consiglio Regionale nella fase preparatoria delle elezioni, come anche il seggio elettorale nella fase di espletamento delle votazioni stesse.

9. In nono luogo, la manifesta infondatezza del ricorso rende evidente anche la infondatezza della istanza cautelare che, di fatto, ove accolta bloccherebbe anche le attività dell'ordine, con grave danno per l'intera categoria, soprattutto considerato che la prova di resistenza offerta (peraltro, si ripete che nessuno dei ricorrenti era presente al ballottaggio del (...)) incide solo sulla elezione di un componente del consiglio.
10. Infine, si fa richiesta di essere sentiti dal Collegio, anche al fine di illustrare le presenti osservazioni, nonché fornire gli eventuali dovuti chiarimenti.



Tutto ciò premesso, si conclude per il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e/o infondato.

#### Considerazioni e conclusioni

Va innanzitutto chiarito, con riferimento all'eccezione sollevata dal Consiglio Regionale della (...), che il ricorso risulta presentato nei termini. L'Ordine Regionale infatti ritiene che debba essere presa come riferimento la data del primo turno elettorale quando alcuni candidati hanno raggiunto il quorum previsto dalla legge, ma altri, non avendolo raggiunto, sono stati ammessi al ballottaggio. La giurisprudenza, in maniera costante, ha dichiarato di doversi escludere l'immediata impugnabilità degli atti elettorali endoprocedimentali, anche se immediatamente lesivi dei ricorrenti. Anche il Consiglio di Stato ha costantemente escluso la possibilità di un'autonoma impugnativa degli atti endoprocedimentali del procedimento elettorale, anteriormente alla proclamazione degli eletti. In particolare si sono pronunciati nei termini suddetti il Consiglio di Stato (V, 11 dicembre 2007, n. 6382; 31 ottobre 2007, n. 5653; 7 novembre 2006, n. 6544; 6 febbraio 2007, n. 482; 17 febbraio 2006, n. 619; 20 marzo 2006, n. 1441;) ed il C.G.A. (23 settembre 2008, n. 776; 21 luglio 2008, n. 652; 3 ottobre 2007, n. 907; 22 giugno 2006, n. 287; 23 marzo 2006, n. 115). Dall'insegnamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato si ricava quella che è oramai una regola di diritto vivente, ossia quella dell'inammissibilità del gravame avverso le operazioni elettorali, proposto prima della proclamazione degli eletti. L'art.15 del regolamento di esecuzione della legge n. 69/1963 invece così recita: "Il presidente dell'assemblea, immediatamente dopo l'avvenuta proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione delle graduatorie e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio re-

gionale o interregionale”. L’atto solenne ed ufficiale della proclamazione pertanto è quello conclusivo, tanto che la comunicazione al Ministero della Giustizia è unica e segue la conclusione delle operazioni elettorali. L’eccezione è quindi infondata. Quanto al rifiuto opposto ai ricorrenti a votare, va innanzitutto preso atto di quanto comunicato dall’Ordine dei Giornalisti della (...), secondo cui non tutti i 28 ricorrenti si sono presentati al seggio elettorale il (...)e, ottenendo il rifiuto ad esercitare il diritto di voto, ma solo 9 e precisamente: (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) e (...). Gli altri firmatari del ricorso non hanno titolo a farlo perché non interessati alle decisioni contestate.

*La Commissione ritiene pertanto che i ricorrenti avrebbero avuto diritto a votare per le considerazioni che seguono:*

- L’art.4 della legge n.69/1963 “Elezioni dei Consigli dell’Ordine” stabilisce, tra l’altro, *la convocazione va fatta almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione.*
- L’art.5 del regolamento di esecuzione della legge professionale ribadisce che l’avviso di convocazione è inviato almeno 15 giorni prima, *a tutti gli iscritti negli elenchi dell’Albo, esclusi i sospesi dall’esercizio professionale.*
- Nel Vademecum predisposto dal Consiglio Nazionale per le elezioni del 2021 in modalità mista telematica ed in presenza, a pagina 1 si legge: “CHI ELEGGE E CHI VIENE ELETTO 2.1 Pre-requisiti *Per l’esercizio del diritto di voto attivo e passivo gli iscritti devono essere muniti di domicilio digitale (Pec). Non sono ammessi gli iscritti che risultano sospesi dall’esercizio della professione (Art. 5, R.A.)*”.

Pertanto, la legge con la quale si è reso obbligatorio per gli iscritti agli ordini professionali il possesso di un indirizzo pec non ha posto, come conseguenza della mancata comunicazione dello stesso all’Ordine Regionale, quella della perdita del diritto di voto.

E’ evidente che la mancata comunicazione dell’indirizzo pec non consentiva il voto telematico. Ma, essendosi avvalso della facoltà di non effettuare il voto telematico, l’iscritto in possesso della pec ed in regola con le quote sociali aveva il diritto di esercitare il voto, una volta dimostrato al Presidente del seggio di esserne in possesso.

Giova qui ribadire che rientra nelle competenze dell’Ordine Regionale verificare se un iscritto adempie agli obblighi di legge, compresa la comunicazione dell’indirizzo pec e quindi provvedere alle iniziative di sua competenza (diffida e procedimento di sospensione) ma il mancato adempimento di un obbligo di legge a cui non sia seguita l’eventuale sanzione della sospensione, non può comportare l’automatica esclusione del diritto di voto.

Tutto ciò premesso, tuttavia, come da corposa giurisprudenza del Consiglio di Stato e del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, perché il ricorso possa essere accolto, occorre la cosiddetta prova di resistenza, per cui deve essere operata una giusta

composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali, e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale, e dunque bisogna necessariamente verificare se, una volta espugnati gli elementi di illegittimità riscontrati, il risultato elettorale cambierebbe.

Ebbene, vanno presi in esame i verbali col risultato delle operazioni elettorali del (...), e non della successiva, perché in quella tornata sono stati indicati gli eletti al primo turno ed i giornalisti ammessi al ballottaggio.

Dal che risulta:

*Elezioni Professionisti al Consiglio Nazionale:*

-ultimo degli eletti (...) voti 422 ; primo dei non eletti (...) voti 221;

*Elezioni Pubblicista al Consiglio Nazionale:*

-eletto (...) voti 670; primo dei non eletti: (...) voti 102;

*Professionisti ammessi al ballottaggio per il Consiglio Regionale:*

-ultima ammessa: (...) voti 221 primo dei non ammessi (...) voti 214;

*Pubblicisti ammessi al ballottaggio per il Consiglio Regionale:*

-ultima ammessa: (...) voti 665 prima dei non ammessi (...) voti 94;

*Revisori dei Conti Professionisti:*

-seconda eletta (...) voti 417 primo dei non eletto (...) voti 206;

*Revisori dei Conti Pubblicisti:*

-eletto (...) voti 713 primo dei non eletti (...) voti 107.

Da tale riepilogo emerge che, pur ammettendo al voto i nove professionisti esclusi, il risultato poteva essere suscettibile di modifica solo per l'ultimo giornalista ammesso al ballottaggio per i Professionisti del Consiglio Regionale, stante la differenza di soli sette voti, ma il problema non si pone perché (...), primo dei non eletti e distanziato di sette voti, non ha proposto ricorso.

Per il resto, le ragguardevoli differenze di voti sono tante.

Pertanto, circa la cosiddetta prova di resistenza, è doveroso fare riferimento alla netta differenza di voti conseguiti dai candidati eletti e da quelli non eletti. Sono differenze capaci di resistere a qualsiasi prova di resistenza, in quanto non emergono elementi idonei ad evidenziare la radicale compromissione della genuinità del voto e, in via mediata, l'integrale travolgimento degli esiti delle operazioni elettorali,

Tutto questo – si ribadisce– in coerenza con numerose sentenze del Consiglio di Stato (tra le prime la n.7203 del 2003) con le quali si è stabilito che in materia di operazioni elettorali (nel cui ambito non si può procedere ad annullamento se questo non sia espressamente stabilito dalla legge) vige il c.d. principio di strumentalità delle forme, dal quale discende che sono rilevanti, fra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni può essere ravvisata solo quando mancano elementi o requisiti che im-

pediscano il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è prefigurato.

Tale principio è stato fatto proprio anche dal Consiglio Nazionale in precedenti decisioni (a titolo di esempio la delibera del 9.2.2005 relativa alle elezioni nel Consiglio del Friuli Venezia Giulia).

Nel caso in esame difatti le irregolarità riscontrate non hanno falsato il risultato delle operazioni elettorali.

PQM

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il reclamo elettorale presentato da (...) +27.



**N. 9/2022 Elettorato passivo è requisito acquisibile sino alla proclamazione degli eletti da parte del Consiglio regionale dell'Ordine; la verifica dell'esistenza di posizione INPGI attiva può perfezionarsi immediatamente dopo**

Con ricorso presentato in data (...) "avverso le operazioni elettorali" tenute tra il (...) e il (...) dall'Ordine dei giornalisti del (...), (...) chiedeva l'annullamento dell'elezione tra i pubblicitari al Consiglio nazionale (d'ora in poi, brevemente, CNOG) di (...). (...) esponeva infatti di essere stata ammessa alla votazione di ballottaggio proprio contro (...) e di essere arrivata alle spalle del collega, che aveva riportato 489 voti contro i 304 di essa (...). Assumeva però la ricorrente comel'attuale consigliere nazionale fosse privo, al momento del voto, dei requisiti di elettorato passivo; a tal fine faceva riferimento all'art. 16 comma II legge 3 febbraio 1963 n. 69, "come sostituito dall'art. 1 comma I d. lgs. 67/2017, che recita: *'I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI)'*". Esponeva ancora la (...) che "si legge nel Vademecum del CNOG per il triennio 2021-2024: *'Possono essere eletti al Consiglio regionale o al Consiglio nazionale coloro che sono iscritti nei rispettivi elenchi regionali dell'Ordine dei giornalisti, che abbiano almeno 5 anni di anzianità (art. 3 legge 69/63) e che siano in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine. La legge stabilisce poi che per essere eletti al Consiglio nazionale bisogna anche essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'INPGI (art. 16 legge 69/63). Per calcolare l'anzianità di iscrizione e di regolarità contributiva, si fa riferimento alla data stabilita per la convocazione dell'assemblea elettorale, ossia alla prima giornata di voto telematico'*. Affermava quindi la ricorrente che "per i giornalisti che svolgono attività autonoma, iscritti alla gestione separata dell'INPGI-2, non vige il principio della automaticità delle prestazioni, con la conseguente validità della contribuzione esclusivamente al momento dell'effettivo

versamento”. E concludeva: “Il giornalista (...) risulta iscritto alla gestione separata dell’INPGI-2 dall’anno (...), con un versamento di contribuzione effettuato alla data del (...)”. Oltre alla “decadenza” di (...) dalla carica di consigliere nazionale e al proprio subentro come prima dei non eletti nel (...), (...) chiedeva: “qualora ancora non promulgata”, di “sospendere cautelativamente l’elezione” dell’attuale consigliere nazionale. Con riferimento a quest’ultima richiesta il CNOG (come da separata delibera, alla quale si rimanda) decideva in senso contrario, *in primis* per la irritualità di una richiesta in qualche modo condizionata al fatto che non fosse già avvenuta la *promulgazione* dell’elezione, atteso che la *proclamazione* di (...) risale al (...); in secondo luogo non venivano ravvisati né i presupposti essenziali dei *gravi motivi*, di cui all’art. 59 ult. co. del Regolamento per l’organizzazione, la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del CNOG, e nemmeno gli estremi del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*. Veniva anche valutata e superata una questione relativa alla procedibilità, concernente il versamento, da parte della (...), di un contributo di ricorso di € 6,17 anziché dei previsti € 6,71. Nelle more della definizione della fase cautelare, peraltro, la ricorrente integrava il dovuto con un ulteriore versamento di € 0,54.

Sempre in pendenza della fase cautelare, in data (...) (...) meglio precisava le proprie domande, scrivendo: “Poiché il principio dell’automatismo delle prestazioni interessa solo i lavoratori dipendenti e non riguarda i giornalisti freelance iscritti alla gestione separata dell’INPGI, presso la quale le contribuzioni sono valide solo se risultano effettivamente versate, prego codesto spettabile CNOG di chiedere all’INPGI un’attestazione che chiarisca se alla data del (...) (primo giorno di votazioni on-line per il rinnovo del CNOG e dei Consigli regionali) il giornalista (...), nato il (...), avesse versato la quota di contribuzione relativa alla sua domanda di iscrizione alla gestione separata dell’INPGI”.

Il ricorso entrava così nella fase decisoria, all’esito della quale esso è apparso infondato, per le ragioni che qui si esporranno. In proposito si osserva quanto segue.

(...) chiede l’annullamento dell’elezione di (...) essenzialmente sulla base dell’affermazione del mancato possesso – entro i termini indicati come perentori e che si assumono essere pure predefiniti – da parte dell’odierno consigliere nazionale, della posizione INPGI attiva, ai sensi della novella che ha introdotto l’attuale formulazione dell’art. 16 della legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti. Chiede pertanto al CNOG di verificare – sempre sul presupposto, da lei affermato, che la decorrenza dell’iscrizione e il termine entro cui effettuare il relativo versamento andassero riferiti alla data del (...), individuata secondo quanto esposto in premessa – la posizione di (...) presso l’istituto di previdenza. E produce a tal proposito la risposta negativa a lei opposta dallo stesso INPGI, che in data (...), con nota prot. (...), osservava come non fosse “stata indicata una motivazione valida e diretta” per ottenere “copia in bollo della ricevuta di versamento della quota di contribuzione del giornalista (...), nato il (...), relativa alla sua do-

manda di iscrizione INPGI-2”. Aggiungeva l’istituto nella risposta alla (...) che, “ai fini della verifica delle condizioni e dei requisiti di eleggibilità dei candidati e del giornalista pubblicitista (...) l’unico soggetto deputato a valutare la validità dei requisiti di accesso – ed eventualmente a richiedere a questo istituto gli elementi necessari a valutare la ricorrenza di tutti i requisiti di eleggibilità, ivi compreso, se contemplato dal relativo ordinamento elettorale, quello afferente la regolarità contributiva dei candidati – è in via esclusiva lo stesso CNOG, al quale Lei è eventualmente legittimata a proporre ogni forma di reclamo o ricorso e a richiedere la verifica del possesso, in capo ai candidati che la precedono in graduatoria, di tutti i requisiti di accesso”. La prima questione da affrontare è dunque quale fosse il termine, per i candidati al CNOG, per essere “in regola” riguardo al possesso della posizione INPGI attiva.

Va osservato in proposito che in verità nulla dispone la legge, con riferimento all’elettorato passivo, quanto alla decorrenza del possesso della posizione INPGI attiva. Tale fondamentale indicazione si sarebbe dovuta introdurre a mezzo di un apposito regolamento di esecuzione (o della modifica dell’esistente), ma così non è stato: rimane dunque indefinito il termine *a quo*, che, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, non viene indicato neppure nel Vademecum elettorale al punto 2.3, citato dalla (...). Pur con tutte le cautele del caso e nonostante il limitato valore dell’affidamento che esso possa creare, il Vademecum, disponibile online all’indirizzo <https://www.odg.it/wp-content/uploads/2021/10/vademecum-elezioni-2021-esecutivo-aggiornato-alla-Consulta-del-09.09.2021.pdf>, circa l’elettorato passivo tratta nello stesso contesto – invero con qualche marginale imprecisione, irrilevante ai fini della presente decisione – due fattispecie differenti tra di loro, l’una (l’anzianità minima di iscrizione di cinque anni, valida sia per i candidati ai Consigli regionali che al Consiglio nazionale dell’Ordine) definita a livello regolamentare e affrontata più volte dal CNOG e dalla giurisprudenza, dunque ampiamente specificata in sede interpretativa; l’altra invece, quella riguardante la posizione INPGI – che riguarda solo i candidati al CNOG – priva del supporto regolamentare e in cui è dato rinvenire un unico precedente nella giurisprudenza domestica, di cui si dirà. Orbene, va detto subito che il fatto che le due fattispecie siano inserite nello stesso punto del Vademecum le accomuna solo apparentemente: perché si tratta di realtà differenti, che dovrebbero essere (e, a ben guardare, vengono) trattate in modo diverso l’una dall’altra. In altre parole, se si volesse ritenere che il possesso dei requisiti di elettorato passivo dovesse decorrere nello stesso momento sia per quel che riguarda l’anzianità di iscrizione che per l’apertura della posizione INPGI attiva, si opererebbe una *analogia legis* che, nella specie, non poggerebbe su alcun elemento. E difatti la guida sintetica e pratica al voto le mette insieme al punto 2.3 ma, nonostante la lettura che ne fa la ricorrente, nulla specifica il Vademecum riguardo al termine *a quo* della decorrenza della posizione INPGI. Quanto

al rilievo giuridico di simili guide pratiche, di FAQ e quant'altro, si dirà in altro punto della presente delibera. Ciò che non si può fare però, Vademecum o no, è stabilire l'automatismo della medesima decorrenza del termine entro cui si devono possedere i requisiti necessari a integrare l'elettorato passivo, per la parte riguardante l'anzianità di iscrizione e il possesso della posizione INPGI attiva. Ancorare entrambe al primo giorno del voto telematico sarebbe palesemente un arbitrio e una limitazione dell'elettorato passivo non prevista da alcuna norma, giacché, come si è detto, le norme di specificazione mancano solo con riferimento alla posizione previdenziale. Tutto è invece abbastanza chiaro e approfondito relativamente alla decorrenza dell'anzianità di iscrizione, considerato un fatto certo e immodificabile, diversamente dal requisito della posizione INPGI attiva, soggetto per sua natura a variazioni. Nel Vademecum, più volte citato, si legge:

*“Possono essere eletti al Consiglio regionale o al Consiglio nazionale coloro che sono iscritti nei rispettivi elenchi regionali dell’Ordine dei giornalisti, che abbiano almeno 5 anni di anzianità (art. 3 L.I.) e che siano in regola con il pagamento dei contributi dovuti all’Ordine. La Legge stabilisce poi, che per essere eletti al Consiglio nazionale bisogna anche essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) (art. 16 L.I.). Per calcolare l’anzianità di iscrizione, si fa riferimento alla data stabilita per la convocazione dell’assemblea elettorale. Pertanto, il giornalista che intende essere eletto deve avere, alla data della 1<sup>a</sup> convocazione dell’assemblea elettorale (ossia della 1<sup>a</sup> giornata di voto telematico), 5 anni di anzianità di iscrizione in uno degli elenchi dell’Albo (art. 7 R.A.) (...)”.*

Come si vede, l'indicazione data dallo stesso Vademecum (al netto dell'imprecisione sul requisito del pagamento dei contributi dovuti all'Ordine per avere la legittimazione passiva) è chiarissima: è solo per calcolare l'anzianità di iscrizione che si fa riferimento alla data stabilita per la convocazione dell'assemblea elettorale. Perché il giornalista che intende essere eletto deve avere, alla data della prima convocazione dell'assemblea elettorale, ossia della prima giornata di voto telematico, 5 anni di iscrizione.

Da nessuna parte si trova invece scritto che alla stessa data si debba possedere la posizione INPGI attiva. Né è dato rinvenire il riferimento fatto dalla (...) nel suo ricorso e da lei attribuito al Vademecum: *“Per calcolare l’anzianità di iscrizione e di regolarità contributiva, si fa riferimento alla data stabilita per la convocazione dell’assemblea elettorale, ossia alla prima giornata di voto telematico”* laddove il testo originale e disponibile in formato cartaceo e online recita invece: *“Per calcolare l’anzianità di iscrizione, si fa riferimento alla data stabilita per la convocazione dell’assemblea elettorale. Pertanto, il giornalista che intende essere eletto deve avere, alla data della 1<sup>a</sup> convocazione dell’assemblea elettorale (ossia della 1<sup>a</sup> giornata di voto telematico), 5 anni di anzianità di iscrizione in uno degli elenchi dell’Albo (art. 7 R.A.)”.*

Come si vede, della decorrenza della *regolarità contributiva* dalla data di prima convocazione dell'assemblea, invero, non si fa cenno nemmeno nel Vademecum: pur con i limiti da riconoscere a guide sintetiche, FAQ e altri simili documenti, in alcun modo emerge il presunto obbligo di essere in regola con il versamento alla data del (...), giorno del voto telematico relativo alla prima convocazione elettorale. Sotto questo primo aspetto, dunque, il ricorso di (...) appare manifestamente infondato e qualsiasi indagine sul giorno dell'effettivo versamento da parte di (...) e dunque di quella che viene indicata come data della *regolarizzazione della sua posizione* – accertamento ripetutamente sollecitato dalla ricorrente – si prospetta come irrilevante.

Nonostante le precedenti considerazioni appaiano già troncanti, tuttavia ritiene questo Consiglio di non dover lasciare nulla di inesplorato, al fine di verificare la piena sussistenza di tutti i requisiti in capo ai propri componenti, specie in presenza di un ricorso elettorale. Proprio per sgomberare il campo da qualsiasi possibile ombra, il CNOG – ente rappresentativo di un Ordine professionale ad appartenenza obbligatoria, di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza ministeriale – è tenuto a esplorare ogni ipotesi per escludere che la posizione di (...) non sia comunque attinta da irregolarità insanabili. Consapevole della difficoltà – se non della impossibilità – *de jure condito* e in assenza di una qualsiasi specificazione da parte del legislatore, di individuare una data precisa entro cui si debba maturare il requisito della posizione INPGI attiva, il CNOG aveva comunque affrontato la questione ancora prima della proposizione del ricorso da parte di (...), risalente, giova ricordarlo, al (...). La doverosa verifica dei poteri è stata effettuata infatti, a urne appena chiuse, dal presidente pro tempore del CNOG, (...), con due note indirizzate all'INPGI tra il (...) e l'(...). Due documenti di fondamentale importanza per la presente vicenda e in cui si fa riferimento al finora unico precedente interpretativo nella materia *de qua*. Nella prima delle due, prot. (...) del (...), il presidente pro tempore scriveva:

*“Ai sensi dell’art. 16 della legge n. 69/1963, in base al quale i candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), si chiede a codesto istituto di fornire riscontro in ordine alla sussistenza di tale requisito previdenziale (attivo/inattivo) unitamente alla data di decorrenza di tale titolarità, dei consiglieri nazionali che ad oggi risultano essere stati eletti”.*

Appena due giorni dopo, l'(...), con nota prot. (...), dopo aver dato atto di conversazioni intercorse per le vie brevi, con cui l'ente previdenziale dei giornalisti aveva chiesto di approfondire la questione, lo stesso presidente tornava sull'argomento:

*“A integrazione della nostra nota prot. (...) del (...), preciso che in assenza di un regolamento attuativo che definisca l’esatto significato della frase ‘posizione INPGI attiva’, con indicazione di una data di decorrenza certa per il possesso del requisito, ci assiste per fortuna*



la decisione n. 24/2017 di questo Consiglio nazionale, secondo cui: 'Nulla esclude che chi dopo il primo turno si ritrovasse inserito nella graduatoria per il ballottaggio possa, un istante prima della seconda votazione utile, decidere di concorrere, perfezionare l'iscrizione all'INPGI 2 e acquisire l'eleggibilità'. La declinazione del principio comporta che le date utili per verificare le posizioni attive siano quelle dell'immediata vigilia della votazione al termine della quale ogni singolo consigliere nazionale è risultato eletto.

Pertanto le date di riferimento utili sono le seguenti (...): per quelli eletti il (...) e (...) (... (...)) il (...) u.s."

Dopo la seconda nota l'INPGI dava riscontro a entrambe ((...) e (...)) nella stessa data dell'(...), con nota prot. (...):

*"Come già precisato in precedenti occasioni, si ricorda che per posizione attiva l'istituto intende la mancata titolarità di trattamento di pensione diretta e la titolarità di contribuzione previdenziale valida che non abbia ancora dato luogo a prestazione pensionistica. Al riguardo, visti gli atti di ufficio, si riporta di seguito l'elenco dei giornalisti interessati, con indicata a margine di ognuno di essi la condizione di attivo/ inattivo alla data segnalata con nota protocollo (...) dell'(...) (...) (...), nato il (...), posizione INPGI 2 attivo".*

La risposta dell'INPGI chiude dunque la questione: se, come s'è visto, la decorrenza non va ancorata al primo giorno delle votazioni online ma, per la posizione di (...), al (...), e se l'istituto di previdenza sottolinea la regolarità, sotto questo profilo, della posizione del consigliere nazionale, la cui elezione è sottoposta a impugnazione, si può ancora una volta concludere per l'infondatezza nel merito del ricorso. Né vi è ragione, come vorrebbe la (...), di accertare il giorno di effettivo versamento, da lei indicato nel (...) (data che non risulta al CNOG, che non ha comunque interesse alla verifica specifica) da parte di (...). Né vi sarebbe ragione alcuna di svolgere ulteriori indagini.

E tuttavia ancora, come ampiamente esposto nella presente decisione, va sottolineato che, *de jure condendo*, la lacuna normativa riguardo alla materia di cui si discute andrebbe colmata, in modo da consentire di avere certezze su argomenti quanto mai delicati, che investono interessi e diritti primari delle persone, nonché più che legittime aspettative. Come già osservato in sede cautelare, infatti, "nel caso di specie, oltre ai diritti della ricorrente, esistono anche quelli contrapposti di (...) (...)" e bisogna avere "riguardo al necessario contemperamento degli interessi, stante che (sia (...) che) (...) ha(nno) diritto di ottenere una valutazione aderente alle regole e ai principi di logica, coerenza e precisione". Ci si riferiva in quella sede all'aspetto procedurale – la questione del versamento del contributo di ricorso, errato per evidente mero *lapsus calami*, di € 6,17 anziché di € 6,71 – ma la prospettiva non cambia quando si entra nel merito.

Ancora, nella decisione cautelare richiamata, si evidenziava come ci fosse "la necessità che in ogni ricorso vengano contemperati gli interessi contrapposti, seguendo principi che devono essere uguali per tutti e che non pregiudichino i diritti di alcuno, men che meno le

*funzioni (anche di terzietà) che il CNOG è chiamato ad assolvere”.*

Va per tale ragione dato atto dello sforzo compiuto da questo Consiglio nazionale con la richiamata decisione 24 del 2017, l'unica intervenuta su un argomento analogo e su una fattispecie assimilabile a quella oggetto del presente ricorso. Trattasi di attività ermeneutica pura, di applicazione della legge nel caso concreto, di doverosa interpretazione che in questa sede si ritiene di dover condividere pienamente. Ma non solo.

Si ritiene infatti necessario aggiungere alcune considerazioni a quelle già svolte nel precedente citato. Il sistema elettorale dei giornalisti italiani non prevede candidature ufficiali, né liste da presentare: tutti gli iscritti agli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti, che abbiano almeno cinque anni di iscrizione, sono eleggibili nei Consigli regionali e al Consiglio nazionale. In quest'ultimo, dal 2017, occorre possedere anche la posizione INPGI attiva. Specie nella prima fase del procedimento elettorale, minuziosamente illustrato dalla legge e dal collegato regolamento di esecuzione, non esistono cioè *candidati* in senso tecnico, ma solo iscritti che riportano voti e che possono essere (o meno) eletti.

Non è secondario, in proposito, analizzare la formulazione letterale dei passaggi utilizzati dalla legge 3 febbraio 1963 n. 69. Si legge nell'art. 3:

*I Consigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti.*

Si legge poi nell'art. 16, come novellato dal D. Lgs. 15 maggio 2017 n. 67:

*Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessanta membri, di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).*

Come si vede, nel primo caso non si fa riferimento a candidature di alcun genere, atteso che tutti sono elettori e tutti (coloro che hanno più di cinque anni di anzianità di iscrizione) sono eleggibili e potenzialmente candidati. Nel secondo caso invece, quando si fa riferimento alla posizione INPGI attiva, si parla esplicitamente di *candidati*.

Questo termine - *candidati* - compare nella legge, per la prima volta e per due volte di seguito, anche all'art. 6 c. IV:

*Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta da tutti o da alcuno dei candidati si procede in un'assemblea successiva, da convocarsi entro otto giorni, a votazione di ballottaggio, fra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei consiglieri ancora da eleggere.*

Nel regolamento di esecuzione ai *candidati* si fa riferimento in relazione proprio all'art. 6 c. IV cit. Recita infatti l'art. 13 c. VI DPR 115/65:

*Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, quarto comma, della legge, il presidente del seggio determina, sulla base delle graduatorie, per quanti candidati debba procedersi, alla data all'uopo fissata nell'avviso di convocazione, a votazione di ballottaggio.*

Appare così palese che il legislatore abbia considerato come si diventi effettivamente *candidati* – uscendo dalla massa indistinta e indefinibile dei *potenzialmente tutti eleggibili* – nel momento in cui, essendo stati votati, si sia raggiunto il quorum e si sia divenuti candidati eletti; ovvero, qualora il quorum non venga conseguito, quando si compete per accedere al ballottaggio, con schede che indicano il nome degli aspiranti consiglieri (nazionali o regionali e dei revisori dei conti), a quel punto a tutti gli effetti candidati da scegliere in numero pari ai posti da assegnare. El'inesistenza dei candidati ufficiali, in ossequio all'attuale sistema elettorale, è stata mantenuta, per l'Ordine dei giornalisti, anche con il voto online, già adottato da anni da altri organismi di categoria, come CASAGIT e INPGI, in cui invece esistono candidature predeterminate: laddove per l'Ordine dei giornalisti, nel primo turno, i candidati non sono prestabiliti né hanno obbligo di presentarsi in maniera ufficiale; e per il voto online occorre che siano individuati con un complesso meccanismo di ricerca nel vastissimo *data base* elettorale.

Non è secondario aggiungere poi che in un siffatto sistema elettorale si potrebbe, per assurdo, essere votati senza essere candidati e persino, in casi limite che la legge non vieta, contro la propria volontà. Di tal che, quando il nuovo art. 16 parla di candidati che devono possedere la posizione INPGI attiva, l'acquisizione di tale posizione non può che riferirsi all'intera fase del procedimento elettorale; ciò che legittima implicitamente e anche esplicitamente la possibilità di ottenerla fino al momento in cui si divenga effettivamente *candidati*, e cioè fino al momento in cui si venga eletti al primo turno o nella fase immediatamente precedente il ballottaggio.

È, quella appena illustrata, una tesi diretta a colmare le lacune di una legge priva di specificazione regolamentare, in cui i limiti e la mancanza di chiarezza dell'art. 16 l. 69/63 cit., nella sua nuova formulazione, erano stati evidenziati nella cit. decisione 24/2017, in cui si era sottolineato anche un altro aspetto:

*“La norma, che punta evidentemente ad escludere dalla rappresentanza ordinistica quegli iscritti che di fatto non esercitano più alcuna attività professionale anche da molti anni, appare, oltre che poco chiara e di interpretazione tutt'altro che univoca, anche fortemente discriminatoria laddove sembra condizionare l'eleggibilità al solo Consiglio nazionale, e non anche a quelli regionali non solo all'esistenza di una posizione previdenziale Inpgi, ma al possesso di una posizione che sia tuttora alimentata da contribuzione”.*

Un altro punto che era stato preso in considerazione riguarda la limitazione della pos-

sibilità di candidarsi e di essere eletti, ritenuta in contrasto con la giurisprudenza costituzionale, “a partire dalla sentenza n. 141 del 1996”, con cui la Consulta “ha sempre ribadito negli anni che il precetto di cui all’art. 51 Cost. deve essere inteso nel senso che l’eleggibilità è la regola, l’ineleggibilità l’eccezione”. Tale principio “è giustificato dal fatto che la previsione della ineleggibilità e della conseguente nullità dell’elezione è misura che comprime, in un aspetto essenziale, le possibilità che l’ordinamento costituzionale offre al cittadino di concorrere al processo democratico, derogando al principio costituzionale della generalità del diritto elettorale passivo”. Con l’ulteriore affermazione secondo cui “*la limitazione dei requisiti di elettorato passivo dovrebbe rappresentare un’eccezione, dai tratti certi e agevolmente riconducibili a una ratio di interesse pubblico*”. In assenza delle regole a chiarimento e in particolare “*di un regolamento attuativo che stabilisca una data di decorrenza della posizione INPGI, va osservato che questa iscrizione non è collegata a “un dato oggettivo e imm modificabile come l’anzianità professionale”, trattandosi “di un requisito che il giornalista può acquisire in ogni momento, formalizzando l’iscrizione all’INPGI anche telematicamente e versando contestualmente il contributo minimo previsto*”. Di tal che “*nessuna norma esclude, allo stato, che lo si possa perfezionare anche nell’imminenza dell’elezione al Consiglio nazionale*”. Considerazione che coincide con quanto ricostruito nella presente delibera al paragrafo che precede, quando si è parlato dei *candidati*. Va poi ricordato che le elezioni sono gestite dai Consigli regionali e che la proclamazione degli eletti è contestuale alla conclusione delle operazioni di voto. Essa, ai sensi dell’art. 6 c. III e VI della legge 3/2/1963 n. 69, viene compiuta dal presidente del seggio e dal presidente dell’assemblea elettorale, che dà le dovute comunicazioni al ministero vigilante e al CNOG e “provvede alla pubblicazione delle graduatorie e dei nomi degli eletti” (art. 15 DPR 4/2/1965 n. 115). Solo successivamente entra in gioco il CNOG che, per le posizioni dei propri componenti eletti, dopo aver preso atto delle proclamazioni operate dai singoli seggi e assemblee elettorali regionali, verifica d’ufficio la sussistenza dei requisiti di legge in capo ai singoli eletti al Consiglio nazionale: fra le verifiche compiute, anche quella che si effettua pressol’INPGI e diretta a verificare la sussistenza di una posizione aperta in capo a ciascuno degli eletti. Se questo è l’iter, non si può che ritenere che il precedente quasi speculare della vicenda *de qua*, trattato nella cit. decisione 24/2017, sia tuttora pienamente condivisibile, trattandosi di una tesi ampiamente argomentata, basata anche su principi di buon senso e di economicità, oltre che di buon andamento dell’azione amministrativa. Va aggiunto in questa sede che le verifiche (anche) sul possesso dei requisiti legati alla posizione INPGI attiva, in un sistema in cui tutti gli iscritti all’Ordine, negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti – al netto di possibili sospensioni e della morosità nel pagamento delle quote – sono elettori e tutti coloro che hanno più di cinque anni di iscrizione sono eleggibili, non possono essere affidate

agli Ordini regionali. Se così fosse, ciò dovrebbe essere esplicitamente previsto, con la specificazione del significato dell'espressione *posizione INPGI attiva*, delle modalità di accesso per le verifiche, degli obblighi di risposta in tempi rapidissimi da parte dell'istituto. Poiché con ogni evidenza tale compito di verifica non può essere svolto dai Consigli regionali, non ha alcun senso che sia fissato un termine *a quo* quanto mai "lungo" (come sarebbe nel caso in cui lo si individuasse nel primo giorno di votazioni telematiche), che suonerebbe come una ingiustificata limitazione del diritto di candidarsi, esclusa dalla Corte costituzionale nella cit. sentenza 141/1996.

In conclusione, atteso che la verifica compete unicamente al CNOG, richiamando quanto qui affermato riguardo all'inesistenza (iniziale) di candidati, che formalmente e sostanzialmente entrano in gioco a procedimento elettorale avviato, si può concordare con le conclusioni raggiunte nella decisione 24/2017 di questo Consiglio: "Mancando una norma che collochi il possesso della posizione INPGI attiva in un preciso momento del procedimento elettorale, si deve insomma ritenere che si tratti di un requisito acquisibile sino alla proclamazione degli eletti da parte del Consiglio regionale dell'Ordine e che la verifica possa quindi perfezionarsi immediatamente dopo". Più nello specifico, "chi dopo il primo turno si ritrovasse inserito nella graduatoria per il ballottaggio" potrà, "fino a un istante prima della seconda votazione utile, decidere di concorrere, perfezionare l'iscrizione all'INPGI 2 e acquisire l'eleggibilità".

Giova riportare, conclusivamente, alcuni riferimenti giurisprudenziali in tema di Vademecum, guide, FAQ (*frequently asked questions*) e sul valore da conferire ad esse. Come *supra* evidenziato, in numerose pronunce del Consiglio di Stato, esse hanno un valore limitato (si veda CDS, sez. II, sent. n. 1632/2021): "Quanto alle FAQ richiamate nell'atto di appello, peraltro genericamente, e neppure depositate in giudizio integralmente, si tratta comunque di una interpretazione dell'avviso resa dall'Amministrazione, non idonea a modificare la previsione dell'art. 3 del detto avviso, di carattere non tassativo, anche alla luce della normativa sopra richiamata". Come si è visto, però, nel caso del Vademecum l'unica imprecisione (quella relativa al presunto requisito della morosità come componente della legittimazione passiva al voto) è ininfluente ai fini della questione di cui qui si tratta e più in generale comunque non dispiega alcun effetto pratico, dato che a disciplinare la materia rimane pur sempre la legge (si vedano anche CDS, sez. VI, sent. n. 6473/2020; CDS, sez. IV, sent. n. 846/2020).

Tutto ciò considerato, ritiene questo Consiglio che, pur con l'auspicio che vengano emanate norme a chiarimento e specificazione nella materia qui ampiamente trattata, *de jure condito* il ricorso di (...) non sia fondato e che dunque l'elezione di (...) al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti sia da considerare pienamente valida, efficace e in grado di dispiegare i propri effetti.

PQM

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il reclamo elettorale presentato da (...).



**N. 14/2022 Non ammissibile istanza di iscrizione all'elenco pubblicitari successiva allo svolgimento dell'attività, in quanto l'attività giornalistica stessa non risulterebbe in corso all'atto della presentazione della domanda**

In data (...) (prot. (...)) è pervenuto al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti della Puglia il ricorso a firma di (...), avverso la delibera di reiezione della domanda di iscrizione all'Albo dei Giornalisti nell'elenco Pubblicisti (delibera nr. (...) del (...)).

Il ricorrente sostiene di aver rispettato i requisiti per l'iscrizione all'Albo, avendo presentato "almeno 80 articoli e una documentazione normativa e fiscalmente valida di almeno 1.200 euro nei 24 mesi precedenti" alla presentazione della domanda datata (...). Inoltre, sostiene l'omessa motivazione del provvedimento impugnato e lamenta una carenza istruttoria e la mancata attivazione di quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.

Alla luce di queste motivazioni, il ricorrente aveva presentato al Crog Puglia (nota prot. (...) del (...)) un'istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di rigetto alla domanda di iscrizione all'Albo dei Giornalisti nell'elenco Pubblicisti.

A proposito del rispetto dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, dall'esame dell'ampia documentazione prodotta dal ricorrente è emerso quanto segue:

1. gli articoli presentati dal ricorrente al momento della domanda di iscrizione all'Albo si riferivano alla collaborazione con la testata (...) nel biennio concluso nel (...), mentre la collaborazione giornalistica sarebbe dovuta risultare ancora in atto al momento della presentazione dell'istanza al Crog Puglia ((...)) nel rispetto dell'art. 35 della L. 69/1963 e dell'art. 34 Dpr 115/1965. Il contenuto dei riferimenti normativi va letto in combinato disposto con l'art. 1 della Legge Professionale, il quale definisce giornalisti pubblicitari "...coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita...". Il termine "svolgono" indica che l'attività deve essere attuale al momento della presentazione della domanda. Pertanto risulterebbe non ammissibile un'istanza di iscrizione successiva allo svolgimento dell'attività, in quanto l'attività giornalistica stessa non risulterebbe in corso all'atto della presentazione della domanda (cfr. Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 638/2014; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 1556/2008);
2. il ricorrente è stato dunque sollecitato in data (...) dal consigliere istruttore della pratica, ad integrare la documentazione;

3. il ricorrente ha presentato in data (...) un'integrazione della documentazione;
4. in 22 articoli presentati dal ricorrente nell'integrazione e relativi al periodo che va dall'(...) al (...), compaiono le firme di (...), (...) e (...), quest'ultimo direttore della Testata (...);
5. in data (...), è stata notificata al ricorrente la delibera nr. (...) del (...), con la quale il Crog Puglia rigettava la sua domanda;
6. solo in data (...), quindi successivamente alla notifica della delibera di reiezione in data (...), il direttore della Testata, (...), inviava al ricorrente (la lettera è agli atti), una dichiarazione con la quale attestava che "gli articoli oggetto di valutazione da parte del Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti relativi al periodo (...) attribuiti alla paternità del dottor (...) e controfirmati come tali dal sottoscritto, direttore responsabile della Testata Giornalistica, sono effettivamente di elaborazione del dottor (...) e per un errore materiale di mera attribuzione del 'flag' interno al sistema operativo del sito (di mia assoluta ed esclusiva pertinenza) sono stati attribuiti diversamente nell'ambito della normalissima e 'caotica' vita redazionale, che prevede costanti e continui aggiornamenti e rimaneggiamenti di talune notizie, passate anche di mano in mano nel corso delle giornate lavorative";
7. in almeno 11 articoli (tutti agli atti) presentati dal ricorrente, ancora alla data dell'(...) presentavano firme diverse da quella di (...).

Alla luce dell'istruttoria svolta, si rileva che la documentazione prodotta dal ricorrente, anche alla luce delle integrazioni presentate su sollecitazione del consigliere istruttore del Crog Puglia, non consente di attribuire con la certezza assoluta e incontrovertibile la paternità degli scritti nel periodo (...) al ricorrente.

Di conseguenza, la documentazione complessiva - ai sensi degli articoli 31 e 35 della legge nr. 69 del 1963 - risulta incompleta nella parte relativa al trimestre (...) e non idonea a comprovare l'attività pubblicistica del ricorrente da almeno due anni.

Inoltre, sull'eccezione sollevata dal ricorrente relativa alla mancanza del preavviso di rigetto da parte del Crog Puglia, si sottolinea che esiste una corrispondenza del (...) attraverso la posta elettronica, con la quale in sede istruttoria si rilevava la necessità che il ricorrente integrasse la pratica perché non completa. Il Crog Puglia, in ossequio all'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, ha permesso al ricorrente di rimediare alle manchevolezze riscontrate nella sua domanda e di integrare il fascicolo con altra documentazione.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso presentato da (...).



### N. 13/2022 Mancata comunicazione preavviso di rigetto è vizio sostanziale del procedimento

Il signor (...), nato a (...) ((...)) il (...), ha presentato ricorso al CNOG contro il rigetto della sua domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti, deliberato dall'Ordine regionale del Lazio nella seduta del (...). Il ricorso è stato istruito, nella passata consiliatura, dalla Commissione Ricorsi che propose di respingerlo sottoponendo la pratica alle valutazioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti nella seduta del (...). In quella sede il Consiglio decise la riapertura dell'istruttoria da parte della Commissione ricorsi e la convocazione del direttore dell'emittente "(...)", (...). Come da decisione del Consiglio Nazionale dell'Ordine è stata riaperta l'istruttoria e il (...) scorso è stato ascoltato il signor (...), assistito dall'avvocato (...) del Foro di (...), in merito all'impugnativa presentata il (...). (...) alle domande della Commissione risponde dicendo: "ho svolto e svolgo tuttora attività giornalistica, l'ho fatto per 20 anni ma l'emittente non mi ha mai permesso di iscrivermi né all'albo dei pubblicisti né di vedermi riconosciuto il periodo di praticantato, con il direttore ((...)) che ha fatto melina nonostante le mie ripetute richieste. Ho affiancato giornalisti professionisti e, nel tempo, ho maturato un diritto a svolgere l'esame professionale. Altri colleghi, che negli anni sono andati via, hanno avuto la mia stessa difficoltà. Per quanto riguarda le mansioni svolte, (...) dichiara: "organizzavo la redazione e gli orari dei colleghi, preparavo le trasmissioni e spesso anche io coprivo i servizi giornalistici, all'inizio di sport e anche di altri temi. (...) è un contenitore di 'radio parlata', all'interno della quale si organizzano interviste – da studio e in esterna – visibili anche sui canali televisivi. Materiale che sono pronto a mettere a disposizione. Quando sono entrato a (...), per la quale mi sono occupato anche dell'iscrizione della testata presso il Tribunale, prima come collaboratore e poi da dipendente la proprietà era di radio (...), successivamente ci sono stati diversi cambi di società anche se in continuità della programmazione. Mi sono trovato dipendente di una società controllata da un'altra società. Sono entrato come redattore sportivo e con il passare del tempo sono diventato responsabile della redazione sportiva. (...) è cambiata nel tempo solo come proprietà". Il ricorrente non sa "cosa sia successo a proposito del periodo di sospensione della testata, non seguendo più le vicende burocratiche". "Ho concluso la mia collaborazione con (...), in conseguenza della domanda alla quale non ho ricevuto risposta. Parlavo da almeno 6 mesi con il direttore della mia posizione. Mi hanno mandato via e il tribunale del lavoro ha riconosciuto l'illegittimità del procedimento: ho vinto i primi due gradi. Le sentenze – potrei sbagliarmi – tengono conto anche delle testimonianze dei colleghi, ma le posso inviare. Mi occupo dei rapporti con i media con un'università e collaboro con due emittenti radiofoniche. Il mio stipendio ammontava a un massimo di 1.600 euro, avendo la qualifica di segretario di redazione che loro intendevano come segretario di produzione, spesso considerando



anche le trasferte. Trascorrevi in radio tra 6 a 14 ore. Sono stato anche all'estero perché seguivo in Europa le gare internazionali del Gruppo Sportivo della Guardia di Finanza, ero autorizzato dal direttore generale (...). Tutti i giorni coordinavo il lavoro degli inviati: li sentivo per preparare il programma sportivo e i contenuti. A volte c'erano delle indicazioni dai gradi superiori, ma negli ultimi anni le scelte erano generalmente le mie. Ultimamente mi sono occupato degli affari del Campidoglio, di politica nazionale e di calcio (sono stato seconda voce in occasione della telecronaca di (...) del (...)). Il direttore (...) mi dava tantissima fiducia sulle attività che dovevo svolgere: con lui mi confrontavo, ma poche volte sul quotidiano perché aveva fiducia nella mia sensibilità. Posso immaginare che, dopo varie ispezioni dell'INPGI le quali hanno prodotto una serie di sanzioni per le posizioni di alcuni colleghi, la proprietà poteva pensare che avrei chiesto un contratto giornalistico stabile. Immagino che (...) sia stato in difficoltà nel riconoscere e regolarizzare la mia posizione evidentemente a tutela della proprietà. L'organizzazione di (...) prevedeva un direttore amministrativo, un direttore responsabile ((...) e (...) durante i miei anni di permanenza in redazione), il sottoscritto come coordinatore dei programmi, che facevano un'attività giornalistica, e dei conduttori. La programmazione quotidiana andava avanti come un lungo talk. Mi mandavano ad effettuare servizi giornalistici e, per i servizi allo stadio, il direttore (...) rilasciava una dichiarazione per l'ottenimento dell'accredito. Tra l'altro, sono stato accreditato anche per l'elezione del Presidente della Repubblica nel (...) e sono in grado di produrre la documentazione relativa a un'intervista con il presidente emerito (...). In redazione, seguivo la messa in onda delle trasmissioni live accanto al regista. Sono stato licenziato perché mi sono rifiutato di non presentarmi al lavoro, reduce da un'infezione da Covid-19, come richiesto dall'azienda tramite una semplice comunicazione verbale". L'avv. (...), difensore del ricorrente sostiene che nell'arco dei 3 anni esiste ampiamente la copertura dei 18 mesi di attività giornalistica e quindi di praticantato di (...). (...), tra le società che si sono alternate alla proprietà di (...), è trattato come un pacco, è costretto a prendere atto dei cambiamenti. Lui è vittima delle problematiche societarie a monte: qui stiamo discutendo della possibilità di accedere all'esame professionale dopo vent'anni di attività giornalistica. La Commissione Ricorsi il giorno (...), nella sede del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti in Roma, ha ascoltato il giornalista (...), in relazione all'impugnativa presentata da (...). Rispondendo alle domande della Commissione Ricorsi il collega (...) dice: "Rispetto alla richiesta di (...) via raccomandata, non mi sembrava normale portare avanti la pratica perché, secondo me, non c'erano i requisiti per soddisfare la sua richiesta. Ricordo anche che, nell'(...), eravamo in emergenza Covid-19. Il mio non rispondere è stato un rifiuto al rilascio della certificazione. Sono direttore responsabile dell'emittente da 8-10 anni. (...) è nata a (...) nel (...) come radio assoluta; successivamente è diventata la 'radio che si vede anche in tivù', in pratica le

trasmissioni del palinsesto radiofonico sono visibili anche su un canale digitale e uno satellitare. Non ho competenze e conoscenze sul cambio della proprietà. Le mie sono solo competenze giornalistiche. Non sono a conoscenza che ci sia stato un periodo di sospensione della registrazione della testata tra il (...) e il (...). E comunque in questo periodo non è cambiato nulla”. In merito alle mansioni svolte dal ricorrente, il direttore (...) dichiara: “Nelle giornate in cui (...) era presso (...) era addetto a ricevere e smistare telefonate, cercava ospiti che io spesso segnalavo. Un’attività per la quale non doveva prendere decisioni, era un esecutivo. È comunque successo che abbia fatto interviste allo stadio, ma non gli ho mai affidato servizi giornalistici né mi risulta che gli siano mai stati affidati. Quello del giornalista non era il suo lavoro specifico: il suo era un lavoro da impiegato e non aveva un contratto giornalistico; si raccordava con i tecnici dell’emittente”. Parlando della struttura della redazione, (...) afferma: “La redazione è composta da impiegati, che ogni tanto fanno qualcosa in più; tra questi, ci sono ragazzi che non hanno alcuna intenzione di diventare giornalisti. Il nostro palinsesto si avvale della partecipazione di opinionisti, tutti giornalisti, ospiti fissi che ricevono un rimborso spesa. La nostra radio è un grande talk-show, non abbiamo radiogiornale ma diversi programmi di opinioni, soprattutto focalizzato sul calcio italiano. Non siamo una radio di tifosi, con alcuni conduttori che fanno lavoro giornalistico, che invece (...) non ha mai fatto se non in occasioni rarissime e in circostanze del tutto occasionali. Sapevo che c’è stato un cambio di società, ma abbiamo continuato ugualmente l’attività. Di questi aspetti se ne dovrebbe occupare il direttore amministrativo. I conduttori che si alternano in onda sono, ad esempio, (...), (...), (...), (...). E (...) non faceva il loro stesso lavoro”. In merito al mancato rilascio della certificazione di compiuta pratica al ricorrente, il direttore (...) afferma: “(...) non mi ha mai chiesto verbalmente e prima della lettera raccomandata dell’(...) di riconoscere l’attività di giornalista”. Al ricorrente (...), con nota prot. n. (...) del (...) è stato chiesto di presentare la documentazione probante dell’attività svolta. Alla sede dell’Ordine sono pervenuti numerosi servizi televisivi realizzati dal ricorrente riconducibili ad un lasso temporale intercorrente dal (...) al (...) circa. Bisognerebbe quindi individuare, mediante ulteriori atti istruttori, se i servizi presentati sono stati svolti nel triennio oggetto di valutazione da parte del Cnog. Tra le censure che il ricorrente muove al Consiglio Regionale del Lazio vi è la sua mancata audizione nonostante l’avesse espressamente richiesta mediante una nota trasmessa mediante posta elettronica certificata. Orbene esaminando il fascicolo del ricorso emerge che il Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio non ha tenuto conto dell’art. 10-bis della legge 241 del 1990, che prevede “nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ri-

cevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti”. La mancata osservanza dell’art.10-bis della Legge 241/90 rappresentava un vizio formale per il procedimento amministrativo fino all’entrata in vigore del Decreto semplificazioni (D.L. 76/2020). Ora, la recente giurisprudenza ha chiarito che con il D.L. 76/2020 la mancata comunicazione del preavviso di rigetto rappresenta un vizio sostanziale del procedimento. Lo spiega molto bene il Consiglio di Stato, Seconda Sezione, nella recentissima sentenza n. 1790/2022, pubblicata il 14 marzo 2022, in cui si ripercorre l’evoluzione della norma e si chiarisce l’attuale portata applicativa. In base all’orientamento affermatosi prima della modifica del Decreto Semplificazioni, l’art. 10-bis della L. n. 241/1990 era interpretato in senso non formalistico, per cui il mancato o l’incompleto preavviso di rigetto non comportava l’automatica illegittimità del provvedimento finale. Ciò derivava dalla lettura combinata con l’art. 21-octies della stessa L. n. 241/1990, in base al quale non era possibile annullare il provvedimento per vizi formali, che non avessero inciso sulla legittimità sostanziale di un provvedimento, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. A seguito della modifica della seconda parte dell’art. 21-octies ad opera del citato Decreto, la dequotazione dei vizi formali non è applicabile al provvedimento discrezionale adottato in violazione dell’articolo 10-bis. Questo Consiglio – mancando il preavviso di rigetto dell’atto relativo al diniego di riconoscimento d’ufficio del praticantato richiesto da (...) – ritiene che il provvedimento debba essere annullato e rinviato all’Ordine regionale dei giornalisti del Lazio perché rinnovi il procedimento.

Il ricorso è fondato e va accolto, annullando la delibera di prima istanza e restituendo gli atti al Consiglio Regionale dell’Ordine del Lazio.

**P.Q.M.**

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso presentato da (...) annullando la delibera di rigetto e restituendo gli atti al Consiglio regionale dell’Ordine del Lazio. Il Consiglio Nazionale decide di restituire la quota taxa di propria pertinenza, escluse le spese di notifica, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del Regolamento per l’organizzazione, la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, pubblicato sul B.U. del Ministero della Giustizia del 15.07.2022.

# IV

MASSIME  
GIURISPRUDENZIALI

## IV - GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 24879/2022

In materia di diffamazione a mezzo stampa l'esimente del diritto di critica giudiziaria è configurabile anche se la critica è formulata con riguardo a fatti narrati in modo non preciso, purché gli stessi non siano travisati e manipolati strumentalmente.

In presenza di fatti non veri la scriminante putativa del diritto di critica opera solo quando il giornalista abbia esperito tutti i controlli necessari a verificare la notizia, al fine di vincere ogni dubbio.

■ ■ ■

Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 22104/2022

La scriminante putativa del diritto di critica o di cronaca ricorre solo nel caso in cui il giornalista abbia svolto tutte le verifiche sui fatti narrati, anche se non veri.

La mancata verifica delle fonti non può giustificare l'affidamento in buona fede dell'autore dello scritto, motivato sulla base dell'erronea convinzione circa la rispondenza al vero del fatto narrato.

■ ■ ■

Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 2656/2022

Se il giornalista lede la reputazione di terze persone, il direttore responsabile è punibile ai sensi dell'art. 57 del c.p. per non aver attivato i controlli necessari ad evitare la diffamazione a mezzo stampa.

Il fatto della lesione dell'altrui reputazione rappresenta l'evento del reato colposo attribuibile al direttore responsabile, il quale non ha alcuna responsabilità omissiva se il comportamento del giornalista non costituisce reato.

■ ■ ■

Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 2422/2022

L'esercizio del diritto di cronaca esclude la responsabilità dell'intervistatore per le dichiarazioni dell'intervistato che ledano l'altrui reputazione, se le stesse sono riportate fedelmente.

L'intervista deve presentare profili di interesse pubblico all'informazione in relazione

alla qualità dei soggetti coinvolti, all'argomento di discussione e al contesto delle dichiarazioni rilasciate.

La qualità dell'intervistato consente di qualificare la notizia. Tale qualità va verificata in relazione allo spessore della fonte propalativa e, se l'intervistato non è un personaggio pubblico, alla vicinanza dello stesso al contesto in cui si sarebbe verificato il fatto narrato.

■ ■ ■

Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 319/2022

La remissione della querela nei confronti del giornalista si estende all'intervistato. L'intervistatore e il soggetto intervistato che rilascia le dichiarazioni diffamatorie concorrono nel reato di diffamazione.

Il reato è identico e si verifica una cooperazione necessaria tra i due soggetti.

■ ■ ■

Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 46830/2022

Il fondamento del diritto di critica politica si rinviene nell'interesse pubblico all'informazione e nel controllo democratico sugli esponenti politici e sugli amministratori pubblici.

L'operatività dell'esimente del diritto di critica politica presuppone la sussistenza di un nucleo di verità del fatto narrato, da intendersi come specifico accadimento riferito a soggetti ben individuati.

Pertanto, anche qualora risulti complessivamente un nucleo di verità, il fatto non deve essere stravolto attraverso manipolazioni ovvero rappresentazioni incomplete delle notizie.

Inoltre, la narrazione non deve trasmodare in aggressioni della sfera morale altrui attraverso attacchi di carattere personale.

■ ■ ■

Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 46463/2022

In tema di diffamazione a mezzo stampa la pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, riveste carattere di eccezionalità, potendo essere inflitta solo in caso di grave lesione di altri diritti fondamentali, come ad esempio nel caso di discorsi di odio ovvero di istigazione alla violenza.

Dal carattere eccezionale delle circostanze che giustificano la pena detentiva deriva la

compatibilità della normativa nazionale con la libertà di espressione assicurata dall'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

■ ■ ■

Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 45091/2022

L'esimente del diritto di cronaca è configurabile quando si riporta un evento storicamente vero, seppur con inesattezze marginali e riguardanti semplici modalità del fatto, purché queste ultime non siano idonee a modificarne la struttura essenziale.

L'attività di elaborazione giornalistica non può stravolgere il senso dell'evento, determinando l'offesa della reputazione del soggetto di cui si tratta nell'articolo.

■ ■ ■

Cass. Pen., Sez. F, sent. n. 48309/2022

In materia di diffamazione a mezzo stampa la persona offesa è individuata attraverso l'analisi del complesso degli elementi topografici che compongono l'articolo diffamatorio, non potendo essere limitata alla titolazione.

Anche se il testo dell'articolo redatto dal giornalista può essere utile a comprendere il significato individualizzante del titolo, la liceità del testo non si estende alla titolazione, che rientra nella sfera di controllo del direttore responsabile.

■ ■ ■

Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 29265/2022

In tema di responsabilità civile da diffamazione, il controllo dell'attendibilità della fonte informativa rappresenta un obbligo per il cronista.

Affinché sia configurabile l'esimente quantomeno putativa, il giornalista deve verificare la notizia in modo completo e specifico.

La verità putativa è concetto distinto dalla mera verosimiglianza, perché presuppone la buona fede del giornalista e, quindi, l'involontarietà dell'errore commesso ad esito dei controlli calibrati sulla gravità della notizia e sull'urgenza di informare il pubblico.

Unica eccezione è rappresentata dal caso in cui la fonte sia l'autorità investigativa o giudiziaria.

Il dovere di accertare la verità del fatto pubblicato riguarda non solo il momento della divulgazione, ma anche l'aggiornamento della notizia che si renda necessario con il trascorrere del tempo.

■ ■ ■

Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 12985/2022

In base al principio della verità putativa, l'esercizio del diritto di cronaca è legittimo non solo nel caso in cui il giornalista narra fatti veri, ma anche quando riporta fatti percepibili come veri al tempo in cui furono riferiti.

Quanto alla prova della diffamazione, spetta alla persona che si ritiene diffamata la dimostrazione dell'inattendibilità della fonte al momento di diffusione della notizia.

■ ■ ■

Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 34026/2022

L'omesso controllo di cui all'art. 57 del codice penale è un reato colposo di natura omissiva, per cui il direttore responsabile di un periodico ha l'obbligo di vigilare sul contenuto degli articoli e sulla loro pubblicazione, al fine di evitare che vengano commessi illeciti ovvero reati.

L'inidoneità delle spiegazioni fornite dal direttore sulle ragioni della pubblicazione di un articolo è sintomatica di un difetto di diligenza che consente di qualificare come colposa la condotta omissiva del responsabile.

■ ■ ■

Cass. Civ., Sez. VI, sent. n. 23166/2022

Il diritto di critica comporta un giudizio di carattere soggettivo sui fatti, non consistendo pertanto nella mera narrazione degli stessi.

L'operatività dell'esimente è basata sulla rispondenza del fatto presupposto a verità quantomeno putativa in ragione di circostanze oggettive ovvero della natura delle fonti.

Quando si narrano vicende giudiziarie risalenti nel tempo, il giornalista ha l'obbligo di fornire una rappresentazione aggiornata e completa degli eventi processuali.

■ ■ ■

Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 503/2022

La natura diffamatoria di un articolo va desunta dalla lettura complessiva della pubblicazione. La misura della capacità di ledere l'altrui reputazione è data dalla percezione del lettore medio che, non fermandosi alla mera lettura del titolo e ad uno sguardo alle foto, esamina il testo dell'articolo e tutti gli altri elementi che consentono di contestualizzarlo, quali l'immagine, l'occhiello, il sottotitolo e la didascalia.

■ ■ ■



Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 47133/2022

L'esimente del diritto di cronaca opera quando la notizia propalata sia vera, socialmente rilevante, descritta con continenza espressiva.

Il dovere di verità si traduce nel riportare la notizia in modo completo e senza inesattezze che stravolgano la struttura essenziale del fatto.

Verificare la veridicità della notizia vuol dire verificare le fonti originarie.

Basare la pubblicazione di un articolo su fonti mediate, quali la diffusione della notizia su altre testate, comporta per il giornalista l'accettazione del rischio che essa non rispetti il requisito di verità.

■ ■ ■

Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 43849/2022

Non può essere pubblicata la notizia la cui veridicità non sia suscettibile di controllo. Il giornalista deve verificare in modo rigoroso le fonti informative e, se decide di pubblicare la notizia in assenza di tali controlli, accetta il rischio che la stessa non corrisponda a verità.

**In questa diciottesima edizione il Massimario contiene:**

- ✓ La normativa fondamentale della professione e i regolamenti vigenti del CNOG
- ✓ 29 massime (5 su questioni procedurali e 24 di merito) relative a decisioni assunte dal Consiglio di Disciplina Nazionale nel 2022 e i testi integrali di 18 provvedimenti scelti
- ✓ 14 massime (delle quali 7 su questioni procedurali, 2 inerenti l'Elenco dei pubblicisti, 1 sul registro praticanti e 4 di materia elettorale) riferite a delibere del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti assunte nel 2022, di cui 7 provvedimenti riportati per esteso
- ✓ Le massime sulla giurisprudenza più significativa in materia di diffamazione a mezzo stampa dello scorso anno

